CAMERA DEI DEPUTATI N. **1334**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Presentato il 31 ottobre 2018

TOMO I

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

Relazione illustrativa ..... *Pag.* 1

Capitolo I. Relazione al disegno di legge di bilancio integrato 2019-2021 ..... » 3

Capitolo II. Relazione alla sezione seconda del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ..... » 21

Capitolo III. Le note integrative al bilancio ..... » 71

Capitolo IV. *Budget* economico-analitico 2019-2021 ..... » 79

Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge di bilancio ..... » 105

L'Ecobilancio dello Stato (*)

Relazione tecnica ..... *Pag.* 163

Parte I (Sezione I del disegno di legge) ..... » 165

Parte II (Sezione II del disegno di legge) ..... » 283

Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2019-2021 ..... » 298

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2019-2021 ..... » 299

Allegato conoscitivo alla relazione tecnica ..... *Pag.* 315

Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente ..... » 317

TOMO II

Disegno di legge

Articoli ..... *Pag.* 1

Allegati ..... » 169

Tabelle ..... » 173

Elenco ..... » 269

Tabelle A e B ..... » 273

Quadri generali riassuntivi ..... » 277

(*) L'illustrazione dell'Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata ..... *Pag.* 3

Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 21

Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ..... » 171

Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 209

Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ..... » 243

Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ..... » 263

Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ..... » 287

Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno ..... » 321

Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ..... » 407

Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..... » 431

Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa ..... » 475

Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ..... » 509

Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ..... » 533

Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della salute ..... » 569

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019-2021

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2019-2021

PAGINA BIANCA

Onorevoli Deputati,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2019-2021 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei successivi decreti correttivi n. 29 del 2018 e n. 116 del 2018.

La politica di bilancio condotta dal Governo ha l'obiettivo di promuovere la ripresa dell'economia italiana, puntando sull'incremento della produttività del paese e del suo potenziale di crescita, al fine di superare la debolezza delle condizioni cicliche e conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL.

Il presente disegno di legge si colloca, infatti, in uno scenario che mostra un persistente ritardo nel recupero dei livelli pre-crisi e il perdurare di condizioni sfavorevoli, soprattutto per le fasce più svantaggiate della società. Il Governo ritiene che in questo contesto occorra adottare una politica espansiva, basata su un mutamento profondo di strategia, che punti sul rilancio degli investimenti pubblici, sulla modernizzazione delle infrastrutture, su misure di sostegno al reddito e interventi volti a consentire un pensionamento anticipato per favorire ricambio generazionale nel mercato del lavoro.

In considerazione di questi elementi, il Governo ha chiesto, con la Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018, l'autorizzazione a rimodulare il sentiero di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto già fissato. L'indebitamento netto nominale è pertanto fissato, nella proposta di questo disegno di legge di bilancio, al -2,4 per cento del PIL nel 2019, al -2,1 per cento del PIL per il 2020 e al -1,8 per cento del PIL per il 2021. Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici di deficit, di cui si dà conto nella relazione tecnica di accompagnamento al presente disegno di legge, potrà aumentare fino a 68,5 miliardi di euro nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 miliardi nel 2021. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 147 miliardi di euro nel 2019, 110,5 miliardi nel 2020 e 96 miliardi nel 2021.

Concorrono all'andamento dei saldi e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra, oltre alle misure indicate in questo disegno di legge, le disposizioni del decreto legge del 23 ottobre 2018, n. 119 recentemente adottato dal Governo e recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

La determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dei correttivi approvati nel corso del 2018 alla riforma di bilancio. Si tratta, in particolare, del nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa, di accertamento potenziato dell'entrata e del cronoprogramma in fase di previsione, volti a potenziare la fase di cassa del bilancio. Secondo il nuovo meccanismo l'assunzione dell'impegno, e quindi la registrazione contabile, avviene non più nell'anno in cui è stata giuridicamente perfezionata l'obbligazione ma in quello in cui essa diviene esigibile, assicurando così una maggiore attenzione al momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate rispetto a quello in cui sorge l'obbligazione attiva o passiva. L'obiettivo è di rafforzare la previsione e gestione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico, come anche richiesto dall'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali.

Le previsioni a legislazione vigente scontano inoltre il completamento del percorso di soppressione delle gestioni a contabilità speciali e la riformulazione dei principi contabili generali effettuata tramite il decreto correttivo n. 116 del 2018. Viene, infine, aggiunto tra gli allegati al

disegno di legge di bilancio uno specifico prospetto che illustra la ripartizione della spesa in oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno (cfr. Riquadro II.1).

Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2019- 2021 - COMPETENZA

(in milioni di euro)

	2018		2019			2020			2021		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate emendate	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.119/2018	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.119/2018	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.119/2018
ENTRATE											
Tributarie	508.312	504.693	512.627	-6.790	428	531.814	-5.760	1.504	540.826	-6.046	2.053
Extra Tributarie	68.637	71.509	63.074	-1.828	0	60.849	-2.496	0	60.367	1	0
Altre	2.513	2.288	2.259	0	0	2.251	0	0	2.258	0	0
Entrate finali	**579.462**	**578.490**	**577.960**	**-8.619**	**428**	**594.914**	**-8.255**	**1.503**	**603.451**	**-6.045**	**2.053**
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	497.016	497.177	514.748	14.216	391	514.814	16.182	1.308	510.376	13.697	2.053
Interessi	78.491	75.324	78.897	7	0	82.553	7	0	87.876	7	0
Spese in conto capitale	49.048	49.832	52.194	5.152	36	52.590	1.820	196	48.794	10.263	0
Spese finali	**624.554**	**622.333**	**645.839**	**19.375**	**428**	**649.956**	**18.009**	**1.503**	**647.046**	**23.966**	**2.053**
Rimborso prestiti	**227.816**	**224.260**	**231.508**	**0**	**0**	**228.909**	**0**	**0**	**244.836**	**0**	**0**
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	**1.443**	**3.701**	**-17.944**	**-22.841**	**36**	**-4.704**	**-24.443**	**196**	**2.941**	**-19.749**	**0**
Saldo netto da finanziare	**-45.092**	**-43.843**	**-67.879**	**-27.994**	**0**	**-55.043**	**-26.264**	**0**	**-43.595**	**-30.012**	**0**
Avanzo primario	**33.399**	**31.481**	**11.018**	**-27.987**	**0**	**27.510**	**-26.257**	**0**	**44.281**	**-30.005**	**0**
Ricorso al mercato	**-272.908**	**-268.103**	**-299.387**	**-27.994**	**0**	**-283.952**	**-26.264**	**0**	**-288.430**	**-30.012**	**0**

Tavola I.1.b- Previsione Disegno di legge di bilancio 2019- 2021 - CASSA

(in milioni di euro)

	BILANCIO 2018		2019			2020			2021		
	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali LB	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.119/2018	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.119/2018	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.119/2018
ENTRATE											
Tributarie	481.110	477.491	485.317	-6.790	460	505.116	-5.760	2.105	514.313	-6.046	2.821
Extra Tributarie	54.321	57.174	47.952	-1.828	-13	45.849	-2.496	111	45.408	1	148
Altre	2.513	2.288	2.214	0	0	2.206	0	0	2.213	0	0
Entrate finali	**537.944**	**536.953**	**535.483**	**-8.619**	**446**	**553.171**	**-8.255**	**2.216**	**561.935**	**-6.045**	**2.970**
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	511.429	512.402	544.267	14.356	391	532.163	16.182	1.308	520.333	13.697	2.053
Interessi	77.491	75.328	79.898	7	0	82.553	7	0	87.876	7	0
Spese in conto capitale	52.453	53.815	57.326	3.852	36	47.474	320	896	47.914	8.563	900
Spese finali	**641.374**	**641.545**	**681.491**	**18.215**	**428**	**662.190**	**16.509**	**2.203**	**656.123**	**22.266**	**2.953**
Rimborso prestiti	**227.946**	**224.639**	**231.509**	**0**	**0**	**228.909**	**0**	**0**	**244.836**	**0**	**0**
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	**-53.489**	**-53.065**	**-90.897**	**-22.981**	**55**	**-63.751**	**-24.443**	**908**	**-48.487**	**-19.749**	**916**
Saldo netto da finanziare	**-103.429**	**-104.592**	**-146.009**	**-26.834**	**19**	**-109.019**	**-24.764**	**12**	**-94.188**	**-28.312**	**16**
Avanzo primario	**-25.938**	**-29.264**	**-66.111**	**-26.827**	**19**	**-26.466**	**-24.757**	**12**	**-6.312**	**-28.305**	**16**
Ricorso al mercato	**-331.375**	**-329.231**	**-377.518**	**-26.834**	**19**	**-337.928**	**-24.764**	**12**	**-339.023**	**-28.312**	**16**

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2019-2021

(in milioni di euro)

	2019			2020			2021		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra
INTERVENTI	**48.540**	**463**	**49.002**	**51.252**	**1.873**	**53.125**	**48.887**	**2.513**	**51.400**
MINORI ENTRATE	19.348	35	19.382	18.077	35	18.112	14.965	35	15.000
MAGGIORI SPESE	29.192	428	29.620	33.176	1.838	35.013	33.921	2.478	36.399
- correnti	*19.117*	*391*	*19.509*	*22.513*	*1.642*	*24.155*	*21.605*	*2.478*	*24.083*
- capitali	*10.075*	*36*	*10.111*	*10.663*	*196*	*10.858*	*12.316*	*0*	*12.316*
COPERTURE	**20.546**	**463**	**21.008**	**24.989**	**1.873**	**26.861**	**18.875**	**2.513**	**21.388**
MAGGIORI ENTRATE	10.729	463	11.192	9.821	1.538	11.360	8.920	2.088	11.008
MINORI SPESE	9.817	0	9.817	15.167	334	15.501	9.955	425	10.380
- correnti	*4.894*	*0*	*4.894*	*6.325*	*334*	*6.659*	*7.902*	*425*	*8.326*
- capitali	*4.922*	*0*	*4.922*	*8.843*	*0*	*8.843*	*2.053*	*0*	*2.053*
SALDO FINALE	**-27.994**	**0**	**-27.994**	**-26.264**	**0**	**-26.264**	**-30.012**	**0**	**-30.012**
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	**-8.619**	**428**	**-8.191**	**-8.255**	**1.503**	**-6.752**	**-6.045**	**2.053**	**-3.992**
VARIAZIONE NETTA SPESE	**19.375**	**428**	**19.803**	**18.009**	**1.503**	**19.512**	**23.966**	**2.053**	**26.020**
- variazione netta spesa corrente	*14.223*	*391*	*14.614*	*16.188*	*1.308*	*17.496*	*13.704*	*2.053*	*15.757*
- variazione netta spesa capitale	*5.152*	*36*	*5.189*	*1.820*	*196*	*2.016*	*10.263*	*0*	*10.263*

La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 28 miliardi nel 2019, 26,3 miliardi nel 2020 e 30 miliardi nel 2021. Per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate per un importo pari a circa 8,2 miliardi nel 2019, circa 6,8 miliardi nel 2020 e di circa 4 miliardi nel 2021. Le spese, invece, aumentano di circa 19,8 miliardi nel 2019, 19,5 miliardi nel 2020 e 26 miliardi nel 2021.

Le spese finali di competenza nel 2019 ammontano a circa 645,8 miliardi. Le spese correnti sono pari a 593,6 miliardi (+3 per cento rispetto alla legislazione vigente), mentre quelle in conto capitale si attestano a 52,2 miliardi (+11 per cento rispetto alla legislazione vigente).

Nell'ambito della spesa corrente, tra i principali interventi rientrano quelli in materia di lavoro, previdenza e assistenza. In particolare, si prevede l'istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo, con una dotazione di 9 miliardi annui dal 2019, in parte finanziata mediante riduzione del fondo per la lotta alla povertà, finalizzato all'introduzione delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, al contrasto della disuguaglianza e l'esclusione sociale e al potenziamento dei centri per l'impiego. Un ulteriore fondo, con una dotazione di 6,7 miliardi nel 2019 e 7 miliardi a decorrere dal 2020, è destinato a finanziare l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato. In ambito sociale sono inoltre rifinanziati il fondo per le non autosufficienze (0,1 miliardi annui dal 2019), quello per le politiche sociali (0,12 miliardi annui dal 2019) e quello per le politiche per la famiglia (0,1 miliardi annui dal 2019).

Nel settore del pubblico impiego sono stanziate nuove risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle amministrazioni statali (0,7 miliardi nel 2019, 1 miliardo nel 2020 e 1,3 miliardi a decorrere dal 2021) e per le assunzioni di personale del settore statale (0,23 miliardi nel 2019, 0,57 miliardi nel 2020 e 0,76 miliardi nel 2021). Sono rifinanziate, inoltre, per il 2020, le missioni internazionali di pace (1,45 miliardi).

Sul versante della spesa in conto capitale si annoverano le risorse destinate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli enti territoriali (complessivamente 5,9 miliardi nel 2019, 6,5 miliardi nel 2020, 5,4 miliardi nel 2021, 6 miliardi nel 2022, 6,4 miliardi nel 2023, 6,8 milioni nel 2024, 6,9 milioni negli anni 2025, 2026 e 2027, 6,7 miliardi nel periodo 2028-2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034).

Una quota del fondo dedicato agli investimenti degli enti territoriali finanzia lo "sblocco" degli avanzi di amministrazione a favore delle spese di investimento e, per l'anno 2019 e 2020, l'azzeramento del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario.

Altri interventi riguardano: l'incremento degli stanziamenti per fronteggiare le esigenze emergenziali (circa 1,5 miliardi nel periodo 2019-2022), il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (4 miliardi nel periodo dal 2019 al 2023) e nuove misure per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a seguito dell'acquisto di strumenti finanziari emessi dalle banche sottoposte ad azione di risoluzione (1,5 miliardi nel triennio di programmazione).

Per ridurre la pressione fiscale a carico delle famiglie e delle imprese, il disegno di legge di bilancio prevede la completa neutralizzazione per l'anno 2019 dell'incremento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti (circa 12,6 miliardi) e la loro parziale sterilizzazione negli anni successivi (circa 5,6 miliardi nel 2020 e 4,2 miliardi dal 2021). Si prevede, altresì, la modifica al regime fiscale forfettario agevolato estendendone l'ambito di applicazione e introducendo un'unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall'attività esercitata (con conseguenti effetti netti pari a 0,3 miliardi nel 2019, 1,8 miliardi nel 2020 e 1,4 miliardi nel 2021), l'introduzione opzionale di un imposta sostitutiva delle attuali imposte sul reddito con aliquota unica al 20 per cento in favore degli imprenditori individuali che percepiscono compensi compresi tra 65.000 e 100.000 euro (in termini netti con un beneficio di circa 0,1 miliardi nel 2020 e 1,1 miliardi nel 2021).

Tra i provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, nonché per il rilancio degli investimenti privati, si introduce una tassazione agevolata al 15 per cento sulla parte di reddito corrispondente agli utili investiti per l'acquisto di beni materiali strumentali, ad esclusione degli immobili e veicoli non strumentali, nonché per l'incremento dell'occupazione a tempo determinato ed indeterminato (circa 1,9 miliardi nel 2020 e 1,8 miliardi nel 2021), si prorogano al 2019 le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, acquisto mobili e sistemazione a verde (in termini netti, circa 0,4 miliardi nel 2020 e 0,9 miliardi nel 2021), si proroga e si rafforza la disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (circa 0,4 miliardi nel 2020 e 0,7 miliardi nel 2021).

Le coperture della manovra, dal lato delle entrate, scontano gli effetti delle disposizioni del decreto legge 119/2018 che prevedono l'obbligo della trasmissione elettronica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate e la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati e delle controversie tributarie pendenti. Complessivamente da tali disposizioni sono attese maggiori entrate nette (per circa 0,5 miliardi nel 2019, 1,8 miliardi nel 2020 e 2,4 miliardi nel 2021).

Ulteriori risorse, previste nell'ambito del disegno di legge di bilancio, derivano dall'abrogazione del regime agevolativo dell'imposta sul reddito di impresa (IRI), (in termini netti circa 2 miliardi nel 2019, 1,2 miliardi nel 2020 e 1,3 miliardi nel 2021), e dalla soppressione dell'Aiuto alla crescita economica (c.d. ACE), misura in vigore dal 2011 che prevede la parziale deduzione, dal reddito imponibile netto delle imprese, di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale (circa 0,2 miliardi nel 2019, 2,4 miliardi nel 2020 e 1,5 miliardi nel 2021). In tema di trattamento fiscale delle componenti negative del reddito di impresa, si prevede:

la rimodulazione della deduzione degli ammortamenti, degli avviamenti e altre attività immateriali (circa 1,3 miliardi nel 2019, 0,9 miliardi nel 2020 e 0,7 miliardi nel 2021, mentre dal 2022 al 2028 la misura comporta una perdita di gettito stimata in circa 2 miliardi) e il differimento al 2026 della deduzione, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari (0,95 miliardi nel 2019). Maggiori entrate sono attese dall'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco telematico (0,2 miliardi annui dal 2019), dalla modifica della disciplina sulla deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS 9 (circa 1,2 miliardi per il solo anno 2019) e dalla proroga al 2019 delle disposizioni sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni non edificati (circa 0,3 miliardi nel 2019 e 0,2 miliardi in ciascun anno del biennio 2020-2021).

Sul lato della spesa, maggiori risorse sono assicurate dalla riduzione delle dotazioni di bilancio dei Ministeri per effetto di misure di revisione della spesa, della riduzione delle spese militari e di quelle per la gestione dell'immigrazione (circa 1,4 miliardi nel 2019 e circa1,6 miliardi nel 2020 e nel 2021), nonché dalla riprogrammazione i di alcuni trasferimenti del bilancio dello Stato (0,6 miliardi nel 2019)

In termini di composizione della spesa, al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (che troveranno solo in corso di esercizio una destinazione), circa il 25 per cento degli stanziamenti è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno (prevalentemente assegnati alla missione 25 "Politiche previdenziali"). Una quota leggermente inferiore è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (21 per cento), mentre i servizi istituzionali e generali assorbono quasi il 15 per cento delle risorse. La spesa per interessi rappresenta il 12,5 per cento del totale e quella per i servizi pubblici generali l'11,2 per cento, in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. Oltre l'8 per cento della spesa è destinata agli affari economici, e quasi il 7 per cento a trasferimenti agli enti territoriali per politiche di loro competenza (al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe meno dell'1 per cento del totale considerato (vedi Figura I.1).

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2019, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)

(valori percentuali)

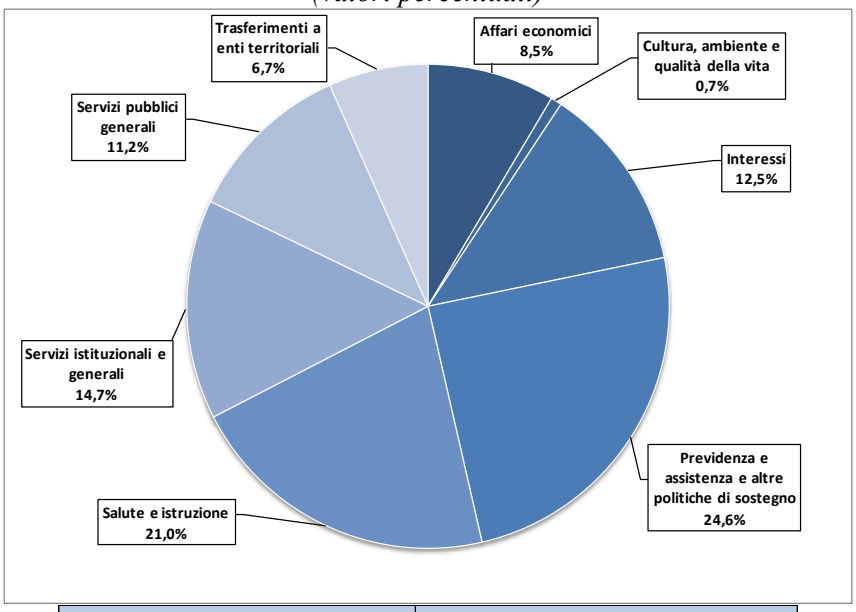

SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)	AFFARI ECONOMICI (3)
Ordine pubblico e sicurezza	Ricerca e innovazione
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo
Soccorso civile	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Comunicazioni
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Politiche previdenziali	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)	**SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI**
Istruzione scolastica	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle AAPP
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
	INTERESSI (5)
Giovani e sport	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI (4)**
Programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Giustizia", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(2) Nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Istruzione scolastica", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità " provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" dal programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.

(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" – data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE. Per lo stesso motivo nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE sono state inserite anche le pertinenti risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.

L'adozione dell'articolazione del bilancio in **missioni e programmi** conferisce evidenza nel bilancio dello Stato alle funzioni e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni). I **programmi** costituiscono le **unità di voto parlamentare** e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche definite nell'ambito delle missioni. A partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019 sono state, inoltre, introdotte le **azioni** quali aggregati sottostanti i programmi di spesa ed è stato realizzato l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa[1].

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza. Sempre a fini meramente conoscitivi, la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche[2].

Il **Disegno di Legge di bilancio 2019-2021** è articolato in **34 missioni** e **176 programmi**. I programmi *32.2 Indirizzo politico* e *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* sono presenti per ciascuno stato di previsione. Le azioni sottostanti i programmi di spesa sono 713, ovvero 574 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

Tavola I.3. Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	DLB 2019-2021
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	*21*	*21*	*21*	*20*	*20*	*21*	*21*	*21*	*21*	*17*	*17*	*17*
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176
Azioni										716	718	713
di cui azioni Spese di personale per il programma										*138*	*138*	*139*

Nota:
I programmi **32.2 Indirizzo politico** e **32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** sono trasversali a tutte le amministrazioni in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni; tali programmi, pur

[1] I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Secondo quanto stabilito all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri. Ciò al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

[2] Articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le azioni sono state introdotte in via sperimentale con l'obiettivo di migliorare la leggibilità delle attività, delle politiche e dei servizi erogati dai programmi, chiarendo ulteriormente cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi, e per favorire il controllo e la valutazione dei risultati. Allo stato attuale hanno carattere conoscitivo. Come precisato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, intervenuto recentemente in materia, le azioni possono essere modificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per effetto di nuove leggi in corso d'esercizio tramite decreti di variazione di bilancio. Ciò con lo scopo di assicurare la tracciabilità dello stanziamento di ciascuna azione e delle relative spese, soprattutto nel caso in cui, al termine della sperimentazione, l'azione dovesse diventare l'unità gestionale del bilancio.

essendo presenti in tutti i 13 stati di previsione, ai fini del conteggio esposto in questa tavola sono considerati una sola volta. Sono inoltre composti dalle stesse azioni per tutti gli stati di previsione, tranne alcune eccezioni.
Il programma 32.2 Indirizzo politico è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti (quest'ultima azione non è presente per il Ministero dell'economia e delle finanze e per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).
Il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi (quest'ultima azione nello stato di previsione del Ministero della giustizia si distingue con la denominazione Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi). Per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza presenta alcune ulteriori azioni specifiche (due per il Ministero della difesa e una per il Ministero dell'economia e delle finanze).
In analogia con il conteggio effettuato per i programmi, in questa tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una per ogni stato di previsione in cui sono presenti)

Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un'azione dedicata alle **spese di personale per il programma**. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l'eccezione del programma 32.3 per cui vale quanto indicato sopra).

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 tiene conto del riordino delle attribuzioni in materia di turismo disposto con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 97, che trasferisce a partire dal 2019 le competenze sulle politiche del turismo e le relative funzioni precedentemente esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero per i beni e le attività culturali) al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo)[3].

Alcune modifiche nella struttura per programmi e azioni (per esempio, la ridenominazione di alcuni programmi, la ricollocazione di alcune attività tra programmi, la soppressione, ricollocazione e istituzione di nuove azioni, etc.) sono dovute a:

- nuovi interventi normativi che introducono spese non adeguatamente rappresentate nella struttura esistente;
- riorganizzazioni delle amministrazioni che inducono a cambiamenti nella composizione dei programmi di spesa o spostamenti delle azioni tra i programmi, nonché modifiche delle loro denominazioni;
- interventi non più rilevanti o esauriti nel tempo che hanno portato alla disattivazione delle azioni che li rappresentavano;
- l'esigenza di affinare la struttura esistente, anche tenendo conto delle indicazioni e dei criteri generali definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016, come, per esempio, la presenza in ciascun programma, di norma, di un'azione dedicata alle spese del personale[4].

Altre modifiche al contenuto di alcuni programmi **a parità di denominazione** derivano inoltre dallo spostamento di intere azioni o di singoli capitoli di spesa, effettuati per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale.

Per una disamina dettagliata delle modifiche alla struttura per missioni, programmi e azioni, intervenute tra legge di bilancio 2018 e disegno di legge di bilancio 2019, si rimanda all'apposita

[3] In attuazione del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 è in corso di finalizzazione un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) recante l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire e la disciplina di trasferimento, sulla base del quale si potranno apportare le modifiche alla struttura organizzativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituendo il Dipartimento per il Turismo e due direzioni generali.

[4] La relazione annuale sulla sperimentazione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'anno 2017, trasmessa alla Camere ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, effettua un'analisi dettagliata sulla struttura per azioni dei programmi del bilancio individuando possibili miglioramenti, cfr. http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/conto_del_bilancio_e_conto_del_patrimonio/conto_del_bilancio/index.html.

Appendice. Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti, è stata effettuata una riclassificazione delle singole unità gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari passati allineando queste ultime alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2019-2021.

Tavole sintetiche del disegno di legge di bilancio integrato 2019-2021

Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2019- 2021 - ENTRATE DI COMPETENZA

(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2019				Disegno di legge di bilancio 2020				Disegno di legge di bilancio 2021			
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 119 del 2018	Effetti finanziari della manovra	Totale 2019	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 119 del 2018	Effetti finanziari della manovra	Totale 2020	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 119 del 2018	Effetti finanziari della manovra	Totale 2021
ENTRATE TRIBUTARIE	**518.989**	**428**	**-6.790**	**512.627**	**536.071**	**1.504**	**-5.760**	**531.814**	**544.818**	**2.053**	**-6.046**	**540.826**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	265.701	76	4.638	270.415	271.399	305	198	271.903	277.148	718	-1.946	275.921
Tasse e imposte sugli affari	192.242	352	-11.659	180.935	202.038	1.199	-5.972	197.265	203.814	1.335	-4.272	200.877
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.600	0	-141	35.459	36.778	0	-356	36.422	37.595	0	-198	37.397
Monopoli	10.938	0	133	11.071	11.243	0	133	11.376	11.540	0	133	11.673
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.508	0	239	14.747	14.612	0	238	14.850	14.721	0	238	14.959
EXTRATRIBUTARIE	**64.902**	**0**	**-1.828**	**63.074**	**63.344**	**0**	**-2.496**	**60.849**	**60.366**	**0**	**1**	**60.367**
Proventi speciali	891	0	0	891	840	0	0	840	793	0	0	793
Proventi dei servizi pubblici minori	23.209	0	640	23.849	22.645	0	0	22.645	22.383	0	0	22.383
Proventi dei beni dello Stato	263	0	0	263	262	0	0	262	261	0	0	261
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	0	0	1.315	1.315	0	0	1.315	1.115	0	0	1.115
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.990	0	0	4.990	4.981	0	0	4.981	5.059	0	0	5.059
Recuperi, rimborsi e contributi	31.193	0	-2.468	28.725	30.260	0	-2.496	27.765	27.613	0	1	27.614
Partite che si compensano nella spesa	3.041	0	0	3.041	3.041	0	0	3.041	3.141	0	0	3.141
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**2.259**	**0**	**0**	**2.259**	**2.251**	**0**	**0**	**2.251**	**2.258**	**0**	**0**	**2.258**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	37	0	0	37	21	0	0	21	21	0	0	21
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	0	0	1.105	1.105	0	0	1.105	1.105	0	0	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.118	0	0	1.118	1.125	0	0	1.125	1.133	0	0	1.133
TOTALE ENTRATE FINALI	**586.151**	**428**	**-8.619**	**577.960**	**601.666**	**1.503**	**-8.255**	**594.914**	**607.443**	**2.053**	**-6.045**	**603.451**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2019- 2021 - ENTRATE DI CASSA

(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2019				Disegno di legge di bilancio 2020				Disegno di legge di bilancio 2021			
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 119 del 2018	Effetti finanziari della manovra	Totale 2019	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 119 del 2018	Effetti finanziari della manovra	Totale 2020	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 119 del 2018	Effetti finanziari della manovra	Totale 2021
ENTRATE TRIBUTARIE	**491.647**	**460**	**-6.790**	**485.317**	**508.771**	**2.105**	**-5.760**	**505.116**	**517.538**	**2.821**	**-6.046**	**514.313**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	252.170	75	4.638	256.883	257.879	567	198	258.644	263.616	1.057	-1.946	262.727
Tasse e imposte sugli affari	178.431	385	-11.659	167.157	188.259	1.538	-5.972	183.825	190.066	1.765	-4.272	187.558
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.600	0	-141	35.459	36.778	0	-356	36.422	37.595	0	-198	37.397
Monopoli	10.938	0	133	11.071	11.243	0	133	11.376	11.540	0	133	11.673
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.508	0	239	14.747	14.612	0	238	14.850	14.721	0	238	14.959
EXTRATRIBUTARIE	**49.793**	**-13**	**-1.828**	**47.952**	**48.234**	**111**	**-2.496**	**45.849**	**45.259**	**148**	**1**	**45.408**
Proventi speciali	891	0	0	891	840	0	0	840	793	0	0	793
Proventi dei servizi pubblici minori	17.851	0	640	18.490	17.292	0	0	17.291	17.040	0	0	17.040
Proventi dei beni dello Stato	268	0	0	268	267	0	0	267	266	0	0	266
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	0	0	1.315	1.315	0	0	1.315	1.115	0	0	1.115
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.710	0	0	2.710	2.704	88	0	2.792	2.781	114	0	2.895
Recuperi, rimborsi e contributi	23.717	-13	-2.468	21.236	22.775	23	-2.496	20.303	20.124	34	1	20.159
Partite che si compensano nella spesa	3.041	0	0	3.041	3.041	0	0	3.041	3.141	0	0	3.141
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**2.214**	**0**	**0**	**2.214**	**2.206**	**0**	**0**	**2.206**	**2.213**	**0**	**0**	**2.213**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	37	0	0	37	21	0	0	21	21	0	0	21
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	0	0	1.105	1.105	0	0	1.105	1.105	0	0	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.073	0	0	1.073	1.080	0	0	1.080	1.088	0	0	1.088
TOTALE ENTRATE FINALI	**543.655**	**446**	**-8.619**	**535.483**	**559.210**	**2.216**	**-8.255**	**553.171**	**565.011**	**2.970**	**-6.045**	**561.935**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola I.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2019- 2021. COMPETENZA *(in milioni di euro)*

Missione	Bilancio 2017 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2019-2021)		Bilancio 2018 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2019-2021)		Previsioni DLB Integrato 2019-2021								
					2019			2020			2021		
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2019	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2020	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2021
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.334	2.526	2.222	2.263	2.239	40	2.279	2.244	40	2.284	2.204	50	2.254
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571	622	573	581	606	0	606	616	0	616	548	0	548
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	116.939	120.377	118.071	117.844	119.032	-560	118.472	118.575	-160	118.415	119.828	-577	119.252
L'Italia in Europa e nel mondo	26.092	25.815	25.887	25.289	25.099	1.023	26.122	29.750	-3.909	25.841	22.816	4.067	26.882
Difesa e sicurezza del territorio	19.809	21.613	20.446	20.814	20.843	-85	20.758	20.375	1.415	21.790	20.362	-41	20.321
Giustizia	8.207	8.732	8.467	8.736	8.774	-24	8.750	8.795	-9	8.787	8.604	10	8.614
Ordine pubblico e sicurezza	10.253	11.213	10.758	11.219	11.173	15	11.187	11.322	25	11.347	11.196	25	11.221
Soccorso civile	4.838	6.014	5.798	6.393	5.877	905	6.782	3.743	269	4.012	3.579	-136	3.444
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	843	1.027	805	838	796	22	818	760	32	793	718	17	735
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	226	400	200	331	210	-16	194	210	-16	194	210	-16	194
Competitivita' e sviluppo delle imprese	19.982	21.842	24.606	24.860	25.020	157	25.177	20.466	108	20.574	19.888	-130	19.758
Regolazione dei mercati	16	37	16	17	43	0	43	41	0	41	41	0	41
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.199	12.114	13.323	13.392	13.470	-1.577	11.893	13.436	649	14.085	12.205	417	12.622
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.156	5.176	5.930	6.015	3.479	0	3.479	7.205	0	7.205	4.882	50	4.932
Comunicazioni	741	758	559	588	711	-3	709	965	-32	933	816	-31	785
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	272	282	255	257	174	90	264	174	20	194	121	0	121
Ricerca e innovazione	2.763	2.996	2.980	3.030	3.352	10	3.362	3.324	15	3.339	3.223	20	3.243
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.215	1.525	1.205	1.236	1.192	-4	1.188	1.147	-4	1.143	1.067	-7	1.060
Casa e assetto urbanistico	277	415	323	330	366	-3	363	267	-4	263	331	-7	324
Tutela della salute	2.029	2.270	2.110	2.234	2.136	50	2.186	2.127	50	2.177	2.115	50	2.165
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.969	2.356	2.279	2.349	2.653	-26	2.627	2.151	-15	2.136	1.894	-15	1.879
Istruzione scolastica	45.906	46.900	46.313	46.611	48.242	75	48.317	46.620	202	46.822	44.256	113	44.369
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7.936	7.924	8.231	8.245	8.313	-2	8.311	8.422	89	8.510	8.464	89	8.552
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	32.363	32.127	33.972	33.979	34.981	7.115	42.096	35.081	7.155	42.235	35.153	7.189	42.342
Politiche previdenziali	93.786	92.408	93.554	92.871	92.693	6.877	99.570	92.826	6.910	99.736	93.761	6.824	100.585
Politiche per il lavoro	9.939	11.464	10.737	10.618	10.500	-8	10.492	10.371	-60	10.311	10.270	-35	10.235
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.184	3.958	3.658	3.666	3.763	-401	3.362	3.562	-547	3.015	3.554	-647	2.907
Sviluppo e riequilibrio territoriale	3.489	4.146	4.903	5.125	5.610	800	6.410	6.074	800	6.874	6.224	800	7.024
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	86.658	106.927	89.146	88.337	89.846	530	90.376	89.543	529	90.071	86.783	532	87.315
Giovani e sport	787	852	802	810	710	25	735	689	21	710	632	23	655
Turismo	44	42	44	44	44	1	44	44	1	44	44	1	44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.559	2.846	3.204	4.459	3.394	-179	3.215	3.175	-165	3.010	3.181	-157	3.024
Fondi da ripartire	12.247	3.275	11.309	9.354	9.167	4.944	14.112	10.217	6.106	16.323	10.702	7.545	18.247
Debito pubblico	326.420	321.989	299.687	293.860	303.035	13	303.049	305.038	-2	305.036	326.188	-2	326.187
Totale	**861.047**	**882.968**	**852.370**	**846.592**	**857.544**	**19.803**	**877.347**	**859.354**	**19.512**	**878.866**	**865.862**	**26.020**	**891.882**

Note: (1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, c. 3, lettera a), della L. 31 dicembre 2009, n.196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 23, c. 3, lettera b), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.
I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti.

Tavola I.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2019- 2021. CASSA *(in milioni di euro)*

Missione	Bilancio 2017 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2019-2021)		Bilancio 2018 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2019-2021)		Previsioni DLB Integrato 2019-2021								
					2019			2020			2021		
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2019	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2020	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2021
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.334	2.527	2.222	2.263	2.239	40	2.279	2.244	40	2.284	2.204	50	2.254
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571	654	572	582	607	-0	607	616	0	616	548	0	548
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	120.989	125.524	122.341	121.928	133.939	-560	133.378	127.288	-160	127.128	121.109	-577	120.533
L'Italia in Europa e nel mondo	26.101	25.875	25.965	25.362	25.100	1.023	26.123	29.750	-3.909	25.841	22.816	4.067	26.882
Difesa e sicurezza del territorio	19.549	22.062	20.675	21.033	21.886	-85	21.801	20.125	1.415	21.540	19.991	-41	19.950
Giustizia	8.506	9.141	8.734	9.021	9.160	-24	9.137	8.796	-9	8.788	8.604	10	8.614
Ordine pubblico e sicurezza	10.358	11.600	10.764	11.363	11.281	15	11.295	11.354	25	11.379	11.197	25	11.222
Soccorso civile	4.862	7.135	5.869	6.791	5.985	905	6.890	3.751	269	4.020	3.579	-136	3.444
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	862	1.143	931	1.024	1.026	22	1.049	761	32	793	718	17	735
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	397	701	201	424	210	-16	194	210	-16	194	210	-16	194
Competitivita' e sviluppo delle imprese	20.717	23.454	25.536	25.777	25.248	157	25.404	20.399	108	20.507	19.894	-130	19.764
Regolazione dei mercati	36	57	29	30	57	0	57	43	0	43	41	0	41
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.888	13.752	13.970	14.345	14.458	-1.577	12.881	14.114	649	14.763	12.565	417	12.982
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.596	5.511	5.881	5.931	6.206	-0	6.205	4.783	-0	4.783	5.948	50	5.998
Comunicazioni	796	879	620	703	721	-3	718	965	-32	933	816	-31	785
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	272	283	336	339	281	90	371	241	20	261	121	0	121
Ricerca e innovazione	2.763	3.391	3.130	3.308	3.467	10	3.477	3.376	15	3.391	3.238	20	3.258
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.502	1.867	1.622	1.663	1.866	-4	1.862	1.250	-4	1.246	1.071	-7	1.064
Casa e assetto urbanistico	330	418	336	383	443	-3	440	287	-4	283	351	-7	344
Tutela della salute	2.142	2.453	2.122	3.146	2.179	50	2.229	2.139	50	2.189	2.115	50	2.165
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.281	2.692	2.579	2.662	2.909	-26	2.883	2.151	-15	2.136	1.894	-15	1.879
Istruzione scolastica	46.176	47.624	46.442	47.073	48.971	75	49.046	46.620	202	46.822	44.256	113	44.369
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7.941	8.078	8.281	8.355	8.413	-2	8.411	8.422	89	8.510	8.464	89	8.552
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	32.475	32.568	34.082	34.430	36.202	7.115	43.317	35.155	7.155	42.310	35.153	7.189	42.342
Politiche previdenziali	93.786	92.408	92.254	91.571	92.937	6.877	99.814	92.886	6.910	99.796	94.085	6.824	100.909
Politiche per il lavoro	13.280	14.708	13.196	13.062	14.718	-8	14.710	11.124	-60	11.064	10.431	-35	10.395
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.190	4.804	3.730	3.920	3.968	-401	3.567	3.563	-547	3.016	3.554	-647	2.907
Sviluppo e riequilibrio territoriale	2.621	3.278	2.890	3.112	2.665	-500	2.165	3.086	0	3.086	4.496	0	4.496
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	88.303	109.302	92.061	92.045	93.550	530	94.080	89.823	529	90.352	87.123	532	87.655
Giovani e sport	787	1.013	812	834	723	25	748	689	21	710	632	23	655
Turismo	56	124	57	48	51	1	51	44	1	44	44	1	44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.629	3.065	3.285	4.628	3.467	-179	3.288	3.176	-165	3.011	3.179	-157	3.022
Fondi da ripartire	19.167	4.389	18.978	14.801	16.388	5.084	21.472	18.117	6.106	24.223	19.102	7.545	26.647
Debito pubblico	326.420	321.730	298.817	294.230	303.036	13	303.049	305.038	-2	305.036	326.188	-2	326.187
Totale	**879.681**	**904.212**	**869.319**	**866.183**	**894.357**	**18.643**	**913.000**	**872.387**	**18.712**	**891.099**	**875.739**	**25.220**	**900.958**

Note: (1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, c. 3, lettera a), della L. 31 dicembre 2009, n.196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 23, c. 3, lettera b), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.
I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti.

Tavola I.6.a - Spesa per categoria economica del Disegno di legge di bilancio 2019-2021. COMPETENZA.

(in milioni di euro)

	2019			2020			2021		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	92.428	982	93.410	91.278	1.482	92.760	89.190	2.016	91.206
IRAP	4.977	3	4.980	4.885	7	4.893	4.746	9	4.755
Consumi intermedi	12.835	-29	12.806	12.896	127	13.023	12.856	32	12.888
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	262.521	-384	262.136	262.919	-234	262.686	265.820	-693	265.127
-amministrazioni centrali	10.171	188	10.359	10.203	184	10.387	10.158	199	10.357
-amministrazioni locali:	130.746	-743	130.004	131.345	-269	131.076	133.262	-682	132.580
-regioni	111.710	-664	111.047	112.215	-354	111.861	114.160	-802	113.357
-comuni	10.818	-86	10.733	10.782	-17	10.765	10.644	14	10.658
-altre	8.218	7	8.224	8.347	102	8.450	8.458	106	8.564
-enti di previdenza e assistenza sociale	121.604	170	121.774	121.372	-149	121.223	122.400	-210	122.190
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	17.898	-2.624	15.274	17.619	-2.714	14.906	17.503	-2.786	14.717
Trasferimenti correnti a imprese	10.010	146	10.156	9.241	60	9.302	8.799	-19	8.780
Trasferimenti correnti a estero	1.596	-36	1.561	1.525	-32	1.492	1.521	-32	1.489
Risorse proprie CEE	18.350	-15	18.335	18.960	-27	18.933	19.020	-1	19.019
Interessi passivi e redditi da capitale	78.890	7	78.897	82.547	7	82.553	87.869	7	87.876
Poste correttive e compensative	71.504	27	71.530	70.817	26	70.842	67.684	-21	67.663
Ammortamenti	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105
Altre uscite correnti	6.916	16.537	23.453	6.079	18.794	24.873	6.381	17.245	23.627
TOTALE SPESE CORRENTI	**579.031**	**14.614**	**593.645**	**579.871**	**17.496**	**597.367**	**582.495**	**15.757**	**598.252**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**500.141**	**14.608**	**514.748**	**497.324**	**17.490**	**514.814**	**494.626**	**15.750**	**510.376**
SPESE IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.278	-51	5.227	5.795	-57	5.738	5.258	-64	5.193
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	18.407	1.651	20.058	25.076	-3.715	21.360	15.414	4.856	20.270
-amministrazioni centrali	12.024	889	12.913	20.161	-4.131	16.030	9.823	4.799	14.622
-amministrazioni locali:	6.382	762	7.145	4.914	416	5.330	5.591	57	5.648
-regioni	2.242	60	2.302	2.272	60	2.332	3.226	110	3.336
-comuni	3.565	656	4.220	2.249	309	2.558	2.025	-100	1.925
-altre	576	47	623	393	47	440	340	47	387
Contributi agli investimenti ad imprese	12.117	-1.798	10.319	10.965	505	11.470	9.505	202	9.707
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	250	5	255	140	15	155	92	0	92
Contributi agli investimenti ad estero	465	0	465	394	0	394	505	0	505
Altri trasferimenti in conto capitale	8.367	4.252	12.618	6.338	4.188	10.526	6.099	5.239	11.339
Acquisizione di attività finanziarie	2.121	1.130	3.251	1.866	1.080	2.946	1.658	30	1.688
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**47.005**	**5.189**	**52.194**	**50.574**	**2.016**	**52.590**	**38.531**	**10.263**	**48.794**
TOTALE SPESE FINALI	**626.036**	**19.803**	**645.839**	**630.444**	**19.512**	**649.956**	**621.026**	**26.020**	**647.046**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**547.146**	**19.796**	**566.942**	**547.898**	**19.506**	**567.403**	**533.157**	**26.013**	**559.170**
Rimborso prestiti	231.508	0	231.508	228.909	0	228.909	244.836	0	244.836
TOTALE COMPLESSIVO	**857.544**	**19.803**	**877.347**	**859.354**	**19.512**	**878.866**	**865.862**	**26.020**	**891.882**

Note: (1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, c. 3, lettera a), della L. 31 dicembre 2009, n.196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 23, c. 3, lettera b), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola I.6.b - Spesa per categoria economica del Disegno di legge di bilancio 2019-2021. CASSA.

(in milioni di euro)

	2019			2020			2021		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	92.558	1.122	93.680	91.278	1.482	92.760	89.187	2.016	91.202
IRAP	4.977	3	4.981	4.885	7	4.893	4.746	9	4.755
Consumi intermedi	13.481	-29	13.452	12.924	127	13.051	12.854	32	12.887
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	283.163	-384	282.778	272.146	-234	271.912	267.382	-693	266.689
-amministrazioni centrali	10.181	188	10.369	10.203	184	10.387	10.158	199	10.357
-amministrazioni locali:	145.766	-743	145.023	139.758	-269	139.489	134.340	-682	133.658
-regioni	126.329	-664	125.666	120.545	-354	120.191	115.203	-802	114.401
-comuni	11.068	-86	10.983	10.813	-17	10.796	10.661	14	10.676
-altre	8.368	7	8.375	8.400	102	8.502	8.475	106	8.581
-enti di previdenza e assistenza sociale	127.216	170	127.386	122.185	-149	122.036	122.884	-210	122.674
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	18.257	-2.624	15.633	17.689	-2.714	14.975	17.503	-2.786	14.717
Trasferimenti correnti a imprese	10.229	146	10.375	9.366	60	9.427	8.799	-19	8.780
Trasferimenti correnti a estero	1.599	-36	1.564	1.525	-32	1.492	1.521	-32	1.489
Risorse proprie CEE	18.350	-15	18.335	18.960	-27	18.933	19.020	-1	19.019
Interessi passivi e redditi da capitale	79.891	7	79.898	82.547	7	82.553	87.869	7	87.876
Poste correttive e compensative	71.751	27	71.778	70.817	26	70.843	67.684	-21	67.663
Ammortamenti	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105
Altre uscite correnti	14.049	16.537	30.587	13.979	18.794	32.773	14.781	17.245	32.027
TOTALE SPESE CORRENTI	**609.411**	**14.754**	**624.165**	**597.220**	**17.496**	**614.716**	**592.452**	**15.757**	**608.209**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**529.520**	**14.748**	**544.267**	**514.674**	**17.490**	**532.163**	**504.583**	**15.750**	**520.333**
SPESE IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	6.893	-51	6.842	5.762	-57	5.704	4.921	-64	4.857
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	19.601	351	19.953	20.187	-4.515	15.672	14.983	4.056	19.039
-amministrazioni centrali	11.352	-411	10.941	14.717	-4.931	9.786	9.211	3.999	13.210
-amministrazioni locali:	8.249	762	9.012	5.470	416	5.886	5.772	57	5.829
-regioni	3.269	60	3.329	2.315	60	2.375	3.226	110	3.336
-comuni	4.129	656	4.785	2.610	309	2.919	2.206	-100	2.106
-altre	851	47	898	545	47	592	340	47	387
Contributi agli investimenti ad imprese	12.902	-1.798	11.104	11.260	505	11.766	9.856	202	10.058
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	254	5	259	140	15	155	92	0	92
Contributi agli investimenti ad estero	528	0	528	436	0	436	505	0	505
Altri trasferimenti in conto capitale	9.132	4.252	13.384	6.607	4.188	10.795	6.436	5.239	11.675
Acquisizione di attività finanziarie	4.126	1.130	5.256	1.866	1.080	2.946	1.658	30	1.688
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**53.437**	**3.889**	**57.326**	**46.258**	**1.216**	**47.474**	**38.451**	**9.463**	**47.914**
TOTALE SPESE FINALI	**662.849**	**18.643**	**681.491**	**643.478**	**18.712**	**662.190**	**630.903**	**25.220**	**656.123**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**582.957**	**18.636**	**601.594**	**560.931**	**18.706**	**579.637**	**543.034**	**25.213**	**568.247**
Rimborso prestiti	231.509	0	231.509	228.909	0	228.909	244.836	0	244.836
TOTALE COMPLESSIVO	**894.357**	**18.643**	**913.000**	**872.387**	**18.712**	**891.099**	**875.739**	**25.220**	**900.958**

Note: (1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, c. 3, lettera a), della L. 31 dicembre 2009, n.196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 23, c. 3, lettera b), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice qui sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)
Relazione tecnica
Prospetto riepilogativo effetti della manovra
Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art.23 c.3, lett.b, sezione II)
Articolato (con allegato sui saldi)
Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione
Riepiloghi (per la spesa Missione, Programma, Azione, Titolo)

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art.23 c.3, lett.a))*
- *Rimodulazioni compensative per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a))*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b)*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4)*
- *Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota Integrativa

- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n.196 del 2009)

Spese

- Note Integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale

- Budget dei costi

CAPITOLO II

RELAZIONE ALLA SEZIONE SECONDA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

PAGINA BIANCA

II.1. Saldi del bilancio dello Stato – quadro di sintesi

L'evoluzione degli aggregati di bilancio, per il triennio di previsione, sconta gli interventi di contenimento della spesa operati negli esercizi precedenti e gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2018. Non sono compresi nella legislazione vigente gli effetti del decreto legge del 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale che concorrono, invece, alla manovra.

In base alle regole di contabilità disciplinate dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, la legislazione vigente comprende le rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti (articolo 23, comma 3) e le stabilizzazioni, in entrata e in spesa, di alcune entrate riassegnabili (articolo 23, comma 3-ter). Inoltre, a partire dal presente disegno di legge di bilancio, le previsioni tengono conto delle innovazioni apportate dai decreti correttivi recentemente approvati (Riquadro II.1), nonché degli effetti finanziari derivanti dalla conclusione del processo di progressiva eliminazione delle gestioni di tesoreria (cfr. Riquadro II.2).

Tra i principali saldi del bilancio dello Stato (Tavola II.1.a), il saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali), in termini di competenza presenta un disavanzo di 39.885 milioni nel 2019. Rispetto alla previsione della precedente legge di bilancio e all'assestamento del 2018, il saldo evidenzia un miglioramento rispettivamente di circa 5.207 milioni e 3.958 milioni di euro. Nel successivo biennio il saldo netto da finanziare, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie, evidenzia un ulteriore miglioramento e si attesta a -28.779 milioni di euro nel 2020 e a -13.583 milioni nel 2021. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare (Tavola II.1.b) mostra un disavanzo pari a 119.194 milioni di euro nel 2019, a 84.267 milioni nel 2020 e a 65.892 milioni nel 2021. La differenza tra i due saldi, pari a circa 79.309 milioni nel 2019, è attribuibile per circa 42.500 milioni alle entrate finali, ed in particolare agli scostamenti tra degli accertamenti e degli incassi. Dal lato delle spese si registra una maggiore dotazione cassa per circa 36.813 milioni nelle spese finali. Una quota rilevante di questa differenza deriva dalle maggiori dotazioni di cassa per la compartecipazione IVA delle Regioni, ai fini del ripiano dei sospesi di Tesoreria (11.900 milioni), dal Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (6.500 milioni) e da previsioni di cassa superiori nell'ambito della spesa in conto capitale per maggiori contributi a Regioni (1.025 milioni) principalmente per l'edilizia scolastica e per maggiori investimenti fissi lordi (1.615 milioni) per lo smaltimento dei relativi residui passivi.

Tavola II.1.a - Previsione 2019- 2021. COMPETENZA

(in milioni di euro)

	2018		PREVISIONI		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	DDL legislazione vigente 2019	DDL legislazione vigente 2020	DDL legislazione vigente 2021
ENTRATE					
Tributarie	508.312	504.693	518.989	536.071	544.818
Extra Tributarie	68.637	71.509	64.902	63.344	60.366
Altre	2.513	2.288	2.259	2.251	2.258
Entrate finali	**579.462**	**578.490**	**586.151**	**601.666**	**607.443**
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	497.016	497.177	500.141	497.324	494.626
Interessi	78.491	75.324	78.890	82.547	87.869
Spese in conto capitale	49.048	49.832	47.005	50.574	38.531
Spese finali	**624.554**	**622.333**	**626.036**	**630.444**	**621.026**
Rimborso prestiti	**227.816**	**224.260**	**231.508**	**228.909**	**244.836**
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	**1.443**	**3.701**	**4.861**	**19.544**	**22.690**
Saldo netto da finanziare	**-45.092**	**-43.843**	**-39.885**	**-28.779**	**-13.583**
Avanzo primario	**33.399**	**31.481**	**39.005**	**53.768**	**74.286**
Ricorso al mercato	**-272.908**	**-268.103**	**-271.394**	**-257.688**	**-258.419**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.1.b - Previsione 2019- 2021 - CASSA

(in milioni di euro)

	2018		PREVISIONI		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	DDL legislazione vigente 2019	DDL legislazione vigente 2020	DDL legislazione vigente 2021
ENTRATE					
Tributarie	481.110	477.491	491.647	508.771	517.538
Extra Tributarie	54.321	57.174	49.793	48.234	45.259
Altre	2.513	2.288	2.214	2.206	2.213
Entrate finali	**537.944**	**536.953**	**543.655**	**559.210**	**565.011**
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	511.429	512.402	529.520	514.674	504.583
Interessi	77.491	75.328	79.891	82.547	87.869
Spese in conto capitale	52.453	53.815	53.437	46.258	38.451
Spese finali	**641.374**	**641.545**	**662.849**	**643.478**	**630.903**
Rimborso prestiti	**227.946**	**224.639**	**231.509**	**228.909**	**244.836**
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	**-53.489**	**-53.065**	**-67.971**	**-40.215**	**-29.655**
Saldo netto da finanziare	**-103.429**	**-104.592**	**-119.194**	**-84.267**	**-65.892**
Avanzo primario	**-25.938**	**-29.264**	**-39.303**	**-1.721**	**21.977**
Ricorso al mercato	**-331.375**	**-329.231**	**-350.703**	**-313.177**	**-310.728**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori positivi e crescenti nel triennio, passando da 39.005 milioni nel 2019 a 53.768 milioni nel 2020 e a 74.286 milioni nel 2021, in corrispondenza di una spesa corrente (al netto degli interessi) e in conto capitale decrescente. Il risparmio pubblico (pari alla somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie meno le spese correnti) mostra valori positivi e crescenti con 4.861 milioni nel 2019, 19.544 milioni nel 2020 e 22.690 milioni nel 2021. Il miglioramento atteso è spiegato dall'incremento previsto per le entrate tributarie e la riduzione delle spese correnti.

Le previsioni per entrate finali in termini di competenza del bilancio dello Stato ammontano a circa 586.151 milioni nel 2019, a 601.666 milioni nel 2020 e a 607.443 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2018, pari a 578.490 milioni, le entrate finali del 2019 presentano un incremento complessivo di circa 7.661 milioni. La variazione beneficia delle maggiori entrate tributarie per 14.297 milioni in parte compensate dalla riduzione delle entrate extra tributarie per circa 6.607 milioni.

L'evoluzione delle entrate di natura tributaria, pari a 518.989 milioni nel 2019, 536.071 milioni nel 2020 e 544.818 milioni nel 2021 dipende dalla previsione del quadro macroeconomico di riferimento, nonché dagli effetti dei provvedimenti legislativi approvati negli esercizi precedenti. Sono in diminuzione le previsioni riguardanti le entrate extra tributarie, pari a 64.902 milioni nel 2019, 63.344 milioni nel 2020 e 60.366 milioni nel 2021, per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti si prevede per il triennio 2019-2021 un andamento stabile e pari a circa 2.250 milioni.

Le previsioni per spese finali di competenza si attestano a circa 626.036 milioni nel 2019 (+3.703 milioni rispetto alle previsioni assestate 2018 e +1.482 milioni rispetto alle previsioni iniziali del 2018). Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio previsti per le spese finali sono pari a 630.444 milioni nel 2020 e a 621.026 nel 2021.

Le uscite correnti al netto degli interessi sono previste per 501.141 milioni nel 2019, 497.324 milioni nel 2020 e 494.626 milioni nel 2021.

Il previsto profilo della spesa per interessi passivi risente dell'evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 e presenta un profilo crescente nel triennio di previsione.

La previsione della spesa in conto capitale nel 2019 risulta pari a circa 47.005 milioni, in diminuzione di circa -2.827 milioni rispetto alle previsione assestate. Aumentano, invece, le previsioni della spesa in conto capitale per il 2020 (50.574 milioni), per poi ridursi a 38.531 milioni nel 2021 in relazione al meccanismo di finanziamento previsto per il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e dell'esaurirsi dell'agevolazione per le imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. La variazione risente anche delle rimodulazioni orizzontali (ovvero nel triennio) degli stanziamenti di alcune voci di spesa che, dato il criterio della legislazione vigente con cui è costruito il bilancio, consentono di adeguare la competenza agli effettivi fabbisogni di cassa.

Riquadro II.1 – Principali innovazioni introdotte dai decreti correttivi al decreto legislativo 93/2016 e al decreto legislativo 90/2016, ai fini della presentazione del bilancio di previsione

A completamento della riforma della struttura di bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, della legge n. 196 del 2009 e dell'art. 1 della legge n. 89 del 2014 il Governo ha disposto decreti correttivi al decreto legislativo n. 90 del 2016 e al decreto legislativo n. 93 del

2016. Alcune delle innovazioni che emergono dai rispettivi decreti correttivi devono essere considerati ai fini della presentazione del bilancio di previsione.

Le **innovazioni recate dal decreto legislativo n. 29 del 2018**, correttivo del decreto legislativo n. 93 del 2016 inerente il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, includono, in particolare, il nuovo meccanismo di determinazione della fase dell'assunzione dell'impegno di spesa e il nuovo concetto di accertamento qualificato sul lato delle entrate.

L'articolo 1 del decreto reca modifiche all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in tema di regole per l'assunzione dell'impegno di spesa, gestione della spesa delegata e piano finanziario dei pagamenti. In particolare, introduce l'obbligo per i responsabili della gestione dei programmi di formulare le previsioni di spesa, sia di competenza che di cassa, mediante la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cd. cronoprogramma), in aggiunta all'obbligo già vigente in sede di gestione. Le amministrazioni dovranno quindi porre maggiore attenzione anche alle previsioni di cassa, presentando al momento della predisposizione del disegno di legge del bilancio triennale un cronoprogramma, redatto a livello di unità elementare di bilancio, relativo alle previsioni di competenza e di cassa per il triennio successivo, distinguendo le risorse di cassa destinate a pagamenti in conto residui da quelle destinate a pagamenti in conto competenza. Ciò al fine di rafforzare concretamente l'attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti. In fase di gestione, il dirigente dovrà provvedere, a seguito dell'assunzione degli impegni di spesa, ad aggiornare contestualmente il piano finanziario dei pagamenti. La necessaria disponibilità finanziaria degli impegni di spesa deve essere assicurata, oltre che in termini di competenza, come precedentemente previsto, anche con riferimento alla cassa. In coerenza con l'obiettivo del rafforzamento del bilancio di cassa viene previsto che la disponibilità finanziaria sia assicurata, in termini di cassa, almeno per il primo anno di imputazione in bilancio sin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, per gli eventuali anni successivi, garantendo il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (cd. cronoprogramma) anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio.

In tema di entrate invece, all'articolo 6 del decreto, il potenziamento del bilancio di cassa avviene tramite l'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione, ossia tramite il concetto di accertamento "qualificato". Nel bilancio di previsione si opera l'iscrizione di un ammontare di entrate che si prevede di riscuotere nell'anno di riferimento laddove l'accertamento vigente (o "giuridico") si fondava, invece, esclusivamente sull'esistenza del diritto di credito, indipendentemente dal suo grado di riscuotibilità. L'accertamento qualificato, quindi, dà la dimensione delle entrate effettivamente attese e sulle quali può essere correlata la misura della spesa. L'introduzione a regime della nuova disciplina è preceduta da un periodo di sperimentazione, come stabilito dal medesimo articolo 6, le cui modalità di attuazione sono state definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2018. Pertanto, le previsioni delle entrate contenute nel presente disegno di legge di bilancio ancora non tengono conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo in esame.

Le innovazioni recate dal **decreto legislativo n. 116 del 2018**, correttivo del decreto legislativo n 90 del 2016 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, prevedono in particolare nuovi allegati al disegno di legge di bilancio, precisazioni sulle regole di rimodulazione delle risorse in fase di previsione, modifiche al processo di soppressione delle contabilità speciali e l'introduzione di meccanismi di flessibilità in gestione tramite i cosiddetti fondi scorta:

L'articolo 1, comma 1, introduce una nuovo allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio, dove la spesa è ripartita in oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, in maniera distinta per gli stanziamenti di parte corrente e quelli in conto capitale.

Con l'articolo 4, comma 1, lettera b) si specifica le risorse del bilancio possono essere rimodulate anche con riferimento agli anni successivi al triennio, tramite la seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Inoltre, viene chiarito che, sempre tramite la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, è possibile rimodulare in via compensativa le dotazioni finanziarie sia di parte corrente che di conto capitale, comprese le quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa (fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione).

L'articolo 6 attua alcune modifiche al processo di soppressione delle gestioni a contabilità speciali. Le amministrazioni possono stabilire che le gestioni, una volta ricondotte alla contabilità ordinaria, proseguano in forma diretta mediante ordinativi primari di spesa. È possibile inoltre, per gli introiti derivanti dalla riconduzione delle contabilità in bilancio, la riassegnazione agli stati di previsione dei Ministeri interessati delle somme provenienti da erogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché dall'Unione europea. Questa facoltà era stata già introdotta in via temporanea nella sezione seconda della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), all'articolo 18, comma 34. Viene resa permanente e, allo scopo di assicurare la continuità operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, nel primo esercizio successivo alla chiusura delle stesse, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il medesimo articolo 6 dispone la possibilità da parte delle amministrazione di istituire dei fondi di bilancio denominati "fondi scorta" e le loro modalità di funzionamento. Questi fondi sono istituiti negli stati di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile. L'obiettivo è di soddisfare le esigenze inderogabili e di assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche che operano nell'ambito di queste funzioni (e prima godevano delle contabilità speciali). I fondi scorta consentono l'anticipazione di risorse finanziarie in favore delle strutture operative e parifiche per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze. Ciascun Ministero può istituire uno o più fondi scorta sulla base della propria articolazione organizzativa e, in particolare, dei rispettivi centri di responsabilità. La norma fornisce una disciplina unica per tale strumento, applicabile in maniera omogenea a tutte le amministrazioni interessate.

All'Allegato 1 del decreto correttivo vengono riformulati 22 principi contabili generali, rispetto ai 24 precedenti. Tre riguardano la formulazione delle previsioni di bilancio: il principio della attendibilità, il principio della prudenza e il principio della continuità, della comparabilità e della costanza.

Riquadro II.2 – Inclusione nelle previsioni di bilancio degli effetti finanziari derivanti dalla conclusione del processo di progressiva eliminazione delle gestioni di tesoreria

Le previsioni di entrata e di spesa del disegno di legge di bilancio 2019-2021 tengono conto degli effetti finanziari derivanti dalla conclusione del processo di progressiva eliminazione delle gestioni di tesoreria i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato (articolo

44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

In base alle disposizioni attuative, vengono ricondotte al bilancio le gestioni individuate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2017. Le quantificazioni riportate nel disegno di legge di bilancio sono relative alla previsione dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato delle giacenze residue alla data di riconduzione e alla successiva assegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Complessivamente sono iscritti nel presente disegno di legge di bilancio 765,6 milioni di entrate nel 2019, distribuiti secondo un profilo pluriennale sul lato della spesa sulla base di un piano finanziario presentato dalle amministrazioni (409 milioni nel 2019, 206 milioni nel 2020, 110 milioni nel 2021 e 41 milioni negli anni successivi).

BILANCIO DELLO STATO - Risorse versate all'entrata	anno 2019	anno 2020	anno 2021	OLTRE 2021
Chiusura gestioni di tesoreria - Entrate extratributarie	765,6	0	0	0

BILANCIO DELLO STATO - Risorse assegnate alla spesa	anno 2019	anno 2020	anno 2021	OLTRE 2021
Chiusura gestioni di tesoreria- spese correnti	16,4	6,4	3,7	0,0
Chiusura gestioni di tesoreria- spese in conto capitale	392,4	199,8	106,4	40,6
TOTALE	**408,8**	**206,2**	**110,1**	**40,6**

L'apporto in bilancio della chiusura delle gestioni di tesoreria è ripartito su varie missioni e programmi. Sono interessati, in particolare, diversi programmi della missione *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici* (MIBAC) e il Programma "Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari" della *Missione Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica* (MEF).

Inoltre, per il Ministero della difesa, l'introduzione del nuovo meccanismo dei fondi cosiddetti "scorta" per consentire di anticipare alle strutture decentrate risorse con cui far fronte alle esigenze operative (secondo quanto indicato nel recente correttivo del decreto legislativo 90/2016 all'articolo 7-ter) ha di fatto coinciso con la riconduzione in contabilità ordinaria delle precedenti contabilità straordinarie. La dotazione iniziale dei fondi scorta non ha effetti in termini di saldi poiché è compensato dalla previsione sul lato delle entrate del reintegro delle somme anticipate dai fondi scorta.

II.2. Impatto dei principali provvedimenti adottati nel 2018 sulla legislazione vigente

Gli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge di bilancio includono gli effetti delle disposizioni legislative adottate al momento della sua predisposizione. Le principali misure adottate nel corso del 2018 riguardano: interventi urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017; interventi per il contrasto del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali; disposizioni in materia di semplificazione fiscale nonché proroghe di termini legislativi, interventi per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; e, interventi in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica

Complessivamente i provvedimenti considerati non hanno determinato modifiche significative al saldo netto da finanziare, sebbene abbiano avuto un effetto più rilevante di ricomposizione della spesa nel triennio 2019-2021. In particolare:

- il **decreto legge del 29 maggio 2018, n. 55** contenente misure urgenti in favore dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, ha previsto proroghe e sospensioni di adempimenti fiscali e contributivi nonché il differimento dei termini di pagamento delle rate dei mutui in scadenza nel biennio 2018-2019 concesse ai Comuni colpiti dal sisma dalla Cassa depositi e prestiti.
- il **decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87** per la dignità dei lavoratori e delle imprese intervenuto in tema di contratti di lavoro a termine, ha introdotto esoneri contributivi per favorire l'occupazione giovanile, l'innalzamento dei limiti minimi e massimi di mensilità da corrispondere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, l'inasprimento delle tasse sui giochi (PREU) e misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, l'abolizione del meccanismo dello *split payment*, per i compensi dei professionisti.
- il **decreto legge del 28 settembre 2018, n. 109** per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto interventi per il Commissario straordinario per la ricostruzione del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, misure fiscali relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero, benefici alle imprese, professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate all'interno della zona danneggiata, misure di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria ed in favore dell'autotrasporto, l'istituzione di una zona logistica speciale - Porto e retroporto di Genova, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), la realizzazione e la gestione di un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico, a cui sovraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti.
- il **decreto legge del 4 ottobre 2018, n. 113** in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica ha previsto l'assegnazione di risorse per i sistemi informativi della Polizia di Stato finalizzati alla prevenzione e al contrasto del terrorismo internazionale, per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

II.3. Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche) prevede alcuni strumenti di flessibilità nel processo di formazione del bilancio a legislazione vigente. In particolare, ai sensi dell'articolo 23, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, è possibile, all'interno di ciascuno stato di previsione e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi spese predeterminate da leggi vigenti in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun

programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tavola II.2 da conto della flessibilità in formazione utilizzata nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2019-2021. Le amministrazioni hanno utilizzato gli strumenti di flessibilità in misura più estesa rispetto al passato, ancorché in maniera limitata rispetto al totale della spesa potenzialmente interessata (pari a circa il 4 per cento delle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente).

Le rimodulazioni in senso "verticale", ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), hanno determinato nel 2019 una riallocazione complessiva della spesa pari a 1,9 milioni di euro che ha interessato principalmente il Ministero dei beni culturali (80 per cento delle variazioni effettuate) per consentire il ripiano dei pignoramenti di alcuni conti di tesoreria a seguito di esecuzione di sentenze contro l'amministrazione e per spese di restauro.

Le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, hanno avuto un impatto più rilevante, soprattutto sugli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti al cronoprogramma. La rimodulazione pluriennale degli stanziamenti è stata di 2,2 miliardi di euro dal 2019 agli esercizi finanziari successivi e, in particolare, al 2020 (+534 milioni) e al 2021 (-1,9 miliardi). Una quota significativa delle rimodulazioni ha interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha spostato in avanti circa 1,8 miliardi di stanziamenti di competenza del Fondo per gli investimenti dell'ANAS dal 2019 agli anni 2020 e 2021, per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma). Le restanti rimodulazioni di tipo orizzontale, sono state effettuate:

- dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ha rimodulato gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei paesi poveri anticipando una quota di risorse finanziarie pari a circa 57 milioni nel 2019 e spostando risorse finanziarie per circa 1,4 miliardi di euro dal 2020 al 2021 in materia di edilizia sanitaria pubblica per adeguare le previsioni di spesa agli effettivi fabbisogni finanziari manifestati dalle regioni;
- dal Ministero dello sviluppo economico, che ha previsto un anticipo dei contributi relativi al programma FREMM al 2020 (58 milioni) e al 2021 (114 milioni) ed altri interventi minori;
- dal Ministero della giustizia, che ha rimodulato in avanti (oltre il triennio 2019-2021) 10 milioni di spese del 2019 relative alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento ed alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;
- dal Ministero dell'interno, che ha operato un posticipo dal 2019 al 2020 di alcune spese prevalentemente in conto capitale riguardanti caserme, questure ed altre sedi demaniali nonché alcuni interventi in materia di digitalizzazione dei sistemi di controllo, telecomunicazione e gestione dei dispositivi strumentali di soccorso in mobilità;
- dal Ministero della difesa, che ha posticipato al 2020 e negli anni successivi interventi per spese di investimento nel settore della difesa per complessivi 170 milioni di euro;
- dal Ministero della salute, che ha rimodulato le spese di ricerca finalizzata in campo biomedico e sanitario nel triennio 2019-2021 per complessivi 120 milioni di euro.

Tavola II.2 - Flessibilità nella fase di Formazione delle previsioni per Amministrazione
(in euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2019	2020	2021	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	56.722.536	-1.345.198.159	1.411.399.274	-122.923.651
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	-41.400.000	56.500.000	155.400.000	-170.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	-10.000.000	-	-	10.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	-81.786.875	65.082.875	-	16.704.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-1.885.691.585	1.727.999.644	157.691.941	-
MINISTERO DELLA DIFESA	-169.556.501	79.949.384	206.924.762	-117.317.645
MINISTERO DELLA SALUTE	-50.000.000	-50.000.000	-16.750.000	116.750.000
Totale rimodulazioni orizzontali	**-2.181.712.425**	**534.333.744**	**1.914.665.977**	**-267.287.296**
	Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2019	2020	2021	Totale rimodulazioni triennio
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	40.000	-	-	40.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.000	20.000	20.000	60.000
MINISTERO DELL'INTERNO	374.437	171.437	171.437	717.311
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	10.000.000	-	10.000.000
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	1.452.523	-	-	1.452.523
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	**1.886.960**	**10.191.437**	**191.437**	**12.269.834**

II.4. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, stabilendo così il divieto dei tributi di scopo, a meno di eccezioni previste dalla legge come le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate[5]. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può inficiare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Tuttavia, nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. La procedura, cosiddetta "stabilizzazione", contempla l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione,

[5] Articolo 24, legge 196/2009.

favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2019-2021, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata per il disegno di legge di bilancio 2018-2020. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli esteri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i quali i proventi riassegnabili non sono sufficientemente determinabili o presentano carattere di aleatorietà.

Le **tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate"** sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi – oppure a diritti e tributi, a contributi comunitari in somma stabilita per legge[6]. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative ai buoni fruttiferi postali che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni[7], sono rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 1.470 milioni in entrata per ciascun anno. Tale importo comprende le previsioni corrispondenti a importi già stabilizzati con la legge di bilancio 2018-2020, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi nel corso della gestione (per un ammontare pari a circa 1.433 milioni), e nuove stabilizzazioni relative a proventi attesi da altre entrate di scopo con caratteristiche di stabilità e verificabilità (per un ammontare pari a circa 37 milioni). Rispetto alla legge di bilancio 2018-2020, è venuto meno il presupposto per mantenere la stabilizzazione dell'entrata relativa al contributo per la partecipazione al concorso per la nomina a notaio del Ministero della giustizia, avendo la programmazione dei concorsi perso la cadenza annuale e, conseguentemente, i versamenti perso il carattere di stabilità. A partire dal 2019 sono state, invece, stabilizzate per il Ministero dello sviluppo economico le entrate derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nonché dal contributo per la sicurezza

[6] Più specificatamente, sono state previste già nel disegno di legge di bilancio 2019-2021 le entrate (e corrispondenti spese) relative alle seguenti disposizioni legislative: decreto legge 269/2003, art. 5, comma 3; decreto legislativo 196/2003, art. 166; legge 428/1990, art. 6, comma 2; decreto legislativo 39/2010, art. 21, comma 7; decreto legislativo 79/1991, art. 3, comma 3; decreto legge 437/1996, art. 9, comma 2 e 2bis; decreto legge 78/2009, art. 14-bis, comma 1; decreto legislativo 152/2006, art. 6, comma 17, e art. 33, comma 3bis; decreto legislativo 73/2005, art. 9, comma 4; legge 99/2009, art. 45, comma 2; decreto legislativo 624/1996, art. 102, comma 1; legge 388/2000, articolo 148, comma 1; decreto legge 35/2005, articolo 11-bis, comma 1; decreto legislativo 145/2015, articolo 8, comma 9; decreto legge 90/2014, art. 15, comma 3; legge 147/2013 art. 1, commi 600 e 603; legge 395/1990, art. 41, comma 3; decreto legislativo 285/1992, art. 101, comma 1, e art. 208, comma 2; legge 870/1986, art. 19, commi 1 e 7; decreto legislativo 285/2005, art. 6 comma 4; decreto Presidente della Repubblica 634/1994, art. 10, comma 4; legge 166/2002, art. 7, comma 9; decreto Presidente della Repubblica 134/2010, art. 5; legge 311/2004, art. 1, comma 238; decreto legislativo 264/2006, art. 17, comma 1; decreto legge 262/2006, art. 2, comma 172; decreto legislativo 2/2013, articolo 11, comma 1; legge 559/1993, art. 13, comma 1; legge 296/2006, art. 1 commi 825 e 1328; legge 91/1992, art. 9-bis, comma 3; legge 488/99, art. 27 comma 2;decreto legislativo 297/2004, articolo 11-bis, comma 1; legge 238/2016, articolo 83, comma 3; legge 228/2012, art. 1, comma 262; decreto legislativo 194/2008, art. 7, commi 1, 1bis, 2 e 3; decreto legislativo 16/2010, art. 18, comma 1; decreto Presidente della Repubblica 221/1950 art. 77, comma 1; decreto legge 77/1989, art. 5, comma 4; decreto legislativo 66/2010, art. 616, comma 2; decreto legge 179/2012, art. 34, comma 34; decreto legislativo 42/2004, art. 110, comma 2. Nel Disegno di Legge di bilancio 2018-2020 sono state ulteriormente aggiunte le entrate relative a: decreto legge 7/2005, art. 7-viciesquater, comma 2; decreto legislativo n. 105/2015, art. 13, comma 9; decreto legislativo n. 30/2013, art. 41, comma 2; legge 232/1990, art. 18, comma 1; decreto legislativo 194/1995, art. 20, comma 5.

[7] Cfr. Decreto legge 269/2003, articolo 5, comma 3. In questo caso le risorse sono finalizzate al rimborso dei capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei buoni e le correlate quote interessi. In passato, tali somme erano versate in entrata al bilancio dello Stato dall'apposito conto di tesoreria per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze

delle operazioni in mare nel settore idrocarburi; per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state stabilizzate le entrate relative alla revisione delle tariffe applicate alle operazioni in materia di motorizzazione civile.

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio risulta inferiore a quello previsto sul lato dell'entrata e ammonta a circa 1.424 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2019-2021 (cfr. Tavole II.3.a e II.3.b). In taluni casi, ciò dipende dalla normativa di riferimento che prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, dal fatto che lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa[8].

Le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2019-2021 rappresentano circa il 13 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2017. A tal proposito, è utile evidenziare la diminuzione dell'ammontare delle riassegnazioni di entrate effettuate con decreti di variazione in corso di esercizio, grazie anche all'introduzione della procedura di "stabilizzazione": erano circa 16.600 milioni nel 2015, 10.837 milioni nel 2016 e 10.681 milioni nel 2017.

La stabilizzazione di un determinato ammontare di risorse in entrata e in spesa per ciascuna tipologia di riassegnazione è stata effettuata in modo prudenziale, in modo da evitare sovradimensionamenti dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. L'ammontare delle previsioni iscritto in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di procedere anche ad un recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate.

[8] Si tratta in particolare delle riduzioni di spesa recate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), dalla legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017-2019), dal decreto legge n. 13 del 2017 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale) e dalla legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018-2020).

Tavola II.3.a - Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per Amministrazione e Missione *(in euro)*

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2019	Importo stabilizzato 2020	Importo stabilizzato 2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		**1.096.745.494**	**1.096.745.494**	**1.096.745.494**
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	411.818	411.818	411.818
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.309.662	1.309.662	1.309.662
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	4.120.066	4.120.066	4.120.066
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.815.133	1.815.133	1.815.133
	Debito pubblico	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		**55.500.000**	**55.500.000**	**55.500.000**
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	28.700.000	28.700.000	28.700.000
	Regolazione dei mercati	26.800.000	26.800.000	26.800.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**
	Giustizia	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	800.000	800.000	800.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		**1.500.000**	**1.489.380**	**1.489.380**
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.500.000	1.489.380	1.489.380
MINISTERO DELL'INTERNO		**66.385.561**	**66.385.561**	**66.385.561**
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	5.000	5.000	5.000
	Ordine pubblico e sicurezza	14.568.000	14.568.000	14.568.000
	Soccorso civile	33.997.295	33.997.295	33.997.295
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	17.815.266	17.815.266	17.815.266
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		**29.711.000**	**29.711.000**	**29.711.000**
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.711.000	29.711.000	29.711.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		**59.300.247**	**59.360.247**	**59.360.247**
	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	46.460.247	46.370.247	46.370.247
	Infrastrutture pubbliche e logistica	11.550.000	11.700.000	11.700.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.290.000	1.290.000	1.290.000
MINISTERO DELLA DIFESA		**67.500.000**	**67.500.000**	**67.500.000**
	Difesa e sicurezza del territorio	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	48.500.000	48.500.000	48.500.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E		**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.200.000	5.200.000	5.200.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		**27.600.000**	**27.600.000**	**27.600.000**
	Ricerca e innovazione	2.500	2.500	2.500
	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	27.597.500	27.597.500	27.597.500
MINISTERO DELLA SALUTE		**8.920.000**	**8.920.000**	**8.920.000**
	Tutela della salute	8.920.000	8.920.000	8.920.000
	TOTALE	**1.423.962.302**	**1.424.011.682**	**1.424.011.682**

Tavola II.3.b - Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per Amministrazione e Categoria economica *(in euro)*

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2019	Importo stabilizzato 2020	Importo stabilizzato 2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		**1.096.745.494**	**1.096.745.494**	**1.096.745.494**
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	244.495	244.495	244.495
	CONSUMI INTERMEDI	6.087.522	6.087.522	6.087.522
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	90.398.477	90.398.477	90.398.477
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000	15.000	15.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		**55.500.000**	**55.500.000**	**55.500.000**
	CONSUMI INTERMEDI	6.700.000	6.700.000	6.700.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	ALTRE USCITE CORRENTI	1.800.000	1.800.000	1.800.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		**5.600.000**	**5.600.000**	**5.600.000**
	CONSUMI INTERMEDI	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.300.000	3.300.000	3.300.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		**1.500.000**	**1.489.380**	**1.489.380**
	CONSUMI INTERMEDI	8.000	8.000	8.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.482.000	1.471.380	1.471.380
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	10.000	10.000	10.000
MINISTERO DELL'INTERNO		**66.385.561**	**66.385.561**	**66.385.561**
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.468.000	22.468.000	22.468.000
	CONSUMI INTERMEDI	30.598.248	26.098.795	26.098.795
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.500	3.500	3.500
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.907.633	8.907.633	8.907.633
	ALTRE USCITE CORRENTI	4.408.180	8.907.633	8.907.633
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		**29.711.000**	**29.711.000**	**29.711.000**
	CONSUMI INTERMEDI	8.461.000	8.461.000	8.461.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	21.250.000	21.250.000	21.250.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		**59.300.247**	**59.360.247**	**59.360.247**
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.290.000	1.290.000	1.290.000
	CONSUMI INTERMEDI	55.755.000	55.815.000	55.815.000
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	580.000	580.000	580.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.675.247	1.675.247	1.675.247
MINISTERO DELLA DIFESA		**67.500.000**	**67.500.000**	**67.500.000**
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	CONSUMI INTERMEDI	64.500.000	64.500.000	64.500.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
	CONSUMI INTERMEDI	3.535.000	3.535.000	3.535.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	165.000	165.000	165.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		**27.600.000**	**27.600.000**	**27.600.000**
	CONSUMI INTERMEDI	27.126.600	27.126.600	27.126.600
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	473.400	473.400	473.400
MINISTERO DELLA SALUTE		**8.920.000**	**8.920.000**	**8.920.000**
	CONSUMI INTERMEDI	7.840.000	7.840.000	7.840.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	TOTALE	**1.423.962.302**	**1.424.011.682**	**1.424.011.682**

II.5. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: analisi per categoria economica

1. Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2019-2021 sono esposte per titoli e categorie economiche nelle Tavole 4 e 5. Nelle successive Tavole 6 e 7 sono evidenziate, rispettivamente, le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2019 poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2018, sia con quelle assestate sempre dell'esercizio 2018, seguendo la medesima classificazione di bilancio. Per il triennio 2019-2021, le previsioni di entrata di seguito illustrate si riferiscono alla legislazione vigente e, quindi, non comprendono gli effetti del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 586.151 milioni nel 2019, in 601.666 milioni nel 2020 e in 607.443 milioni nel 2021; in termini di cassa il profilo atteso è di 543.655 milioni, 559.210 milioni e 565.011 milioni, rispettivamente negli anni 2019, 2020 e 2021.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 518.989 milioni nel 2019 a 544.818 milioni nel 2021, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto, che passano da 491.647 milioni nel 2019 a 517.538 milioni nel 2021.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola 4) e quanto si prevede di incassare (Tavola 5) per il triennio 2019-2021, caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) ed alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 13.500 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 13.800 milioni per la categoria riguardante le imposte sugli affari sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflettono gli esiti dell'attività di accertamento e controllo fiscale effettuato dall'amministrazione finanziaria.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 64.902 milioni, 63.344 milioni e 60.366 milioni, in termini di competenza, e a 49.793 milioni, 48.234 milioni e 45.259 milioni per la cassa, rispettivamente in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa. Si tratta, in particolare, delle sanzioni e degli interessi legati alla riscossione delle imposte sia dirette che indirette, ricompresi nella categoria relativa agli interessi attivi e nella categoria su cui affluiscono recuperi, rimborsi e contributi vari, in entrambi i casi rappresentando l'attività di accertamento e controllo fiscale. Differenze si riscontrano, altresì, con riferimento alle entrate connesse a multe, ammende e sanzioni diverse da quelle di natura tributaria (sanzioni di carattere amministrativo e multe connesse alle violazioni del codice della strada ricomprese nella categoria relativa ai proventi dei servizi pubblici minori), anch'esse caratterizzate dall'attività di accertamento e controllo amministrativo.

Sostanzialmente stabile il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a circa 2.200 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2019-2021, sia in termini di competenza che di cassa.

Tavola II.4 - Entrate di competenza. Previsioni 2019 -2021

(milioni di euro)

	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
	2019	2020	2021
ENTRATE TRIBUTARIE	**518.989**	**536.071**	**544.818**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	265.701	271.399	277.148
Tasse e imposte sugli affari	192.242	202.038	203.814
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.600	36.778	37.595
Monopoli	10.938	11.243	11.540
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.508	14.612	14.721
EXTRATRIBUTARIE	**64.902**	**63.344**	**60.366**
Proventi speciali	891	840	793
Proventi dei servizi pubblici minori	23.209	22.645	22.383
Proventi dei beni dello Stato	263	262	261
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	1.315	1.115
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.990	4.981	5.059
Recuperi, rimborsi e contributi	31.193	30.260	27.613
Partite che si compensano nella spesa	3.041	3.041	3.141
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**2.259**	**2.251**	**2.258**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	37	21	21
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	1.105	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.118	1.125	1.133
TOTALE ENTRATE FINALI	**586.151**	**601.666**	**607.443**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.5- Entrate di cassa. Previsioni 2019 -2021

(dati in milioni di euro)

	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
	2019	2020	2021
ENTRATE TRIBUTARIE	**491.647**	**508.771**	**517.538**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	252.170	257.879	263.616
Tasse e imposte sugli affari	178.431	188.259	190.066
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.600	36.778	37.595
Monopoli	10.938	11.243	11.540
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.508	14.612	14.721
EXTRATRIBUTARIE	**49.793**	**48.234**	**45.259**
Proventi speciali	891	840	793
Proventi dei servizi pubblici minori	17.851	17.292	17.040
Proventi dei beni dello Stato	268	267	266
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	1.315	1.115
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.710	2.704	2.781
Recuperi, rimborsi e contributi	23.717	22.775	20.124
Partite che si compensano nella spesa	3.041	3.041	3.141
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**2.214**	**2.206**	**2.213**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	37	21	21
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	1.105	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.073	1.080	1.088
TOTALE ENTRATE FINALI	**543.655**	**559.210**	**565.011**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2018, le entrate finali attese per il 2019 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole 6 e 7), pari, rispettivamente, a 7.661 milioni di euro e a 6.702 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (di 14.297 milioni per la competenza e 14.157 milioni per la cassa) in parte compensato dalla flessione attesa per le entrate extra-tributarie (di 6.607 milioni per la competenza e 7.381 milioni per la cassa) e per quelle da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali (in riduzione per 29 milioni in termini di competenza e 74 milioni in termini di cassa).

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2018 è dovuta in gran parte alle prospettive di aumento degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +14.468 milioni, cassa +15.025 milioni), contrapposte a valutazioni di riduzione del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza -1.168 milioni, cassa -1.866 milioni), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico, nonché dell'evoluzione del gettito monitorato nel corso del 2018.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2018, la riduzione dei proventi dei servizi pubblici minori (competenza -6.436 milioni, cassa –6.748 milioni), a causa delle stime a legislazione vigente per alcuni proventi, relativi, in particolare, a quelli di carattere straordinario, per il venir meno di entrate una tantum previste limitatamente al 2018, nonché a quelli generati dalla partecipazione dello Stato agli utili di gestione della Banca d'Italia. Incide, altresì, la valutazione degli introiti relativi alla proroga delle concessioni del diritto di esercizio delle attività correlate alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, come prevista dall'articolo 20, comma ,1 del decreto-legge 148 del 2017, attesi solo per il 2018, e alla riduzione dei versamenti relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, secondo il profilo temporale già definito nella Legge di bilancio per il 2018.

Tavola II.6 - Entrate di competenza. Previsioni 2019 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2018

(dati in milioni di euro)

	2018		DDL 2019	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=4/1	6=3-2	7=6/2
ENTRATE TRIBUTARIE	**508.312**	**504.693**	**518.989**	**10.677**	**2,1**	**14.297**	**2,8**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	264.345	266.870	265.701	1.356	0,5	-1.168	-0,4
Tasse e imposte sugli affari	183.818	177.774	192.242	8.424	4,6	14.468	8,1
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.075	34.932	35.600	525	1,5	668	1,9
Monopoli	10.777	10.853	10.938	161	1,5	85	0,8
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.297	14.264	14.508	211	1,5	244	1,7
EXTRATRIBUTARIE	**68.637**	**71.509**	**64.902**	**-3.735**	**-5,4**	**-6.607**	**-9,2**
Proventi speciali	858	869	891	33	3,9	21	2,5
Proventi dei servizi pubblici minori	27.709	29.646	23.209	-4.500	-16,2	-6.436	-21,7
Proventi dei beni dello Stato	264	264	263	0	-0,1	0	-0,1
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.565	2.350	1.315	-250	-16,0	-1.035	-44,0
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.988	4.890	4.990	2	0,0	100	2,0
Recuperi, rimborsi e contributi	30.452	30.684	31.193	740	2,4	509	1,7
Partite che si compensano nella spesa	2.801	2.807	3.041	240	8,6	234	8,3
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**2.513**	**2.288**	**2.259**	**-254**	**-10,1**	**-29**	**-1,3**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	42	42	37	-5	-12,0	-5	-12,0
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	1.105	1.105	0	0,0	0	0,0
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.366	1.142	1.118	-249	-18,2	-24	-2,1
TOTALE ENTRATE FINALI	**579.462**	**578.490**	**586.151**	**6.689**	**1,2**	**7.661**	**1,3**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.7- Entrate di cassa. Previsioni 2019 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2018

(dati in milioni di euro)

	2018		DDL 2019	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=4/1	6=3-2	7=6/2
ENTRATE TRIBUTARIE	**481.110**	**477.491**	**491.647**	**10.537**	**2,2**	**14.157**	**3,0**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	251.511	254.036	252.170	659	0,3	-1.866	-0,7
Tasse e imposte sugli affari	169.450	163.406	178.431	8.981	5,3	15.025	9,2
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.075	34.932	35.600	525	1,5	668	1,9
Monopoli	10.777	10.853	10.938	161	1,5	85	0,8
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.297	14.264	14.508	211	1,5	244	1,7
EXTRATRIBUTARIE	**54.321**	**57.174**	**49.793**	**-4.528**	**-8,3**	**-7.381**	**-12,9**
Proventi speciali	858	869	891	33	4	21	2,5
Proventi dei servizi pubblici minori	22.663	24.599	17.851	-4.812	-21,2	-6.748	-27,4
Proventi dei beni dello Stato	267	267	268	2	1	2	0,6
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.565	2.350	1.315	-250	-16,0	-1.035	-44,0
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.918	2.820	2.710	-207	-7,1	-110	-3,9
Recuperi, rimborsi e contributi	23.250	23.462	23.717	467	2,0	254	1,1
Partite che si compensano nella spesa	2.801	2.807	3.041	240	8,6	234	8,3
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**2.513**	**2.288**	**2.214**	**-299**	**-11,9**	**-74**	**-3,2**
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	42	42	37	-5	-12	-5	-12
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	1.105	1.105	0	0,0	0	0,0
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.366	1.142	1.073	-294	-21,5	-69	-6,0
TOTALE ENTRATE FINALI	**537.944**	**536.953**	**543.655**	**5.711**	**1,1**	**6.702**	**1,2**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Nelle Tavole 8 e 9 sono, infine, esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2019-2021 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

Tavola II.8.a - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2019-2021

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Ordinaria gestione			Accertamento e controllo					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
ENTRATE TRIBUTARIE	**482.521**	**499.743**	**508.489**	**36.469**	**36.328**	**36.329**	**518.989**	**536.071**	**544.818**
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	185.459	189.821	194.105	9.822	9.764	9.764	195.282	199.585	203.869
Imposta sul reddito delle società	29.921	32.205	33.811	8.120	8.097	8.097	38.041	40.302	41.908
Sostitutive	16.844	17.183	17.431	0	0	0	16.844	17.183	17.431
Imposta sul valore aggiunto	150.612	159.712	161.656	17.475	17.422	17.422	168.087	177.134	179.078
Registro, bollo e sostitutiva	12.651	12.791	12.937	309	306	306	12.960	13.097	13.243
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
- Oli minerali	27.345	28.440	29.165	0	0	0	27.345	28.440	29.165
- Altri prodotti	8.228	8.311	8.403	0	0	0	8.228	8.311	8.403
Imposte sui generi di Monopolio	10.937	11.242	11.539	0	0	0	10.937	11.242	11.539
Lotto	7.575	7.575	7.575	0	0	0	7.575	7.575	7.575
Prelievo erariale unico	6.152	6.252	6.355	0	0	0	6.152	6.252	6.355

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2019 è, nel complesso, pari a 195.282 milioni, di cui 185.459 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 38.041 milioni, di cui 29.921 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 168.087 milioni di cui 150.612 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola II.8.b - Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2019-2021

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Ordinaria gestione			Accertamento e controllo					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
ENTRATE TRIBUTARIE	**482.521**	**499.743**	**508.489**	**9.127**	**9.028**	**9.049**	**491.647**	**508.771**	**517.538**
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	185.459	189.821	194.105	2.871	2.800	2.789	188.330	192.621	196.894
Imposta sul reddito delle società	29.921	32.205	33.811	1.556	1.554	1.554	31.477	33.759	35.365
Sostitutive	16.844	17.183	17.431	0	0	0	16.844	17.183	17.431
Imposta sul valore aggiunto	150.612	159.712	161.656	3.845	3.824	3.855	154.457	163.536	165.511
Registro, bollo e sostitutiva	12.651	12.791	12.937	128	125	124	12.779	12.916	13.061
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
- Oli minerali	27.345	28.440	29.165	0	0	0	27.345	28.440	29.165
- Altri prodotti	8.228	8.311	8.403	0	0	0	8.228	8.311	8.403
Imposte sui generi di Monopolio	10.937	11.242	11.539	0	0	0	10.937	11.242	11.539
Lotto	7.575	7.575	7.575	0	0	0	7.575	7.575	7.575
Prelievo erariale unico	6.152	6.252	6.355	0	0	0	6.152	6.252	6.355

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2019 è, nel complesso, pari a 188.330 milioni, di cui 185.459 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 31.477 milioni, di cui 29.921 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 154.457 milioni di cui 150.612 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione. Da notare che le previsioni di competenza e di cassa non cambiano rispetto all'attività ordinaria di gestione, mentre differiscono con riferimento alla attività di accertamento e controllo, come conseguenza di tutte quelle somme iscritte a ruolo, che rilevano per la competenza nell'anno finanziario in cui sono accertate, ma cui non corrisponde necessariamente una entrata in termini di cassa.

Spese

Complessivamente, le previsioni delle spese finali di competenza a legislazione vigente per l'anno 2019 sono superiori rispetto a quelle assestate per 3.703 milioni. Aumentano le spese correnti, in particolare, di 6.530 milioni a fronte di una riduzione delle spese in conto capitale di 2.827 milioni. Anche le previsioni di cassa sono superiori rispetto a quelle assestate (per 21.304 milioni), con un incremento nelle previsioni per le spese correnti, (circa 21.681 milioni) a fronte di una leggera riduzione delle previsioni di spesa per le spese in conto capitale (377 milioni).

Spese correnti

Le spese correnti in termini di competenza presentano una previsione di spesa pari a 579.031 milioni rispetto ai 572.501 milioni del bilancio assestato 2018.

Le principali variazioni in aumento rispetto alle previsioni assestate (Tavola II.7.a) riguardano:

- i **trasferimenti correnti alle imprese** (10.010 milioni) che aumentano di 1.561 milioni rispetto alle previsioni assestate dell'anno precedente in ragione delle voci di spesa relative alla Missione 11 "Competitività e sviluppo delle imprese" ed in particolare dell'incremento di particolari crediti di imposta fruiti dagli enti creditizi e finanziari che tiene conto dell'effettivo utilizzo delle agevolazioni (circa 1.600 milioni). Questo aumento è in parte compensato dalle riduzioni relative ai trasferimenti correnti in favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. (-150 milioni) e delle somme assegnate al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori (-160 milioni) entrambi afferenti alla Missione 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto". In diminuzione risultano inoltre anche i trasferimenti relativi alla Missione 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" per le somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica (-54 milioni);

- i **trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche** (262.521 milioni) evidenziano rispetto alle previsioni assestate un lieve incremento, pari a 346 milioni, per effetto soprattutto dei trasferimenti alle Regioni, nell'ambito della Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali". Gli aumenti più significativi sono determinati dai minori stanziamenti previsti per il Fondo federalismo fiscale (+768 milioni) nell'ambito del Programma 3.6 "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" e dalle maggiori previsioni per regolazioni contabili (+893 milioni) relative alle regioni a statuto speciale del Programma 3.5 "Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali". Tali incrementi sono in parte compensati dalle riduzioni dei trasferimenti correnti ai comuni (-1.160 milioni) che riguardano principalmente la Missione 3 "Relazioni con le autonomie territoriali". Tali riduzioni nelle previsioni di spesa interessano principalmente il contributo ai comuni per il rimborso del minor gettito dell'Imu, Tasi e Tari (-307 milioni); il contributo alle province, alle città metropolitane e alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio di funzioni fondamentali e per la compensazione del mancato concorso di tali enti alla manovra di finanza pubblica del 2018 (-411 milioni); il rimborso ai comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (-160 milioni) e il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (-117 milioni). Concorre

alla riduzione complessiva dei trasferimenti correnti ai comuni anche la Missione 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" per effetto del venir meno del finanziamento del 2018 in favore del fondo da destinare ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale recentemente rifinanziato per il solo anno 2018 dal decreto legge n 91 del 2017 (-150 milioni);

- i **trasferimenti correnti a famiglie e ISP** (17.897 milioni) rilevano un aumento di circa 486 milioni principalmente per le maggiori risorse previste dal Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale nell'ambito della Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

- le **risorse proprie UE** (18.350 milioni) vedono un incremento delle risorse stanziate nell'unica missione "l'Italia in Europa e nel mondo" in ragione delle maggiori risorse da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione Europea (1.400 milioni). Gli aumenti rispetto alle previsioni assestate, derivano dalle maggiori previsioni rispetto al 2018 della componente stanziata a titolo di risorse proprie in base al reddito nazionale lordo (+1.500 milioni), in parte compensata da una riduzione della componente basata sull'imposta sul valore aggiunto (-100 milioni);

- gli **interessi passivi e redditi da capitale** (78.890 milioni) prevedono maggiori risorse per 3.566. Le voci che riflettono gli incrementi più significativi sono gli interessi sui conti correnti di tesoreria (2.300 milioni circa), che riguardano in particolare la Missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" e quelli sui titoli del debito pubblico (1.213 milioni nella Missione 34 "Debito pubblico"). Al contrario, per diverse missioni si registra una diminuzione della spesa per interessi, per importi tuttavia ridotti, in particolare, per la Missione 8 "Soccorso civile" diminuiscono gli interessi sui mutui e sui prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali (-20 milioni circa), mentre per la Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" si riducono i rimborsi alla Cassa Depositi e Prestiti per la quota interessi dei mutui contratti dagli enti territoriali per diverse finalità (-40 milioni circa).

Gli aumenti evidenziati sopra sono parzialmente compensati da alcune riduzioni:

- per i **consumi intermedi** (12.831 milioni) le previsioni di spesa rispetto all'assestato diminuiscono di -1.641 milioni a fronte di un leggero incremento rispetto alle previsioni iniziali 2018 (119 milioni). Gli incrementi registrati rispetto alle previsioni iniziali sono attribuibili principalmente alla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" ed alla Missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" per un aumento nelle previsioni delle spese di funzionamento nel settore della difesa e soccorso pubblico (185 milioni) ed alla Missione 6 "Giustizia" per le maggiori previsioni relative a funzionamento dell'organizzazione giudiziaria e per i servizi penitenziari (122 milioni). Tali incrementi sono parzialmente compensati dalla riduzione delle previsioni di spesa della Missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" per effetto delle minori risorse previste per aggi e compensi ai CAF (-250 milioni);

- per i **redditi da lavoro dipendente** (92.428 milioni) le previsioni diminuiscono di 590 milioni per effetto del venir meno delle risorse erogate nel 2018 per il rinnovo dei contratti relative agli arretrati del biennio 2016 e 2017. Le principali variazioni

si concentrano nella Missione 33 “Fondi da ripartire” (-2.139 milioni) dove è collocato il fondo per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali (compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia), tale riduzione è in parte compensata da incrementi di risorse per la Missione 22 “Istruzione”, effetto del rinnovo contrattuale del comparto scuola. Inoltre, si osserva un lieve incremento delle spese per redditi compresi della Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” pari al 4,3 per cento sull’assestato (+57 milioni) ed al 7,6 per cento sulle previsioni iniziali 2018, attribuibile in larga misura ad alcuni fondi per il pagamento delle competenze accessorie del comparto della Difesa.

Le previsioni per le spese correnti in termini di cassa risultano superiori rispetto alle previsioni assestate per circa 30.380 milioni (Tavola II.7.b). Le principali differenze, rispetto alle variazioni illustrate in termini di competenza, si registrano nella maggiore dotazione di cassa previste per la categoria altre uscite correnti (7.133 milioni), per i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (20.642 milioni) e per interessi (1.000 milioni).

Spese in conto Capitale

Le spese in conto capitale a legislazione vigente, riferite alle dotazioni di competenza nel 2019, rispetto all’assestato dell’esercizio 2018, si riducono di 2.827 milioni.

Le diminuzioni più rilevanti riguardano:

- i **contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche** (18.407 milioni), che registrano una diminuzione **(-**3.819 milioni**)** in particolare in relazione al Fondo per gli investimenti dell’ANAS (circa -2.550 milioni) nell’ambito della Missione 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica”, anche per effetto di una rimodulazione compensativa che, in base agli aggiornamenti sul cronoprogramma degli interventi nuovi e già previsti, sposta circa 1,5 miliardi dal 2019 al 2020. Rileva inoltre la riduzione della Missione 4 “l’Italia in Europa e nel mondo”, per effetto delle minori previsioni di spesa relative al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (-1.920 milioni), considerate le disponibilità ancora inutilizzate di risorse giacenti sulla contabilità extra-bilancio ad esso collegate;

- i **contributi agli investimenti alle imprese** (12.117 milioni), le cui previsioni di competenza si riducono (-1.105 milioni) soprattutto nell’ambito della Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese”. Rilevano in particolare le diminuzioni relative ai crediti di imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nonché l’esaurirsi delle risorse destinate al credito di imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche previsto dal decreto legge n. 193 del 2016 (-548 milioni), e il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (-201 milioni) e per la continuità degli interventi del nuovo tunnel del Brennero (-270 milioni);

- le **acquisizioni di attività finanziarie** (2.121 milioni) che vedono una diminuzione delle risorse previste, pari a 1.073 milioni, concentrata in larga misura nell’ambito della Missione 11 "Competitività e sviluppo delle imprese" per il venir meno della quota aggiuntiva del prestito erogato nel 2018 in favore di Alitalia con il decreto legge n.148 del 2018 (-300 milioni) e delle minori risorse per il Fondo rotativo per la crescita sostenibile (-358 milioni).

Gli incrementi che si manifestano per le restanti categorie contribuiscono solo in parte a compensare la riduzione delle previsioni di spesa in conto capitale. In particolare, si segnala che:

- per la categoria **altri trasferimenti in conto capitale** (8.367 milioni) l'aumento (2.974 milioni) è in larga misura ascrivibile al Fondo integrazione risorse per le garanzie dello Stato (1.890 milioni) nell'ambito della Missione 34 "Debito pubblico" e alle maggiori risorse previste per il Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese (620 milioni) nell'ambito della Missione 33 "Fondi da ripartire".

Le spese in conto capitale in termini di cassa risultano superiori rispetto alle previsioni assestate di circa 6.432 milioni. Rispetto alle differenze già evidenziate per la competenza, i maggiori incrementi nelle previsioni di cassa sono dovute principalmente alle acquisizioni di attività finanziarie (2.000 milioni) nonché alle maggiori dotazioni di cassa per i contributi agli investimenti ad imprese (780 milioni) e ad amministrazioni pubbliche (1.200 milioni) ed investimenti fissi lordi (1.600 milioni) correlate allo smaltimento dei residui.

Tavola II.9.a - Spese di competenza. Previsioni 2019 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2018

(in milioni di euro)

	2018		DDL 2019	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate emendate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=4/1	6=3-2	7=6/2
SPESE CORRENTI							
Redditi da lavoro dipendente	91.704	93.018	92.428	725	0,8	-590	-0,6
IRAP	4.848	4.944	4.977	129	2,7	33	0,7
Consumi intermedi	12.717	14.476	12.835	119	0,9	-1.641	-11,3
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	263.205	262.175	262.521	-685	-0,3	346	0,1
-amministrazioni centrali	10.044	10.159	10.171	127	1,3	11	0,1
-amministrazioni locali:	130.862	130.682	130.746	-116	-0,1	64	-
-regioni	111.054	110.509	111.710	656	0,6	1.201	1,1
-comuni	11.648	11.978	10.818	-830	-7,1	-1.160	-9,7
-altre	8.160	8.195	8.218	58	0,7	23	0,3
-enti di previdenza e assistenza sociale	122.299	121.333	121.604	-695	-0,6	270	0,2
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	17.133	17.376	17.898	765	4,5	522	3,0
Trasferimenti correnti a imprese	8.334	8.449	10.010	1.676	20,1	1.561	18,5
Trasferimenti correnti a estero	1.442	1.693	1.596	154	10,7	-97	-5,7
Risorse proprie CEE	17.850	16.950	18.350	500	2,8	1.400	8,3
Interessi passivi e redditi da capitale	78.491	75.324	78.890	399	0,5	3.566	4,7
Poste correttive e compensative	71.536	71.480	71.504	-32	0,0	23	0,0
Ammortamenti	1.105	1.105	1.105	-	-	-	-
Altre uscite correnti	7.142	5.510	6.916	-225	-3,2	1.406	25,5
TOTALE SPESE CORRENTI	**575.507**	**572.501**	**579.031**	**3.524**	**0,6**	**6.530**	**1,1**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**497.016**	**497.177**	**500.141**	**3.125**	**0,6**	**2.963**	**0,6**
SPESE IN C/CAPITALE							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.089	5.229	5.278	190	3,7	50	0,9
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	21.531	22.225	18.407	-3.125	-14,5	-3.819	-17,2
-amministrazioni centrali	15.490	15.796	12.024	-3.465	-22,4	-3.772	-23,9
-amministrazioni locali:	6.042	6.429	6.382	341	5,6	-46	-0,7
-regioni	2.056	2.086	2.242	186	9,0	156	7,5
-comuni	3.433	3.761	3.565	131	3,8	-197	-5,2
-altre	552	581	576	24	4,3	-5	-0,9
Contributi agli investimenti ad imprese	12.861	13.221	12.117	-744	-5,8	-1.105	-8,4
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	84	85	250	166	198,2	166	195,0
Contributi agli investimenti ad estero	485	485	465	-20	-4,1	-20	-4,1
Altri trasferimenti in conto capitale	5.810	5.393	8.367	2.557	44,0	2.974	55,1
Acquisizione di attività finanziarie	3.188	3.194	2.121	-1.067	-33,5	-1.073	-33,6
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**49.048**	**49.832**	**47.005**	**-2.042**	**-4,2**	**-2.827**	**-5,7**
TOTALE SPESE FINALI	**624.554**	**622.333**	**626.036**	**1.482**	**0,2**	**3.703**	**0,6**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**546.063**	**547.009**	**547.146**	**1.082**	**0,2**	**136**	**0,0**
Rimborso prestiti	227.816	224.260	231.508	3.693	1,6	7.248	3,2
TOTALE COMPLESSIVO	**852.370**	**846.593**	**857.544**	**5.174**	**0,6**	**10.951**	**1,3**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.9.b - Spese di cassa. Previsioni 2019 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2018

(in milioni di euro)

	2018		DDL 2019	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate emendate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=4/1	6=3-2	7=6/2
SPESE CORRENTI							
Redditi da lavoro dipendente	92.003	94.459	92.558	555	0,6	-1.901	-2,0
IRAP	4.848	4.946	4.977	129	2,7	31	0,6
Consumi intermedi	13.517	15.748	13.481	-36	-0,3	-2.267	-14,4
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	268.907	269.402	283.163	14.256	5,3	13.760	5,1
-amministrazioni centrali	10.061	10.321	10.181	120	1,2	-139	-1,4
-amministrazioni locali:	135.303	136.288	145.766	10.462	7,7	9.477	7,0
-regioni	113.827	114.766	126.329	12.502	11,0	11.563	10,1
-comuni	13.231	13.108	11.068	-2.163	-16,3	-2.040	-15,6
-altre	8.245	8.414	8.368	123	1,5	-46	-0,5
-enti di previdenza e assistenza sociale	123.543	122.793	127.216	3.673	3,0	4.423	3,6
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	17.396	17.992	18.257	860	4,9	264	1,5
Trasferimenti correnti a imprese	8.500	9.105	10.229	1.729	20,3	1.124	12,3
Trasferimenti correnti a estero	1.469	1.705	1.599	131	8,9	-106	-6,2
Risorse proprie CEE	17.850	16.950	18.350	500	2,8	1.400	8,3
Interessi passivi e redditi da capitale	77.491	75.328	79.891	2.400	3,1	4.563	6,1
Poste correttive e compensative	71.236	71.202	71.751	515	0,7	549	0,8
Ammortamenti	1.105	1.105	1.105	-	-	-	-
Altre uscite correnti	14.599	9.787	14.049	-550	-3,8	4.262	43,6
TOTALE SPESE CORRENTI	**588.920**	**587.730**	**609.411**	**20.491**	**3,5**	**21.681**	**3,7**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**511.429**	**512.402**	**529.520**	**18.091**	**3,5**	**17.118**	**3,3**
SPESE IN C/CAPITALE							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.557	5.806	6.893	1.337	24,1	1.088	18,7
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	20.059	20.968	19.601	-458	-2,3	-1.366	-6,5
-amministrazioni centrali	13.668	13.911	11.352	-2.316	-16,9	-2.559	-18,4
-amministrazioni locali:	6.391	7.057	8.249	1.858	29,1	1.193	16,9
-regioni	2.315	2.440	3.269	954	41,2	829	34,0
-comuni	3.238	3.726	4.129	892	27,5	403	10,8
-altre	838	891	851	13	1,5	-40	-4,5
Contributi agli investimenti ad imprese	13.875	14.191	12.902	-973	-7,0	-1.289	-9,1
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	83	88	254	171	204,8	166	187,4
Contributi agli investimenti ad estero	539	565	528	-11	-2,1	-37	-6,6
Altri trasferimenti in conto capitale	8.595	8.442	9.132	537	6,2	691	8,2
Acquisizione di attività finanziarie	3.744	3.756	4.126	382	10,2	371	9,9
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**52.453**	**53.815**	**53.437**	**984**	**1,9**	**-377**	**-0,7**
TOTALE SPESE FINALI	**641.374**	**641.545**	**662.849**	**21.475**	**3,3**	**21.304**	**3,3**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**563.882**	**566.217**	**582.957**	**19.075**	**3,4**	**16.741**	**3,0**
Rimborso prestiti	227.946	224.260	231.509	3.563	1,6	7.249	3,2
TOTALE COMPLESSIVO	**869.319**	**865.805**	**894.357**	**25.038**	**2,9**	**28.552**	**3,3**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.10.a - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2019-2021

(in milioni di euro)

	Previsioni a legislazione vigente		
	2019	2020	2021
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	92.428	91.278	89.190
IRAP	4.977	4.885	4.746
Consumi intermedi	12.835	12.896	12.856
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	262.521	262.919	265.820
-amministrazioni centrali	10.171	10.203	10.158
-amministrazioni locali:	130.746	131.345	133.262
-regioni	111.710	112.215	114.160
-comuni	10.818	10.782	10.644
-altre	8.218	8.347	8.458
-enti di previdenza e assistenza sociale	121.604	121.372	122.400
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	17.898	17.619	17.503
Trasferimenti correnti a imprese	10.010	9.241	8.799
Trasferimenti correnti a estero	1.596	1.525	1.521
Risorse proprie CEE	18.350	18.960	19.020
Interessi passivi e redditi da capitale	78.890	82.547	87.869
Poste correttive e compensative	71.504	70.817	67.684
Ammortamenti	1.105	1.105	1.105
Altre uscite correnti	6.916	6.079	6.381
TOTALE SPESE CORRENTI	**579.031**	**579.871**	**582.495**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**500.141**	**497.324**	**494.626**
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.278	5.795	5.258
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	18.407	25.076	15.414
-amministrazioni centrali	12.024	20.161	9.823
-amministrazioni locali:	6.382	4.914	5.591
-regioni	2.242	2.272	3.226
-comuni	3.565	2.249	2.025
-altre	576	393	340
Contributi agli investimenti ad imprese	12.117	10.965	9.505
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	250	140	92
Contributi agli investimenti ad estero	465	394	505
Altri trasferimenti in conto capitale	8.367	6.338	6.099
Acquisizione di attività finanziarie	2.121	1.866	1.658
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**47.005**	**50.574**	**38.531**
TOTALE SPESE FINALI	**626.036**	**630.444**	**621.026**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**547.146**	**547.898**	**533.157**
Rimborso prestiti	231.508	228.909	244.836
TOTALE COMPLESSIVO	**857.544**	**859.354**	**865.862**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.10.b - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2018 - 2020

(dati in milioni di euro)

	Previsioni a legislazione vigente		
	2019	2020	2021
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	92.558	91.278	89.187
IRAP	4.977	4.885	4.746
Consumi intermedi	13.481	12.924	12.854
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	283.163	272.146	267.382
-amministrazioni centrali	10.181	10.203	10.158
-amministrazioni locali:	145.766	139.758	134.340
-regioni	126.329	120.545	115.203
-comuni	11.068	10.813	10.661
-altre	8.368	8.400	8.475
-enti di previdenza e assistenza sociale	127.216	122.185	122.884
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	18.257	17.689	17.503
Trasferimenti correnti a imprese	10.229	9.366	8.799
Trasferimenti correnti a estero	1.599	1.525	1.521
Risorse proprie CEE	18.350	18.960	19.020
Interessi passivi e redditi da capitale	79.891	82.547	87.869
Poste correttive e compensative	71.751	70.817	67.684
Ammortamenti	1.105	1.105	1.105
Altre uscite correnti	14.049	13.979	14.781
TOTALE SPESE CORRENTI	**609.411**	**597.220**	**592.452**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**529.520**	**514.674**	**504.583**
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	6.893	5.762	4.921
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	19.601	20.187	14.983
-amministrazioni centrali	11.352	14.717	9.211
-amministrazioni locali:	8.249	5.470	5.772
-regioni	3.269	2.315	3.226
-comuni	4.129	2.610	2.206
-altre	851	545	340
Contributi agli investimenti ad imprese	12.902	11.260	9.856
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	254	140	92
Contributi agli investimenti ad estero	528	436	505
Altri trasferimenti in conto capitale	9.132	6.607	6.436
Acquisizione di attività finanziarie	4.126	1.866	1.658
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**53.437**	**46.258**	**38.451**
TOTALE SPESE FINALI	**662.849**	**643.478**	**630.903**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**582.957**	**560.931**	**543.034**
Rimborso prestiti	231.509	228.909	244.836
TOTALE COMPLESSIVO	**894.357**	**872.387**	**875.739**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

II.6. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per missioni e programmi

Il disegno di legge di bilancio 2019-2021 è articolato in base a una struttura per missioni e programmi che vede diversi cambiamenti rispetto all'esercizio 2018 (cfr. Appendice). Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti, è stata effettuata una riclassificazione delle singole unità gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2017 e 2018 allineando queste ultime alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2019-2021 (Tavole II.9.a e II.9,b).

Più nel dettaglio, gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente sono nel 2019 in linea con l'esercizio precedente per le seguenti missioni:

- la Missione 1 **Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri**, nell'ambito della quale la lieve riduzione rispetto alle previsioni aggiornate del 2018 (circa 1 per cento) dipende dalle risorse stanziate in sede di assestamento per consentire il pagamento di spese derivanti dalle sentenze di condanna già notificate con formula esecutiva in materia di contenzioso relativo ai medici specializzandi (-32 milioni);
- la Missione 3 **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**, che evidenzia tuttavia un aumento significativo nel Programma 3.1 "*Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore*" relativamente ai rimborsi della quota capitale per i mutui assunti a carico dello Stato da Infrastrutture S.p.A. per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità "Torino-Milano-Napoli" (+930 milioni) e nel Programma 3.6 "*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*", relativamente al ripiano dei sospesi della Tesoreria nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, per la compartecipazione all'IVA (circa 900 milioni in più rispetto alle previsioni iniziali e assestate 2018);
- la Missione 5 **Difesa e sicurezza del territorio**, che pur registrando una situazione sostanzialmente stabile per tutti i programmi di spesa (un aumento complessivo inferiore al 2 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2018), segnala una riduzione della spesa per diverse tipologie di investimenti relativi all'ammodernamento e il rinnovamento delle capacità degli apparati militari (di circa -350 milioni) nel Programma 5.6 "*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*". La dotazione iniziale 2019 della missione incorpora l'aumento delle competenze fisse ed accessorie del personale, già recepito in sede di assestamento 2018, per attuazione del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (DPR 40/2018);
- la Missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**, per la quale nonostante la riduzione delle spese destinate al Fondo per l'emergenza avicola (-10 milioni) e al recupero idrico nelle aree di crisi del territorio nazionale (-13 milioni circa) nel Programma 9.2 "*Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*", si registra una riduzione complessiva di circa l'1 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2018. La contrazione delle risorse per questa missione appare più pronunciata rispetto alle previsioni assestate (circa -5 per cento) principalmente per effetto dell'incremento, per il solo esercizio 2018, dei contributi per l'attività zootecnica nei comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016 (-11 milioni);
- la Missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese**, nell'ambito della quale si segnala, tuttavia, un incremento non trascurabile del Programma 11.9 "*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*" (1,2 miliardi) che compensano le

diminuzioni intervenute sugli altri programmi di spesa. Si tratta, in particolare, di maggiori risorse per crediti di imposta fruiti dagli enti creditizi e finanziari in relazione ad imposte anticipate iscritte in bilancio in presenza di perdite di esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali nell'ambito di operazioni straordinarie;

- la Missione 13 **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto**, che pur evidenziando una sostanziale stabilità rispetto all'esercizio precedente, comprende una maggiore dotazione di risorse per il Fondo per l'acquisto e il noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale (410 milioni nel Programma 13.8"*Sostegno allo sviluppo del trasporto"*) volto a migliorare l'accessibilità delle persone a mobilità ridotta e l'efficienza energetica, e un aumento dei contributi a Ferrovie dello Stato S.p.a. per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (484 milioni nel Programma 13.6 "*Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*");
- la Missione 20 **Tutela della salute**, che pur mostrando in confronto con le previsioni iniziali 2018 una sostanziale stabilità, diminuisce del 4 per cento circa rispetto alle previsioni assestate. Tale riduzione interessa principalmente il Programma 20.3 "*Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza*", per via di un'integrazione nel corso della gestione 2018, a valere sul Fondo per spese obbligatorie, di circa 100 milioni destinato ai rimborsi per spese di assistenza sanitaria degli italiani all'estero, in attesa della completa attuazione del nuovo meccanismo di finanziamento previsto dal DPR 224/2017 in materia di mobilità sanitaria internazionale;
- la Missione 23 **Istruzione universitaria e formazione post – universitaria**, la cui leggera riduzione rispetto all'anno precedente (+1 per cento circa) è attribuibile quasi interamente all'andamento del Fondo per il finanziamento ordinario dell'università (+55 milioni circa all'interno del Programma 23.3 "*Sistema universitario e formazione post-universitaria*");
- la Missione 25 **Politiche previdenziali**, segna una diminuzione di 0,2 per cento rispetto alle previsioni assestate mentre, rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2018, gli stanziamenti diminuiscono di circa l'uno per cento. L'andamento è spiegato principalmente dal Programma 25.3 "*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*" nell'ambito del quale in assestamento è stata effettuata una riduzione delle previsioni relative al ricorso alle anticipazioni di bilancio da parte delle gestioni previdenziali INPS ed ex INPDAP;
- la Missione 29 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica** dove l'incremento netto rimane inferiore al 2 per cento rispetto alle previsioni assestate e deriva dai maggiori interessi sui conti di tesoreria (+1,4 miliardi);
- la Missione 31 **Turismo**, interessata da un passaggio di responsabilità dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cfr. Appendice), rimane nel complesso agli stessi livelli dell'esercizio precedente.

Mostrano una variazione più rilevante **in diminuzione** rispetto alle previsioni del 2018 le seguenti missioni:

- la Missione 4 **l'Italia in Europa e nel mondo**, si riduce rispetto alle previsioni iniziali 2018 di circa il 3 per cento, principalmente per via del Programma *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* nell'ambito del quale il Fondo di

rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie vede una dotazione diminuita (-1,9 miliardi), considerate le disponibilità ancora inutilizzate di risorse giacenti sulla contabilità extra-bilancio ad esso collegate. Tale effetto negativo è parzialmente compensato dall'incremento degli stanziamenti per il finanziamento del bilancio dell'Unione Europea, basate sul reddito nazionale lordo (+0.6 miliardi rispetto alle previsioni iniziali 2018) e alle somme per il ripiano delle anticipazioni di Tesoreria effettuate per il pagamento degli aiuti relativi alla politica agricola comune dell'UE (+0.5 miliardi). Alcune programmi di minore dimensione finanziaria vedono un incremento di risorse rispetto al 2018, come il Programma 4.2 "*Cooperazione allo sviluppo*" (complessivamente 130 milioni in più rispetto alle previsioni iniziali 2018) e il Programma 4.11 "*Politica economica e finanziaria in ambito internazionale*" (circa 100 milioni in più)

- la Missione 8 **Soccorso civile**, presenta previsioni iniziali 2019 in linea con quelle dell'anno precedente, pur registrando un calo di circa 8 per cento rispetto alle previsione assestate del 2018. Tale variazione rispecchia le somme aggiuntive che la legge di assestamento ha assegnato per il solo 2018 alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma nel centro Italia (260 milioni) nel Programma *8.4 "Interventi per pubbliche calamità"*. Lo stesso programma registra una diminuzione dell'ordine di quasi tre quarti tra il 2019 e gli anni successivi, per il venir meno delle risorse del fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 e per la riduzione degli stanziamenti destinati agli uffici speciali e agli altri soggetti coinvolti nella ricostruzione e nel rilancio dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009;
- la Missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche**, vede rispetto alle previsioni 2018 più aggiornate una riduzione degli stanziamenti di circa il 36 per cento che è tuttavia spiegata dal venir meno delle somme stanziate in assestamento per la reiscrizione di residui passivi perenti provenienti dagli esercizi precedenti connessi ai contributi destinati all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (-68 milioni) e ai rimborsi ai soggetti creditori per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica (-54 milioni). Escludendo questi elementi che non agiscono sulla tendenza, la Missione aumenta del 5 per cento circa, su cui incidono in particolare i 10 milioni che a partire dal 2019 vengono stanziati per la realizzazione di investimenti nella ricerca sulla fusione nucleare;
- la Missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** si riduce in misura superiore al 42 per cento rispetto alle previsioni iniziali (41 per cento rispetto alle previsioni assestate), in particolare per quel che riguarda il Fondo per gli investimenti dell'ANAS (circa -2,5 miliardi). Su tale fondo è intervenuto tra l'altro una rimodulazione compensativa che, in base agli aggiornamenti sul cronoprogramma degli interventi nuovi e già previsti, sposta circa 1,5 miliardi dal 2019 al 2020;
- la Missione 16 **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo**, si riduce del 32 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali (e assestate) quasi interamente nel programma *16.5 "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy"*, per la minore dotazione di risorse destinate a investimenti nell'ambito del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* (-80 milioni);
- la Missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**, vede una lieve calo rispetto alle previsioni iniziali 2018 (-1 per cento circa) concentrato nel programma 18.5 "*Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale*" e attribuibile alla conclusione della prima capitalizzazione del *Green Climate Fund* a cui era destinato un contributo nazionale (-50 milioni). La variazione

rispetto alle previsioni assestate appare invece più consistente (-4 per cento circa) per via di alcuni capitoli che hanno ricevuto risorse in corso di gestione, come quelli relativi alla reiscrizione dei residui passivi per le spese connesse all'attuazione del servizio idrico integrato (7 milioni nel Programma 18.12 "*Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche"*) e al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per i Carabinieri coinvolti nell'attività di tutela forestale (6 milioni nel Programma 18.17 "*Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare*");

- la Missione 26 **Politiche per il lavoro**, vede un decremento rispetto alle previsioni iniziali 2018 (circa -2 per cento), in particolare per il programma 26.6 "*Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*". Vengono, infatti, meno nel 2019 i trasferimenti che erano stati disposti per compensare le minori entrate dell'INPS a seguito della soppressione degli introiti derivanti dall'incremento temporaneo dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per gli anni 2017 e 2018 (-184 milioni). Rilevano anche le riduzioni della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione (-16 milioni circa) e degli stanziamenti per la cassa integrazione guadagni straordinaria e i connessi trattamenti di fine rapporto (-17 milioni), che mostrano un andamento decrescente anche nel 2020 e 2021;
- la Missione 30 **Giovani e sport**, vede una flessione superiore a 11 per cento (sia rispetto alle previsioni iniziali che a quelle assetate), principalmente attribuibile al Programma 30.1 "*Attività ricreative e sport*" nell'ambito del quale le risorse destinate agli interventi per i giochi olimpici di Torino 2006 si riducono a circa 2,5 milioni (rispetto a 59 milioni dell'esercizio precedente). Per il Programma 30.2 "*Incentivazione e sostegno alla gioventù*" diminuiscono, invece, gli stanziamenti del Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale (- 28 milioni circa);
- la Missione 32 **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche,** comune a tutti i Ministeri, vede una diminuzione di circa il 24 per cento rispetto all'assestato 2018. Ciò riflette principalmente il fatto che alcuni fondi hanno ricevuto risorse in sede di assestamento, in particolare il Fondo alimentato dalle risorse derivanti dal riaccertamento dei residui passivi perenti del Ministero dell'interno (500 milioni) e il Fondo da ripartire per provvedere alle maggiori esigenze per acquisto di beni e servizi del Ministero della difesa (circa 300 milioni). Vengono meno, inoltre, anche le somme stanziate in assestamento per il ripianamento dei debito pregressi per le forniture eseguite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (-500 milioni). Al netto delle variazioni di assestamento, la Missione incrementa i propri stanziamenti del 6 per cento circa, principalmente in relazione alle quantificazione delle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti, a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, da ripartire in corso d'esercizio tra i programmi di spesa dell'amministrazione;
- la Missione 33 **Fondi da ripartire,** vede una riduzione se confrontata con le previsioni iniziali di bilancio 2018 per il programma 33.1 "*Fondi da assegnare*" (- 2 miliardi circa), principalmente per effetto dell'assegnazione ai vari programmi del bilancio di somme dal Fondo per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, man mano che sono stati perfezionati i rinnovi contrattuali. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale non ha ulteriori risorse rispetto a quanto già stanziato a decorrere nel 2018, in assenza di ulteriori entrate permanenti dall'attività di lotta all'evasione fiscale (cfr. Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza).

Le missioni che, invece, sono interessate da un più rilevante **aumento** degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2018 sono le seguenti:

- la Missione 2 **Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio**, aumenta rispetto alle previsioni iniziali e assestate (6 e 4 per cento rispettivamente). Rilevano, in particolare, le maggiori risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la custodia dei veicoli sequestrati (+ 10 milioni) e quelle finalizzate all'estinzione dei debiti contratti per la stessa finalità (+ 10 milioni);
- la Missione 6 **Giustizia**, incrementa le proprie dotazioni rispetto alle previsioni iniziali (4 per cento circa) in particolare nel Programma 6.2 "*Giustizia civile e penale*", dove aumentano le risorse per l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria (+56 milioni. Sempre nello stesso programma aumentano le competenze fisse ed accessorie al personale della Magistratura (59 milioni), anche a seguito dell'assunzione di nuovi magistrati ordinari. La differenza rispetto alle previsioni assestate è molto più contenuta (+0,4 per cento) per via delle maggiori risorse disposte in corso di gestione 2018 a favore delle competenze fisse e accessorie dei corpi di Polizia giudiziaria.
- la Missione 7 **Ordine pubblico e sicurezza**, segna un aumento rispetto alle previsioni iniziali del 2018 (di circa il 4 per cento) soprattutto per via per una maggiore spesa del personale della Polizia di Stato nell'ambito del Programma 7.8 "*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*" (di circa 250 milioni). La lieve diminuzione rispetto alle previsioni assestate, dipende principalmente dal rifinanziamento nel corso dell'esercizio 2018 delle competenze accessorie al personale (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, e oneri per straordinari) nel medesimo programma. Si segnala anche la riduzione (rispetto anche alla previsione iniziale 2018) nel Programma 7.10 "*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*" per la conclusione degli interventi per la realizzazione della piattaforma informatica per l'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), a fini della prevenzione e l'indagine nei confronti dei reati di terrorismo (-16 milioni) e alla riduzione degli stanziamenti per l'acquisto di impianti, attrezzature e altri materiali (- 38 milioni);
- la Missione 12 **Regolazione dei mercati**, è quella che presenta il più importante incremento percentuale rispetto alle previsioni iniziali e assestate dell'anno precedente. Questo risultato dipende dalla stabilizzazione in bilancio di 25 milioni di entrate riassegnabili derivanti dalle sanzioni amministrative dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a favore dei consumatori, secondo quanto stabilito nell'articolo 148 legge n. 388 del 2000 (cfr. paragrafo II.4);
- la Missione 15 **Comunicazioni**, presenta una dotazione iniziale superiore del 27 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2018 (21 per cento rispetto a quelle assestate) . Per il Programma 15.8 "*Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali*" si evidenzia il contributo per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva che integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 (25 milioni annui a partire dal 2019 e fino al 2022 secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2018-2020). Per il Programma 15.4 "*Sostegno al pluralismo dell'informazione*" l'aumento più significativo interessa il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (62 milioni circa), che è destinato al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica nonché all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;
- la Missione 17 **Ricerca e innovazione**, rispetto alle previsioni assestate vede un incremento di circa 11 per cento (+13 per cento rispetto alle previsioni iniziali). Le variazioni più significative si concentrano nei due programmi di maggiore rilevanza finanziaria, il 17.15 "*Ricerca di base e applicata*" e il 17.22 "*Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*". Nel primo caso, ad aumentare è soprattutto lo stanziamento del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale

immateriale, la competitività e la produttività (120 milioni); nel secondo caso, aumentano in particolare le risorse destinate alla realizzazione di programmi in ambito aerospaziale, a livello nazionale e internazionale, tramite la partecipazione alle attività dell'Agenzia Spaziale Europea (109 milioni);

- la Missione 19 **Casa e assetto urbanistico**, cresce di circa 11 per cento rispetto alle previsioni assestate 2018 (13 per cento sulle previsioni iniziali), prevalentemente per via della dotazione del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa (con uno stanziamento di 70 milioni) e per l'aumento delle somme che sono destinate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione delle aree urbane degradate (40 milioni già previsti dalla legge di bilancio 2018) nel Programma 19.1 "*Politiche abitative e riqualificazione periferie*". Questi aumenti più che compensano le diminuzioni relative alle risorse destinate alla razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari (-65 milioni circa) nel Programma 19.2 "*Politiche abitative, urbane e territoriali*";
- la Missione 21 **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**, per la quale la previsione di competenza per il 2019 è più alta del 13 per cento rispetto all'assestamento 2018 (16 per cento rispetto alle previsioni iniziali), vede una parte considerevole degli aumenti all'interno del Programma 21.15 "*Tutela del patrimonio culturale*" sul quale impattano le variazioni disposte in relazione alla chiusura delle contabilità speciali per un ammontare complessivo di circa 358 milioni (cfr. Riquadro II.2), di cui 100 assegnati al Fondo per la tutela del patrimonio culturale;
- la Missione 22 **Istruzione scolastica**, che vede un aumento degli stanziamenti di competenza del 3,5 per cento rispetto all'assestamento 2018 (4,2 per cento sulle previsioni iniziali), è condizionata dall'evoluzione della spesa destinata al personale e dalla firma nell'aprile 2019 del rinnovo contrattuale del comparto scuola. Aumenta anche la dotazione complessiva del Programma 22.1 "*Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica*" in relazione alle risorse stanziate sul Fondo per l'autonomia scolastica (+100 milioni) e sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (circa 700 milioni).
- la Missione 24 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** registra un aumento del 3 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali ed assestate 2017, in gran parte riconducibile al programma 24.12 "*Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*". Tra le voci di spesa interessate dagli incrementi più rilevanti si segnala il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (+ 486 milioni secondo un'evoluzione crescente che rispecchia la programmazione pluriennale del bilancio 2018). Sono stati anche riviste le stime del fabbisogno relativo agli oneri derivanti dalla contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone disabili (+ 350 milioni) e alle pensioni sociali, gli assegni sociali ed altri vitalizi (+ 400 milioni) alla luce delle risultanze sulla spesa effettiva erogata dall'INPS;
- la Missione 27 **Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti**, appare in aumento di quasi tre punti percentuali rispetto alle previsioni iniziali 2018, per via del programma 27.2 "*Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*". Nell'ambito di questo Programma, la crescita riguarda in particolare le spese per i servizi di accoglienza in favore degli stranieri (+281 milioni). Tale andamento non tiene tuttavia conto di integrazioni che potranno essere effettuate nel corso del 2018 a valere su fondi di flessibilità per i consumi intermedi (per assicurare il pagamento di debiti nei confronti

dei fornitori come è avvenuto negli anni precedenti), che determinerebbero una riduzione dell'onere previsto nel 2019 rispetto all'esercizio 2018 coerente con la diminuzione della presenza dei centri di trattenimento e accoglienza. Nello stesso programma, vengono meno le risorse del Fondo da destinare ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale (istituito dal decreto legge 193/2016) che è stato rifinanziato, ma limitatamente al 2018 per 150 milioni (decreto legge 91/2017).

- la Missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale**, mostra un incremento superiore al 9 per cento rispetto alle previsioni assestate 2018 (14 per cento sulle previsioni iniziali). Si tratta di incrementi quasi interamente destinati al Fondo per lo sviluppo e la coesione al quale, secondo quanto già previsto dalla legge di bilancio dell'anno precedente, nel 2019 vengono destinati 670 milioni relativamente alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e circa 180 milioni per la programmazione 2014 -2020;
- la Missione 34 **Debito pubblico** registra un incremento netto che è pari all'uno per cento delle previsioni iniziali 2018 e al 3 per cento circa rispetto alle previsioni assestate. Aumentano sia le spese del programma 34.2 "*Rimborso del debito statale*" (+2,9 miliardi rispetto alle previsioni iniziali e +6,5 miliardi rispetto a quelle assestate), in particolare per le somme destinate al rimborso dei buoni poliennali del Tesoro; sia quelle del programma 34.1 "*Oneri per il servizio del debito statale*"(+0,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali e + 2,7 miliardi rispetto a quelle assestate) in ragione delle somme stanziate per pagare gli interessi sui buoni ordinari, su quelli pluriennali e sui certificati di credito del Tesoro.

Per gli stanziamenti di cassa si osserva nella maggior parte dei casi un andamento analogo - anche se in misura diversa a quello rilevato per la competenza. Le uniche missioni per le quali, **a fronte di un aumento di competenza, gli stanziamenti di cassa sono in diminuzione** rispetto alle previsioni 2018, sono:

- la Missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese**, nella quale vengono meno le risorse di sola cassa che, limitatamente al 2018, erano state destinate al piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa ILVA in amministrazione straordinaria (- 534 milioni). Sempre nella stessa Missione, inoltre, vengono meno le risorse di cassa che le previsioni assestate destinavano al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (- 105 milioni) ;

- la Missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale**, nell'ambito del quale le risorse per lo sviluppo e la coesione si riducono solo per la cassa (mentre la competenza cresce di circa 626 milioni) soprattutto in relazione al finanziamento degli interventi del programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (-211 milioni di cassa);

Le missioni per le quali, invece, **gli stanziamenti di cassa crescono a fronte di una contemporanea riduzione della competenza** sono:

- la Missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**, riflette un incremento della sola cassa per diverse misure come gli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (23 milioni circa), e il fondo per le mense scolastiche biologiche (10 milioni);

- la Missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** che, come si è visto, subisce una riduzione di circa 1.500 milioni per la competenza relativamente alle spese destinate ad ANAS per i debiti contratti in relazione alle opere sull'alta velocità vede, per la stessa finalità, una riduzione inferiore della cassa (di circa – 500 milioni);

- la Missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** registra un incremento di sola cassa in relazione alle spese per la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (circa 39 milioni), e l'efficientamento energetico e altri interventi per far fronte ai cambiamenti climatici (54 milioni circa);

- la Missione 26 **Politiche per il lavoro** è quella che presenta una differenza più ampia tra le previsioni di cassa e competenza (-117 milioni per la competenza, +1.656 milioni per la cassa). Si tratta di un risultato imputabile tra le altre cose alle maggiori esigenze di cassa di misure ad elevato impatto finanziario come i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, gli interventi a sostegno dell'occupazione, i trattamenti di disoccupazione e la revisione degli ammortizzatori sociali in attuazione della legge sulla riforma del mercato del lavoro.

Tavola II.11.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2019-2021. COMPETENZA. *(in milioni di euro)*

Missione	Bilancio 2017 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2019-2021)		Bilancio 2018 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2019-2021)		Previsioni a legislazione vigente (l.v.) (1) DLB 2019-2021			Variazione previsioni 2019 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2018 riclassificate		Variazione previsioni 2019 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2018 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	2019	2020	2021	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.334	2.526	2.222	2.263	2.239	2.244	2.204	17	*0,8*	-24	*-1,0*
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571	622	573	581	606	616	548	34	*5,9*	26	*4,4*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	116.939	120.377	118.071	117.844	119.032	118.575	119.828	961	*0,8*	1.189	*1,0*
L'Italia in Europa e nel mondo	26.092	25.815	25.887	25.289	25.099	29.750	22.816	-788	*-3,0*	-190	*-0,8*
Difesa e sicurezza del territorio	19.809	21.613	20.446	20.814	20.843	20.375	20.362	396	*1,9*	29	*0,1*
Giustizia	8.207	8.732	8.467	8.736	8.774	8.795	8.604	307	*3,6*	38	*0,4*
Ordine pubblico e sicurezza	10.253	11.213	10.758	11.219	11.173	11.322	11.196	415	*3,9*	-46	*-0,4*
Soccorso civile	4.838	6.014	5.798	6.393	5.877	3.743	3.579	79	*1,4*	-516	*-8,1*
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	843	1.027	805	838	796	760	718	-9	*-1,1*	-43	*-5,1*
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	226	400	200	331	210	210	210	10	*5,1*	-121	*-36,4*
Competitivita' e sviluppo delle imprese	19.982	21.842	24.606	24.860	25.020	20.466	19.888	414	*1,7*	160	*0,6*
Regolazione dei mercati	16	37	16	17	43	41	41	26	*163,4*	26	*154,3*
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.199	12.114	13.323	13.392	13.470	13.436	12.205	147	*1,1*	78	*0,6*
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.156	5.176	5.930	6.015	3.479	7.205	4.882	-2.450	*-41,3*	-2.535	*-42,2*
Comunicazioni	741	758	559	588	711	965	816	153	*27,4*	124	*21,0*
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	272	282	255	257	174	174	121	-80	*-31,6*	-83	*-32,2*
Ricerca e innovazione	2.763	2.996	2.980	3.030	3.352	3.324	3.223	372	*12,5*	322	*10,6*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.215	1.525	1.205	1.236	1.192	1.147	1.067	-13	*-1,1*	-44	*-3,6*
Casa e assetto urbanistico	277	415	323	330	366	267	331	43	*13,4*	36	*10,8*
Tutela della salute	2.029	2.270	2.110	2.234	2.136	2.127	2.115	26	*1,2*	-99	*-4,4*
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.969	2.356	2.279	2.349	2.653	2.151	1.894	374	*16,4*	304	*12,9*
Istruzione scolastica	45.906	46.900	46.313	46.611	48.242	46.620	44.256	1.929	*4,2*	1.631	*3,5*
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7.936	7.924	8.231	8.245	8.313	8.422	8.464	82	*1,0*	68	*0,8*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	32.363	32.127	33.972	33.979	34.981	35.081	35.153	1.009	*3,0*	1.003	*3,0*
Politiche previdenziali	93.786	92.408	93.554	92.871	92.693	92.826	93.761	-861	*-0,9*	-177	*-0,2*
Politiche per il lavoro	9.939	11.464	10.737	10.618	10.500	10.371	10.270	-237	*-2,2*	-117	*-1,1*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.184	3.958	3.658	3.666	3.763	3.562	3.554	105	*2,9*	97	*2,7*
Sviluppo e riequilibrio territoriale	3.489	4.146	4.903	5.125	5.610	6.074	6.224	707	*14,4*	485	*9,5*
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	86.658	106.927	89.146	88.337	89.846	89.543	86.783	699	*0,8*	1.509	*1,7*
Giovani e sport	787	852	802	810	710	689	632	-91	*-11,4*	-100	*-12,3*
Turismo	44	42	44	44	44	44	44	0	*0,3*	0	*0,0*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.559	2.846	3.204	4.459	3.394	3.175	3.181	190	*5,9*	-1.065	*-23,9*
Fondi da ripartire	12.247	3.275	11.309	9.354	9.167	10.217	10.702	-2.141	*-18,9*	-187	*-2,0*
Debito pubblico	326.420	321.989	299.687	293.860	303.035	305.038	326.188	3.349	*1,1*	9.175	*3,1*
Totale	**861.047**	**882.968**	**852.370**	**846.592**	**857.544**	**859.354**	**865.862**	**5.174**	***0,6***	**10.952**	***1,3***

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.11.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2019-2021. CASSA. *(in milioni di euro)*

Missione	Bilancio 2017 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2019-2021)		Bilancio 2018 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2019-2021)		Previsioni a legislazione vigente (l.v.) (1) DLB 2019-2021			Variazione previsioni 2019 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2018 ridassificate		Variazione previsioni 2019 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2018 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	2019	2020	2021	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.334	2.527	2.222	2.263	2.239	2.244	2.204	17	*0,8*	-24	*-1,0*
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571	654	572	582	607	616	548	35	*6,1*	25	*4,3*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	120.989	125.524	122.341	121.928	133.939	127.288	121.109	11.598	*9,5*	12.011	*9,9*
L'Italia in Europa e nel mondo	26.101	25.875	25.965	25.362	25.100	29.750	22.816	-865	*-3,3*	-262	*-1,0*
Difesa e sicurezza del territorio	19.549	22.062	20.675	21.033	21.886	20.125	19.991	1.211	*5,9*	853	*4,1*
Giustizia	8.506	9.141	8.734	9.021	9.160	8.796	8.604	426	*4,9*	140	*1,5*
Ordine pubblico e sicurezza	10.358	11.600	10.764	11.363	11.281	11.354	11.197	517	*4,8*	-82	*-0,7*
Soccorso civile	4.862	7.135	5.869	6.791	5.985	3.751	3.579	116	*2,0*	-807	*-11,9*
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	862	1.143	931	1.024	1.026	761	718	96	*10,3*	2	*0,2*
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	397	701	201	424	210	210	210	10	*4,7*	-213	*-50,3*
Competitivita' e sviluppo delle imprese	20.717	23.454	25.536	25.777	25.248	20.399	19.894	-288	*-1,1*	-529	*-2,1*
Regolazione dei mercati	36	57	29	30	57	43	41	28	*97,4*	28	*93,4*
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.888	13.752	13.970	14.345	14.458	14.114	12.565	488	*3,5*	113	*0,8*
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.596	5.511	5.881	5.931	6.206	4.783	5.948	325	*5,5*	275	*4,6*
Comunicazioni	796	879	620	703	721	965	816	101	*16,2*	18	*2,5*
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	272	283	336	339	281	241	121	-54	*-16,2*	-57	*-17,0*
Ricerca e innovazione	2.763	3.391	3.130	3.308	3.467	3.376	3.238	338	*10,8*	160	*4,8*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.502	1.867	1.622	1.663	1.866	1.250	1.071	245	*15,1*	203	*12,2*
Casa e assetto urbanistico	330	418	336	383	443	287	351	107	*31,7*	60	*15,8*
Tutela della salute	2.142	2.453	2.122	3.146	2.179	2.139	2.115	57	*2,7*	-967	*-30,7*
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.281	2.692	2.579	2.662	2.909	2.151	1.894	330	*12,8*	247	*9,3*
Istruzione scolastica	46.176	47.624	46.442	47.073	48.971	46.620	44.256	2.529	*5,4*	1.898	*4,0*
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7.941	8.078	8.281	8.355	8.413	8.422	8.464	132	*1,6*	58	*0,7*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	32.475	32.568	34.082	34.430	36.202	35.155	35.153	2.119	*6,2*	1.772	*5,1*
Politiche previdenziali	93.786	92.408	92.254	91.571	92.937	92.886	94.085	683	*0,7*	1.367	*1,5*
Politiche per il lavoro	13.280	14.708	13.196	13.062	14.718	11.124	10.431	1.522	*11,5*	1.656	*12,7*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.190	4.804	3.730	3.920	3.968	3.563	3.554	237	*6,4*	47	*1,2*
Sviluppo e riequilibrio territoriale	2.621	3.278	2.890	3.112	2.665	3.086	4.496	-225	*-7,8*	-447	*-14,4*
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	88.303	109.302	92.061	92.045	93.550	89.823	87.123	1.489	*1,6*	1.505	*1,6*
Giovani e sport	787	1.013	812	834	723	689	632	-89	*-11,0*	-111	*-13,3*
Turismo	56	124	57	48	51	44	44	-6	*-10,8*	3	*5,7*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.629	3.065	3.285	4.628	3.467	3.176	3.179	183	*5,6*	-1.161	*-25,1*
Fondi da ripartire	19.167	4.389	18.978	14.801	16.388	18.117	19.102	-2.590	*-13,6*	1.587	*10,7*
Debito pubblico	326.420	321.730	298.817	294.230	303.036	305.038	326.188	4.219	*1,4*	8.806	*3,0*
Totale	**879.681**	**904.212**	**869.319**	**866.183**	**894.357**	**872.387**	**875.739**	**25.038**	***2,9***	**28.174**	***3,3***

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

APPENDICE

LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO

PAGINA BIANCA

L'articolazione per missioni, programmi e azioni del disegno di legge di bilancio 2019-2021 presenta rilevanti modifiche rispetto alla struttura del bilancio dell'esercizio 2018.

Oltre al riordino delle attribuzioni in materia di turismo disposto con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 97, che trasferisce a partire dal 2019 le competenze sulle politiche del turismo e le relative funzioni precedentemente esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero per i beni e le attività culturali) al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo)[9], sono state apportate ulteriori modifiche per tenere conto di una migliore rappresentazione delle politiche sottostanti, nonché dei cambiamenti di natura organizzativa dei Ministeri competenti.

Sono state particolarmente rilevanti le modifiche che hanno comportato la creazione di nuovi programmi o l'accorpamento di programmi pre-esistenti per lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che ha visto:

- l'**istituzione di due nuovi programmi** nell'ambito della missione *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*: il **24.13 "Sostegno al reddito tramite carta acquisti"** e il **24.14 "Tutela della privacy"**, che nel precedente esercizio finanziario erano azioni del programma 24.5 "Protezione sociale per particolari categorie", ora ridenominato "Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio"
- la **soppressione del programma 3.4 "Federalismo amministrativo"**, le cui azioni sono state assorbite nel programma 3.7 "Rapporti finanziari con Enti territoriali" nell'ambito della missione *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.*

Inoltre, lo spostamento di intere azioni o di singoli capitoli di spesa tra programmi di spesa, nonché l'attuazione di nuovi interventi con il presente disegno di legge di bilancio, ha comportato importanti modifiche al contenuto di alcuni programmi **a parità di denominazione**, di seguito illustrati per stato di previsione.

- **Ministero dell'economia e delle finanze**

Il programma 1.1 "Organi costituzionali" della missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* cede il Fondo per l'assegnazione di quota parte del 2 per mille del gettito IRPEF ai partiti politici al programma 29.1 "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" passando pertanto alla missione *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*. Cede altresì le risorse per spese di indennità e rimborso viaggi ai membri italiani del Parlamento europeo al programma 4.11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" della missione *L'Italia in Europa e nel mondo*.

Il programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei Ministri" (missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*) accoglie le risorse per interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari regionali) in materia di salvaguardia dei territori montani e delle aree di confine in precedenza collocate nel programma 3.1 "Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore" della missione *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*.

Il programma 4.11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" (missione *L'Italia in Europa e nel mondo*) accoglie le risorse per il pagamento degli indennizzi relativi alle perdite subite da cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia in precedenza

[9] In attuazione del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 è in corso di finalizzazione un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) recante l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire e la disciplina di trasferimento, sulla base del quale si potranno apportare le modifiche alla struttura organizzativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituendo il Dipartimento per il Turismo e due direzioni generali.

collocate nel programma 24.5 "Protezione sociale per particolari categorie" della missione *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*.

Come già illustrato sopra, il programma 24.5 "Protezione sociale per particolari categorie" è stato oggetto di una profonda revisione di contenuto (la soppressione di due azioni che si sono trasformate in nuovi programmi nell'ambito della stessa missione, nonché la ricollocazione di risorse in programmi di altre missioni) assumendo nel 2019 la nuova denominazione "Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio" per rispecchiare con maggior chiarezza la natura degli interventi finanziati.

Il contenuto del programma 33.1 "Fondi da assegnare" si amplia con risorse destinate a nuovi interventi previsti dal disegno di legge di bilancio 2019-2021 tramite l'istituzione del Fondo da ripartire per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, del Fondo da ripartire per il finanziamento del rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nonché del Fondo per l'attuazione del programma di Governo; il programma 33.1 acquisisce inoltre nuove risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti del personale statale 2019-2021. Il programma 30.1 "Attività ricreative e sport" (missione *Giovani e sport*) estende il raggio di intervento dell'azione Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano tramite l'introduzione di un finanziamento alla Sport Servizi Spa.

- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Nell'ambito della missione *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, il programma 24.12 "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva" si arricchisce di un nuovo intervento introdotto con il disegno di legge di bilancio 2019-2020 che riguarda il Fondo per il reddito e le pensioni di cittadinanza, per cui viene istituita un'apposita azione.

Lo stesso programma 24.12 non comprende più le risorse del Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica che passano invece al programma 24.2 "Terzo settore - associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali", con lo spostamento del capitolo di spesa dall'azione 24.12.4 Politiche per l'infanzia e la famiglia all'azione 24.2.2 Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore, modifica avvenuta in questo caso già in corso dell'esercizio 2018 con la legge di assestamento.

Nell'ambito della Missione *Politiche previdenziali*, il programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" si amplia con l'intervento di revisione del sistema pensionistico previsto dal disegno di legge di bilancio 2019-2021 che vedrà l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nell'azione 25.3.14 Sostegno alle gestioni previdenziali.

- **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Nell'ambito della missione *Istruzione scolastica* le risorse per l'alternanza scuola-lavoro, nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro passano dal programma 22.8 "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" gestito dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione al programma 22.18 "Istruzione del secondo ciclo" gestito dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Inoltre, il programma 22.19 "Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione", precedentemente privo delle risorse per le retribuzioni del personale impegnato nell'attuazione del programma, ha acquisito una nuova azione dedicata alle spese per il personale.

- **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

Nell'ambito della missione *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*, il Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi vede un cambiamento di natura gestionale con uno spostamento al programma 18.15 "Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti", gestito dalla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento. In precedenza il Fondo era gestito dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque nel programma 18.12 "Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche".

- **Ministero per i beni e le attività culturali**

A seguito del citato riordino delle attribuzioni in materia di turismo di cui al decreto legge n. 86/2018, con il disegno di legge 2019-2021 la titolarità e le risorse del programma 31.1 "Sviluppo e competitività del turismo" passano dal Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT). Restano in capo al MIBAC le competenze e le risorse relative alla Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo (ridenominata Scuola dei beni e delle attività culturali), ricollocate nel programma 17.4 "Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali". Trovano altresì ricollocazione le risorse derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto da destinare a progetti sperimentali per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, che vanno in parte nel programma 21.14 "Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale" (0,5 milioni di euro) e in parte nel programma 21.18 "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo" (0,3 milioni di euro).

Nell'ambito dello stesso Ministero per i beni e le attività culturali, le risorse per la valorizzazione del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma nonché del sistema museale dell'isola di Caprera sono passate dal programma 21.15 "Tutela del patrimonio culturale" della Direzione generale del bilancio al programma 21.13 "Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale" della Direzione generale musei.

- **Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo**

Come già menzionato, a partire dal 2019, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo entra il programma 31.1 "Sviluppo e competitività del turismo" per effetto del riordino delle attribuzioni in materia di turismo di cui al decreto legge n. 86/2018.

- **Ministero della salute**

Il programma 20.10 "Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale" (missione *Tutela della salute*) potenzia il suo operato con l'acquisizione di nuove risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di interventi da parte delle Regioni sulle infrastrutture tecnologiche per ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

La struttura e il contenuto delle unità di voto dei rimanenti stati di previsione è rimasta immutata. Va tuttavia segnalato che, rispetto alla legge di bilancio 2018-2020, i seguenti programmi hanno cambiato denominazione senza che vi sia stata tuttavia una modifica sostanziale nella composizione degli interventi ivi rappresentati:

- il programma 15.4 "Sostegno all'editoria", che diventa "Sostegno al pluralismo dell'informazione";
- il programma 19.1 "Edilizia abitativa e politiche territoriali", che diventa "Politiche abitative e riqualificazione periferie" ;

- il programma 23.1 “Diritto allo studio nell'istruzione universitaria”, che diventa “Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore”.

Per ulteriori approfondimenti sulle modifiche nella struttura del bilancio per programmi e azioni, cfr. Riquadro A1.

Riquadro A1 - Le modifiche alla struttura del bilancio tra legge di bilancio 2018-2020 e disegno di legge di bilancio 2019-2021

La struttura del bilancio per programmi e azioni ha subito le seguenti tipologie di modifiche, maggiormente dettagliate nel prospetto sottostante:

- istituzione nuovi programmi per una migliore rappresentazione delle finalità della spesa;

- istituzione nuove azioni per una migliore rappresentazione delle finalità della spesa;

- spostamenti di azioni tra programmi;

- cambiamento denominazione delle azioni e/o dei programmi di spesa;

- soppressione di programmi;

- soppressione di azioni.

Oltre alle modifiche indicate nel prospetto, alcuni programmi di spesa a parità di denominazione rispetto alla legge di bilancio 2018 (e anche a parità di articolazione per azioni) possono aver subito modifiche dei propri contenuti come descritto nel testo dell’Appendice.

Nuovi programmi	
Programma 24.13 “Sostegno al reddito tramite la carta acquisti”	E’ stato istituito questo nuovo programma per dare rilevanza alla politica di contrasto alla povertà tramite la carta acquisti, precedentemente collocata in una apposita azione del programma 24.5 “Protezione sociale per particolari categorie” assieme a interventi di natura ad esso disomogenei.
Programma 24.14 “Tutela della privacy”	L’istituzione di questo nuovo programma ha l’obiettivo di dare rilevanza alle spese per le attività del Garante per la protezione dei dati personali e per la tutela della privacy, che erano precedentemente collocate in una apposita azione del programma 24.5 “Protezione sociale per particolari categorie” assieme a interventi di natura ad esso disomogenei.
Nuove azioni	
Programma 22.19 “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione” **Azione 4 “Spese di personale per il programma”**	L’amministrazione ha individuato il personale dedicato esclusivamente, o prevalentemente, al raggiungimento delle finalità del programma consentendo una rappresentazione delle stesse in un’apposita azione, come richiesto dai criteri generali di individuazione delle azioni.
Programma 24.12 “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva”	E’ stata creata la nuova azione per dare evidenza all’istituendo Fondo per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza, previsto nella sezione I del disegno di legge di bilancio 2019-2021.

Azione 9 "Reddito di cittadinanza"	
Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" **Azione 14 "Sostegno alle gestioni previdenziali"**	La nuova azione accorpa le precedenti azioni di Sostegno alle gestioni previdenziali, che distinguevano tra lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico. Alla luce degli interventi più recenti in campo previdenziale, di stampo traversale, è diventato sempre più difficile distinguere tra misure destinate a lavoratori privati o pubblici e si è ritenuto necessario accorpare le due azioni.
Programma 29.1 "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" **Azione 8 "Contributi ai partiti politici"**	La nuova azione comprende le risorse del 2 per mille da ripartire annualmente ai partiti politici che erano precedentemente collocate nella missione dedicata agli organi costituzionali, in una azione 1.3.4 "Contributo a partiti e movimenti politici" (soppressa dal 2019). La modifica è parsa opportuna sotto il profilo sia della rappresentatività, sia della gestione, poiché le quantificazioni necessarie sono svolte nell'ambito del sistema della fiscalità.
Spostamenti di azioni tra programmi	
Azione 4 "Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani ed aree di confine" Dal Programma 3.1 "Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore" Al Programma di destinazione 1.3 "Presidenza del Consiglio dei Ministri"	L'azione è composta dagli interventi per le aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, dal fondo nazionale integrativo per i comuni montani e dal fondo nazionale per la montagna. Queste politiche sono di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari regionali) e trovano, pertanto, una migliorare rappresentazione, nel programma relativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Azione 10 "Attuazione federalismo amministrativo" **Azione 11 "Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto"** Dal Programma 3.4 "Federalismo amministrativo" dell'esercizio 2018 (*soppresso a DLB 2019-2021*) Al Programma di destinazione 3.7 "Rapporti finanziari con Enti territoriali"	Le due azioni del programma 3.4 "Federalismo amministrativo" sono state assorbite dal programma 3.7 "Rapporti finanziari con Enti territoriali" per una rappresentazione complessiva e maggiormente unitaria dei rapporti finanziari dello Stato con gli enti territoriali.
Cambiamento denominazione dei programmi di spesa. Le denominazioni dei seguenti programmi di spesa sono state modificate per migliorare la descrizione delle finalità e delle attività sottostanti, a volte anche in conseguenza di modifiche nel contenuto degli stessi.	
Nuova denominazione	***Vecchia denominazione***
Programma 15.4 "Sostegno al pluralismo dell'informazione" La nuova denominazione consente di evidenziare non solo le attività di sostegno all'editoria ma più in generale gli interventi per l'innovazione e il pluralismo nell'informazione che sono tipicamente inclusi in questo programma.	Programma 15.4 "Sostegno all'editoria"
Programma 19.1 "Politiche abitative e riqualificazione periferie" La nuova denominazione mette in rilievo l'inclusione in questo programma degli interventi per la riqualificazione delle periferie rispetto all'edilizia abitativa.	Programma 19.1 "Edilizia abitativa e politiche territoriali"
Programma 23.1 "Diritto allo studio e sviluppo	Programma 23.1 "Diritto allo studio nell'istruzione

della formazione superiore" La denominazione è stata affinata per rappresentare, oltre alle risorse per il diritto allo studio degli universitari, anche quelle destinate agli studenti dell'alta formazione non universitaria.	universitaria"
Programma 24.5 "Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio" I contenuti del programma hanno subito una significativa revisione, anche per renderli maggiormente omogenei. Di conseguenza è stata modificata la denominazione che ora consente di specificare con maggiore chiarezza la natura degli interventi finanziati.	Programma 24.5 "Protezione sociale per particolari categorie"
Cambiamento denominazione delle azioni. Le denominazioni delle seguenti azioni sono state modificate per migliorare la descrizione delle finalità e delle attività sottostanti, a volte anche in conseguenza di modifiche nel contenuto delle stesse.	
Nuova denominazione	***Vecchia denominazione***
Programma 3.7 "Rapporti finanziari con Enti territoriali"	
Azione 10 "Attuazione federalismo amministrativo" La nuova denominazione specifica che la finalità dell'azione riguarda il federalismo amministrativo e non il federalismo in generale. Con la soppressione del programma 3.4 "Federalismo amministrativo", dove l'azione era collocata nell'esercizio 2018, questa informazione non era più esplicata.	Azione 10 "Attuazione federalismo"
Programma 4.2 "Cooperazione allo sviluppo"	
Azione 2 "Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale" La nuova denominazione ha eliminato il riferimento alle attività di emergenza che, a seguito della riforma della cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014), sono state trasferite all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.	Azione 2 "Iniziative della Cooperazione italiana in ambito multilaterale e per attività di emergenza**"**
Azione 7 "Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" La nuova denominazione mira a specificare che le politiche statali di cooperazione allo sviluppo sono attuate tramite l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.	Azione 7 "Attuazione delle politiche di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**"**
Programma 4.12 "Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari"	
Azione 2 "Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero" La nuova denominazione esplica con maggiore chiarezza le finalità della spesa, senza modifiche ai contenuti ivi rappresentati.	Azione 2 "Dotazioni finanziarie e strumentali all'estero**"**
Programma 6.2 "Giustizia civile e penale"	
Azione 4 "Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura" La nuova denominazione evidenzia la finalità del	Azione 4 "Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura**"**

trasferimento di risorse alla Scuola superiore di magistratura.	
Programma 9.2 “Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”	
Azione 9 “Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari” La nuova denominazione deriva dallo spostamento a quest’azione degli interventi innovativi contro lo spreco alimentare (il capitolo 7720) precedentemente collocati nell’azione 9.2.2 “Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati”.	Azione 4 “Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**”**
Programma 13.5 “Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario”	
Azione 3 “Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali” La nuova denominazione tiene conto delle disposizioni del decreto legge n. 109/2018, c.d. “decreto Genova”, che istituisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA (articolo 12, comma 18). L’azione comprende ora infatti le risorse da trasferire all’ANSFISA per i compiti e le funzioni affidatigli dalla citata norma (capitolo 1227, piano gestionale 2 e 3).	Azione 3 “Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria”
Programma 15.4 “Sostegno al pluralismo dell'informazione”	
Azione 1 “Sostegno al pluralismo dell'informazione” La nuova denominazione dell’azione, seguendo quella del programma, è maggiormente coerente con gli interventi complessivi attuati che non si limitano alle attività di sostegno all’editoria ma includono anche gli interventi per l’innovazione e il pluralismo nell’informazione in generale.	Azione 1 “Sostegno per lo sviluppo dell'editoria”
Programma 16.4 “Politica commerciale in ambito internazionale”	
Azione 2 “Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico” La nuova denominazione consente fare emergere anche gli interventi relativa alla non proliferazione delle armi chimiche e al disarmo chimico da sempre contenuti in questa azione.	Azione 2 “Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con Paesi terzi”
Programma 19.1 “Politiche abitative e riqualificazione periferie”	
Azione 1 “Politiche abitative” La nuova denominazione da conto del minore peso relativo degli interventi rappresentati in questa azione dall’edilizia abitativa rispetto ai sostegni all’accesso alla proprietà.	Azione 1 “Concorso dello Stato all'edilizia abitativa”
Programma 22.8 “Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio”	
Azione 3 “Lotta alla dispersione scolastica,	Azione 3 “Lotta alla dispersione scolastica,

orientamento e prevenzione del disagio giovanile" La nuova denominazione deriva dallo spostamento a quest'azione delle risorse destinate al contributo per il funzionamento di palestre e impianti ginnico-sportivo-scolastici e di quelle per iniziative finalizzate all'educazione stradale, in precedenza collocate nell'azione 22.8.2 "Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche".	orientamento, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza**"**
Programma 29.4 "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario"	
Azione 2 "Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura" L'azione ha accolto alcuni interventi dedicati agli interventi contro le frode finanziarie e alla prevenzione dell'usura (capitoli 2176 e 1618) provenienti dall'azione 24.5.1 dell'esercizio 2018 denominata "Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi varie" che a partire dal 2019 è stata soppressa. La nuova denominazione dell'azione 29.4.2 viene integrata per rappresentare anche i nuovi capitoli.	Azione 2 "Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio"
Programma 29.6 "Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari"	
Azione 3 "Gestione degli interventi finanziari dello Stato" Poiché le denominazioni delle azioni devono rappresentare la finalità della spesa e non il gestore dell'intervento, è stato eliminato il riferimento al centro di responsabilità amministrativa.	Azione 3 "Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro"
Programma 29.7 "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio"	
Azione 6 "Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica" La nuova denominazione chiarisce che l'oggetto di intervento sono i sistemi informativi relativi alla contabilità e alla finanzia pubblica.	Azione 6 "Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica"
Programma 29.7 "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio"	
Azione 7 "Trattato del Nord Atlantico" Viene semplificata la denominazione dell'azione, a parità di contenuto rispetto all'esercizio precedente.	Azione 7 "Ratifica del Trattato del Nord Atlantico"
Programma 29.10 "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato"	
Azione 3 "Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate" Viene semplificata la denominazione dell'azione, a parità di contenuto rispetto all'esercizio precedente.	Azione 3 "Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate"
Programma 29.10 "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato"	
Azione 4 "Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio" Viene semplificata la denominazione dell'azione, a	Azione 4 "Attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio"

parità di contenuto rispetto all'esercizio precedente.	
Programma 29.10 "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato"	
Azione 6 "Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" Viene semplificata la denominazione dell'azione, a parità di contenuto rispetto all'esercizio precedente.	Azione 6 "Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"
Programma 32.7 "Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale"	
Azione 4 "Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo" Viene semplificata la denominazione dell'azione nella quale non viene più indicato il soggetto fornitore dei materiali.	Azione 4 "Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo"
Programmi soppressi	
Programma 3.4 "Federalismo amministrativo"	Per una rappresentazione complessiva e maggiormente unitaria dei rapporti finanziari dello Stato con gli enti territoriali, l'intero programma 3.4 è stato assorbito nel programma 3.7 "Rapporti finanziari con Enti territoriali" nell'ambito della missione *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*.
Azioni soppresse	
Programma 1.1 "Organi costituzionali" **Azione 4 "Contributo a partiti e movimenti politici"**	L'azione era composta dalle risorse del 2 per mille del gettito IRPEF da ripartire annualmente ai partiti politici (capitolo 3546) e dai rimborsi ai parlamentari europei per gli spostamenti (capitolo 2125). I capitoli relativi a queste attività sono stati spostati in altri programmi poiché non sono direttamente riconducibili agli organi costituzionali. Il capitolo 3546 ora è associato al programma 29.1 "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" costituendo la nuova azione 8 "Contributi i partiti politici", mentre il capitolo 2125 è confluito nel programma 4.11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale", azione 1 "Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale".
Programma 3.1 "Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore" **Azione 3 "Anticipazione di liquidità per i debiti pregressi"**	L'azione era composta da un solo fondo che aveva lo scopo di assicurare agli enti territoriali la liquidità necessaria per i pagamenti dei debiti certi. Il fondo non era dotato di risorse dal 2014 ed è stato disattivato. Per questo l'azione 3 è stata soppressa.
Programma 3.7 "Rapporti finanziari con Enti territoriali" **Azione 6 "Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati"**	L'azione era composta dalle sole risorse da trasferire alle Regioni per gli accertamenti medico-legali (capitolo 2868) che, con il Decreto legislativo 75/2017, articolo 22, comma 3, sono compiti ora svolti dall'INPS tramite una convenzione stipulata con gli enti interessati le cui linee guida sono state stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse da trasferire all'INPS sono iscritte nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, capitolo 4776 dell'azione 26.8.4

	"Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici". Mentre il capitolo 2868 del Ministero dell'economia e delle finanze, che non ha più stanziamenti ma solo pagamenti residuali da effettuare, è stato trasferito all'azione 3.7.4. "Interventi di settore a favore delle Regioni" e, conseguentemente, l'azione 3.7.6 "Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati" è stata soppressa.
Programma 6.1 "Amministrazione penitenziaria" **Azione 8 "Trattamento provvisorio di pensione per il corpo di Polizia Penitenziaria"**	L'azione 8 rappresentava le spese relative gli ufficiali generali della polizia penitenziaria, ruolo in via di esaurimento, ed era composta da un solo capitolo di spesa (capitolo 1871, relativo ai trattamenti provvisori di pensione e indennità) non rilevante dal punto di vista finanziario. L'azione è stata quindi soppressa e il capitolo 1871 è stato riversato nell'azione 7 "Gestione ed assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria" dello stesso programma di spesa.
Programma 11.9 "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" **Azione 14 "Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali"**	L'azione è soppressa per il venir meno del credito di imposta riconosciuto agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare, previsto dalla legge n. 190/2014, articolo 1, commi 91-94 (capitolo di spesa 7764) e abrogato per effetto della legge n. 232/2016, articolo 1, comma 96.
Programma 21.13 "Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale" **Azione 3 "Sostegno alla conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale"**	L'azione rappresentava una finalità relativa al patrimonio culturale simile a quella dell'azione 2 "Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale" dello stesso programma di spesa. Inoltre era composta da un solo capitolo di spesa attivo (numero 5680), relativo alle spese per acquisto di beni e servizi per attività espositive non rilevante dal punto di vista finanziario. Per questi motivi il capitolo e le relative risorse dell'azione 3 sono state trasferite all'azione 2.
Programma 24.5 "Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio" **Azione 1 "Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari"**	Le finalità rappresentate dall'azione erano varie e non del tutto coerenti con le finalità del programma 24.5. I capitoli di spesa relativi al fondo per la prevenzione dell'usura e alle vittime di frodi finanziari sono stati trasferiti al programma 29.4 "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario" (Azione 2 "Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio"). I restanti capitoli sono stati trasferiti al programma 4.11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" (Azione 1 "Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale").
Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" **Azione 2 "Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato"** **Azione 3 "Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico"**	Alla luce degli interventi più recenti in campo previdenziale, di stampo traversale, è diventato sempre più difficile distinguere tra misure destinate a lavoratori privati o pubblici e si è ritenuto, pertanto, necessario accorpare le due azioni nella nuova azione 25.3.14 "Sostegno alle gestioni previdenziali".

CAPITOLO III

LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

III. 1. La Nota integrativa – significato e principali innovazioni apportate per il disegno di legge di bilancio 2019-2021

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato; costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del Disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione **dall'art. 21, comma 11 lettera a)** e per il rendiconto dall'articolo 35, comma 2 della **legge 31 dicembre 2009, n. 196**, integrati e modificati dal **decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90**, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (in attuazione della delega di cui all'art. 40 della stessa legge n. 196/2009) e dalla successiva **legge 4 agosto 2016, n. 163**, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha rafforzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdR)[10] e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, per migliorare la leggibilità delle finalità della spesa ed evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti la spesa allocata nel bilancio dello Stato[11].

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama anche le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali *(Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.)* in materia di definizione di piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012)[12].

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative al disegno di legge di bilancio 2019-2021.

1) Gli **obiettivi** delle Note integrative, sono definiti, con riferimento a ciascun programma, e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati, piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (*per es., la predisposizione di atti, piani,*

[10] L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

[11] Le azioni dovrebbero indicare le finalità della spesa avendo riguardo alle attività svolte dalle amministrazioni, ai servizi erogati, alle categorie di destinatari degli stessi e ad ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa.

[12] Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.). A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi ma le azioni devono essere associate univocamente agli obiettivi. In altre parole, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo.

2) L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente[13].
3) Mentre è richiesta l'associazione delle azioni agli obiettivi, non è più necessario, dal DLB dello scorso anno, per l'amministrazione quantificare puntualmente le risorse finanziare destinate alla realizzazione di ciascun obiettivo. Le risorse finanziarie restano associate direttamente alle azioni del bilancio. Ciò ha comportato una notevole semplificazione dell'attività richiesta alle amministrazioni, una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi maggiormente su indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.
4) Dall'univocità del legame tra ciascuna azione e un singolo obiettivo e dalla selettività nella individuazione degli obiettivi ne consegue che le risorse finanziarie che l'amministrazione impiegherà per realizzare un obiettivo saranno sicuramente attinte tra quelle dell'azione o delle azioni alle quali l'obiettivo è associato, ma **non coincideranno necessariamente con la totalità di tali risorse**.
5) le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**»[14]. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi,** tranne specifiche eccezioni *(cfr più avanti)*. Nel piano degli obiettivi delle Note Integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti, gli anni persona e le corrispondenti quantità ripartite sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:
    - le azioni per le **spese per il personale** scolastico inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta

[13] Un'amministrazione può perseguire una politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

[14] Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4; DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

Formazione artistica musicale e coreutica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni dell' Alta Formazione artistica musicale e coreutica è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale.

- il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi.
- Altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.) .

6) Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione[15]. Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, **anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.**
7) Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
8) In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), **le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa**. Va tenuto presente che le previsioni di cassa, a seguito delle disposizioni di cui al sopracitato D.lgs. n. 93/2016, sono ora legate alla definizione del cronoprogramma dei pagamenti.
9) Nella individuazione degli indicatori le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (*o valori target*), un valore di riferimento (o *benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome)* e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, che rappresentano solo l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altri tipi di indicatori[16].
10) Il recente completamento della riforma del bilancio e delle innovazioni apportate al Decreto legislativo n. 150 del 2009, favorisce l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note integrative** e **Piano della performance** In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria

[15] E' il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali, o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

[16] Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) I**. di risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) I. **di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) i. di **realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) I. **di impatto (*Outcome*)**, che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

generale e settoriale ma **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti** e non esiste una modalità univoca e predefinita per collegare gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa con quelli del Piano della performance.

11) I **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa (*già facenti parte della ex sezione seconda delle Note Integrative*[17]), devono essere forniti, oltre che rispetto ai programmi e alle categorie di spesa, anche alle **azioni** sottostanti e riguardano tutte le azioni del bilancio dello Stato, comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi *(cfr. punti 5 e 6*). Gli stessi criteri devono essere forniti oltre che rispetto agli stanziamenti per competenza anche per cassa.
12) L'articolo 10, comma 10-bis della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della Legge n. 163/2016, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze, la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate, a partire dal DLB 2019-21, ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota Integrativa.
13) Infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.3 "servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza," trasversale a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota Integrativa.

La definizione degli **obiettivi** e degli **indicatori**, la relativa **quantificazione dei risultati attesi**, nonché l'illustrazione dei criteri di formulazione delle previsioni, sono a carico, attraverso il sistema informatico dedicato, dei referenti dei Centri di Responsabilità amministrativa[18] individuati da ciascuna amministrazione, con il supporto e il coordinamento dei rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)[19]. Il Quadro di riferimento generale per l'Amministrazione è predisposto a cura degli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico.

III. 2. Struttura della Nota integrativa al disegno di legge di bilancio 2019-2021

La Nota Integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi,** che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione
- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni

[17] Tra le novità introdotte nelle Note Integrative vi è anche l'eliminazione della suddivisione, che era di carattere meramente formale, in due sezioni (la prima sezione includeva il quadro di riferimento, le priorità politiche e il piano degli obiettivi e dei connessi indicatori; la seconda includeva il contenuto dei programmi, le risorse finanziarie per programma e per categoria, i criteri di formulazione delle previsioni); nella sostanza, tuttavia, il contenuto delle precedenti sezioni I e II è stato confermato.

[18] Come anticipato, secondo il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

[19] L'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. Può essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri.

correlate; gli Indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.), i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento[20].

- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate "spese di personale del programma" che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione.
- una **Scheda** con la **ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

III. 3. Considerazioni sulla qualità dei contenuti della Nota integrativa al disegno di legge di bilancio 2019-2021

Le innovazioni introdotte a partire dal disegno di legge di bilancio 2018- 20, che impattano su alcuni contenuti, quali ad esempio la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di *outcome*, la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, necessitano di tempo per essere assimilate dalle amministrazioni e possono scontare, alcune carenze e imprecisioni.

Di conseguenza, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dai dati delle Note Integrative a disegno di legge di bilancio 2019-2021 emergono elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate:

- secondo quanto già anticipato (*cfr paragrafo 1, punti 1 e 2*), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione, limitandosi cioè a declinare l'azione in forma di obiettivo.
- Le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza, continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano soltanto l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria stabilite con la circolare n. 17 del 14 maggio 2018 (*cfr punto 7 del paragrafo 1*).
- Si sono continuati ad utilizzare, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione *(per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.)*, più che gli effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota Integrativa, che ha come interlocutore

[20] E possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **Piano delle performance**.

- Si riscontra in alcune amministrazioni il ricorso ad indicatori generici e indiretti (*riferiti a stati di avanzamento di piani o attività non meglio specificate*), che non consentono di comprendere e di valutare in alcun modo gli effetti e i risultati conseguiti con la spesa.
- Si rileva il ricorso a denominazioni degli indicatori eccessivamente discorsive o con riferimenti tecnici scarsamente comprensibili da parte di chi non conosce la realtà dell'amministrazione, in ogni caso poco efficaci.
- Si riscontra l'utilizzo talora improprio della classificazione degli indicatori *(indicatori qualificati come di risultato o di impatto che in realtà avrebbero dovuto essere qualificati come di realizzazione fisica, etc)*
- L'utilizzo degli indicatori di impatto (*Outcome*) appare ancora molto limitato (*gli indicatori qualificati come di impatto sono meno del 7,7% del totale*), pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori presenta.
- In diversi casi i criteri di formulazione delle previsioni sono generici e poco significativi e non in linea con le indicazioni fornite con la citata circolare n. 17 del 2018, anche quando sarebbe possibile esplicitare in modo più chiaro i parametri utilizzati per definire gli stanziamenti.

A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria Generale dello Stato garantirà il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note Integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2019-2021.

CAPITOLO IV

BUDGET ECONOMICO-ANALITICO 2019-2021

PAGINA BIANCA

1. Il Budget economico analitico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)[21].

Le previsioni di costo sono inserite e validate dalle Amministrazioni attraverso le funzioni riservate del portale web accessibile dal sito della Ragioneria Generale dello Stato.
I dati economici così raccolti consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti *(accountability)* da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi→ obiettivi→ risorse→** risultati.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*[22]) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso ed utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi ed indicatori inseriti nella Nota integrativa.

Come noto, significative innovazioni sono state apportate al contenuto della legge n. 196/2009, dai decreti legislativi n. 90/2016 (completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato), n. 93/2016 (rafforzamento del bilancio di cassa), e dalla legge n. 163/2016, con la quale è stata data attuazione all'articolo 15 della legge n. 243/2012, disponendo l'unificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge di stabilità.

1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della **natura,** la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli[23], comune a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse.

[21] Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

[22] Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

[23] Cfr. decreto MEF n. 66233 dell'8 del 6 del 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del d.lgs. n. 279/97.

Nelle more dell'adozione del piano dei conti integrato di cui al nuovo art. 38-ter della legge n. 196/09, per il Budget 2018-2020 è ancora in vigore il piano dei conti della contabilità economico analitica[24].

La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti[25].

1.3. La classificazione per missioni e programmi nel Budget

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dall'anno finanziario 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009. Per il triennio in esame le missioni sono 34 e i programmi sono 176.

Le missioni, come noto, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, inoltre, possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali", o interministeriali, (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l'unica trasversale per tutte le Amministrazioni.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo Cofog, sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Nell'ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali a tutte le Amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza,* che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale…), mentre non comprende le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

L'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della l. n. 196/09), avvenuta a partire dal bilancio triennale 2017-2019, quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, non ha effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget 2019-2021, che continuano ad essere formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, né sulle connesse operazioni di riconciliazione.

[24] Nell'ambito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, previsto dalla legge n. 196/2009, è prevista l'adozione, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, di un piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale. Conseguentemente, si provvederà ad aggiornare le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica.

[25] L'adozione del piano dei conti integrato, nell'ambito del citato completamento della riforma del bilancio dello Stato, consentirà di uniformare la classificazione economica delle spese del bilancio finanziario e le voci di costo.

1.4. Centri di responsabilità e Centri di costo - ruolo dei Centri di responsabilità (art. 23 l. n. 196/09) – criteri per la definizione dei centri di costo

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità economica analitica opera a livello di Centri di costo, che sono costituiti, secondo l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 279 del 1997, in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e corrispondono, secondo l'articolo 21, comma 2, della legge n. 196/2009, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del d.lgs. n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nelle previsioni economiche, in quanto, ai sensi dell'articolo 23 della legge di contabilità, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di elaborare le proposte in merito agli obiettivi prefissati e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, dei trend dei costi sostenuti nei periodi precedenti.

I criteri per la definizione dei centri di costo si distinguono fra **strutture periferiche** e **strutture centrali** delle amministrazioni e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale:

- per le strutture centrali, i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri organizzati per dipartimenti, corrispondono alle direzioni generali nell'ambito di ciascun dipartimento, mentre nei ministeri organizzati su base direzionale coincidono con le stesse direzioni;
- per gli uffici periferici dei ministeri, invece, l'individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente (esempio di centri di costo periferici: *Direzioni Regionali, Comandi regionali, interregionali e provinciali di corpi di polizia e forze armate; Uffici scolastici regionali; Ragionerie Territoriali dello Stato; Questure; Prefetture; Sedi diplomatiche italiane presso Stati esteri e organismi internazionali, etc.*).

I centri di responsabilità amministrativa delle previsioni 2019-2021 sono 114, mentre i centri di costo sono 1.017.

1.5. Riassetti organizzativi che interessano il Budget 2019-2021

Le previsioni per il triennio 2019-2021 scontano gli effetti di alcuni limitati riassetti organizzativi, riguardanti in particolare l'articolazione del Ministero per i Beni e le attività culturali e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con il passaggio della Direzione del Turismo dalla prima alla seconda Amministrazione, ai sensi del decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito dalla legge n. 97 del 9 agosto 2018.

1.6. Contenuto del Budget, inclusi i prospetti di riconciliazione

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in **Costi del personale**, **Costi di gestione**, **Costi straordinari e speciali** e **Ammortamenti** e sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali direttamente impiegate nell'anno dai centri di responsabilità e dai sottostanti centri di costo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il **costo del personale** è a sua volta costituito dalle **retribuzioni** (*comprensive degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e dell'Irap*) e dagli altri costi del personale (*buoni pasto, altri compensi, etc*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica, con distinta evidenza degli anni persona che si prevede di assumere per turn over nel triennio di riferimento) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse di retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra. A tale proposito, va segnalata la sempre maggiore integrazione delle previsioni economiche e di quelle finanziarie del personale[26].

I **costi di gestione** comprendono i costi per beni di consumo, quelli per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e altri costi di funzionamento di natura residuale.

I **costi straordinari e speciali** comprendono gli oneri da contenzioso, i costi relativi ai c.d. servizi finanziari (commissioni per il collocamento dei titoli del debito pubblico, aggi e compensi per i concessionari della riscossione e della gestione della tesoreria dello Stato, per l'assistenza fiscale, etc.) e altri costi di natura straordinaria.

Gli **ammortamenti**, rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti ed ancora in uso e quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Oltre ai costi propri, nel Budget sono esposti anche:

- i **Costi dislocati** (trasferimenti) che fanno riferimento a risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i ministeri, agli altri operatori economici, siano essi altre amministrazioni pubbliche, famiglie, istituzioni private, imprese, organismi internazionali, a cui non corrisponde alcuna controprestazione da parte dei soggetti beneficiari;
- gli **Oneri finanziari** che rappresentano gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni;
- i **Fondi da assegnare** che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

[26] Le previsioni quantitative del personale sono inserite nel Budget economico per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO) per la formazione degli stanziamenti di bilancio. La difformità fra i due valori (anni persona da utilizzare e anni persona da pagare) può derivare, se disposto da apposita normativa, da personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altre casistiche simili, pagato dai Centri di Responsabilità di provenienza e non da quelli che li utilizzano.

I valori dei Costi dislocati (trasferimenti), Oneri finanziari e Fondi da assegnare esposti nel Budget coincidono con gli stanziamenti in c/competenza del Bilancio di previsione finanziario[27].

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/2009, dispone che il Budget comprenda anche il prospetto di riconciliazione, al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

I prospetti di riconciliazione evidenziano le differenze o disallineamenti tra costi propri previsti e stanziamenti c/competenza del bilancio finanziario, derivanti dai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario. Si tratta, in particolare, di disallineamenti di tipo temporale (il costo si può manifestare in un momento diverso rispetto a quello dei corrispondenti impegni di spesa), strutturale (la struttura organizzativa che sostiene il costo potrebbe non coincidere con quella che sostiene la relativa spesa) o sistemico (vi sono poste finanziarie che non hanno corrispettivo di natura economica e viceversa).

1.7. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget

La formulazione del Budget 2019-2021 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 17 del 2018 e degli obiettivi di riduzione della spesa loro assegnati.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2019-2021, contenenti, come già accennato, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

2. Le Tavole del Budget economico

2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
   - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione;
   - *Tavola B*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2019 e gli anni precedenti 2018 e 2017;
   - *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione per tutte le missioni e programmi;

[27] Non sono inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando nel calcolo del fabbisogno da finanziare da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

- *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi rispetto alle principali missioni;
- *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni e i costi medi pro capite per il triennio di previsione;
- *Tavola F,* un prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

2.2. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2019-2021

La **Tavola A** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti per gli anni 2019, 2020 e 2021 con la relativa distribuzione percentuale.

La **Tavola B** riporta il confronto dei Costi propri delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2019, il Budget rivisto 2018 e il Consuntivo 2017, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti, con la relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame delle Tavole si evince:

- il **costo del personale,** la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima nel triennio delle uscite per vecchiaia o per altre cause integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra una riduzione nel triennio 2019 - 2021 **(Tavola A)**, da attribuire per la quasi totalità al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca per il quale nelle previsioni si è tenuto conto di quanto stabilito dalla legge n. 107/2015, art. 1, comma 69, che prevede la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico; ciò ha comportato una diminuzione dei costi nel 2020 ed una più consistente per l'anno 2021.

  Il costo del personale del primo anno di previsione, inoltre, presenta un aumento sia rispetto al 2018 che al 2017 (**Tavola B);** relativamente al primo anno di confronto, l'incremento si concentra per la quasi totalità sul Ministero dell'Istruzione, università e ricerca a causa degli aumenti contrattuali (recepiti per questo Ministero solo nel 2018) a seguito del rinnovo del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018; rispetto alla fase di consuntivo 2017, l'incremento è presente su quasi tutte le Amministrazioni, sempre a seguito dei rinnovi contrattuali e, per alcuni Ministeri, anche per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di Polizia in base al D.lgs. nn. 94 e 95 del 2017.

  Per quanto riguarda gli Altri costi del personale, si segnala un significativo decremento rispetto al 2017 imputabile principalmente al Ministero della Difesa che non include nella fase di previsione le indennità al personale impiegato nelle missioni all'estero, che vengono quantificate solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Inoltre la diminuzione presente su tale aggregato, è attribuibile alla diversa allocazione dei costi relativi al contributo straordinario per le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, di 960 euro annui in favore del personale delle Forze Armate e di Polizia, ai sensi dell'art. 1, comma 972 della Legge di stabilità 2016, che sono confluiti nelle componenti retributive.

Una diminuzione rispetto al dato del 2017, si registra anche per il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca ed è determinata, principalmente, dalle supplenze brevi e saltuarie che risultano di difficile quantificazione nelle fasi previsionali.

- i **costi di gestione** presentano un andamento sostanzialmente stabile nel triennio, in lieve diminuzione per gli anni successivi al 2019.

  Rispetto al Budget rivisto 2018 e al Consuntivo 2017 **(Tavola B),** è presente una diminuzione su tutti gli aggregati di costo sottostanti ad eccezione dell'aggregato Altri costi che presenta invece un lieve incremento rispetto al 2018.

  Determinante sulle riduzioni dei costi complessive a livello Stato è il Ministero della Difesa che, come già indicato, non prevede in questa fase gli elevati costi relativi agli impegni militari all'estero.

  Il Ministero della Giustizia invece, determina lo scostamento positivo rispetto al Budget rivisto 2018 per l'aggregato Altri costi, in quanto dal 2019 sono previsti maggiori costi per Incarichi istituzionali legati alla riforma organica della Magistratura onoraria (D.lgs. n. 116/2017), che si riferiscono in particolare agli oneri relativi al versamento dei contributi previdenziali per i Magistrati onorari.

- i **costi straordinari e speciali** sono sostanzialmente stabili nel triennio. Rispetto alle fasi precedenti, invece, si rileva una diminuzione da attribuire principalmente al Ministero dell'Economia e delle finanze e alla voce di costo Servizi finanziari.

- gli **ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni in esame. L'aumento è attribuibile sia al Ministero della Difesa, che prevede per il triennio un incremento degli investimenti relativi ai mezzi terrestri da guerra, mezzi aerei da guerra, mezzi navali da guerra e armi pesanti relativi ai programmi pluriennali di ammodernamento delle forze armate e, nell'anno 2020, anche al Ministero dell'Interno che prevede investimenti per oltre 60 milioni di euro per l'implementazione del circuito di emissione della carta d'identità elettronica (C.I.E.).

La **Tavola C** espone i costi propri e i costi dislocati per missione e programma e la **Tavola D** espone, in forma grafica, i costi propri per Missione relativi al triennio. Dall'esame delle tavole si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. E' il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate); 06 *Giustizia* (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria); 07 *Ordine pubblico e sicurezza* (costi delle attività delle forze di polizia); 22 *Istruzione scolastica* (che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali);

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia); la 25 *Politiche previdenziali* (che si concretizzano con

trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali).

Nella **Tavola E s**ono illustrati i valori per i tre anni di budget 2019-2021 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale.

La **Tavola F** espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2019 - 2021 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel Disegno di Legge di bilancio per gli stessi anni, anche attraverso informazioni fornite dai Centri di responsabilità amministrativa.

BUDGET DELLO STATO 2019 **TAVOLA A**

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in migliaia Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**81.991.049**	***86,04***	***15,06***	**80.401.297**	***85,71***	***14,68***	**78.123.137**	***85,47***	***14,18***
Retribuzioni	79.752.669	*83,69*	*14,65*	78.230.783	*83,40*	*14,29*	75.951.308	*83,09*	*13,79*
Altri costi del personale	2.238.380	*2,35*	*0,41*	2.170.514	*2,31*	*0,40*	2.171.829	*2,38*	*0,39*
COSTI DI GESTIONE	**7.880.144**	***8,27***	***1,45***	**7.871.654**	***8,39***	***1,44***	**7.738.808**	***8,47***	***1,40***
Beni di consumo	1.079.748	*1,13*	*0,20*	1.042.413	*1,11*	*0,19*	1.040.829	*1,14*	*0,19*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.226.090	*6,53*	*1,14*	6.256.791	*6,67*	*1,14*	6.135.706	*6,71*	*1,11*
Altri costi	574.307	*0,60*	*0,11*	572.451	*0,61*	*0,10*	562.274	*0,62*	*0,10*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.525.308**	***3,70***	***0,65***	**3.525.198**	***3,76***	***0,64***	**3.523.150**	***3,85***	***0,64***
Costi straordinari	11.559	*0,01*	*0,00*	11.525	*0,01*	*0,00*	11.509	*0,01*	*0,00*
Esborso da contenzioso	95.488	*0,10*	*0,02*	95.414	*0,10*	*0,02*	93.384	*0,10*	*0,02*
Servizi finanziari	3.418.261	*3,59*	*0,63*	3.418.259	*3,64*	*0,62*	3.418.257	*3,74*	*0,62*
AMMORTAMENTI	**1.893.491**	***1,99***	***0,35***	**2.006.676**	***2,14***	***0,37***	**2.023.003**	***2,21***	***0,37***
Totale Costi	**95.289.992**	***100,00***	***17,50***	**93.804.826**	***100,00***	***17,13***	**91.408.098**	***100,00***	***16,59***
ONERI FINANZIARI	**78.896.599**	***17,57***	***14,49***	**82.553.143**	***18,19***	***15,08***	**87.875.750**	***19,12***	***15,95***
Oneri finanziari	78.896.599	*17,57*	*14,49*	82.553.143	*18,19*	*15,08*	87.875.750	*19,12*	*15,95*
COSTI DISLOCATI	**350.154.935**	***77,97***	***64,32***	**350.725.279**	***77,30***	***64,06***	**350.545.905**	***76,29***	***63,63***
Trasferimenti correnti	307.462.509	*68,46*	*56,48*	307.318.214	*67,73*	*56,13*	309.131.682	*67,27*	*56,11*
Contributi agli investimenti	31.097.035	*6,92*	*5,71*	33.379.531	*7,36*	*6,10*	30.574.226	*6,65*	*5,55*
Altri trasferimenti in c/capitale	11.595.390	*2,58*	*2,13*	10.027.533	*2,21*	*1,83*	10.839.997	*2,36*	*1,97*
FONDI DA ASSEGNARE	**20.049.907**	***4,46***	***3,68***	**20.440.309**	***4,51***	***3,73***	**21.083.561**	***4,59***	***3,83***
Fondi speciali	764.659	*0,17*	*0,14*	860.911	*0,19*	*0,16*	860.911	*0,19*	*0,16*
Fondi di riserva	3.853.920	*0,86*	*0,71*	3.279.475	*0,72*	*0,60*	3.279.187	*0,71*	*0,60*
Altri fondi da ripartire	15.431.328	*3,44*	*2,83*	16.299.922	*3,59*	*2,98*	16.943.463	*3,69*	*3,08*
Totale costi comuni dello Stato	**449.101.441**	***100,00***	***82,50***	**453.718.730**	***100,00***	***82,87***	**459.505.216**	***100,00***	***83,41***
TOTALE GENERALE	**544.391.434**		***100,00***	**547.523.556**		***100,00***	**550.913.314**		***100,00***

BUDGET DELLO STATO 2019 TAVOLA B

Confronto per natura dei costi degli anni 2019, 2018, 2017

(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget 2019 (A)	Budget Rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**81.991.049**	**79.848.383**	**78.859.579**	**2.142.665**	***2,68***	**3.131.470**	***3,97***
Retribuzioni	79.752.669	77.468.953	75.734.083	2.283.716	*2,95*	4.018.585	*5,31*
Altri costi del personale	2.238.380	2.379.431	3.125.495	(141.051)	*(5,93)*	(887.115)	*(28,38)*
COSTI DI GESTIONE	**7.880.144**	**8.012.395**	**8.010.182**	**(132.251)**	***(1,65)***	**(130.038)**	***(1,62)***
Beni di Consumo	1.079.748	1.096.517	1.087.693	(16.769)	*(1,53)*	(7.945)	*(0,73)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.226.090	6.365.482	6.346.641	(139.392)	*(2,19)*	(120.552)	*(1,90)*
Altri costi	574.307	550.397	575.848	23.910	*4,34*	(1.541)	*(0,27)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.525.308**	**3.912.827**	**3.715.435**	**(387.519)**	***(9,90)***	**(190.127)**	***(5,12)***
Servizi finanziari	3.418.261	3.803.600	3.358.243	(385.339)	*(10,13)*	60.018	*1,79*
Costi straordinari	11.559	22.018	189.798	(10.459)	*(47,50)*	(178.239)	*(93,91)*
Esborso da contenzioso	95.488	87.208	167.394	8.280	*9,49*	(71.906)	*(42,96)*
AMMORTAMENTI	**1.893.491**	**1.804.510**	**1.694.559**	**88.981**	***4,93***	**198.933**	***11,74***
TOTALE GENERALE	**95.289.992**	**93.578.116**	**92.279.755**	**1.711.876**	***1,83***	**3.010.237**	***3,26***

BUDGET DELLO STATO 2019 TAVOLA C/1

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		**2.279.039**	**2.279.039**		**2.283.839**	**2.283.839**		**2.253.837**	**2.253.837**
Organi costituzionali		1.742.212	1.742.212		1.742.212	1.742.212		1.742.212	1.742.212
Presidenza del Consiglio dei Ministri		536.827	536.827		541.626	541.626		511.625	511.625
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**520.593**	**6.566**	**527.159**	**529.932**	**9.409**	**539.341**	**516.780**	**8.559**	**525.339**
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	520.593	6.566	527.159	529.932	9.409	539.341	516.780	8.559	525.339
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**91.624**	**115.082.523**	**115.174.148**	**107.435**	**115.938.100**	**116.045.534**	**122.678**	**116.973.738**	**117.096.416**
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		29.329.532	29.329.532		28.667.862	28.667.862		29.569.862	29.569.862
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		73.294.525	73.294.525		74.910.055	74.910.055		75.595.955	75.595.955
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	4.846	10.460.768	10.465.614	4.862	10.569.227	10.574.089	4.916	10.061.165	10.066.081
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		538.580	538.580		538.580	538.580		538.580	538.580
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	28.323	1.155	29.478	28.347	1.155	29.502	28.352	1.155	29.507
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	58.456	80	58.535	74.225	80	74.305	89.410	80	89.489
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.457.885	1.457.885		1.251.141	1.251.141		1.206.942	1.206.942
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**869.634**	**22.911.361**	**23.780.995**	**872.306**	**22.818.037**	**23.690.342**	**868.961**	**24.876.859**	**25.745.820**
Comunicazione in ambito internazionale	4.973		4.973	4.891		4.891	4.739		4.739
Cooperazione allo sviluppo	11.333	1.168.916	1.180.248	11.341	1.169.005	1.180.347	11.145	1.169.005	1.180.150
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.461	22.442	36.903	14.416	22.442	36.858	14.169	22.442	36.611
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	23.543	868	24.412	23.642	868	24.510	23.558	868	24.426
Integrazione europea	9.244	10.422	19.666	9.253	10.422	19.675	9.176	10.422	19.599
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.774	74.472	84.246	9.640	24.472	34.112	9.414	24.472	33.886

BUDGET DELLO STATO 2019 **TAVOLA C/2**

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		20.935.000	20.935.000		20.933.000	20.933.000		23.019.000	23.019.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		170.709	170.709		121.289	121.289		127.886	127.886
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	606.659	22	606.681	607.708	22	607.730	608.473	22	608.495
Promozione del sistema Paese	123.458	114.904	238.362	123.512	119.910	243.421	120.941	87.285	208.226
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.543	413.606	431.148	17.567	416.606	434.173	17.478	415.456	432.934
Protocollo internazionale	9.719		9.719	9.785		9.785	9.721		9.721
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	29.547		29.547	31.140		31.140	30.804		30.804
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.380		9.380	9.411		9.411	9.341		9.341
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**18.278.314**	**58.388**	**18.336.702**	**18.111.171**	**58.388**	**18.169.559**	**18.057.911**	**58.388**	**18.116.299**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.002.917		6.002.917	6.020.657		6.020.657	6.058.973		6.058.973
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.499.816		3.499.816	3.490.423		3.490.423	3.419.355		3.419.355
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.340.803	82	2.340.885	2.311.065	82	2.311.147	2.298.917	82	2.298.999
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.457.873		5.457.873	5.309.745		5.309.745	5.308.528		5.308.528
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	976.906	58.306	1.035.213	979.281	58.306	1.037.587	972.137	58.306	1.030.443
06 - Giustizia	**8.191.299**	**547.036**	**8.738.335**	**8.176.948**	**555.756**	**8.732.704**	**8.188.867**	**515.856**	**8.704.724**
Amministrazione penitenziaria	2.784.009	135.336	2.919.345	2.790.888	135.336	2.926.225	2.782.448	135.336	2.917.784
Autogoverno della magistratura		34.462	34.462		34.462	34.462		34.462	34.462
Giustizia amministrativa		175.125	175.125		176.245	176.245		176.245	176.245
Giustizia civile e penale	4.906.191	20.000	4.926.191	4.886.891	20.000	4.906.891	4.909.130	20.000	4.929.130
Giustizia minorile e di comunita'	268.336	2.263	270.599	268.438	2.263	270.701	268.666	2.363	271.030
Giustizia tributaria	207.551	7.450	215.000	205.159	7.450	212.609	203.038	7.450	210.488

BUDGET DELLO STATO 2019 **TAVOLA C/3**

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	25.213	172.400	197.613	25.571	180.000	205.571	25.585	140.000	165.585
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**9.180.799**	**106.043**	**9.286.842**	**9.156.245**	**91.046**	**9.247.291**	**9.126.754**	**91.046**	**9.217.800**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.411.946	3.607	1.415.553	1.363.606	3.607	1.367.213	1.381.265	3.607	1.384.872
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.762.647	347	6.762.994	6.777.649	350	6.777.999	6.721.905	350	6.722.255
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	301.289	102.048	403.336	310.073	87.048	397.121	319.105	87.048	406.153
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	704.917	41	704.959	704.916	41	704.958	704.479	41	704.521
08 - Soccorso civile	**2.096.746**	**3.548.389**	**5.645.135**	**2.132.017**	**1.405.955**	**3.537.973**	**2.138.792**	**1.032.525**	**3.171.317**
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.903	1.028	6.932	6.261	1.038	7.299	6.610	1.038	7.648
Interventi per pubbliche calamita'		2.691.904	2.691.904		903.204	903.204		532.774	532.774
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.090.843	16.105	2.106.947	2.125.756	16.152	2.141.909	2.132.182	16.152	2.148.334
Protezione civile		839.351	839.351		485.561	485.561		482.561	482.561
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**122.581**	**639.743**	**762.323**	**122.403**	**621.124**	**743.527**	**121.622**	**565.274**	**686.896**
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	49.472	411.149	460.621	49.499	395.634	445.133	49.286	372.614	421.900
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.851	228.594	245.445	16.726	225.490	242.216	16.604	192.660	209.264
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	56.258		56.258	56.178		56.178	55.732		55.732
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**21.746**	**175.169**	**196.915**	**21.796**	**175.169**	**196.965**	**21.773**	**175.169**	**196.942**
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	13.259	52	13.311	13.268	52	13.320	13.244	52	13.296
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.486	153.117	157.603	4.516	153.117	157.633	4.533	153.117	157.650
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	4.001	22.000	26.001	4.012	22.000	26.012	3.995	22.000	25.995

BUDGET DELLO STATO 2019 **TAVOLA C/4**

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	**81.256**	**24.561.663**	**24.642.919**	**80.709**	**20.074.629**	**20.155.338**	**80.674**	**19.438.673**	**19.519.347**
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.143		1.143	1.155		1.155	1.158		1.158
Incentivazione del sistema produttivo	18.208	553.918	572.126	18.226	488.934	507.159	18.225	468.071	486.297
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		2.336.015	2.336.015		244.018	244.018		244.018	244.018
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		18.871.233	18.871.233		16.646.715	16.646.715		16.229.580	16.229.580
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	37.358	39.611	76.969	37.405	39.611	77.016	37.386	39.611	76.997
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.247	2.758.686	2.766.932	8.256	2.654.151	2.662.407	8.238	2.456.193	2.464.431
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	16.301	2.200	18.501	15.667	1.200	16.867	15.666	1.200	16.866
12 - Regolazione dei mercati	**10.112**	**30.758**	**40.871**	**9.986**	**30.758**	**40.744**	**9.984**	**30.758**	**40.742**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.112	30.758	40.871	9.986	30.758	40.744	9.984	30.758	40.742
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**311.834**	**11.007.553**	**11.319.387**	**314.522**	**13.218.597**	**13.533.120**	**314.825**	**11.859.560**	**12.174.385**
Autotrasporto ed intermodalita'	12.126	341.218	353.345	12.124	338.718	350.842	12.104	258.765	270.869
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.478	557.617	562.095	4.488	283.827	288.315	4.499	275.827	280.325
Sostegno allo sviluppo del trasporto		3.770.240	3.770.240		6.820.255	6.820.255		5.450.185	5.450.185
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.077	64.742	68.819	4.077	63.992	68.069	4.077	48.992	53.069
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.350	5.611.346	5.615.696	4.270	5.315.989	5.320.259	4.269	5.416.589	5.420.858
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	278.431		278.431	281.083	1.190	282.273	281.288	595	281.883
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.372	662.391	670.763	8.480	394.626	403.106	8.588	408.607	417.195
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**160.085**	**3.114.563**	**3.274.648**	**160.095**	**6.941.844**	**7.101.939**	**159.911**	**4.702.266**	**4.862.177**

BUDGET DELLO STATO 2019 **TAVOLA C/5**

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Opere pubbliche e infrastrutture		625.000	625.000		1.121.200	1.121.200		2.400.000	2.400.000
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	124.942	1.427.243	1.552.185	124.788	1.288.124	1.412.912	124.459	1.153.305	1.277.764
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.801		6.801	6.797		6.797	6.793		6.793
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	9.725	53.130	62.855	9.884	50.000	59.884	10.039	50.000	60.039
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	18.616	1.009.191	1.027.807	18.626	4.482.520	4.501.146	18.620	1.098.960	1.117.581
15 - Comunicazioni	**57.600**	**642.126**	**699.726**	**55.569**	**864.463**	**920.032**	**53.998**	**713.728**	**767.726**
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.663		41.663	40.110		40.110	38.990		38.990
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	7.126	4.728	11.854	7.097	4.728	11.825	6.854	4.728	11.583
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.811	102.512	111.323	8.363	355.003	363.366	8.154	197.603	205.756
Servizi postali		317.329	317.329		316.778	316.778		317.053	317.053
Sostegno al pluralismo dell'informazione		217.557	217.557		187.954	187.954		194.344	194.344
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**10.292**	**254.169**	**264.461**	**10.095**	**184.078**	**194.173**	**9.815**	**111.269**	**121.084**
Politica commerciale in ambito internazionale	5.860		5.860	5.709		5.709	5.448		5.448
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.432	254.169	258.601	4.386	184.078	188.465	4.368	111.269	115.637
17 - Ricerca e innovazione	**48.765**	**3.316.133**	**3.364.898**	**44.904**	**3.294.590**	**3.339.493**	**44.560**	**3.200.367**	**3.244.927**
Ricerca di base e applicata		355.079	355.079		330.679	330.679		465.679	465.679
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	28.826	3.004	31.830	25.170	4.004	29.174	25.085	4.004	29.089
Ricerca in materia ambientale	55	91.123	91.179	55	91.123	91.179	55	91.123	91.179
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	8.805	173	8.978	8.757	173	8.930	8.544	173	8.717

BUDGET DELLO STATO 2019 **TAVOLA C/6**

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.320	252.618	256.937	4.320	275.375	279.695	4.319	333.152	337.471
Ricerca per il settore zooprofilattico	786	10.754	11.540	785	10.754	11.539	785	10.754	11.539
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	5.973	2.603.382	2.609.355	5.815	2.582.482	2.588.297	5.772	2.295.482	2.301.254
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**624.899**	**370.509**	**995.407**	**629.020**	**344.050**	**973.071**	**628.406**	**327.068**	**955.474**
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	462.609	27	462.636	466.741	27	466.769	466.148	27	466.175
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.265	6.443	9.709	3.266	6.443	9.710	3.267	6.443	9.710
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	7.029	242.328	249.357	7.018	229.869	236.887	7.012	213.387	220.399
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	40.547	22.426	62.973	40.547	12.426	52.973	40.547	12.426	52.973
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	8.246		8.246	8.249		8.249	8.248		8.248
Sostegno allo sviluppo sostenibile		1.500	1.500		500	500			
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	15.547	11.006	26.554	15.553	11.006	26.559	15.555	11.006	26.561
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	44.225	86.211	130.436	44.230	83.211	127.441	44.231	83.211	127.442
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	14.778	567	15.345	14.775	567	15.342	14.769	567	15.336
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.651		28.651	28.641		28.641	28.628		28.628
19 - Casa e assetto urbanistico	**4.504**	**295.860**	**300.364**	**4.502**	**234.613**	**239.115**	**4.481**	**296.253**	**300.734**
Politiche abitative e riqualificazione periferie		167.289	167.289		145.521	145.521		232.789	232.789
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.504	128.570	133.075	4.502	89.092	93.594	4.481	63.464	67.945
20 - Tutela della salute	**221.344**	**2.016.917**	**2.238.262**	**216.840**	**2.009.462**	**2.226.302**	**213.403**	**1.998.462**	**2.211.865**
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.601		3.601	3.460		3.460	3.276		3.276
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.443	19.614	26.057	6.462	19.614	26.075	6.463	19.614	26.077

BUDGET DELLO STATO 2019 TAVOLA C/7

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.991		2.991	2.980		2.980	2.937		2.937
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.462	82.798	133.259	49.419	82.448	131.867	47.599	82.448	130.046
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	19.293	1.276.598	1.295.891	16.592	1.270.043	1.286.635	16.560	1.260.043	1.276.603
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.031	1.000	7.031	6.022	1.000	7.022	6.020		6.020
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.879		14.879	14.510		14.510	14.320		14.320
Sanita' pubblica veterinaria	29.623	42	29.664	29.378	42	29.419	29.053	42	29.095
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.079	927	10.006	9.104	927	10.031	9.120	927	10.047
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6.651	50.150	56.801	6.738	50.150	56.888	6.767	50.150	56.917
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.832		65.832	65.820		65.820	65.114		65.114
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.459	585.789	592.248	6.355	585.239	591.594	6.173	585.239	591.413
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**930.206**	**1.121.149**	**2.051.355**	**891.291**	**810.601**	**1.701.892**	**865.775**	**761.680**	**1.627.455**
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.971	6.639	13.610	6.726	1.419	8.145	6.685	1.419	8.104
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.665	234.605	239.270	4.678	234.805	239.483	4.690	234.805	239.495
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.863	382.692	386.555	3.831	393.142	396.973	3.846	393.217	397.064
Tutela dei beni archeologici	83.735	1.516	85.251	79.822	1.341	81.164	75.900	1.241	77.141
Tutela del patrimonio culturale	33.925	419.841	453.766	33.641	108.214	141.855	32.998	61.208	94.205
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	120.803	18.595	139.398	115.921	18.020	133.941	109.146	17.270	126.417
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.922	8.625	12.547	3.953	7.330	11.283	3.934	7.330	11.264
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	145.057	1.778	146.835	138.467	1.778	140.244	135.159	1.778	136.937

BUDGET DELLO STATO 2019 TAVOLA C/8

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	90.723	45.763	136.486	82.261	43.597	125.858	82.377	42.567	124.944
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	417.105	1.094	418.200	402.562	954	403.516	391.619	844	392.464
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.437		19.437	19.430		19.430	19.420		19.420
22 - Istruzione scolastica	**45.548.463**	**1.983.530**	**47.531.993**	**44.313.476**	**1.755.811**	**46.069.287**	**42.016.605**	**1.555.776**	**43.572.381**
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	22.104	178.286	200.390	22.080	167.712	189.792	21.927	157.677	179.603
Istituzioni scolastiche non statali		525.723	525.723		536.523	536.523		536.523	536.523
Istruzione del primo ciclo	29.789.359	500	29.789.859	28.929.098	500	28.929.598	27.408.442	500	27.408.942
Istruzione del secondo ciclo	15.543.908	300	15.544.208	15.170.938	300	15.171.238	14.397.033	300	14.397.333
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	1.139	33.355	34.494	1.138	48.355	49.493	1.137	48.355	49.492
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	26.534	980.515	1.007.049	27.304	737.571	764.875	28.236	547.571	575.807
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	160.654	264.850	425.504	158.154	264.850	423.004	155.142	264.850	419.992
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	4.764		4.764	4.764		4.764	4.688		4.688
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	**427.592**	**7.823.367**	**8.250.959**	**424.221**	**8.001.436**	**8.425.657**	**420.291**	**8.057.649**	**8.477.940**
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	7.611	304.580	312.191	7.614	296.569	304.183	7.622	286.819	294.441
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	416.296	11.730	428.026	412.937	7.560	420.497	409.069	7.560	416.629
Sistema universitario e formazione post-universitaria	3.685	7.507.057	7.510.742	3.670	7.697.306	7.700.976	3.600	7.763.270	7.766.870
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**37.764**	**32.638.733**	**32.676.497**	**41.645**	**32.778.302**	**32.819.948**	**44.260**	**32.890.569**	**32.934.829**
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		259.839	259.839		241.847	241.847		210.671	210.671
Garanzia dei diritti dei cittadini	18.667	110.000	128.667	18.562	110.000	128.562	18.304	100.000	118.304
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		168.124	168.124		168.124	168.124		168.124	168.124

BUDGET DELLO STATO 2019 **TAVOLA C/9**

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		653.200	653.200		653.197	653.197		653.193	653.193
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	13.793	71.584	85.377	17.802	74.584	92.386	20.707	51.712	72.418
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	5.304	31.345.858	31.351.162	5.282	31.500.424	31.505.706	5.249	31.676.742	31.681.990
Tutela della privacy		30.127	30.127		30.127	30.127		30.127	30.127
25 - Politiche previdenziali	**6.074**	**81.406.308**	**81.412.382**	**5.974**	**81.276.902**	**81.282.876**	**5.810**	**82.123.458**	**82.129.268**
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.074	81.346.447	81.352.520	5.974	81.216.541	81.222.514	5.810	82.048.796	82.054.606
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		59.862	59.862		60.362	60.362		74.662	74.662
26 - Politiche per il lavoro	**27.997**	**10.450.467**	**10.478.464**	**29.710**	**10.269.615**	**10.299.325**	**31.150**	**10.191.123**	**10.222.273**
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		325.644	325.644		324.033	324.033		324.033	324.033
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.175	27.351	31.527	4.151	26.351	30.502	4.160	26.351	30.512
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		347.419	347.419		337.708	337.708		318.108	318.108
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.661	53.479	59.140	5.588	53.479	59.067	5.363	53.479	58.842
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.656	9.696.573	9.702.229	5.671	9.528.043	9.533.714	5.673	9.469.151	9.474.824
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	12.506		12.506	14.301		14.301	15.953		15.953
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**60.640**	**3.287.285**	**3.347.925**	**60.525**	**2.934.795**	**2.995.320**	**60.649**	**2.829.404**	**2.890.053**
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	58.082	2.195.885	2.253.967	57.959	1.843.395	1.901.354	58.077	1.738.004	1.796.081
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.558	3.000	5.558	2.566	3.000	5.566	2.572	3.000	5.572
Rapporti con le confessioni religiose		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400

BUDGET DELLO STATO 2019 **TAVOLA C/10**

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		**6.409.732**	**6.409.732**		**6.873.768**	**6.873.768**		**7.023.968**	**7.023.968**
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		6.409.732	6.409.732		6.873.768	6.873.768		7.023.968	7.023.968
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	**6.491.065**	**5.892.220**	**12.383.285**	**6.418.304**	**5.864.177**	**12.282.481**	**6.434.918**	**5.866.490**	**12.301.408**
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	487.747	4.370.618	4.858.365	487.747	4.394.967	4.882.714	487.747	4.457.496	4.945.243
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	65.550	76.815	142.364	65.994	43.215	109.209	64.418	43.325	107.742
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	185.374	95.180	280.554	182.729	95.180	277.909	178.785	95.180	273.965
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		305.698	305.698		305.705	305.705		305.713	305.713
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.499.284	21.035	2.520.319	2.435.587	21.035	2.456.622	2.466.477	21.035	2.487.512
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	22.293	627.250	649.543	22.178	598.250	620.428	21.951	555.250	577.201
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	65.619	333.324	398.943	64.236	343.524	407.760	63.501	326.191	389.692
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.783.690	62.300	2.845.990	2.783.690	62.300	2.845.990	2.783.690	62.300	2.845.990
Servizi finanziari e monetazione	130.953		130.953	130.953		130.953	130.953		130.953
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	250.556		250.556	245.190		245.190	237.398		237.398
30 - Giovani e sport		**735.209**	**735.209**		**709.549**	**709.549**		**654.621**	**654.621**
Attivita' ricreative e sport		548.015	548.015		527.810	527.810		513.745	513.745
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		187.194	187.194		181.740	181.740		140.876	140.876
31 - Turismo	**4.712**	**41.394**	**46.106**	**4.730**	**41.394**	**46.124**	**4.747**	**41.394**	**46.141**
Sviluppo e competitivita' del turismo	4.712	41.394	46.106	4.730	41.394	46.124	4.747	41.394	46.141
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**851.453**	**791.743**	**1.643.196**	**858.456**	**719.030**	**1.577.486**	**839.700**	**736.624**	**1.576.324**

BUDGET DELLO STATO 2019 **TAVOLA C/11**

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Indirizzo politico	209.051	125.831	334.882	208.205	132.240	340.446	196.023	147.515	343.538
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	11.751	94.902	106.653	11.751	93.322	105.074	11.768	93.322	105.090
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	156.242	2.834	159.076	158.161	2.774	160.935	157.825	2.774	160.599
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	457.506	285.564	743.070	463.567	208.831	672.399	457.528	206.151	663.679
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	4.046	282.613	286.658	4.002	281.863	285.865	3.956	286.862	290.817
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.856		12.856	12.769		12.769	12.600		12.600
33 - Fondi da ripartire		**6.609.290**	**6.609.290**		**7.535.990**	**7.535.990**		**8.583.490**	**8.583.490**
Fondi da assegnare		4.609.290	4.609.290		5.535.990	5.535.990		6.583.490	6.583.490
Fondi di riserva e speciali		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000
TOTALE GENERALE (*)	**95.289.992**	**350.154.935**	**445.444.927**	**93.804.826**	**350.725.279**	**444.530.105**	**91.408.098**	**350.545.905**	**441.954.003**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

TAVOLA D

Composizione dei costi propri per il triennio 2019 - 2021 per Missione (percentuali)

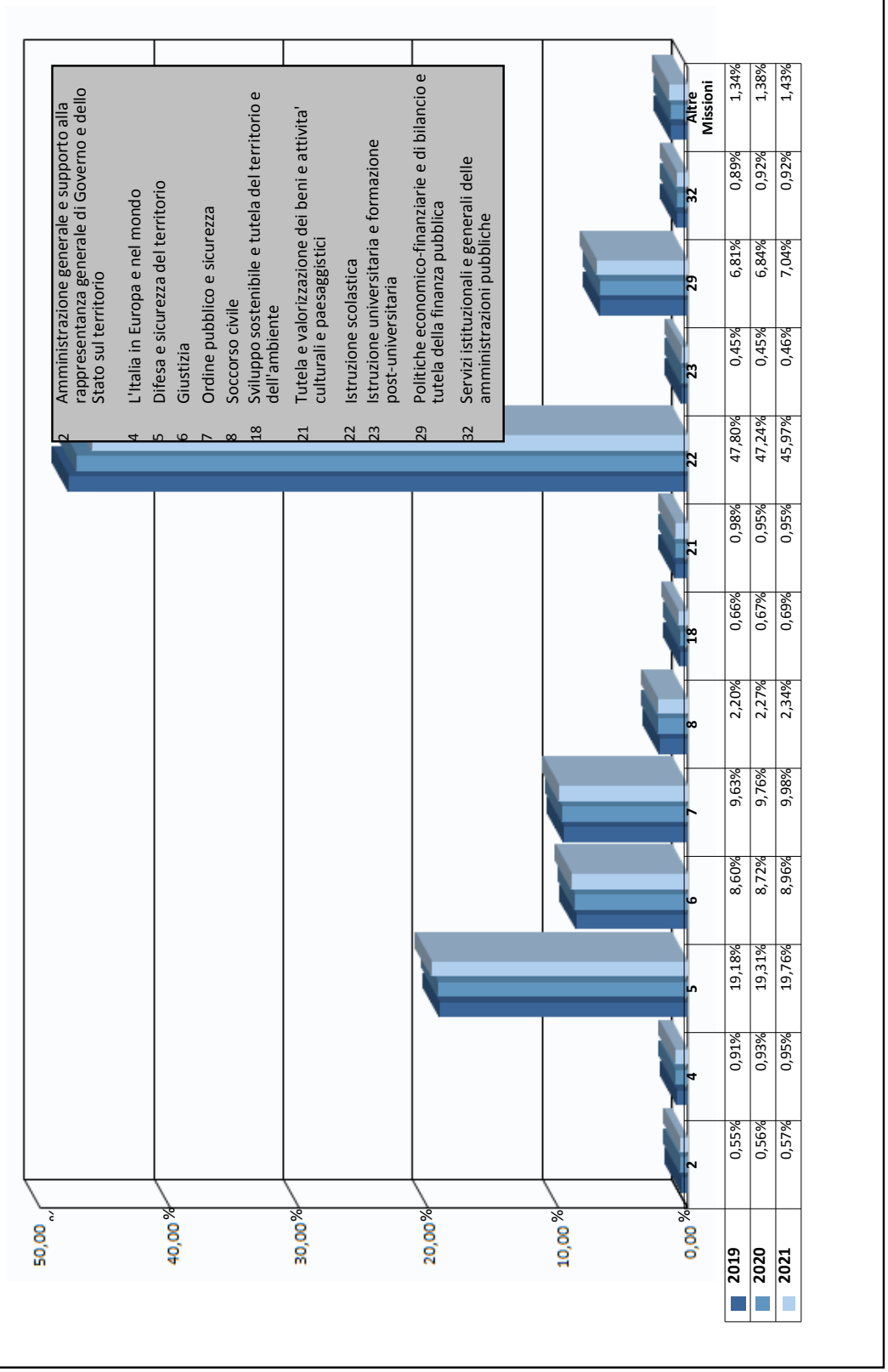

	2	4	5	6	7	8	18	21	22	23	29	32	Altre Missioni
2019	0,55%	0,91%	19,18%	8,60%	9,63%	2,20%	0,66%	0,98%	47,80%	0,45%	6,81%	0,89%	1,34%
2020	0,56%	0,93%	19,31%	8,72%	9,76%	2,27%	0,67%	0,95%	47,24%	0,45%	6,84%	0,92%	1,38%
2021	0,57%	0,95%	19,76%	8,96%	9,98%	2,34%	0,69%	0,95%	45,97%	0,46%	7,04%	0,92%	1,43%

BUDGET DELLO STATO **TAVOLA E**

Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2019, 2020 e 2021 per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.125	3.810.051.607	55.118	68.491	3.769.872.330	55.042	69.090	3.798.519.546	54.980
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.587	133.147.171	51.473	2.509	129.460.557	51.593	2.461	126.984.312	51.605
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	913	45.385.520	49.738	900	44.866.944	49.880	876	43.834.456	50.068
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	96.317	5.794.542.210	60.161	94.245	5.736.150.602	60.864	94.544	5.751.320.620	60.832
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.644	397.972.762	52.062	7.648	398.846.337	52.151	7.645	398.503.769	52.124
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.076.477	43.487.059.963	40.398	1.038.221	42.217.546.802	40.663	976.571	40.010.244.427	40.970
MINISTERO DELL'INTERNO	156.156	7.830.020.223	50.142	157.664	7.891.777.839	50.054	157.414	7.830.182.503	49.743
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.010	57.022.739	56.458	1.010	56.989.234	56.425	1.010	56.954.655	56.391
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.357	867.655.361	47.267	18.414	869.476.050	47.219	18.409	868.602.052	47.184
MINISTERO DELLA DIFESA	298.547	14.777.724.180	49.499	297.646	14.713.467.083	49.433	297.061	14.698.419.184	49.480
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	1.609	81.618.274	50.714	1.592	80.786.530	50.760	1.575	80.000.624	50.788
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	16.508	693.964.983	42.039	15.535	652.048.938	41.972	14.844	621.846.313	41.892
MINISTERO DELLA SALUTE	2.810	184.085.091	65.509	2.759	180.108.677	65.274	2.704	176.415.578	65.245
TOTALE GENERALE	**1.748.060**	**78.160.250.083**	**44.713**	**1.706.634**	**76.741.397.923**	**44.967**	**1.644.202**	**74.461.828.038**	**45.288**

BUDGET DELLO STATO

TAVOLA F

Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per gli anni 2019, 2020 e 2021 (in euro)

	2019	2020	2021
Costo Del Personale	81.991.048.614	80.401.297.382	78.123.136.589
Costi Di Gestione	7.880.144.206	7.871.654.406	7.738.808.362
Costi Straordinari E Speciali	3.525.308.184	3.525.198.207	3.523.149.917
Ammortamenti	1.893.491.231	2.006.676.072	2.023.003.172
TOTALE COSTI PROPRI	**95.289.992.235**	**93.804.826.067**	**91.408.098.040**
+ Investimenti	2.387.823.149	2.352.275.642	2.213.779.761
- Ammortamenti	1.893.491.231	2.006.676.072	2.023.003.172
+/- Rettifiche ed Integrazioni	25.066.199.043	27.194.304.585	25.485.703.251
+ Costi Dislocati(Trasferimenti e Contributi)	350.154.934.898	350.725.278.723	350.545.904.526
+ Fondi da Assegnare	20.049.906.965	20.440.308.677	21.083.561.425
+ Oneri Finanziari	78.896.599.496	82.553.142.656	87.875.750.280
+ Rimborsi e Poste Correttive	307.394.974.846	303.802.193.789	315.291.745.621
+/- Altre poste rettificative	3	5	1
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	**877.346.939.404**	**878.865.654.072**	**891.881.539.733**

CAPITOLO V

RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sommario

PARTE I – SEZIONE I. 110

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO 110
Art. 1 (Risultati differenziali bilancio dello Stato) 110

TITOLO II MISURE PER LA CRESCITA 110

Capo I Riduzione della pressione fiscale 110
Art. 2 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise) 110
Art. 3 (Sterilizzazione aumento accise carburanti) 110
Art. 4 (Estensione del "regime forfetario" (Minimi)) 110
Art. 5 (Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni) 111
Art. 6 (Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni) 111
Art.7 (Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef) 112
Art. 8 (Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione) 113
Art. 9 (Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale) 114
Art. 10 (Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iper ammortamento)) 115
Art. 11 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) 116
Art. 12 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde) 116
Art. 13 (Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) 116
Art. 14 (Canone RAI) 118

Capo II Misure per lo sviluppo e gli investimenti 119
Art. 15 (Fondo investimenti Amministrazioni centrali) 119
Art. 16 (Fondo investimenti Enti territoriali) 119
Art. 17 (Centrale per la progettazione delle opere pubbliche) 119
Art. 18 (InvestItalia) 121
Art. 19 (Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Venture capital, Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, Voucher Manager) 121

Capo III Decontribuzione Sud 124
Art. 20 (Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno per le annualità 2019 e 2020 (decontribuzione SUD)) 124

TITOLO III MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO 124

Capo I Misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l'accesso alla pensione 124
Art. 21 (Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico) 124
Art. 22 (Sistema duale) 125
Art. 23 (Piani di recupero occupazionale) 125
Art. 24 (ANPAL) 125
Art. 25 (Fondo politiche migratorie) 126
Art. 26 (Incentivi al contratto di apprendistato) 126
Art. 27 (Investimenti qualificati) 126
Art. 28 (Assunzioni nella pubblica amministrazione) 126
Art. 29 (Magistrati ordinari) 128
Art. 30 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia) 128
Art. 31 (Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 128
Art. 32 (Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori) 129
Art. 33 (INAIL) 129
Art. 34 (Rinnovo contrattuale 2019-2021) 130

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 35 (Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro) ... 131
Art. 36 (Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) ... 131

Capo II Politiche giovanili ... 131
Art. 37 (Fondo per le politiche giovanili) ... 131

Capo III Misure a tutela dei risparmiatori ... 131
Art. 38 (Fondo per il ristoro dei risparmiatori) ... 131

TITOLO IV MISURE DI SETTORE ... 134
Art. 39 (Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie) ... 134
Art. 40 (Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021) ... 134
Art. 41 (Contratti di formazione specialistica) ... 135
Art. 42 (Programmi di edilizia sanitaria) ... 135
Art. 43 (Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario) ... 135
Art. 44 (Modifiche all'articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale) ... 135
Art. 45 (Modifiche alla misura "Resto al Sud") ... 137
Art. 46 (Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche) ... 137
Art. 47 (Sport bonus) ... 138
Art. 48 (Disposizioni in materia di sport) ... 138
Art. 49 (Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali) ... 139
Art. 50 (Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze) ... 139
Art. 51 (Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ... 140
Art. 52 (Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole) ... 140
Art. 53 (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali) ... 140
Art. 54 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche) ... 141
Art. 55 (Fondo per l'attuazione del programma di Governo) ... 141

TITOLO V POLITICHE INVARIATE ... 141
Art. 56 (Politiche invariate) ... 142

TITOLO VI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA ... 142
Art. 57 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica) ... 142
Art. 58 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)) ... 142
Art. 59 (Ulteriori misure di riduzione della spesa) ... 142

TITOLO VII REGIONI ED ENTI LOCALI ... 142
Art. 60 (Semplificazione delle regole di finanza pubblica) ... 143
Art. 61 (Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario) ... 143
Art. 62 (Compensazione dei crediti e debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica) ... 145
Art. 63 (Rapporti finanziari con le autonomie speciali) ... 145
Art. 64 (Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario) ... 146
Art. 65 (Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo) ... 146
Art. 66 (Semplificazione adempimenti contabili) ... 146
Art. 67 (Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici) ... 147
Art. 68 (Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia) ... 147
Art. 69 (Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale) ... 148
Art. 70 (Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali) ... 149

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 71 (Variazioni di bilancio amministrative) 150
Art. 72 (Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) 150
Art. 73 (Piano di riequilibrio finanziario pluriennale) 150
Art. 74 (Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze) 150
Art. 75 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome) 151
Art. 76 (Fondo aree confine) 151
Art. 77 (Fondo montagna) 152
Art. 78 (Fabbisogno finanziario Università) 152

TITOLO VIII ESIGENZE EMERGENZIALI 153
Art. 79 (Esigenze emergenziali) 153

TITOLO IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 153

Capo I Disposizioni in materia di entrate tributarie 153
Art. 80 (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)) 154
Art. 81 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni) 154
Art. 82 (Abrogazione IRI) 154
Art. 83 (Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)) 154
Art. 84 (Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni) 154
Art. 85 (Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9) 154
Art. 86 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati) 155
Art. 87 (Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali) 159
Art. 88 (Abrogazione ACE) 159

Capo II Ulteriori disposizioni in materia di entrate 159
Art. 89 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)) 159

TITOLO X FONDI 159
Art. 90 (Fondi) 159

PARTE II - SEZIONE II - APPROVAZIONE STATI DI PREVISIONE 161

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Parte I – Sezione I

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Art. 1
(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II
Misure per la crescita

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

Art. 2
(Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)

La disposizione prevede una riduzione dell'aliquota ridotta IVA del 10% di 1,5 punti percentuali rispetto alla legislazione vigente. L'aliquota ordinaria IVA del 22% viene ridotta di 2,2 punti percentuali per il 2019, di 0,8 punti percentuali per il 2020 e di 0,5 punti percentuali dal 2021.

L'articolo 1, comma 718 della legge n. 190/2014 attualmente prevede l'incremento delle aliquote IVA a decorrere dall'anno 2019 e delle aliquote dell'accisa sui carburanti a decorrere dal 2020.

L'intervento neutralizza di fatto l'incremento delle aliquote IVA per il 2019 e modifica, in riduzione, gli incrementi previsti per le annualità successive. In particolare, viene disposto: l'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2020 dell'aliquota ridotta IVA di 1,5 punti percentuali in luogo dei 3 punti percentuali previsti a legislazione vigente; l'incremento per il 2020 dell'aliquota ordinaria IVA di 2,1 punti percentuali in luogo dei 2,9 punti percentuali e a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'incremento di 2,5 punti percentuali in luogo dei 3 punti percentuali previsti a legislazione vigente.

Relativamente all'incremento dell'accisa sui carburanti per autotrazione viene previsto un obiettivo di gettito pari a 140 milioni di euro nel 2020 e 300 milioni di euro dal 2021 da garantire con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 3
(Sterilizzazione aumento accise carburanti)

L'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede la copertura economica degli oneri derivanti da quanto stabilito, dal medesimo articolo 19, in relazione alla c.d. disciplina ACE (Aiuto crescita economica). Più precisamente, con la lettera b) di tale comma 3, è prevista attualmente la copertura dei medesimi oneri a partire dall'anno 2019: ai sensi di tale lettera b), al fine di reperire le predette maggiori entrate, sarebbe stato necessario aumentare, a partire dal 1° gennaio 2019, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti. In tale contesto, in modo coordinato con le variazioni previste in relazione alla fruizione del suddetto ACE, la norma in illustrazione mira a sopprimere tale lettera b) in quanto la stessa prevede una copertura non più necessaria. Per pulizia normativa viene abrogato l'intero comma 3 in quanto la lettera a) ha ormai esaurito la sua efficacia, prevedendo la copertura finanziaria della predetta disciplina ACE per i trascorsi anni dal 2015 al 2018.

Art. 4
(Estensione del "regime forfetario" (Minimi))

Le disposizioni estendono l'ambito di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 introducendo per l'accesso al regime un'unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall'attività esercitata.

Il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi riferita al periodo d'imposta precedente costituisce l'unico requisito di accesso posto che, al contempo, sono stati eliminati i limiti di accesso relativi al costo dei

beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 54.
In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell'accesso al regime, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
Sono state apportate modifiche alle cause di esclusione di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Le modifiche rispondono alla duplice ratio di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
In particolare, la lettera d) dispone l'esclusione per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Tuir, ovvero a tutte le società a responsabilità limitata (non più solo a quelle trasparenti di cui all'articolo 116 del Tuir) o ad associazioni in partecipazione.
La lettera d-bis) prevede che i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato.
Resta invariata l'applicazione delle modalità di determinazione del reddito nonché delle altre disposizioni della disciplina non modificate.
Si ricorda, inoltre, che in base all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 23 marzo 2018, ai contribuenti che applicano il regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale istituiti con l'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Inoltre, le disposizioni del comma 55, come modificato dal presente articolo, stabiliscono che ai fini della verifica del limite di ricavi o compensi per l'accesso al regime, non si tiene conto degli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 9-bis.
Resta fermo che, in base a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario comporta, ai fini IVA, la necessità di eseguire la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Art. 5
(Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni)

La norma dispone che - dal 2019 - i compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni, esercitata da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 15 per cento da versare entro gli stessi termini del versamento del saldo dell'Irpef. Il contribuente, tuttavia, ha l'opportunità di far concorrere detti compensi alla formazione del reddito complessivo sulla base dell'esercizio di una specifica opzione le cui modalità saranno stabilite da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Lo stesso provvedimento disciplinerà le modalità di versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva ai compensi in argomento comporta la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito complessivo e, conseguentemente, sui compensi medesimi non sono dovute le addizionali regionali e comunale all'Irpef.
La norma, inoltre, esplicitamente rinvia alla disciplina normativa dell'Irpef per ciò che riguarda la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso tributario relativi all'introducenda tassazione sostitutiva.
Il comma 2 stabilisce poi che i dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, ferme le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Art. 6
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è istituita un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività

d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, conseguono ricavi, ovvero che percepiscono compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.
L'imposta sostitutiva, pari al 20 per cento, può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Atteso che la modalità di determinazione del reddito è effettuata nei modi ordinari, si applica il regime fiscale delle perdite disposto dall'articolo 8 del Tuir.
Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa operanti in contabilità semplificata o ordinaria (per opzione).
Per coerenza sistematica, sono state riprodotte anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, le cause di esclusione previste dal comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Ai sensi del comma 4, i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva non subiscono le ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta sui ricavi e sui compensi percepiti.
Ai sensi del comma 5, i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d'imposta, ma devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l'ammontare dei redditi stessi.
Ai sensi del comma 6, i contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva del 20 per cento sono esonerati dalla applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi obblighi, analogamente a quanto previsto per i soggetti che accedono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 55 a 89 della legge n. 190 del 2014 fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica di cui al decreto legislativo n. 127 del 2015 .

Art.7
(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef)

La riformulazione dell'articolo 8, comma 1, del TUIR è finalizzata a riconoscere ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa.
L'intervento è attuato (comma 1, lettera a), modificando:
a) il comma 1 dell'articolo 8, in modo da consentire alle imprese in contabilità semplificata di cui all'articolo 66 del TUIR lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d'impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, anche le imprese in contabilità semplificata dovranno portare in deduzione le perdite dai relativi redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e scomputare le eventuali eccedenze dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi;
b) il comma 3 dell'articolo 8, consente alle imprese soggette all'IRPEF di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
In tal modo, si è inteso superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo all'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite.
Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 232/2016, il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. È il caso della generalità delle imprese in contabilità semplificata che passano dal criterio di competenza del 2016 a quello di cassa del 2017.
Nel caso in cui tali imprese, per effetto della deduzione dell'intero importo del magazzino presente alla fine dell'anno precedente, dovessero eventualmente trovarsi in perdita nel 2017, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR nella versione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'articolo in commento, avrebbero potuto sottrarre le perdite dagli altri redditi eventualmente posseduti senza, tuttavia, possibilità di riportare l'eventuale eccedenza negli anni successivi.
La nuova disposizione prevede la possibilità, per le imprese in contabilità semplificata (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d'impresa), del riporto delle perdite nei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali, ma in misura non superiore al 80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi.
Le altre disposizioni del comma 1 sono di mero coordinamento.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

In considerazione dell'impatto notevole sul gettito derivante dal costo del magazzino si dispone, altresì, con il comma 3, per i soggetti in contabilità semplificata un regime transitorio di utilizzo delle perdite fino a concorrenza del 40 e 60 per cento dei medesimi redditi per i primi due periodi d'imposta di applicazione del regime di possibile utilizzo delle perdite pregresse (2019 e 2020).

Inoltre, con il comma 4, viene previsto che per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei medesimi redditi maturati nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020.

In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l'utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell'80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d'imposta 2021.

La disposizione transitoria, di cui al comma 3, non si applica alle perdite realizzate, nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, dai soggetti in contabilità semplificata di cui all'art. 66 del TUIR per i quali si applicano, come per gli altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, del TUIR, le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 2, del TUIR.

Art. 8

(Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione)

Al fine di stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in occupazione l'articolo in esame introduce un regime agevolativo atto a ridurre le imposte sui redditi di nove punti percentuali, al verificarsi di determinate condizioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In particolare, il comma 1 dispone la riduzione dell'aliquota IRES al 15 per cento per la quota di utili accantonati a riserve - diverse da quelle che si considerano non disponibili - reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione. A tal fine, stabilisce, in buona sostanza, che per il primo periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato (2019) rilevano gli utili accantonati nell'esercizio 2018.

Il comma 2 definisce l'ambito oggettivo stabilendo i criteri per determinare: a) l'ammontare degli utili da considerare rilevanti ai fini della individuazione dell'importo sul quale applicare l'aliquota ridotta; b) l'ammontare degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in occupazione.

L'intento è quello di rendere agevolabile gli investimenti incrementali e, quindi, la crescita aziendale determinata nei suoi parametri fondamentali quali: utili reinvestiti, incrementi della base occupazionale, incrementi degli investimenti materiali strumentali.

Più in dettaglio, la lettera a) specifica che si considerano comunque indisponibili e pertanto non rilevanti ai fini della determinazione del beneficio, le riserve formate da utili, diversi da quelli conseguiti ai sensi dell'articolo 2423 del c.c., che scaturiscono da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione, come già detto, di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

La lettera b) del comma 2 chiarisce la nozione di investimento definendo l'ambito oggettivo dei beni acquisiti. Ai fini della determinazione del parametro sul quale confrontare gli utili reinvestiti per la determinazione dell'importo soggetto ad aliquota ridotta, in ciascun esercizio, si dispone la rilevanza delle quote di ammortamento dedotte nell'esercizio stesso relativamente ai beni materiali strumentali nuovi, nei limiti dell'incremento complessivo del costo non ammortizzato (e ammortizzabile fiscalmente) al termine di ciascun esercizio (assunto al lordo delle quote di ammortamento dei soli beni materiali strumentali nuovi dedotti nell'esercizio) di tutti i beni materiali strumentali rispetto al costo non ammortizzato di tutti i beni materiali strumentali del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Nell'ambito del calcolo incrementale, per coerenza, non si tiene conto dei beni immobili e del veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-*bis*), in quanto esclusi dal beneficio.

In sostanza, la disposizione mira ad agevolare esclusivamente gli investimenti incrementali, rendendo, invece, irrilevante l'acquisto di investimenti di sostituzione non essendo indicatori della crescita apprezzabile nell'intento della disposizione agevolativa. In considerazione della specifica finalità evidenziata, ai fini della

determinazione del beneficio, non rilevano eventuali ulteriori regimi agevolativi tesi a maggiorare l'importo della deduzione a titolo di ammortamento.

La lettera c) del comma 2 chiarisce, invece, la rilevanza del costo del personale, mutuando, in quanto a condizioni, precedenti disposizioni agevolative. Anche in tal caso (al pari di quanto detto per i beni strumentali nuovi), l'incentivo è determinato su un parametro che fa riferimento esclusivamente alle retribuzioni dell'esercizio, relative ai neoassunti (successivamente al 30 settembre 2018), nel limite dell'incremento del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto al costo del personale del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Al fine di incentivare l'occupazione in Italia si dispone che la tassazione agevolata si applica relativamente agli incrementi occupazionali verificatisi nel territorio dello Stato. In tal senso, il personale neoassunto rileva solo se destinato a strutture produttive nel territorio dello Stato e ivi impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta. Per coerenza sistematica anche il calcolo incrementale è effettuato con riferimento al costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta presso strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.

Da quanto sopra, emerge che tre sono i parametri di riferimento su cui determinare il beneficio:

a) il reddito, in assenza del quale non è possibile fruire del beneficio;
b) l'utile accantonato a riserva nell'ammontare sopra individuato;
c) gli investimenti effettuati nell'ammontare sopra determinati.

Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione di questi tre parametri potrebbe non essere pienamente efficiente: ciò si verifica quando, ad esempio, (i) il reddito è inferiore sia all'importo dell'utile rilevante sia a quello degli investimenti rilevanti, ovvero, nel caso in cui (ii) il reddito ecceda almeno uno degli altri due parametri.

Per tale motivo, al fine di salvaguardare l'effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto delle eccedenze.

Si tenga presente, inoltre, che il soggetto potrebbe anche avere perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurne, quindi, l'ammontare. Il riporto, pertanto, delle eccedenze, a maggior ragione, dà la possibilità di conservare il beneficio nel tempo anche se gli investimenti sono effettuati in esercizi in perdita.

In particolare, la lettera a) del comma 3 disciplina il caso in cui i parametri, utile e investimenti, eccedano quello del reddito, mentre nelle lettere b) e c) sono disciplinati i casi in cui il reddito è superiore ad almeno uno degli altri due parametri.

Il comma 4 disciplina il caso delle società che partecipano al consolidato fiscale. Posto che la possibilità di assoggettare a tassazione il reddito a due aliquote si pone in contrasto con il principio generale adottato nel consolidato secondo cui costituisce un evento interruttivo del rapporto di consolidamento il fatto di soggiacere a regimi di aliquota differenziata, il meccanismo previsto dal comma 4 consente di rimuovere tale ostacolo alla continuazione della *fiscal unit*, riconoscendo solo alla consolidante, unica obbligata alla liquidazione del tributo, di giovarsi della possibilità di applicare l'aliquota ridotta sul reddito complessivo netto di gruppo (e cioè sul reddito netto, dopo aver effettuato la compensazione delle perdite coeve di periodo di tutte le società del gruppo fiscale e di quelle pregresse). In tale ottica, la consolidante si "approprierà", secondo le regole dettate nell'accordo di gruppo, degli importi agevolati determinati dalle singole società ai sensi dei commi da 1 a 3. Qualora la somma complessiva di detti importi dovesse eccedere il reddito da assoggettare a tassazione, l'eccedenza resterà in capo alle società che l'hanno prodotta, in base agli accordi di gruppo, e sarà riportata in avanti ad incremento dei relativi parametri dell'esercizio successivo al fine di individuare il nuovo importo agevolato da attribuire alla consolidante.

Il comma 5 disciplina, invece, la partecipazione alla trasparenza ex art. 115 del TUIR.

Il comma 6 amplia l'ambito soggettivo interessato dalle disposizioni della norma estendendo il regime anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d'impresa. L'agevolazione, nel caso di specie, consiste nella riduzione, a partire da quella più elevata, delle aliquote IRPEF di cui al comma 11 del TUIR e nella medesima misura di cui al comma 1 (9 punti percentuali).

Il comma 7 permette il cumulo delle agevolazioni previste dal presente articolo con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, è il caso dei soggetti che beneficiano del regime della *tonnage tax*, dei ccdd. forfetari, di coloro che determinano il reddito su base catastale).

Art. 9

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

La disposizione estende il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti di immobili destinati all'uso abitativo con aliquota ordinaria del 21 per cento anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell'anno 2019 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale di vendita di prodotti e prestazioni di servizi classificati nella categoria catastale C/1 - negozi e botteghe) e delle relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate. Per usufruire del regime opzionale in questione l'unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadri. Al fine di evitare che i soggetti con contratti già in corso stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca è stato previsto che il regime opzionale non si applica ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 ne risulti già in essere un precedente tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

Art. 10

(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iper ammortamento))

La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

In particolare, il comma 1, proroga l'iper ammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 2 prevede che l'intensità del beneficio si differenzi, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi: nella misura del 150 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

Il comma 3 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016),per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento, di cui al comma 1, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 1. Quindi, per quanto riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2020, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate.

Il comma 4, richiedendo la produzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, dispone che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Il comma 5 prevede che resta confermata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In tal modo sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

Restano confermate anche le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dall'articolo 1, commi

35 e 36, della legge n. 205/2017 che intendono evitare che il beneficio dell'iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l'impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica "industria 4.0".

In tali casi si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l'investimento originario dall'articolo 1, comma 11, della medesima legge (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Ovviamente, alla proroga del regime di favore si applicano anche le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge n. 87 del 2018 in considerazione della circostanza che le stesse trovano applicazione per gli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (in tal senso il comma 3 dell'articolo 7 del D.L. n. 87/2018 relativo a quelli individuati all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 oggetto di proroga).

Il comma 6, al pari delle precedenti norme agevolative analoghe, sterilizza la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 e 2020 nel senso che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative del presente articolo.

Infine, il comma 7 dell'articolo riguarda i profili delle attività di valutazione tecnica in ordine alla riconducibilità degli investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali strumentali e beni immateriali strumentali alle fattispecie comprese negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni nonché in ordine alla verifica del requisito dell'interconnessione e del corretto adempimento dell'onere documentale previsto dal comma 11 dell'articolo 1 della sopra richiamata legge.

Art. 11
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

L'articolo dispone la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 12
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde)

L'articolo dispone la proroga, per l'anno 2019 della detrazione, per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche con riferimento alle parti comuni esterne condominiali.

Art. 13
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

L'articolo in esame opera una risistemazione della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta a partire dall'anno 2015 dall'articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013. Le modifiche apportate in questa sede toccano vari profili dell'agevolazione, pur lasciandone invariati i presupposti applicativi e la natura incrementale. Viene, in particolare, disposta l'estensione dell'ambito temporale di applicazione della misura, la riduzione dell'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta, la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili, l'inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo

sperimentale. Vengono poi introdotte modifiche anche sul piano degli adempimenti formali, rendendo generale l'obbligo della certificazione contabile delle spese (oggi circoscritto, di fatto, soltanto alle piccole imprese) e anzi subordinando l'utilizzo in compensazione del credito maturato all'avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio. Infine, in considerazione della complessità delle attività di controllo sulla corretta applicazione del beneficio, viene previsto lo stanziamento di specifiche risorse per rendere più efficace la (crescente) attività di supporto che il Ministero dello Sviluppo Economico potrà fornire in sede di accertamento su richiesta degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Invero, a differenza di quanto avviene per altri incentivi automatici (vale a dire sottoposti a controllo solo ex post degli investimenti effettuati), le attività di controllo del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo non consistono solo nella verifica dell'effettività e dell'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa nonché della loro pertinenza e congruità, presupponendo anche la previa analisi dei contenuti delle attività svolte: esame del progetto o del sotto progetto intrapreso; livello di novità rispetto allo stato dell'arte del settore; individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche per il cui superamento si rende necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo; valutazione della "novità" rispetto al mercato di riferimento o del grado di significatività dei miglioramenti apportati a prodotti e processi esistenti ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto; distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa, quali la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa escluse in generale dal beneficio; si tratta, come appare evidente, di analisi per le quali si rende indispensabile il supporto di competenze specialistiche nei vari ambiti scientifici e tecnologici.

Entrando nel dettaglio delle norme in parola, con la lettera a) del comma 1 viene reintrodotta una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50 per cento attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (i.e., eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014) viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.

Al contempo con la modifica prevista dalla successiva lettera b) del comma 1, viene disposta la riduzione da venti a dieci milioni di euro dell'importo massimo del credito d'imposta spettante per ciascun periodo d'imposta; tale limite, si ricorda, fissato a cinque milioni di euro per gli anni d'imposta 2015 e 2016, era stato poi elevato a venti milioni a partire dal periodo 2017.

Inoltre, con le modifiche recate dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo al comma 6 dell'articolo 3 del citato d. l. n. 145/2013, viene disposta la differenziazione nell'ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.); prevedendosi in questo secondo caso (nuova lettera a-bis) del citato comma 6) la percentuale del 25 per cento.

Analoga differenziazione di aliquota viene operata come si è detto per le spese relative alla ricerca commissionata. Al riguardo, con le modifiche apportate dal comma 1, lettera c), n. 2, la ricerca commissionata viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà dunque l'aliquota del 50 per cento, e quella affidata ad altri soggetti, alla quale si applicherà l'aliquota ridotta del 25 per cento. Nel nuovo assetto, viene però confermato, per il caso in cui il contratto di ricerca sia stipulato con un'altra impresa, la condizione che deve trattarsi di impresa non appartenente al gruppo dell'impresa committente; resta ferma infatti la regola, agli effetti dell'applicazione del credito d'imposta, della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese dello stesso gruppo.

Per quanto concerne l'individuazione delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, con la modifica introdotta dal numero 3 della citata lettera c) del comma 1, viene ora data rilevanza ai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale; in tal modo recependosi le esigenze rappresentate dalle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall'acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

La modifica recata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame consiste nell'introduzione di nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, resosi necessario per tener conto della differenziazione delle aliquote

applicabili sulle diverse tipologie di spese ammissibili. Il criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non si rende necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili. Naturalmente, stante il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto, a partire dal periodo d'imposta 2019, tenuto conto dell'inclusione tra le voci rilevanti anche alle spese per i materiali, il parametro storico andrà conseguentemente ricalcolato aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014. In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50 per cento e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25 per cento in ragione della diversa incidenza della varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile: ad esempio, ipotizzando che nel periodo d'imposta 2019 si generi un'eccedenza agevolabile a 250.000 euro e che l'ammontare delle spese agevolabili rientranti nelle voci su cui si applica l'aliquota del 25 per cento sia pari a 100.000 euro, l'importo del credito d'imposta spettante sarà pari a 100.000 euro, dato dalla somma di 25.000 euro (25 per cento di 100.000) e 75.000 (50 per cento di 150.000).

Le modifiche introdotte dalle lettere e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo in commento riguardano gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l'applicazione del credito d'imposta. Al riguardo, in coerenza con quanto previsto in relazione alle altre misure agevolative rientranti nel Piano Nazionale Impresa 4.0, tali adempimenti vengono meglio definiti, anche al fine di garantire la stessa impresa in sede di successivi controlli della corretta applicazione del beneficio. In particolare, le nuove disposizioni estendono l'obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese e cioè per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche alle grandi imprese. All'avvenuta certificazione delle spese, inoltre, viene subordinato anche la fruizione del credito, nel senso che l'utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione. Tale previsione si rende applicabile, è il caso di precisare, già a partire dal credito d'imposta maturato in relazione al periodo d'imposta 2018. Infine, viene introdotto l'obbligo da parte dell'impresa di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall'impresa, è a cura deve essere del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica sarà a cura del soggetto commissionario.

Il comma 2 dell'articolo in esame fissa la decorrenza delle nuove disposizioni. In particolare, le modifiche di ordine sostanziale si applicano a decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall'anno agevolabile 2019. Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali, hanno invece effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il comma 3 dell'articolo reca una disposizione di carattere interpretativo riferita alla portata della disposizione contenuta nel comma 1-bis del citato articolo 3 del d. l. n. 145 del 2013. Tale disposizione, com'è noto, consente a partire dal 2017 di attribuire il credito d'imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente ed è stata introdotta con la finalità di rendere comunque rilevanti ai fini del beneficio le attività di ricerca e sviluppo svolte in Italia; in questa situazione, infatti, l'accesso al credito sarebbe negato al soggetto committente estero, in quanto non assoggettabile a imposte sul reddito in Italia per difetto del requisito della residenza fiscale. L'intervento operato con la norma interpretativa serve a chiarire, ove ve ne fosse bisogno, che la fattispecie agevolativa in questo caso presuppone necessariamente che le attività siano eseguite direttamente dal soggetto commissionario in laboratori e strutture situate sul territorio, pena una evidente frustrazione della finalità della disciplina.

Art. 14
(Canone RAI)

La norma, al comma 1, prevede che la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari complessivamente all'importo di euro 90 anche per gli anni successivi al 2018.
Con il comma 2 è previsto che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione dell'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare anche per gli anni successivi al 2018, per essere destinate alle finalità previste dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni.

Capo II
Misure per lo sviluppo e gli investimenti

Art. 15
(Fondo investimenti Amministrazioni centrali)

La disposizione, al fine di rilanciare gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Si prevede inoltre che il riparto del predetto fondo verrà effettuato con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza; se gli interventi rientrano nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, il decreto è adottato previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede altresì la trasmissione dei citati schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Infine, il comma 5 autorizza la spesa per le finalità connesse alla Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.

Art. 16
(Fondo investimenti Enti territoriali)

Il comma 1 prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 stabilisce le finalità del fondo il quale è destinato, oltre che per le finalità previste dagli articoli del Titolo VII, anche al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa la sua manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Il comma 3 stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro la data del 31 gennaio 2019, siano individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con Decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa in sede di Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla pubblicazione dei DPCM di cui al periodo precedente.
Il comma 4 prevede che i comuni non capoluoghi di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici e che l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincida con il territorio provinciale o metropolitano.

Art. 17
(Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)

La disposizione è diretta a istituire e regolare il funzionamento della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.
Tra le azioni ad ampio raggio poste in essere dal Governo per il rilancio degli investimenti vi è la costituzione, a livello centrale, di un centro di competenze specifico per la progettazione tecnico-economica. L'istituzione della Centrale per la progettazione ha lo specifico fine di rilanciare gli investimenti pubblici. Si tratta di uno

dei principali interventi introdotti nella manovra finanziaria, ai quali è stato dato ampio risalto nell'interlocuzione con Bruxelles, mediante i quali si intende incrementare lo sviluppo e gli investimenti e incidere sul rapporto debito/Pil del Paese.

La Centrale è un centro di competenze dedicato con il compito di offrire servizi di assistenza tecnica e di assicurare standard di qualità per la preparazione e la valutazione dei progetti da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche.

Questo nuovo impianto permetterà anche di creare nel tempo un insieme di capacità professionali interne alla PA nell'intera gamma di competenze, tipologie e dimensioni della progettazione tecnica ed economica degli investimenti pubblici in tutte le varie fasi del processo e fino alla messa in esercizio, assicurandone efficienza ed efficacia.

Con l'istituzione di un organismo appositamente dedicato alla progettazione si intende lanciare un messaggio diretto a sollecitare gli investimenti pubblici e, soprattutto, individuare, nel nostro ordinamento giuridico, un organo tecnico dotato di specifiche competenze e di elevata capacità professionale nel settore della progettazione delle opere pubbliche. Gli enti pubblici interessati potranno, pertanto, rivolgersi alla Centrale al fine di delegarle interamente o solo in parte le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche (in tutte le fasi che la contraddistinguono ai sensi dell'art. 23 del codice dei contratti pubblici) ovvero di chiederle un ausilio relativo a determinati aspetti specifici (direzione dei lavori, incarichi di supporto tecnico amministrativo).

Oltre a ciò, la Centrale, grazie alle specifiche competenze e conoscenze, potrà predisporre modelli di progettazione standard per opere simili o con elevato di grado di uniformità e ripetitività. Ne discende che, oltre al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica, la Centrale tende a perseguire il risultato di fornire un progetto utile per l'amministrazione pubblica in tempi rapidissimi o molto contenuti.

Inoltre, le prestazioni professionali della Centrale sono prive di oneri diretti di prestazioni professionali a carico degli enti territoriali richiedenti, con la conseguenza che l'attività della Centrale risponde anche a un criterio di economicità per gli stessi enti.

La Centrale è in grado di svolgere anche una valutazione sulla fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria dell'opera (quindi sulla sua bancabilità) sostenendo le amministrazioni nelle scelte economiche e non solo tecniche del progetto.

Il primo comma della proposta normativa è diretto a istituire la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.

Il secondo comma dispone che la Centrale opera in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale e sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità e dei compiti della Centrale. Si precisa che il personale tecnico della Centrale svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando collaborazioni con altri organi dello Stato.

Il terzo comma descrive le funzioni della Centrale, consistenti, in particolare, nella progettazione delle opere pubbliche e delle attività descritte nelle lettere da a) a e) della norma. Al fine di individuare, nel dettaglio, l'attività della Centrale si rinvia agli artt. 23 e 24 del Codice dei contratti pubblici che descrivono rispettivamente i livelli di progettazione e la distinzione tra progettazione interna ed esterna, con la precisazione che, essendo la Centrale un ente pubblico al quale le stazioni appaltanti possono rivolgersi per legge (art. 24, comma, 1, lett. c), rientra nell'ambito dei progettisti interni.

Il comma descrive, poi, nel dettaglio il contenuto dell'attività della Centrale precisando che può occuparsi, oltre che della progettazione, della gestione delle procedure di appalto per conto della stazione appaltante interessata, della predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività, della valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e di assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato. La Centrale può operare su richiesta degli enti interessati, previa stipulazione di convenzioni con gli stessi.

Il quarto e il quinto comma individuano il personale necessario allo svolgimento dei compiti della Centrale, nonché i relativi criteri di selezione, prevedendo l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, nonché una disciplina specifica per garantirne la immediata operatività.

Il sesto comma stabilisce che, con d.P.R. da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e trasporti e da CONSIP nonché l'organizzazione della Centrale.

Il settimo comma prevede che gli atti connessi con l'istituzione della centrale sono esenti da imposte e tasse e l'ottavo comma descrive la copertura dei relativi oneri.

Art. 18
(InvestItalia)

La norma intende approntare un supporto operativo alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri per l'ottimizzazione delle politiche di investimento.

L'intervento normativo si inquadra nella più generale politica di rilancio degli investimenti pubblici perseguita dal Governo quale elemento determinante per la crescita economica e risponde a due esigenze specifiche: da una parte, il rafforzamento della capacità di coordinamento delle politiche di investimento pubblico riveste un ruolo decisivo per garantire il miglior utilizzo delle risorse a disposizione; dall'altra, il sostegno alle amministrazioni nelle diverse fasi di valutazione, verifica e realizzazione degli investimenti è di primaria rilevanza per assicurare l'effettiva attuazione degli investimenti stessi.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla norma è quindi funzionale al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, che costituisce l'obiettivo proprio della norma stessa. E' necessario infatti individuare le risorse finanziarie ed organizzative da utilizzare a supporto diretto delle politiche volte a migliorare l'efficienza degli investimenti pubblici, alla luce del loro contributo decisivo alla crescita del Paese, anche come volano per gli investimenti privati.

A tal fine, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene creata una Struttura di missione, denominata "InvestItalia", che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri e svolge compiti di:

a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
b) valutazione delle esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri;
f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La Struttura di missione delinea pertanto il quadro organizzativo per rendere maggiormente efficace anche l'attività della Cabina di regia Strategia Italia di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ed integrarne organicamente i profili funzionali ed operativi. Si intende, in tal modo, favorire l'azione di rilancio degli investimenti pubblici e privati, in un disegno generale di ottimizzazione delle azioni delle amministrazioni pubbliche che contempla l'analisi dei fattori di criticità, la valutazione e la verifica di programmi e progetti e l'adozione di soluzioni operative effettivamente praticabili, efficaci e coerenti tra loro.

In tale ottica, si prevede anche che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività della struttura con quelle della Centrale di progettazione delle opere pubbliche, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.

La Struttura sarà dotata di un contingente di personale, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche estraneo alla pubblica amministrazione, di elevata qualificazione scientifica e professionale e funzionale, anche sotto il profilo della dotazione organica, alle essenziali esigenze di operatività, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità, imparzialità e trasparenza delle selezioni.

La Struttura di missione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, viene disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel quale viene specificata la sua durata che non può, comunque, essere superiore a quella del Governo che la istituisce.

Art. 19
(Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Venture capital, Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, Voucher Manager)

La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).

Il comma 2, attraverso l'azione di sostegno straordinaria, ha l'obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese, considerato che i risultati molto positivi fin qui conseguiti dal Piano Straordinario per il Made in Italy e l'attrazione degli investimenti esteri, nel quadriennio 2015 – 2018, ne dimostrano la validità.

Le macro-linee progettuali cui si intende dare priorità nel periodo in esame consentiranno di: consolidare la presenza e visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali marketplace ed e-tailer internazionali, attraverso un'adeguata strategia di progetti e-commerce di sistema (in particolare per i settori agroalimentare e del fashion); sostenere la maggior presenza dei prodotto italiani nelle reti della GDO internazionale; rafforzare la strategia di comunicazione multicanale per rilanciare ulteriormente l'immagine del Made in Italy nel mondo; sostenerne la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l'utilizzo di temporary export manager; proseguire in un'articolata linea di formazione, per la diffusione delle "competenze abilitanti" indispensabili per avere chance di competere sui mercati internazionali; consolidare la strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti dall'estero.

Per la realizzazione delle finalità indicate dalla norma e delle attività sopra descritte, sono stanziate ulteriori risorse nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico da destinare alle linee d'attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) ed l) dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Si prevede che all'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il comma 3 rifinanzia lo strumento dei contratti di sviluppo, istituito dall'art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e regolamentato dal DM 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Le caratteristiche del contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno lo strumento fondamentale per la realizzazione di grandi investimenti industriali (incluso agroindustria) e turistici, oltre che per interventi per la tutela ambientale e il risparmio energetico.

Il comma 4 prevede di realizzare il primo IPCEI, per la nascita del quale a partire dall'autunno 2016 è stata avviata un'attività prodromica, destinato a favorire il salto tecnologico che permetterà all'Europa di collocarsi in posizione di leadership nelle tecnologie cosiddette IoT (Internet delle Cose), IA (Intelligenza Artificiale), su iniziativa di Italia, Germania, Francia e Regno Unito (sono interessate attivamente oltre 40 imprese nei quattro Paesi – per l'Italia ST Microelectronics, L-Foundry e la Fondazione Bruno Kessler), che a priori, fatte salve tutte le opportune verifiche di compatibilità finanziaria, si sono attivati in questo senso. La procedura intende dare attuazione all'art. 107.3.b del TFUE, che ritiene compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, secondo i "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (2014/C 188/02) dettati dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Concorrenza (DGCOMP) il 20 giugno 2014.

Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

Il comma 5 prevede di dare continuità agli interventi agevolativi previsti dalla L. n. 181/1989, volti a promuovere e sostenere il rilancio di settori e interi territori, caratterizzati da crisi industriale. I programmi di investimento possono riguardare: nuove unità e ampliamenti finalizzati alla produzione di beni e servizi; tutela ambientale; innovazione di processo. Si tratta di interventi che rappresentano un valido strumento di sostegno all'occupazione e agli investimenti nelle aree colpite da crisi produttiva, per cui si rende necessario integrare le residue risorse disponibili.

A tal fine, si incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il comma 6 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1

dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.

Circa i commi 7, 8, 9 e 10, si segnala che il mercato del Venture Capital (VC) in Italia presenta ancora un forte ritardo di sviluppo. Sebbene in crescita negli ultimi anni, si stima che il mercato del VC in Italia non superi ad oggi i 250/300 milioni di euro all'anno di capitali investiti e sia ancora molto in ritardo, in termini di raccolta fondi, investimenti finalizzati e transazioni fatte, rispetto agli stadi di sviluppo del VC presenti in Paesi a noi vicini quali Spagna, Francia e Germania. Per ovviare a questo storico ritardo dell'industria dei Fondi di Venture Capital in Italia si prevede di istituire presso il MISE un "Fondo per il sostegno al Venture Capital" che possa investire a sua volta in Fondi di VC. La finalità dell'intervento è quella di aiutare gli istituti nazionali di promozione nella loro attività di fund raising su Fondi di VC nei confronti di investitori istituzionali, pubblici e privati. Lo Stato attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital è autorizzato a investire in classi di quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di uno o più Fondi di Venture Capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011 coprendo tutte le diverse fasi di investimento del VC: dal seed/early stage investment fino all'expansion capital.

Le disposizioni di cui al comma 11 sono volte ad agevolare l'efficacia della misura dell'articolo 31 del Decreto Legge n. 98 del 2011, "Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese", che ha introdotto una normativa di favore finalizzata a incentivare l'accesso al venture capital e a sostenere i processi di crescita di nuove imprese, armonizzando i requisiti della norma con il tessuto degli operatori e delle target di riferimento. Quindi la norma definisce "Fondi per il Venture Capital" (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, n. 220, e successive modificazioni che investono almeno l'85% del valore degli attivi in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) ed il residuo in pmi di cui articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

L'obiettivo dei commi da 12 a 15 è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio "Fondo Balcani di venture capital" istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della legge 21 marzo 2001, n.8414 e destinare le relative risorse all'entrata dello Stato. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale del Triveneto. Alla data di entrata in vigore della presente normativa cessa definitivamente l'operatività collegata a nuove iniziative, in quanto termina la possibilità di ricezione di nuove domande di intervento. Il Fondo Balcani rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate. La gestione a stralcio della misura sarà disciplinata da apposita convenzione tra il Ministero e la Finest SpA.

L'obiettivo dei commi 16 a 19 è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio "Fondo Start Up" istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e disciplinato dal decreto 4 marzo 2011, n. 102 e destinare le risorse all'entrata dello Stato. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale. Alla data di entrata in vigore della presente normativa cessa pertanto l'operatività collegata a nuove iniziative, in quanto termina la ricezione di nuove domande di intervento. Il Fondo Start Up rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate. La gestione a stralcio della misura sarà disciplinata da apposita convenzione tra il Ministero e la Simest SpA.

In considerazione dell'importanza sempre crescente delle tematiche connesse all'Intelligenza Artificiale, alla Blockchain e all'Internet of Things - di cui tratta il comma 20 - risulta fondamentale sostenere lo sviluppo di tali tecnologie, favorendo gli investimenti nei suddetti ambiti e garantendo al contempo il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati. A tal fine, la disposizione in esame prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things. In particolare, si specifica che il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico. Si prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia definito l'organismo competente alla gestione delle risorse nonché l'assetto organizzativo atto a consentire

l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Viene inoltre espressamente attribuita al Ministero dello sviluppo economico la funzione di amministrazione vigilante. Si prevede inoltre la possibilità per enti, associazioni, imprese o singoli cittadini di contribuire alla dotazione del Fondo e rimanda al predetto regolamento per la definizione delle modalità di trasferimento dei contributi.

La misura prevista dai commi 21, 22 e 23 introduce un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher per l'acquisizione di competenze professionali di supporto alle imprese che intendono investire in innovazione e tecnologie digitali. L'agevolazione è corrisposta alle piccole e medie imprese, nonché alle reti di imprese che hanno assunto risorse manageriali per favorire processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e sviluppare competenze – sul piano tecnico e manageriale – in grado di consentire la gestione dei profili di complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica. L'ammontare del voucher è definito nella misura massima di 40.000 euro su base annua, incrementata a 80.000 euro per le reti di impresa.

Capo III
Decontribuzione Sud

Art. 20
(Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno per le annualità 2019 e 2020 (decontribuzione SUD))

La norma conferma, per il biennio 2020-2021, la misura prevista ai commi 893 e 894 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 in base alla quale i programmi operativi nazionali e, in aggiunta, anche quelli regionali, cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari possano prevedere, anche per l'anno 2019 e per l'anno 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Ai soggetti di cui al periodo precedente, per i quali è applicabile l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1-bis comma 1 del decreto-legge n. 87/2018, le misure di cui al presente articolo possono prevedere, l'estensione fino al 100 per cento del medesimo esonero, entro i limiti di importo annuo previsti dalle rispettive misure.

Si prevede che siano conseguentemente rimodulati i programmi interessati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente per i singoli programmi.

Titolo III
Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza e il risparmio

Capo I
Misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l'accesso alla pensione

Art. 21
(Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)

Il comma 1 prevede che, al fine dell'introduzione nell'ordinamento delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, quest'ultima quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Fino alla data di entrata in vigore delle misure in esame continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 147 del 2017, e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo e sono

accantonate in pari misura per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017 nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza.
Il comma 2 dispone che, al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani».
Il comma 3 prevede che gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possano essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione a cui è demandata la gestione di tali misure effettua il monitoraggio sull'andamento della spesa e trimestralmente comunica entro il mese successivo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertate, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per le altre, entrambe aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. L'accertamento avviene quadrimestralmente.
Il comma 4 destina una quota parte del Fondo per il reddito di cittadinanza ai centri per l'impiego al fine del loro potenziamento e una ulteriore quota al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A.

Art. 22
(Sistema duale)

L'integrazione della quota di finanziamento prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 nasce dalla necessità di sostenere la messa a regime del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro.

Art. 23
(Piani di recupero occupazionale)

Con l'articolo in parola si dà seguito ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2019, nelle aree di crisi industriale complessa disciplinati, rispettivamente, dall' articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148 del 15, e dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Si segnala che con l'integrazione all'articolo 44, comma 11 bis, operata dall'articolo 3-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, è possibile la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria sino ad un massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento"; conseguentemente, con l'approvazione della norma, anche le imprese già beneficiarie della misura negli anni 2016 e/o 2017 e/o 2018, potranno richiedere ulteriori 12 mesi di trattamento nel 2019, sempre nel limite delle risorse disponibili. I trattamenti per il 2019 sono finanziati dalle risorse residue dei precedenti finanziamenti ripartiti tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017. A questi si aggiungono i residui dei nove milioni di euro nella disponibilità della regione Sardegna previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché un ulteriore finanziamento di 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 24
(ANPAL)

La disposizione ha l'obiettivo di finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione agli interventi previsti, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2017.

La disposizione intende, inoltre, finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

Art. 25
(Fondo politiche migratorie)

La disposizione prevede l'incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a decorrere dall'anno 2019.

Art. 26
(Incentivi al contratto di apprendistato)

L'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera d) destina euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Tuttavia l'incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dalla citata lettera d) risulta eccedente rispetto al totale finanziario allocato dall'art. 68, comma 4, lett. a), della legge n. 144 del 99 pari a € 289.109.570,46.
I 5 milioni che risultano rientrare nell'allocazione finanziaria precedentemente indicata sono destinati all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Art. 27
(Investimenti qualificati)

La disposizione in esame, mediante una modifica al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), eleva la percentuale di somme dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare agli investimenti qualificati come definiti dal comma 89 dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio 2017, nonché ai piani di risparmio a lungo termine indicati al comma 100 dello stesso articolo 1.

Art. 28
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

Il comma 1 rifinanzia il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera b), destinato ad assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, che saranno autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse, si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni ed alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di digitalizzazione; razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; qualità dei servizi pubblici; gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; contrattualistica pubblica; controllo di gestione e attività ispettiva; tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione; monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
Il comma 3 prevede che, fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali per il reclutamento delle predette professionalità sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), che si avvale dell'Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali

può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Il comma 4 prevede che, al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché per la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente di personale amministrativo non dirigenziale.

Il comma 5 dispone che, per mantenere i necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Il comma 6 prevede che, al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche nell'obiettivo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure di infrazione europee e di superare quelle già in essere, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le medesime finalità, viene incrementata la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalle riduzioni delle citate convenzioni, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM.

Il comma 7 incrementa la dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato. La stessa Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di livello dirigenziale non generale, e a livello non dirigenziale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali, può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM.

Il comma 8 prevede che, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, di Consiglieri di Stato e Referendari dei

Tribunali Amministrativi regionali. Si prevede, altresì, un'ulteriore autorizzazione di spesa per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa.
Il comma 9 autorizza, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il reclutamento, con conseguente incremento della dotazione organica di diritto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Il comma 10 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 relativo all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), incrementandone il personale.
Il comma 13 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
Il comma 14 stabilisce che, al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di personale non dirigenziale.
Il comma 15 prevede che, al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'art. 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nel rispetto della dotazione organica.
Il comma 16 prevede che le amministrazioni, ad eccezione di quelle individuate dai commi 8, 9 e 13, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo in commento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29
(Magistrati ordinari)

Il comma 1 autorizza il Ministero della Giustizia per l'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il comma 2 autorizza la relativa spesa.
Il comma 3 incrementa il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria complessivamente di 600 unità e autorizza il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali. Dispone altresì che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, siano rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari. Infine, il comma 4 autorizza la relativa spesa.

Art. 30
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

La norma, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, autorizza l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria).
Inoltre, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, la disposizione autorizza, non prima del 1° marzo 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria di ulteriori unità. A tali assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.

Art. 31

(Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1, per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementa la dotazione organica dei vigili del fuoco.

Il comma 2 stabilisce che, per la copertura dei posti nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

Il comma 3 prevede che le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei citati posti, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 32
(Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori)

La disposizione, al comma 1, prevede un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale ed in particolare per l'assunzione di ricercatori. Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le risorse siano ripartite tra le università. Ulteriormente, si dispone che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le citate finalità rimanga a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, prevedendo che la valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta sia effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. Si prevede altresì che la durata delle commissioni non possa essere superiore ad un anno dalla data di nomina e che l'incarico di componente delle commissioni sia consentito solo per due mandati consecutivi e che non dia diritto a compensi o gettoni di presenza. Si dispone infine che il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni e che l'attuazione di tali disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33
(INAIL)

La disposizione, al comma 1, in coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di federal building, autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità.

Si prevede che tale incremento sia coperto sia tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; sia tramite apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente, ove il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa della assunzioni.

La norma prevede inoltre che l'INAIL istituisca un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Si prevede altresì che, con apposito regolamento dell'Istituto, sia disciplinato il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento; i componenti del nucleo vengono selezionati tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. La disposizione fissa, inoltre, il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, nonché il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale, sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Il comma 1 dispone, infine, che l'Istituto assicuri il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.
Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalle citate assunzioni si provveda a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

Art. 34
(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

Al comma 1, la norma prevede che per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Al comma 2, la norma dispone che gli importi di cui al comma 1, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrano a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il comma 3 prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al comma 3 siano applicate anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Il comma 5 dispone che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dia luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Il comma 5, inoltre, prevede che, per il personale di cui all'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165, si dia luogo all'erogazione dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.
Al comma 6 si prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019–2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Inoltre, previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della

giustizia all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019–2021.
Il comma 7 prevede che nell'anno 2019 siano versati all'entrata al bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 35
(Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro)

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è autorizzato ad assumere, un contingente di personale ispettivo. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa.
Si prevede, altresì, un aumento delle sanzioni relative ai lavoratori irregolari di cui all'all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dell'art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;
Si dispone, inoltre, che una quota delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica e delle somme che l'INL ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in apposito capitolo per essere destinate alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. Infine, si prevede che le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 sono destinate, entro un specifico limite annuo, ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ente.

Art. 36
(Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2020, un incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.

Capo II
Politiche giovanili

Art. 37
(Fondo per le politiche giovanili)

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo per le Politiche giovanili, volto a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

Capo III
Misure a tutela dei risparmiatori

Art. 38
(Fondo per il ristoro dei risparmiatori)

Per far fronte alle conseguenze pregiudizievoli nei confronti dei risparmiatori delle crisi bancarie verificatesi negli ultimi anni, sono stati approntati interventi di sostegno del risparmio.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" all'articolo 1, commi da 1106 a 1109, ha previsto

l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo di ristoro finanziario, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

Detto strumento va ad aggiungersi al Fondo di solidarietà istituito e disciplinato dall'articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., alle quali successivamente sono state accomunate Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 121.

La coesistenza dei mezzi di intervento sopra menzionati a beneficio dei risparmiatori danneggiati dalla violazione degli obblighi informativi ha determinato l'esigenza di coordinare le attività del Fondo di ristoro e del Fondo di solidarietà, nonché la necessità di procedere alla revisione della disciplina vigente del citato Fondo previsto dalla legge n. 205 del 2017, recante un quadro sommario ed una dotazione limitata a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, con l'obiettivo di ampliare e migliorare l'ambito di intervento.

Nelle more dell'attività preparatoria del nuovo intervento, attraverso l'art. 11, comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108 (c.d. decreto milleproroghe) è stato approntato un primo sistema di intervento affidato alla CONSOB per avviare le erogazioni finanziarie a favore dei risparmiatori, destinatari di pronuncia favorevole adottata entro il 30 novembre 2018 dall'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), avvalendosi del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori istituito dalla CONSOB, previsto dall'art. 32-ter.1 del d.lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni (TUF), incrementato dell'importo di 25 milioni di euro previsto come dotazione finanziaria del Fondo di ristoro per l'anno 2018.

La riforma istituisce un nuovo Fondo di ristoro finanziario provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'ammontare complessivo di 1.575 milioni nel triennio considerato. Si tratta di uno strumento significativo per soccorrere i risparmiatori danneggiati dalle pratiche non conformi alle leggi vigenti in materia di sottoscrizione e di collocamento di azioni riconducibili alle banche nazionali prive di mezzi patrimoniali adeguati ai fini risarcitori perché poste in liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, il presente articolo dispone quanto segue.

Nel comma 1 viene istituito un nuovo Fondo di ristoro finanziario (di seguito il "Fondo") allo scopo di ristorare i risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017.

Il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Tale apporto finanziario trae copertura per l'importo 75 milioni di euro dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal vigente articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nella misura di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nonché per l'importo di 500 milioni di euro dalle corrispondenti risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'Erario.

Il comma 2 prevede che hanno accesso al Fondo i risparmiatori che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni, a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

Nel comma 3 vengono riportate le condizioni di operatività del Fondo, le cui prestazioni sono dedicate alle azioni acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate, rispetto alle quali è stato riconosciuto il risarcimento del

danno in sede giudiziale o dall'ACF, nonché detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero la data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione.

L'istanza di risarcimento va presentata entro il 30 giugno 2019 avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o l'ACF e il ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell'ACF, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, ivi inclusi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Tale misura è allineata ai limiti previsti dai sistemi di garanzia a favore dei depositi bancari.

Si prevede, inoltre, che il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce.

Infine l'accettazione del pagamento del Fondo equivale a rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 in materia di eventuali sopravvenienza di incrementi della misura del ristoro a carico del stesso Fondo.

Nel comma 4, si prevede che il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto, anche per i pagamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, dal Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori istituito dalla CONSOB, previsto dall'art. 32-ter.1 del d.lgs. n. 58/1998.

Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o l'ACF corredata di idonea documentazione.

Il comma 5 ammette alle misure di ristoro del Fondo i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche sia con deduzione degli importi percepiti in esecuzione della transazione sia previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione oggetto di successiva revocatoria. Detti risparmiatori sono postergati nell'erogazione del ristoro agli altri, salvo quelli che si trovano in situazioni di debolezza economica.

Il Ministero della Giustizia e la CONSOB comunicano, ai sensi del comma 6, al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, le sentenze e pronunce con gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, nonchè quelle di rigetto. Tali comunicazioni sono finalizzate a consentire l'erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli importi riconosciuti e a consentire una verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi della presente legge nonché dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili. , ai fini dell'erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli importi riconosciuti e per consentire una verifica delle risorse occorrenti per adeguare la dotazione finanziaria del Fondo e rimodulare le misure delle prestazioni a favore dei risparmiatori.

Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, il comma 7 dispone il potenziamento dell'attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie da parte della CONSOB, mediante l'incremento dei Collegi arbitrali fino a dieci e Collegi specializzati riservati ai risparmiatori in situazioni di debolezza economica. Sono previste anche semplificazioni per il ricorso all'ACF da parte dei risparmiatori rispetto alle procedura prevista dal Regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016.

Gli oneri per il funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, nonché le spese del procedimento non altrimenti recuperabili sono poste a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

Per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori sopra menzionati, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso alle domande di valore superiore a euro cinquecentomila ed ai ricorsi relativi alle azioni acquisite prima dall'introduzione dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Le disponibilità finanziarie per il funzionamento dell'ACF affluiscono in appositi fondi speciali, separati dal patrimonio della Consob e dagli altri fondi, per essere utilizzate esclusivamente agli scopi indicati nell'articolo in questione. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di ristoro.

Ai sensi del comma 8, al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente

per un massimo di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, in via del tutto eccezionale, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Il comma 9 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione della disciplina legislativa.

Al fine di agevolare il processo di ristoro dei risparmiatori, il comma 10 consente la stipula di apposito protocollo tra CONSOB e Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche.

Il comma 11 chiarisce che il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal Fondo istituito dal presente articolo.

Il comma 12 prevede le condizioni per l'accesso alle procedure arbitrali relative al Fondo di solidarietà da parte degli obbligazionisti subordinati delle due banche venete in liquidazione coatta amministrativa, dando definitiva attuazione a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modifiche, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121.

Titolo IV
Misure di settore

Art. 39
(Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)

La disposizione di cui al comma 1, al fine di porre in essere da parte delle regioni tutti gli interventi volti alla riduzione dei tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), tra i quali merita particolare attenzione l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, così come previsto dall'articolo 47 bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, per il triennio 2019-2021, secondo il quale, nell'ottica della semplificazione in materia di sanità digitale nei piani di sanità nazionali e regionali si deve privilegiare la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, prevede per il triennio 2019-2021, una specifica autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro annui.

Con il comma 2, si dispone che le risorse di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio considerato, sono ripartite in favore delle regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3 demanda al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, la verifica, a seguito del monitoraggio, degli effetti derivanti dall'adozione degli interventi e le azioni di cui al comma 1.

Art. 40
(Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021)

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è normativamente fissato soltanto per l'anno 2019 in 114,435 miliardi di euro a seguito di successivi interventi normativi.

Con la presente disposizione si conferma per il 2019 il predetto valore e lo si incrementa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

La disposizione inoltre, allo scopo di contrastare la paventata scarsità di medici di medicina generale, intende incrementare le risorse a disposizione per l'assegnazione delle borse di studio ai predetti medici in formazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 325 del 30 maggio 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 467, dove viene stabilita la dotazione di risorse finanziarie da destinare all'assegnazione delle

borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il rimborso delle spese di organizzazione dei corsi.

Art. 41
(Contratti di formazione specialistica)

La norma, allo scopo di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici per cercare di superare la carenza di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, reca un incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa, che consentirà di aumentare, a partire dal 2019, il numero dei contratti di formazione specialistica stipulati dai medici specializzandi con l'università, ove abbia sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Art. 42
(Programmi di edilizia sanitaria)

La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, innalzandolo dall'attuale valore di 24 miliardi di euro (in corso di esecuzione) a 26 miliardi. Il programma, a seguito di riparto delle risorse fra le regioni e gli altri enti interessati mediante delibere del CIPE, si realizza attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma a cui seguono i decreti di ammissione a finanziamento delle singole opere in cui gli accordi si articolano. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 43
(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

La norma è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo, destinato all'attuazione della legge 103/2017, anche al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. In particolare si prevede che le risorse non utilizzate per la copertura dei decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario, possano essere destinate ad interventi urgenti di edilizia penitenziaria e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile.

Art. 44
(Modifiche all'articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale)

L' articolo 7-*bis* del D.L. n. 243/2016 è finalizzato a definire le modalità con le quali verificare se ed in quale misura le amministrazioni centrali dello Stato si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.
L'articolo 7-*bis* trova il suo fondamento nel comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione che prevede la destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive in favore di determinati territori per rimuovere gli squilibri economico sociali.
Le risorse ordinarie hanno infatti la funzione di consentire a tutti i cittadini di poter disporre di un ammontare di risorse equivalente, mentre le risorse delle politiche aggiuntive devono garantire la copertura del divario esistente tra i vari territori del Paese.
Per consentire il rispetto dei principi di aggiuntività ed addizionalità delle risorse delle politiche di coesione europea e nazionale è quindi necessario riequilibrare la spesa ordinaria pro capite.
L'articolo 7-*bis*, comma 2, del D.L. n. 243/2016 ha previsto, con riferimento all'esercizio finanziario 2018 e successivi, l'emanazione di un DPCM entro il 30 giugno 2017, proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, con il quale siano stabilite le modalità mediante le quali verificare se e in quale misura le amministrazioni centrali, cioè i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si siano conformate all'obiettivo di destinare alle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale:

a) proporzionale alla popolazione residente di riferimento o
b) conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

Lo stesso comma 2 prevede l'emanazione di una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, recante l'individuazione annuale dei programmi di spesa in conto capitale da monitorare.

Il comma 3 prevede la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, che individui anche le misure correttive eventualmente necessarie per l'attuazione dello stesso.

Con DPCM 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2017, n. 244, sono state disciplinate le modalità di verifica per l'attuazione dell'articolo 7 *bis*.

In particolare il DPCM:

a) circoscrive in prima applicazione ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la cogenza della norma;
b) prevede l'individuazione dei programmi di spesa in conto capitale da parte delle Amministrazioni di cui alla precedente lettera a);
c) definisce:
    1. stanziamenti ordinari in conto capitale gli stanziamenti di bilancio destinati a spese per investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti, gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato o nel bilancio autonomo della PDCM che non derivano da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione (FSC) o dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale (infatti questi ultimi sono per loro natura risorse aggiuntive già dirette per lo più a regioni del Mezzogiorno);
    2. l'inclusione nel monitoraggio: dei programmi di investimento finanziati con le risorse allocate nel Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140, della legge n. 243 del 2016); delle autorizzazioni di spesa pluriennale in conto capitale come le autorizzazioni di spesa non permanenti ma con effetto ultra annuale derivanti da norme che possano configurarsi come leggi pluriennali [spese diretta] o contributo pluriennale [finanziamento di mutui];
    3. la popolazione di riferimento come il numero di residenti al 1° gennaio secondo i più recenti dati ISTAT disponibili;
    4. la ripartizione territoriale come la disaggregazione della spesa in conto capitale che consenta di distinguere la quota attribuibile al territorio delle regioni del Mezzogiorno. L'attribuzione territoriale è effettuata in base alla localizzazione dell'opera o dalla collocazione geografica dell'unità beneficiaria delle risorse trasferite. Qualora la spesa finale sia in capo a soggetti diversi dalle Amministrazioni centrali rileva la localizzazione degli interventi effettuati dall'unità beneficiaria delle risorse trasferite;
    5. entro il 31 gennaio di ogni anno la trasmissione da parte dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno ed al Ministro dell'Economia e delle finanze l'elenco dei programmi di spesa con l'indicazione della possibilità della determinazione della destinazione territoriale della spesa;
    6. l'emanazione della direttiva con la quale sono individuati i programmi di spesa in conto capitale oggetto di verifica ed i criteri per l'espletamento della stessa;
    7. la trasmissione entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, al Ministro per il Mezzogiorno ed al Ministro per l'economia e le finanze di una relazione da parte dei Ministri nella quale sia riportata ogni informazione utile per la verifica dell'obiettivo di destinazione della spesa nelle regioni del Mezzogiorno.

In prima attuazione della disposizione si è evidenziata la possibilità di rendere più incisiva la norma dell'articolo 7-*bis*, nonché di operare delle modifiche di coordinamento con il nuovo assetto delle deleghe di Governo.

In primo luogo la locuzione "Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno" è aggiornata con la dizione "Ministro per il Sud" (*commi 1, 2 e 3*).

La previsione dell'emanazione di una direttiva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla individuazione dei programmi di spesa oggetto della verifica del rispetto della destinazione territoriale delle risorse è sostituita con l'individuazione degli stessi programmi nel Documento di Economia e Finanza (*comma 2*). Per l'anno 2019, si prevede che l'individuazione dei programmi è demandata alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza di prossima presentazione, in quanto la direttiva non è stata ancora emanata. (*comma 2-quater*). Si prevede, inoltre, che le Amministrazioni interessate entro il 28 febbraio di ogni anno trasmettano l'elenco dei programmi di propria competenza al Ministro per il Sud (*comma 2-bis*), in prima applicazione tale trasmissione è effettuata entro il 31 agosto 2019 (*comma 2- quater*).

Particolarmente innovativa è la disposizione del *comma 2-ter* ove si prevede che, anche le risorse allocate nei contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. ed i contratti di

programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., siano predisposti in conformità all'obiettivo della destinazione territoriale di cui all'articolo 7-*bis*.
Parimenti, la norma prevede che anche i contratti di programma vigenti siano sottoposti al monitoraggio dell'articolo 7-*bis* del D.L. n.243/2016.

Art. 45
(Modifiche alla misura "Resto al Sud")

La modifica di cui al comma 1, lettera a, della misura "Resto al Sud" mira a produrre un effetto compatibile con le finalità dello strumento agevolativo e, in particolare, con uno dei requisiti fissati dalla legge istitutiva: lo stato di non occupazione, ampliando la platea dei potenziali beneficiari della misura prevista dal DL 91 del 2017 "Resto al Sud" e, quindi, introducendo una nuova categoria di beneficiari rappresentata dai soggetti di età inferiore ai 46 anni.
La modifica di cui al comma 1, lettera b, invece, prevede l'estensione delle agevolazioni anche ai liberi professionisti, rimasti inizialmente esclusi, con la finalità di aiutare quella platea di lavoratori sui quali la recente crisi ha inciso pesantemente. Inoltre, si vuole sostenere le attività libero professionali al fine di consentire loro di affrontare correttamente i mercati, nella gestione del cambiamento economico connesso all'evoluzione tecnologica.
All'assegnazione delle risorse si provvederà secondo quanto previsto dalla norma primaria all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91 del 2017. Al finanziamento complessivo della misura sono stati già destinati 1,25 miliardi di euro imputati alla quota del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
L'estensione del limite di età agli under 46 consentirebbe di includere, tra i possibili destinatari della misura agevolativa "Resto al Sud", quanti hanno maturato competenze professionali significative nel corso della loro esperienza lavorativa, spesso in una condizione di precariato o di lavoro sommerso/irregolare. Inoltre, si consentirebbe di ampliare il target di utenza anche nella direzione dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali e di settore e con grandi difficoltà di ricollocamento. La misura Resto al Sud diventerebbe, quindi, per i suddetti nuovi destinatari delle agevolazioni, una importante opportunità per patrimonializzare il loro bagaglio di esperienze/competenze professionali, in una prospettiva stabile e duratura nel tempo di autoimprenditorialità.
Inoltre, l'estensione alle libere professioni nel Mezzogiorno si è resa necessaria in quanto, negli ultimi anni, si è registrata una diffusa difficoltà di accesso al mercato del lavoro anche per i giovani professionisti. Alle note e generali problematicità di contesto e di disponibilità di opportunità occupazionali, per il mondo delle professioni si aggiungono altri fattori di criticità, come certificato dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio delle libere professioni, nel quale si sottolinea un sostanziale peggioramento dei trend occupazionali nelle regioni meridionali, con particolare riferimento alle professioni legate al settore edilizio.
I costi di start up delle attività libero professionali sono sempre più elevati, in funzione delle dotazioni strumentali ed informatiche necessarie per accedere e successivamente continuare ad operare in un ambito di attività sempre più competitivo e specializzato.
Si evidenzia, inoltre, che il mercato del lavoro giovanile italiano soffre, paragonato agli altri paesi europei, di un tasso di disoccupazione intellettuale anomalo e preoccupante. In altre parole, in Italia alti titoli di studio non danno alti livelli occupazionali. L'Italia è l'unico paese europeo dove il tasso di disoccupazione dei laureati è più alto di quello dei diplomati e persino di coloro che hanno conseguito la sola licenza media. Parallelamente è più facile trovare lavoro con la licenza media che con un titolo di laurea.
Ovviamente, quanto appena sottolineato trova conferma in rapporto agli ambiti di attività libero-professionale, che per definizione presuppongono un alto livello di scolarità: secondo i dati più recenti, il numero di liberi professionisti per 1000 abitanti è, a livello nazionale, pari a 24, in leggero aumento rispetto al 2015 (23 LP per 1000 ab). Sono tuttavia le regioni del Nord Italia a mostrare la maggior densità di professionisti. Il divario territoriale è rilevante: si passa da 30 unità per 1000 abitanti in Emilia Romagna a 14 in Calabria e, in generale, in tutto il Mezzogiorno tale valore non supera le 21 unità.
Resto al Sud, in ragione del suo impianto agevolativo, che assicura la copertura del 100% dei costi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, potrebbe quindi diventare una risposta efficace alle sopra riportate difficoltà del comparto libero-professionale, dando un suo significativo contributo alla riduzione del divario che, anche con riferimento a questa categoria di attività, si registra tra le regioni del centro-nord e quelle meridionali.

Art. 46

(Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

La norma dispone la proroga per gli anni 2019 e 2020 delle funzioni del commissario straordinario, previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 nell'ambito della procedura di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi avviata appunto nel 2013. Tale procedura ha portato risultati positivi in termini di efficienza ed efficacia della gestione di tali enti e di riequilibrio dei bilanci e dovrebbe completarsi per tutti i soggetti coinvolti nel 2020. Contestualmente si conferma la possibilità di supportare l'attività del commissario con 3 esperti, nominati dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero.

Art. 47
(Sport bonus)

Con la norma in esame è riconosciuto, alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa, un contributo sotto forma di credito d'imposta strutturato secondo le modalità dell'Art-Bonus.

In particolare, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d'imposta – c.d. "Sport Bonus" - in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Nel dettaglio, il citato credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta, altresì, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile tramite compensazione.

Inoltre è previsto che il bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e che non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I soggetti che effettuano le erogazioni in esame non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

I soggetti destinatari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e con cadenza annuale il loro utilizzo fino all'ultimazione dei lavori, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

L'Ufficio per lo sport infine provvede all'attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze - da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - sono individuate le disposizioni applicative necessarie.

Art. 48
(Disposizioni in materia di sport)

La disposizione, al comma 1, modifica la denominazione della società per azioni "CONI Servizi spa" individuata dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 – convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 – in quella di "Sport e Salute S.p.A." e, al comma 2, fissa i parametri per il finanziamento del CONI e di Sport e Salute S.p.A a decorrere dall'anno 2019 e prevede le modalità di finanziamento delle Federazioni sportive nazionali

Si prevede che la nomina del presidente della società Sport e Salute S.p.A e degli altri componenti del consiglio di amministrazione sia effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze su designazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Viene inoltre sancita l'incompatibilità tra gli incarichi di vertice del Coni e della Sport e Salute S.p.A e si precisa che detta incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Si prevede altresì che la designazione del presidente del collegio sindacale sia effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre quella degli altri componenti del collegio sia affidata all'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Si modifica inoltre la ripartizione delle risorse derivante dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, inserendo, in particolare, il minutaggio dei giovani

calciatori, che viene determinato sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra i 15 e i 21 anni e tesserati per l'attuale società per almeno tre interi Campionati di serie A.

Inoltre, si prevede che l'accesso alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A e B e ad altre competizioni organizzate sia limitato alle società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Infine, tramite una modifica all'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si inseriscono, tra i beneficiari dell'esenzione dall'imposta di bollo di atti, documenti e registri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

Art. 49
(Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali)

In considerazione della costante diminuzione del tasso di natalità in Italia, la norma mira a favorire la crescita demografica coniugando la nascita del terzo figlio allo sviluppo delle attività produttive nelle aree rurali.

La disposizione è finalizzata a favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia.

La disposizione prevede la concessione gratuita per un periodo non inferiore a venti anni di una quota di appositi terreni individuati dall'articolo in esame ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30 per cento.

Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale, di cui al d.lgs 185/2000.

Per incentivare lo sviluppo e il ripopolamento delle aree rurali, le famiglie concessionarie del terreno possono accedere ad un mutuo a tasso zero, fino a 200.000 euro, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno. Per l'attuazione di tali misure, è istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo un apposito fondo rotativo.

Al fine di superare l'emergenza causata da *Xylella fastidiosa* e rilanciare il settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio, l'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018), ha modificato l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevedendo l'estensione del Fondo per la competitività del comparto cerealicolo, anche al settore olivicolo nelle aree colpite dall'emergenza fitosanitaria.

Le risorse già stanziate, pari a 1 milione di euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, sono destinate a coloro che reimpiantano piante tolleranti o resistenti nella zona infetta della regione Puglia sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.

La misura risulta di difficile attuazione, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale. La norma prevede all'uopo la modifica dell'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 50
(Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze)

La norma, al comma 1, riconosce un incentivo, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati ovvero dottori di ricerca, in possesso di taluni requisiti.

L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato. Si precisa che, in tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

I successivi commi specificano ulteriormente l'ambito di applicazione dell'esonero.

Giova evidenziare che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto mediante l'esonero, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Si precisa infine che l'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Art. 51
(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

La disposizione è volta a prevedere la non applicazione, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni secondo cui, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni:
a) l'alienazione di partecipazioni sociali, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di individuare quelle che devono essere alienate;
b) in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini prestabiliti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Art. 52
(Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

La disposizione prevede l'esonero di un numero massimo di 120 docenti in ciascuno degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 per promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.
Tali docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra gli animatori digitali maggiormente attivi, saranno utilizzati direttamente nei territori per incentivare i processi di innovazione didattica e digitale delle scuole.
Conseguentemente il comma 3 modifica il terzo periodo del comma 62 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilendo che le risorse sono ripartite sulla base di procedure selettive e non "a pioggia" per tutte le istituzioni scolastiche.

Art. 53
(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)

La recente sentenza TAR Lazio 2915 del 2018 sez. III-bis - confermata dal Consiglio di Stato 3409/2018 - si è pronunciata per l'annullamento della nota 21315 del 15 maggio 2017 contenente indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali sull'organico del personale docente in merito alla ripartizione delle ore di insegnamento musicale e conseguente sviluppo dell'organico destinato ai licei musicali.
La nota oggetto di ricorso esplicita quanto già definito nel pertinente decreto interministeriale relativo all'organico docente (decreto 124 del 2017 provvisto di concerto del MEF e del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nonché registrato presso la Corte dei Conti), ovvero nel richiamo al contenuto della Relazione Tecnica relativa al DPR 89, ove viene ribadito che l'insegnamento "Esecuzione e interpretazione" è impartito "dedicando il tempo del docente a 2/3 alunni" (per una media di 2,5 alunni per ora docente)", al fine di rispettare il principio di contenimento della spesa presente in articolo 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Tuttavia, le citate sentenze sono intervenute proprio per tale disciplina - che coinvolge la classe di concorso A55 ex DPR 19/2016 - ritenendo che l'esigenza di contenimento di spesa non possa pregiudicare il rispetto dei predefiniti quadri orari indicati nell'all. E) al DPR 89/2010. Secondo tale giurisprudenza, pertanto, per le lezioni di primo strumento musicale va garantita agli alunni un'ulteriore ora frontale per l'apprendimento tecnico-pratico al primo biennio.

A tali prime pronunce ha fatto seguito in tempi brevi un ulteriore provvedimento del TAR Lazio SEZ. III bis 8916/2018 che recepisce l'orientamento delle precedenti.
Sulla questione e sull'eventuale sviluppo di contenzioso, su richiesta del MIUR in merito alle corrette modalità di esecuzione della sentenza 2915, è intervenuto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (CT 28345/17 Sez.VII), nel quale si rappresenta l'opportunità di tenere in debita considerazione il fatto che il principio di diritto già chiaramente espresso dal Consiglio di Stato ben potrebbe essere confermato a seguito di eventuale impugnazione dei nuovi provvedimenti di ripartizione dell'organico, con ciò che ne consegue anche in punto di condanna alle spese di lite.
L'attuale schema di decreto interministeriale per l'a.s. 2018/19 - già trasmesso per il concerto al MEF - ricalca il precedente dell'a.s. 2017/18 in quanto è stato elaborato quando il contenzioso citato in premessa era ancora in corso, con la conseguenza di aver già esplicitato i propri effetti sulle connesse procedure di mobilità ed immissioni in ruolo. Infatti, a seguito della Sentenza TAR 2915 del 2018 l'Amministrazione, in raccordo con la competente Avvocatura Generale dello Stato, ha ritenuto opportuno proporre appello al Consiglio di Stato, il quale si è definitivamente pronunciato con la sentenza 3409 pubblicata in data 5 giugno 2018 e notificata all'Avvocatura Generale dello Stato in data 20 luglio 2018, quando erano già dispiegati gli effetti del decreto organici per l'a.s. 2018/19.
Tenuto conto di tale orientamento giurisprudenziale e del citato parere dell'Avvocatura, si è ritenuto necessario prevedere l'incremento di 400 posti dell'organico del personale docente dei licei musicali a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

Art. 54
(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche)

La norma ha l'obiettivo di rimediare ad una situazione di difficoltà venutasi a determinare in attuazione dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge n. 205 del 2019.
La predetta legge stanziava 16,20 milioni di euro a regime per l'assunzione in ruolo di personale già titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le scuole, per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici.
In attuazione della legge, è stata formata una graduatoria con 789 posizioni, e sono stati assunti 779 assistenti (10 ex co.co.co., infatti, sono stati nel frattempo collocati a riposo per raggiunti limiti di età).
I 779 assistenti sono stati assunti a tempo parziale al 50%, con una spesa pro-capite, tenendo conto dell'inserimento nella prima classe di anzianità e del consolidamento a regime dell'elemento perequativo previsto da altra disposizione della presente legge, di 27.702,85 x 50% = 13.851,42 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.
Si tratta, dunque, di una spesa di 10,79 milioni annui, inferiore allo stanziamento di 16,20 milioni annui.
Col tempo, la spesa aumenterà per il maturare di una maggiore anzianità di servizio, e diminuirà in considerazione delle cessazioni, poiché i 779 assistenti costituiscono un bacino di personale a esaurimento.
Si stima che la spesa potrà raggiungere il livello massimo corrispondente alla classe di anzianità da 15 a 20 anni, prima che le cessazioni dal servizio più che compensino il maggior stipendio da riconoscere ai non cessati. Lo stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, di un assistente con 15-20 anni di servizio, al 50% di part-time, e pari a 16.119,47 euro, corrispondenti a una spesa complessiva non superiore a 12,56 milioni. La spesa effettiva sarà sicuramente inferiore a tale somma, in funzione delle cessazioni che si verificheranno da oggi sino a quando il personale residuo avrà raggiunto l'anzianità 15-20. Si tratta, comunque di una somma inferiore allo stanziamento disponibile di euro 16,21 milioni.
Perciò, si prevede di utilizzare la quota residua dello stanziamento, per ottenere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti ex co.co.co. posizionati nelle prime posizioni della graduatoria utilizzata per assumerli.

Art. 55
(Fondo per l'attuazione del programma di Governo)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

Titolo V
Politiche invariate

Art. 56
(Politiche invariate)

Il comma 1 incrementa e proroga lo stanziamento finalizzato all'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96
Il comma 2, relativo al contenzioso enti locali, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo finalizzato a fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali

Titolo VI
Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 57
(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)

La disposizione prevede le riduzioni di spesa quale contributo dei singoli Ministeri alla manovra di finanza pubblica.

Art. 58
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)

La norma intende rimediare ad alcune difficoltà che l'opera di ascolto dei portatori di interesse ha permesso di evidenziare, con riferimento all'attuazione del decreto legislativo n. 59 del 2017 e alla riforma da esso recata del modello di reclutamento e di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria.
Difficoltà, peraltro, emerse anche durante i lavori di predisposizione dei regolamenti e decreti attuativi.
Si tratta, in particolare, di:

- lunghezza eccessiva del percorso di formazione iniziale, pari a ben tre anni;
- ridondanza del percorso, per i soggetti già abilitati che decidano di partecipare, superandoli, ai concorsi ordinari. In particolare, a detti soggetti si richiede, sostanzialmente, di ripetere il percorso universitario di abilitazione all'insegnamento;
- assoggettamento dei vincitori del concorso, dopo l'anno che assolve le funzioni di prova, all'istituto dell'individuazione per competenze, con conseguente mutamento nella sede di lavoro e soluzione della continuità didattica;
- compenso, per i candidati frequentanti l'anno di specializzazione, di ridotta entità;
- ridotta compatibilità del percorso di specializzazione con altre attività di docenza, con conseguente impatto negativo per la continuità reddituale, in particolare, dei candidati già iscritti nelle graduatorie di istituto;
- eccessiva lunghezza dell'*iter* di approvazione dei regolamenti e decreti attuativi.

Per risolvere tutte le difficoltà di cui sopra, la norma in questione, che novella il decreto legislativo n. 59 del 2017 intende ridurre la durata del percorso, incrementare la continuità didattica, far venir meno il percorso, sottopagato, di specializzazione e, infine, agevolare l'iter dei regolamenti e decreti attuativi.
Tutte queste misure comportano la possibilità di tornare a un sano sistema di reclutamento basato su concorsi ordinari, nonché, incidentalmente, una considerevole riduzione di spesa, a favore di altri settori del sistema di istruzione.

Art. 59
(Ulteriori misure di riduzione della spesa)

La disposizione prevede ulteriori riduzioni di spesa ai fini del contenimento della spesa pubblica.

Titolo VII
Regioni ed Enti locali

Art. 60
(Semplificazione delle regole di finanza pubblica)

La disposizione in esame attua le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, nelle quali la Corte, interpretando l'articolo 9 della legge n. 243/2012, afferma che:

1. "*l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza*";
2. "*non può essere oggetto di prelievo forzoso*" attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;
3. "*l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali*".

In tal modo, la Corte costituzionale ha introdotto, di fatto, la possibilità, per gli enti territoriali, di utilizzare il risultato di amministrazione degli esercizi precedenti.

Ciò premesso, le disposizioni recate ai commi da 1 a 4 sono finalizzate a disciplinare, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, l'obbligo di assicurare l'equilibrio di competenza dell'esercizio, così come declinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare, il comma 1 prevede che detti enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica esclusivamente nel rispetto dei principi contabili e degli equilibri di bilancio declinati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il comma 2, prevede, invece, che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle richiamate sentenze della Corte costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 3 chiarisce che i predetti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica del rispetto di tale equilibrio è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il successivo comma 4 inserisce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre, ai sensi del comma 13 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, sulla base dei monitoraggi periodici dei flussi di cassa della finanza territoriale, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

In conseguenza delle modifiche previste, i commi 5 e 7, con riferimento agli esercizi 2019 e successivi, prevedono, rispettivamente, la cessazione dei commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dell'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e l'abrogazione dell'articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Inoltre, con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis. Resta, poi, ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.

Da ultimo, il comma 6 prevede che, per le regioni a statuto ordinario, le nuove regole di finanza pubblica si applicano a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia di tale comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dal presente comma divengono comunque efficaci.

Art. 61
(Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

La norma in esame è volta a definire le modalità di attuazione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n.66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, garantendo al contempo il rilancio degli investimenti.

Il comma 1 concerne l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, per la parte in cui aveva stabilito la proroga all'anno 2020 della manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, primo periodo, del decreto legge n. 66 del 2014. Conseguentemente, si prevede al comma 1 che il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui al predetto articolo 46, comma 6, sia ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 2.496,20 milioni di euro per il 2019 volto a rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza Stato – regioni. Il comma 3 prevede che le regioni utilizzino il predetto contributo per la realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti quantificando i relativi importi (800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022).

Il comma 4 attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 1.746,20 milioni di euro per il 2020 volto a rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza Stato – regioni. Il comma 5 prevede che le regioni utilizzino il predetto contributo per la realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti quantificando i relativi importi (343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

Il comma 6 indica i criteri necessari per poter riconoscere come nuovi gli investimenti di cui ai commi 3 e 5, mentre al comma 7 sono indicate le tipologie di investimenti da realizzare (investimenti finalizzati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi incluso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili; investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale; interventi nel settore viabilità e trasporti; edilizia sanitaria; edilizia pubblica residenziale; interventi in favore delle imprese, ivi incluse la ricerca e l'innovazione).

I commi 8 e 9 disciplinano le modalità di monitoraggio e certificazione degli investimenti effettuati dalle regioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti. Infatti, la regione non adempiente è tenuta a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 maggio dell'anno successivo, con recupero, in caso di mancato versamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

Il comma 10 disciplina le modalità con cui deve essere realizzato il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, per un importo complessivamente pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020. Tale concorso è realizzato in termini di saldo netto da finanziare:

- nell'esercizio 2019, per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2;
- nell'esercizio 2020, per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 4;

In termini di indebitamento netto il concorso è realizzato:

- per l'anno 2019 per un importo pari a 800 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2 e per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- per l'anno 2020, per un importo pari a 908,40 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato dei contributi di cui ai commi 2 (565,40 milioni di euro) e 4 (343 milioni di euro) e per un importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 11 subordina l'efficacia dei commi da 2 a 10 di cui al presente articolo al raggiungimento entro il 31 gennaio 2019 dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dai commi da 2 a 10 divengono comunque efficaci.
Il comma 12 individua la copertura degli oneri di cui al presente articolo nel fondo investimenti enti territoriali.

Art. 62
(Compensazione dei crediti e debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica)

La Conferenza delle regioni e province autonome nella seduta del 21 giugno 2018 ha approvato all'unanimità la tabella delle compensazioni dei debiti e crediti fra regioni in materia di tassa automobilistica che risolve in via completa e definitiva la problematica per gli esercizi successivi al 2008.
Le compensazioni interregionali dei pagamenti della tassa automobilistica derivano dal fatto che ogni regione incassa, tramite gli intermediari abilitati dalla normativa nazionale (Poste, Tabaccherie e Agenzie automobilistiche), oltre alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti, anche le tasse di competenza delle altre regioni. Non tutti gli incassi sono riversati dagli intermediari sulla base della competenza regionale pertanto si creano dei disallineamenti nei dati degli archivi della tassa automobilistica. Gli effetti di tale situazione sono poi incrementati dagli errori commessi dai contribuenti, che possono provocare l'errata destinazione dei versamenti.
Il tema delle compensazioni interregionali dei pagamenti della tassa automobilistica effettuati da soggetti residenti fuori regione si trascina da diversi anni anche per l'architettura funzionale dello SGATA indicato transitoriamente, ma ancora operativo, come archivio nazionale, tant'è che la Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta dell'8 luglio 2009 aveva deciso di non dar corso alle compensazioni per gli anni successivi al 2007, anche a causa della problematica di verifica dei dati.
Dal prossimo anno l'incognita finanziaria per i bilanci regionali rappresentata dal tema delle compensazioni, sarà superata dall'impegno delle regioni di aderire a decorrere dal 1° gennaio 2019 al servizio di pagamento pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione fra l'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Automobile Club d'Italia e pienamente integrato con il Sistema pagoPA. L'obbligo per le regioni di adesione al sistema pagoPA, è peraltro sancito dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dall'articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012.
La Conferenza delle regioni e province autonome ha, pertanto, deciso, come soluzione completa e definitiva della problematica, di procedere alla compensazione interregionale dei gettiti tassa automobilistica per tutti gli esercizi successivi all'anno 2008, rifacendosi nel metodo a precedenti accordi negoziali interregionali (ad esempio ambito sanità). Il punto di convergenza è rappresentato da un abbattimento condiviso delle partite indicate nel prospetto di potenziale compensazione interregionale che il Dipartimento delle Finanze – MEF - rende disponibile affinate da analisi e correzioni del tasso di errore affidate al CIGANTA.
Per favorire le regioni con importi a debito, si è stabilito di procedere a rateizzazione in 15 anni con compensazione a partire dall'esercizio 2020 su somme a qualsiasi titolo corrisposte alle singole regioni, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità.
Il comma 2 precisa che per le autonomie speciali le compensazioni sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari. Conseguentemente gli importi indicati nella tabella riferiti alla regione Friuli Venezia Giulia sono da attribuire al bilancio dello Stato, analogamente ai 3/10 degli importi riferiti alla regione Sardegna.

Art. 63
(Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

La disposizione è finalizzata a definire a regime, attraverso lo strumento dell'accordo, il livello di concorso alla finanza pubblica delle regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, in analogia con quanto convenuto con la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
Nelle more dell'accordo, la disposizione assicura in ogni caso l'allineamento del contributo alla finanza pubblica dei predetti enti a quello già scontato nei tendenziali di bilancio.

Art. 64

(Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

La norma in esame prevede un contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole. Il riparto del contributo in parola è demandato ad apposito decreto interministeriale, da adottare entro il 20 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla base della contrazione di risorse destinate alla spesa di manutenzione necessaria per strade e scuole, determinata nel periodo ricompreso tra il 2010 e il 2017, nonché in relazione all'incidenza delle manovre sulle principali entrate correnti delle province. Al fine di garantire l'effettivo utilizzo delle somme attribuite a ciascuna provincia, si prevede che le risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare la realizzazione dei piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole, si prevede, altresì, la finalizzazione delle facoltà assunzionali previste dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2017) al reclutamento di personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l'elaborazione e l'attuazione dei predetti piani di manutenzione.

Il comma 3, invece, stabilisce le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo in esame da effettuarsi secondo i criteri di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Art. 65

(Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)

La norma consente agli enti in disavanzo di utilizzare il risultato di amministrazione limitatamente alle quote "coperte", ovvero effettivamente disponibili, superando le incertezze interpretative in vista dell'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018.

In particolare il comma 1 prevede che le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione possono essere applicate al bilancio di previsione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità obbligatorio e del Fondo anticipazioni di liquidità, compresa la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo. La norma prevede altresì le modalità di determinazione di tale limite nelle more dell'approvazione del rendiconto e in caso di esercizio provvisorio oltre al divieto di utilizzare il risultato di amministrazione da parte degli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti.

Il comma 2 consente di utilizzare sempre il risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il comma 3 dispone che per gli anni 2019 e 2020 le regioni a Statuto Ordinario utilizzino le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Il comma 4 prevede che, per le regioni, il divieto di utilizzare il risultato di amministrazione da parte degli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti è riferito al termine previsto per l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta, e conferma l'obbligo, anche per le regioni in disavanzo, di utilizzare la quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazioni di liquidità previsto dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La norma è definita in coerenza con il costante orientamento della Corte le Costituzionale espresso nelle sentenze nn. 70/2012 e 89/2017, per le quali "i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente".

Art. 66

(Semplificazione adempimenti contabili)

La disposizione è volta a semplificare gli obblighi informativi da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane, con particolare riferimento alle informazioni relative ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione.

In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti venga effettuato esclusivamente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eliminando, di conseguenza, gli obblighi informativi nei confronti del Ministero dell'interno.

Il successivo comma 2 mira a riscrivere l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di certificazioni finanziarie ed invio dati contabili, prevedendo, in particolare, che il Ministero dell'interno possa comunque richiedere informazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Inoltre, il novellato articolo 161, nel prevedere una semplificazione degli obblighi di firma da parte dei soggetti titolati a fornire le informazioni, precisa che modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell' Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che le informazioni raccolte sono rese note sulle pagine del sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Le medesime informazioni sono altresì rese disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

Da ultimo, il citato articolo 161 prevede che, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019. Infine, coerentemente con le modifiche intervenute, è sostituita la rubrica del richiamato articolo 161. Il comma 3 coordina, poi, la tempistica di applicazione del regime sanzionatorio per ritardata approvazione e/o ritardato invio dei bilanci di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato alla banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze con le modifiche apportate al richiamato comma 4 dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 67

(Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

Al fine di favorire gli investimenti degli enti territoriali, la norma prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali i cui all'articolo 3-bi del decreto legislativo n. 118 del 2011, i principi contabili applicati di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 riguardanti la disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici sono adeguati al decreto legislativo n. 50 del 2016, il nuovo codice dei contratti pubblici. L'aggiornamento della vigente disciplina del fondo pluriennale vincolato riguardante i lavori pubblici, definita sulla base del vecchio codice dei contratti, determina il superamento degli ostacoli di natura contabile alla realizzazione degli investimenti pubblici.

La norma provvede altresì ad eliminare dall'ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali i riferimenti normativi al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il codice dei contratti pubblici abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 68

(Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia)

L'articolo riguarda il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Le nuove disposizioni recepiscono

l'accordo concluso in sede di Conferenza Unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

Come noto, l'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia ("piano periferie"). Successivamente, sono stati approvati il bando con il quale sono stati definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. E' stata poi approvata la relativa graduatoria e così consentito il finanziamento dei primi 24 enti.

L'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha poi istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato. L'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a integrazione delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, e dell'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, ha destinato ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, mediante delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

In tal modo è stato consentito il finanziamento di tutti i residui 96 enti che avevano presentato domanda e sono state sottoscritte le relative convenzioni.

In questo contesto normativo si è poi inserita la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale il comma 140 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2017, in quanto "non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale".

Si è resa così necessaria un'attenta valutazione, di carattere anche giuridico, circa modalità e tempi per l'attuazione del piano periferie.

Il comma 02 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2017, n. 108, ha poi differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse con i 96 enti successivi ai primi 24.

In data 18 ottobre 2018 il Governo ha quindi sancito un accordo in Conferenza Unificata con i rappresentanti degli enti territoriali in modo da: consentire nel 2019 il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e documentate in base al cronoprogramma degli interventi; prevedere che siano finanziate le spese effettivamente sostenute per gli interventi e quindi che le economie prodotte nel corso dell'attuazione e della realizzazione degli interventi del "piano periferie" rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri comuni e città metropolitane e in particolare per gli Enti che non hanno presentato la richiesta di finanziamento.

Si rende quindi necessario dare seguito all'impegno assunto con l'accordo in Conferenza Unificata con riguardo alle disposizioni da introdurre nella legge di bilancio, puntualmente enunciate nell'accordo stesso in riferimento al "piano periferie".

Le disposizioni in questione riproducono le corrispondenti parti dell'accordo, stabilendo che: le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il "piano periferie", producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni esistenti; le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane; le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui del Fondo sviluppo e coesione, con le stesse finalità.

Art. 69
(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)

Il comma 1 chiarisce che i debiti derivanti dall'utilizzo avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008 di contratti quadro di aperture di credito stipulati in data antecedente a tale data, e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati in data antecedente a tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.

In particolare, il comma 2 precisa che sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi incluse le spese tecniche e di progettazione.

Inoltre, il comma 3 specifica che sono inclusi tra i debiti di cui al comma 1 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel citato piano di rientro, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento.

Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario del Governo per Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato a includere nel Piano di rientro gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ex art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.

Il comma 5 dispone che il Commissario straordinario del Governo procede ad autorizzare il pagamento sul bilancio separato del Piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale di cui ai commi 1e 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'art. 248, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal D.P.C.M. 04.07.2008, determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.

Il comma 6 prevede il termine di 36 mesi per i responsabili degli uffici del comune di Roma per avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data precedente al 28 aprile 2008.

Ai sensi del comma 7, le istanze sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Inoltre, sono disciplinate le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio

Il comma 8 stabilisce che per le eventuali obbligazioni per le quali l'istanza non abbia le caratteristiche di cui ai commi precedenti, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

Ai sensi del comma 9, il Commissario Straordinario del Governo procede all'estinzione delle posizioni debitorie e alla definitiva rilevazione della massa passiva.

Il comma 10 prevede che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

Si rappresenta, infine, che le rate dei mutui oggetto della norma sono state regolarmente pagate dai precedenti Commissari Straordinari *pro tempore* fino alla data del 30 giugno 2017 in corrispondenza della quale è emerso il dubbio interpretativo in merito all'attribuzione della competenza tra la Gestione Commissariale e la gestione ordinaria di Roma Capitale.

Art. 70

(Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali)

Il comma 1 reintroduce nell'ordinamento contabile delle regioni l'istituto del "debito autorizzato e non contratto" con l'obiettivo di favorire la realizzazione degli investimenti pubblici, senza far crescere il debito pubblico, e risparmiando la spesa per interessi.

Il "debito autorizzato e non contratto" è uno strumento caratteristico dell'ordinamento contabile regionale, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, e soppresso a decorrere dal 2016 dall'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che consentiva alle regioni di dare copertura alle spese di

investimento con i prestiti previsti dalla legge di bilancio, senza il vincolo di previo perfezionamento degli stessi.
Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, il comma 2 impone alle regioni di elencare nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto sia gli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto, sia gli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.

Art. 71
(Variazioni di bilancio amministrative)

La norma consente alle regioni di evitare la contrazione dei mutui previsti in bilancio per dare copertura ad impegni per investimenti in caso di maggiori accertamenti di entrata che rendono non necessario il ricorso al debito.
In particolare, la lettera a) prevede che, a seguito dell'accertamento di maggiori entrate correnti tributarie ed extratributarie rispetto a quelle previste in bilancio, la Giunta regionale può variare il bilancio per sostituire la copertura degli investimenti prevista in bilancio costituita dal ricorso al debito con i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e 3.
La lettera b) attribuisce al responsabile finanziario la competenza a modificare l'elenco delle coperture degli investimenti previsto nella nota integrativa al bilancio, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli investimenti già programmati. Trattandosi di variazioni compensative nell'ambito dell'elenco di coperture già approvato, l'applicazione della norma non può determinare incrementi di debito. Ad esempio, se la nota integrativa prevede due investimenti, il primo finanziato da debito e il secondo finanziato dalle entrate correnti, nel caso di blocco del procedimento riguardante l'avvio dell'investimento finanziato dalle entrate correnti, la norma consente di invertire la copertura tra i due investimenti, ed evitare il ricorso al debito.

Art. 72
(Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

La fiscalizzazione dei trasferimenti prevista dal decreto legislativo n. 68 del 2011 risulta particolarmente complessa negli aspetti procedurali, con particolare riferimento alla rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF a invarianza di pressione fiscale complessiva, nonché all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA. Tali criticità hanno comportato il necessario rinvio dell'attuazione del predetto decreto, da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge n. 205 del 2017. Pertanto è istituito un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze per definire un percorso di attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 68 del 2011 e valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

Art. 73
(Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

La norma in esame, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, facoltizza gli enti che accedono alla procedura del cosiddetto predissesto a richiedere una anticipazione del fondo di rotazione nella misura massima del 50 per cento dell'importo ordinariamente erogabile a seguito dell'approvazione definitiva del piano stesso da parte della Corte dei Conti. La somma anticipata, proprio al fine di contribuire alla velocizzazione del processo di risanamento dell'ente interessato, può essere destinata esclusivamente al pagamento dei debiti fuori bilancio per beni, servizi e forniture con le imprese, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché ad effettuare transazioni ed accordi con i creditori. Le somme anticipate, in caso di assenso al piano di riequilibrio, sono considerate a scomputo della somma dovuta e, nel caso di diniego al piano da parte della Corte dei Conti, sono recuperate attraverso la procedura di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, per essere riversate all'apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione a valere sulla quale è erogata l'anticipazione in questione.

Art. 74

(Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze)

La norma è finalizzata a consentire la rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo la modifica delle relative condizioni di tasso di interesse sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato e, quindi, consentendo agli enti locali mutuanti un risparmio in termini di interessi da corrispondere.

In merito alle disposizioni puntuali di cui alla norma in esame, si segnala che:

I. il comma 1 individua l'ambito dei mutui oggetto della norma, rimandando al successivo comma 2, la definizione delle caratteristiche del portafoglio potenzialmente rinegoziabile;

II. il comma 2 individua:

a. le caratteristiche dei mutui oggetto della rinegoziazione sulla base del tasso di interesse attualmente applicato, del debitore effettivo, della vita residua, dell'importo minimo del debito residuo rinegoziabile;

b. i mutui non inclusi nel portafoglio potenzialmente rinegoziabile in virtù di caratteristiche peculiari degli stessi.

III. il comma 3 rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, l'individuazione del portafoglio dei mutui potenzialmente oggetto di rinegoziazione, e la definizione dei criteri e delle modalità di perfezionamento dell'operazione, prevedendo che le condizioni dei mutui post rinegoziazione siano determinate sulla base della curva dei rendimenti dei titoli di Stato, sulla base di un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di capitale ed interessi;

IV. Il comma 4 prevede che la gestione dell'operazione di rinegoziazione sia effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in base alla Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003.

Art. 75

(Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)

Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto non quantificabili.

Al fine di indurre le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome ad adottare le misure di contenimento della spesa previsti dall'articolo in esame, la norma prevede che una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali disposti a loro favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, possa essere erogata solo a condizione della realizzazione delle misure stesse.

Art. 76

(Fondo aree confine)

L'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2007, n. 127), ha istituito il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale al fine di garantire il superamento delle condizioni di svantaggio dei comuni confinanti.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ha finanziato il Fondo per le annualità 2018-2020, rispettivamente con euro 1.000.000,00, 5.000.000,00 e 10.000.000,00.

La stessa legge ha individuato come beneficiari 66 comuni veneti di cui 51 della provincia di Belluno e 15 delle altre province, confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia. I finanziamenti sono destinati allo sviluppo economico e alla integrazione.

Le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.
Considerato che il Fondo ha la finalità di ridurre la sperequazione delle aree di confine rispetto alle autonomie, e che, quindi, deve prevedere la possibilità per i comuni di realizzare interventi straordinari che consentano un effettivo sviluppo economico del territorio, si prevede di finanziare per il triennio il Fondo in esame.

Art. 77
(Fondo montagna)

Il Fondo, istituito dall'art. 2 l. 31 gennaio 1994, n. 97 ("Nuove disposizioni per le zone montane"), è destinato ai 4.168 comuni totalmente e parzialmente montani tramite le regioni, che sono le destinatarie del finanziamento.
Gli importi erogati alle regioni vanno poi a incrementare i fondi regionali destinati ai comuni montani.
La norma dispone che "I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali", ai sensi dell'art. 2 l. 27 dicembre 2004, n. 309.
Con l'art. 1, co. 761, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (l. di stabilità 2016) il Fondo è stato finanziato per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Dato il numero dei comuni totalmente e parzialmente montani, si prevede il rifinanziamento del predetto Fondo per il triennio 2019-2021.

Art. 78
(Fabbisogno finanziario Università)

La norma disciplina, per il periodo 2019-2025, il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle università statali; in analogia a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, il concorso è definito attraverso una limitazione al fabbisogno finanziario del comparto in parola, ponendo al contempo particolare attenzione al rilancio degli investimenti e delle attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale. In particolare, il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno, al netto delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e per ricerca, non può essere superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le riscossioni ed i pagamenti per la ricerca, oggetto di esclusione, si riferiscono esclusivamente alle riscossioni ed ai pagamenti direttamente imputabili all'attività progettuale degli atenei.
Il comma 2 disciplina, poi, la fase transitoria del nuovo calcolo del fabbisogno, prevedendo, per il solo anno 2019, l'esclusione delle sole spese di investimento; ciò in considerazione del fatto che il monitoraggio infra-annuale delle spese di ricerca potrà avvenire esclusivamente a seguito della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 14, commi 8-bis ed 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in vigore per il sistema universitario statale a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che le riscossioni per ricerca e investimenti vengono contabilizzati dagli atenei, nel loro complesso, all'interno del macro aggregato "Contributi agli investimenti" (E.4.02.00.00.000), di cui al decreto SIOPE del Ministero dell'economia e delle finanze 5 settembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018. Il comma 2 disciplina, altresì, le modalità di calcolo del fabbisogno programmato per l'anno 2019 prevedendo che lo stesso è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il comma 3 disciplina le modalità di calcolo del fabbisogno programmato per l'anno 2020, prevedendo che lo stesso è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il successivo comma 4 prevede, poi, che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano disciplinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni in parola.

I commi 5 e 6 stabiliscano tempi certi di programmazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario in ciascun esercizio.
Da ultimo, il comma 7 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2021, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, preveda, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità, nei confronti delle università statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente.

Titolo VIII
Esigenze emergenziali

Art. 79
(Esigenze emergenziali)

Il comma 1 della disposizione proroga l'esenzione IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati inagibili a seguito del sisma 2012 limitatamente a quelli allocati nei comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2019, per i soggetti che ne facciano domanda e che abbiano la residenza o la sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, il termine di sospensione delle rate dei mutui ipotecari o chirografari, di cui i predetti soggetti sono titolari, relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici per i soggetti**.**
Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
Il comma 4, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, dispone, altresì, la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dispone, altresì, che, dalla data di pubblicazione della presente legge, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1 e 50, comma 3 lettera a) del citato decreto legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al precedente periodo, salvo espressa contrarietà da parte degli interessati.
Il comma 5 dispone il rifinanziamento delle misure di sostegno all'autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018 volte a consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018; ciò in ragione della forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e delle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali.
Il comma 6 provvede, inoltre, al finanziamento della Zona franca urbana della città metropolitana di Genova.
Infine, i commi 7 e 8, al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto, riconoscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 finalizzato anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

Titolo IX
Disposizioni in materia di entrate

Capo I
Disposizioni in materia di entrate tributarie

Art. 80
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU))

La norma incrementa il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (c.d. "AWP") e lettera b) ("VLT"), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L'art. 9, comma 6, del D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2918, ha aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi, fissandola, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
La norma in esame incrementa le predette aliquote di 0,50 a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Art. 81
(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della citata legge di bilancio 2018, sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Art. 82
(Abrogazione IRI)

La disposizione abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), previsto dall'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con l'aliquota Ires, per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché S.r.l. con requisiti di cui all'articolo 116 del Tuir, già differito al 1° gennaio 2018 dall'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 83
(Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA))

La disposizione differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società che dell'imposta regionale sulle attività produttive, la deducibilità della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, originariamente prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 84
(Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni)

La disposizione in esame incrementa l'aliquota dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi, attualmente determinata nella misura del 59 per cento per l'anno 2019, e al 74 per cento per gli anni successivi, in base all'art. 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), al 85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a regime.

Art. 85
(Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9)

I commi 1 e 2 dell'articolo disciplinano la deducibilità ai fini IRES e IRAP della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima

applicazione dell'IFRS 9. Infatti, conformemente allo IAS 8, in sede di prima adozione dell'IFRS 9, il citato modello delle "perdite attese" deve essere applicato in modo retrospettivo.
La disposizione integra quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2018, recante "Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".
Ovviamente, le imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio a fronte del differimento della deduzione ai fini IRES e IRAP dei componenti di reddito in questione prevista dai commi 1 e 2 non sono trasformabili in crediti d'imposta, non essendo applicabile al caso di specie il decreto-legge n. 225 del 2010.

Art. 86
(Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati)

Il mercato dei tabacchi lavorati, nel corso degli anni ha registrato una continua contrazione che ha interessato soprattutto il settore delle sigarette, le cui immissioni in consumo sono passate da oltre 98,8 milioni di chilogrammi nel 2004, con una quota di mercato che superava il 98%, a circa 70 milioni di chilogrammi nel 2017, con una quota di mercato di circa il 90%.
Il consumo di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (c.d. trinciato per sigarette), prodotto sostitutivo delle sigarette stesse, invece, nel corso degli anni, ha segnato un incremento. La relativa quota di mercato è passata dal 3% nel 2011 a circa il 5,8 % nel 2017.
Il trend negativo delle immissioni in consumo dei tabacchi lavorati, favorito anche dai vincoli dissuasivi imposti dal decreto legislativo 6/2016, di recepimento della direttiva 2014/40/UE, è continuato anche nei primi otto mesi del 2018 (-1,22% intero comparto; -2,84% sigarette). L'immissione in consumo dei trinciati per sigarette, invece, ha raggiunto quasi il 5% (nel mese di agosto 2018 ha superato il 6%).
Nei grafici nn.1, 2 e 3 è riportato l'andamento delle immissioni in consumo dell'intero comparto dei tabacchi lavorati e delle sigarette negli anni 2004-2017 nonché del trinciato per sigarette negli anni 2011-2017.

Grafico 1

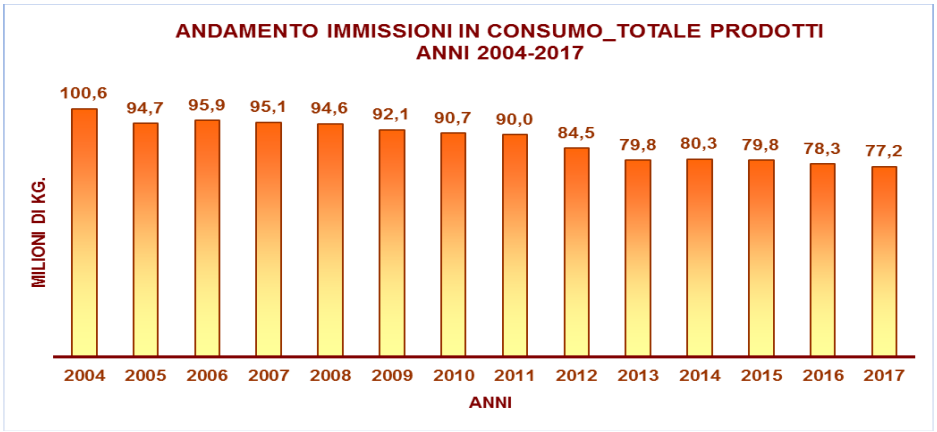

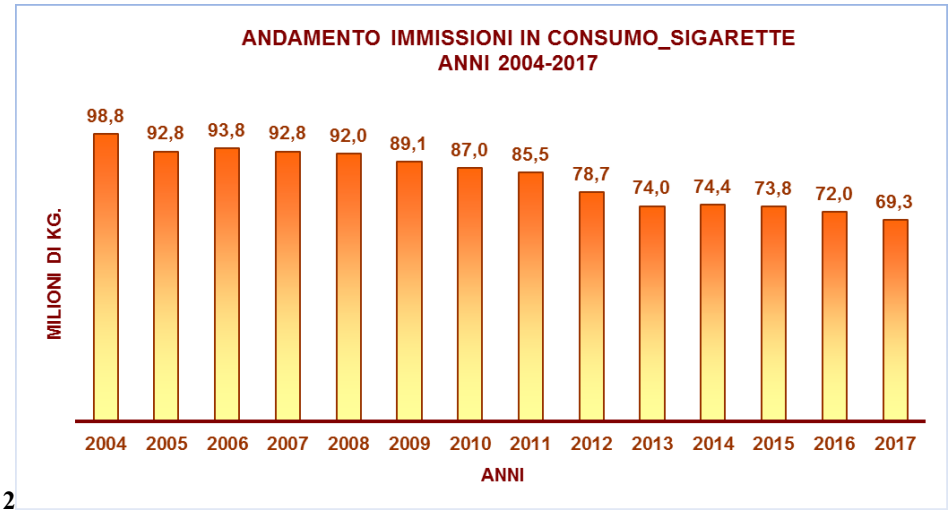

Grafico 2

Grafico 3

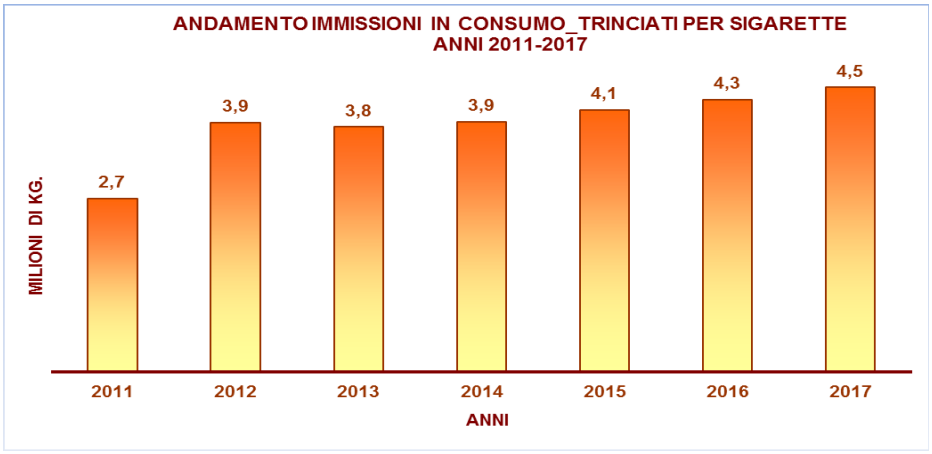

Gli anni dal 2004 al 2012, tuttavia, sono stati caratterizzati da costanti incrementi delle entrate erariali derivanti dagli aumenti di prezzo, soprattutto delle sigarette assoggettate ad un sistema di tassazione prevalentemente *ad valorem* (proporzionale al prezzo di vendita).

Negli anni successivi, come si evince dai seguenti grafici nn. 4 e 5, fatto salvo il 2015 in cui si sono manifestati gli effetti positivi derivanti dalla riforma della tassazione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, si è rilevata una costante diminuzione di gettito.

Grafico 4

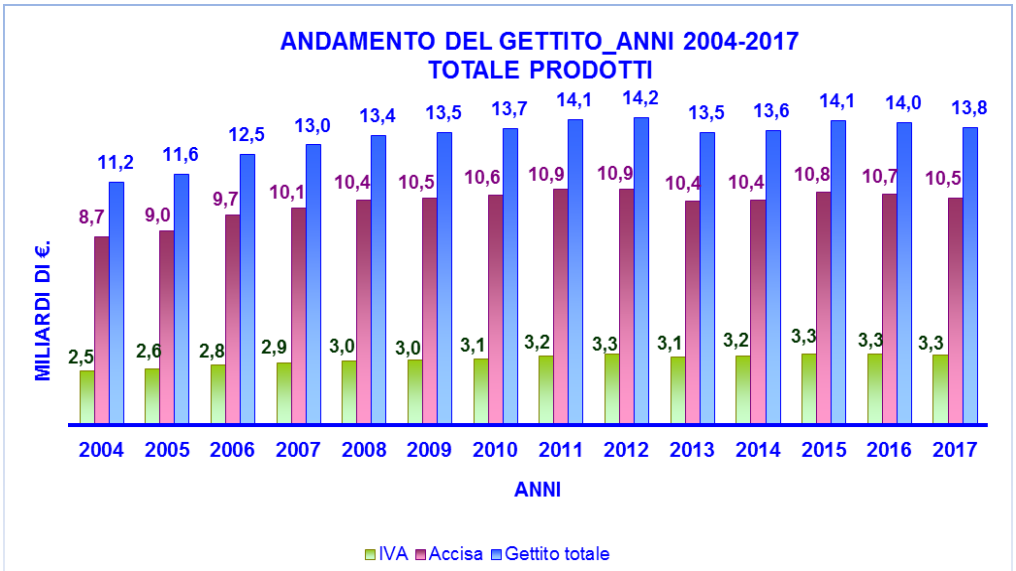

Grafico 5

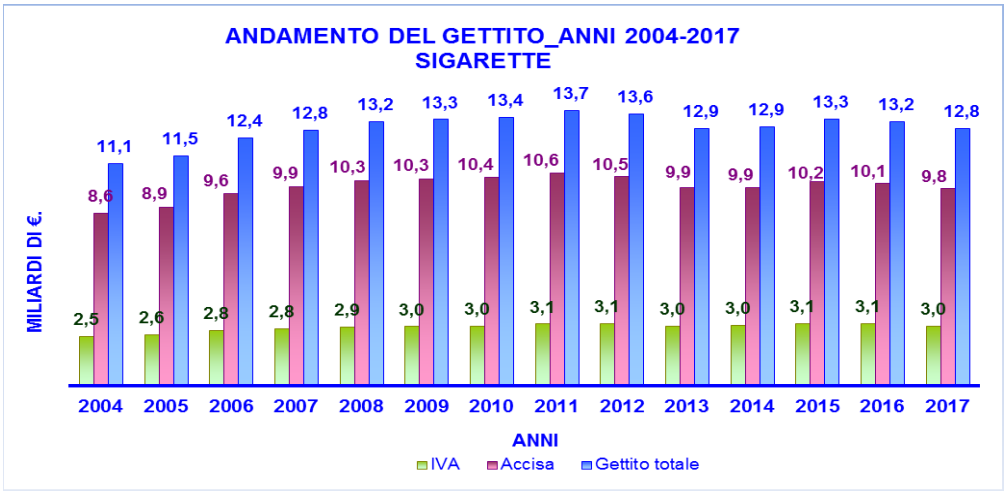

In relazione a tanto, al fine di garantire il gettito erariale, generare nuove entrate per l'Erario nonché perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, con l'unita norma sono stati individuati, alla luce dell'andamento del mercato, interventi bilanciati atti, tra l'altro, a evitare un eccessivo incremento dei prezzi di vendita dei prodotti, arginare la contrazione dei consumi nel mercato legale a favore di quello illecito e, nel contempo, salvaguardare la competitività sul mercato stesso.

L'attuale struttura delle accise è armonizzata sulla base delle Direttive comunitarie. Per le sigarette, è di tipo misto in quanto include una componente specifica e una componente *ad valorem*; per gli altri prodotti è di tipo *ad valorem*.

Le aliquote di base sono le seguenti: sigarette: 59,1%; sigari: 23%; sigaretti: 23%; tabacco trinciato per arrotolare le sigarette: 58,5%; altri tabacchi da fumo: 56%; tabacchi da mastico e da fiuto: 24,78%.

E' prevista un'accisa minima per i sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette, pari rispettivamente a euro 25/kg convenzionale (200 sigari), a euro 30/kg convenzionale (400 sigaretti) e a euro 120/kg.

Per le sigarette, è fissato un onere fiscale minimo (accisa + iva) attualmente pari a euro 175,54/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette).

L'onere fiscale minimo è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa globale, determinata ai sensi dell'articolo 39 octies, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504 e successive modificazioni (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), risulti inferiore al medesimo onere.
Ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 39 octies del menzionato decreto legislativo, l'accisa globale sulle sigarette è costituita dalla somma di una componente:

- specifica, cioè fissa per unità di prodotto, attualmente pari al 10,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP-sigarette), calcolato ai sensi dell'articolo 39 quinquies, comma 2 del citato decreto legislativo 504/1995;
- ad valorem, cioè correlata al prezzo di vendita al pubblico di ciascuna marca di sigarette, calcolata rapportando l'accisa globale, detratta la componente specifica, al PMP-sigarette stesso;

L'accisa globale sul PMP-sigarette è calcolata applicando allo stesso l'aliquota di base del 59,1 per cento, ai sensi del successivo comma 4 del predetto articolo 39 octies.
Con la norma in parola, si provvede ad apportare alcune modifiche al predetto decreto legislativo n.504/1995, e successive modificazioni, relativamente ai tabacchi lavorati, e al decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.
In particolare, per quanto riguarda le modifiche al menzionato dlgs 504/1995, il comma 1 dell'articolo novella l'articolo 39 octies .
Più specificamente, il comma 1 della norma sostituisce, al punto:

- 1, le parole "10,5 per cento" con le parole "11 per cento" nel comma 3, lettera a), fissando un importo specifico fisso per unità di prodotto nella misura dell'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette", di cui all'articolo 39 quinquies del decreto legislativo stesso;
- 2, le parole "euro 25" con le parole "euro 30" nel comma 5, lettera a), stabilendo in euro 30 il chilogrammo convenzionale, l'accisa minima per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 504/1995 di peso superiore a 3 grammi (sigari);
- 3, le parole "euro 120" con le parole "euro 125" nel comma 5, lettera c), fissando in euro 125 il chilogrammo l'accisa minima per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) del decreto legislativo 504/1995;
- 4, le parole "euro 175,54" con le parole "euro 180,14" nel il comma 6 prevedendo un onere fiscale minimo pari a euro 180,14 il chilogrammo convenzionale per le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 504/1995. Il punto 4, lettera a) aggiunge un periodo al medesimo comma 6 il quale dispone che "A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".

Con il comma 2, si provvede a fissare le aliquote di base per il calcolo dell'accisa dei sigari, dei sigaretti e delle sigarette, di cui all'Allegato I - Tabacchi lavorati al menzionato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, indicate alle lettere a), b) e c) del predetto allegato nella misura rispettivamente del 23,5%, del 23,5% e del 59,5 per cento.
Conseguentemente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2, il comma 3 della norma in parola sostituisce le vigenti tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico di dette categorie di prodotti, di cui all'Articolo 39-quinquies del predetto decreto legislativo 504/1995 e successive modificazioni con quelle allegate alla norma.
Con il comma 4 della norma vengono apportate modifiche all'articolo 1 del citato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
In particolare, la lettera a) sostituisce, la lettera a) del comma 2 con la seguente: *"a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5,00". La lettera b), inserisce, dopo il citato comma 2, il comma 2-bis il quale prevede che "L'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39- quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.".*

Di conseguenza, la lettera c) della norma sostituisce nel comma 3 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, le parole "*alla misura percentuale*" con le parole: "*alle misure percentuali*".
Il comma 5 della norma stabilisce che le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 87
(Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali)

L'articolo interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. DTA "qualificate") e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. In particolare, l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l'orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma.

Art. 88
(Abrogazione ACE)

L'articolo dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) incompatibile con la misura introdotta che agisce anch'essa sugli utili reinvestiti, consentendo, tuttavia, l'utilizzo delle eccedenze ACE pregresse; tale possibilità è dettata dall'esigenza di salvaguardare i diritti quesiti. In tale ottica devono considerarsi utilizzabili le eccedenze ACE anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale secondo le regole dettate dal D.M. 3 agosto 2017.

Capo II
Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Art. 89
(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga))

La norma prevede che i maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle Bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrano al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

Titolo X
Fondi

Art. 90
(Fondi)

Il comma 1 prevede che gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021 siano determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, come dalle tabelle A e B allegate.
Il comma 2 incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti le seguenti Ratifiche di accordi internazionali:
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Republica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015 (AC 344 – AS 771);
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 (AS 772);
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (AC 1127);
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'approvazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (AC 1126);
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (AC 1123);
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003 (A.S. 676);
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014 (AS 659);
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate ad ulteriori Accordi internazionali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria del provvedimento legislativo riguardante l'introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (AC 651 – AS 766) e al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELLA SALUTE
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L’accantonamento comprende le risorse destinate al Potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza e per Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Accordi internazionali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
L’accantonamento è preordinato per il finanziamento a favore della difesa del suolo e per Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELLA SALUTE
L’accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

Parte II - Sezione II - Approvazione Stati di previsione

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell’entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE TECNICA

AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I

PAGINA BIANCA

Titolo II

Misure per la crescita

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

Articolo 2

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

La disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La Legge di Stabilità 2015, come modificata dalla L. n. 205/2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA e Accisa a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati nella tabella seguente:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Aliquota ridotta: *nel 2019 è incrementata dal 10% all'11,5%* *dal 2020 è incrementata al 13%*	3.478,50	6.957,00	6.957,00	6.957,00
Aliquota ordinaria: *nel 2019 è incrementata dal 22% al 24,2%* *nel 2020 è incrementata al 24,9%* *dal 2021 è incrementata al 25%*	8.993,40	11.855,00	12.263,80	12.263,80
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	0,00	350,00	350,00	350,00
TOTALE	**12.471,90**	**19.162,00**	**19.570,80**	**19.570,80**

in milioni di euro

La disposizione in esame sterilizza integralmente gli effetti finanziari ascritti per il 2019 e riduce di un importo pari rispettivamente a 5,5 miliardi di euro gli effetti finanziari ascritti per il 2020 e di 4 miliardi di euro quelli per i periodi d'imposta successivi.

Ai fini del calcolo della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per le sterilizzazioni precedenti, gli incrementi delle aliquote dell'IVA sono parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo ma vengono calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Questi dati mostrano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ridotta IVA del 10% e di circa 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ordinaria.

Si stimano, pertanto, gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente riconducibili alla nuova disposizione:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Aliquota ridotta: *sterilizzazione incremento per il 2019* *incremento di 1,5 punti percentuali dal 2020*	0,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
Aliquota ordinaria: *Sterilizzazione incremento per il 2019* *incremento di 2,1 punti percentuali nel 2020* *Incremento di 2,5 punti percentuali dal 2021*	0,00	9.177,00	10.925,00	10.925,00
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	0,00	140,00	300,00	300,00
TOTALE	**0,00**	**13.662,00**	**15.570,00**	**15.570,00**

in milioni di euro

Di seguito si riportano gli effetti differenziali:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Vecchia clausola	**12.471,90**	**19.162,00**	**19.570,80**	**19.570,80**
Nuova clausola	**0,00**	**13.662,00**	**15.570,00**	**15.570,00**
Differenza	**-12.471,90**	**-5.500,00**	**-4.000,80**	**-4.000,80**

in milioni di euro

Articolo 3

Sterilizzazione aumento accise carburanti

La disposizione in esame prevede l'abrogazione, a decorrere dal primo gennaio 2019, del comma 3 dell'articolo 19, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In particolare, non sarà più efficace la lettera b) del predetto comma che prevede, a decorrere dal primo gennaio 2019, l'aumento, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 novembre 2018, delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti, per coprire gli oneri derivanti da quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, dall'introduzione della norma in esame discendono minori entrate nette pari a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni a decorrere dal 2021.

2019	2020	Dal 2021
-140,7	-146,4	-148,3

In milioni di euro

Articolo 4

Estensione del "Regime forfettario"(Minimi)

La norma in esame modifica le disposizioni relative al regime fiscale forfetario agevolato introdotto dalla Legge di stabilità 2015. In particolare modifica i requisiti di accesso a tale regime, disponendo l'innalzamento della soglia dei compensi e dei ricavi a 65.000 euro e l'eliminazione del limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, e del limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.
Adottando la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del nuovo regime fiscale, le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2019, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari comprensivi di quelli contributivi stimati dal competente INPS:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0,0	-2.999,2	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8	-1.713,8
Addizionale regionale	0,0	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5	-119,5
Addizionale comunale	0,0	-59,0	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4	-45,4
IRAP	0,0	-156,5	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6	-84,6
Imposta sostitutiva	0,0	2.145,6	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1	1.226,1
IVA	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2
Rettifica della detrazione IVA	+231,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti contributivi	-177,0	-242,0	-248,0	-254,0	-261,0	-267,0	-274,0	-281,0	-288,0	-295,0
Totale	**-330,9**	**-1.815,8**	**-1.370,4**	**-1.376,4**	**-1.383,4**	**-1.389,4**	**-1.396,4**	**-1.403,4**	**-1.410,4**	**-1.417,4**

In milioni di euro

Articolo 5

Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni

La norma prevede che dal 2019 i compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni, esercitata da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 15 per cento. L'imposta deve essere versata entro gli stessi termini del versamento del saldo dell'Irpef.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sulla base anche dei dati riportati da uno studio della fondazione Einaudi, si stima un volume di affari complessivo legato a compensi per attività di lezioni private e ripetizioni di quasi 1 miliardo. Dallo stesso studio risulta che solo il 10% viene regolarmente dichiarato.

Sulla base di queste informazioni, le minori entrate derivanti dalla disposizione sono state calcolate applicando a una base di circa 100 milioni di compensi dichiarati (10 per cento* 1 mld) l'aliquota del 15% (pari alla differenza tra l'aliquota media IRPEF (30%) e la nuova aliquota che è prevista dalla norma (15%), ottenendo una stima di 15 milioni di euro in termini di competenza annua. Aggiungendo a questo importo gli effetti delle addizionali locali, si stimano minori entrate per 17,1 milioni di euro. Nel complesso, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta, considerando la decorrenza dal 2019, sono riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	**2020**	**2021**
IRPEF	0,0	-52,5	-30,0
Addizionale regionale	0,0	-1,5	-1,5
Addizionale comunale	0,0	-0,7	-0,6
Imposta sostitutiva	0,0	26,3	15,0
Totale	**0,0**	**-28,5**	**-17,1**

in milioni di euro

Articolo 6

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

La norma prevede l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. I contribuenti sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria). Sui compensi non viene applicata la ritenuta d'acconto. Non sono previste agevolazioni contributive. La decorrenza è dal periodo d'imposta 2020.

Ai fini della valutazione dei relativi effetti finanziari, le elaborazioni sono state basate sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

In particolare, sono stati presi in considerazione i contribuenti interessati dalla misura e sui loro redditi è stata simulata la tassazione sostitutiva in luogo di quella vigente, evidenziandone le differenze in termini di risparmio di imposta.

Nella tabella seguente sono riportati, pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
IRPEF	0,0	-154,3	-2.531,2	-1.512,5
Addizionale regionale	0,0	0,0	-92,2	-92,2
Addizionale comunale	0,0	0,0	-45,5	-35,0
IRAP	0,0	0,0	-141,0	-76,2
Sostitutiva	0,0	0,0	1.915,1	1.094,3
IVA	0,0	-234,3	-234,3	-234,3
Rettifica della detrazione IVA	0,0	279,5	0,0	0,0
Totale	**0,0**	**-109,1**	**-1.129,1**	**-855,9**

In milioni di euro

Articolo 7

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

La norma prevede l'utilizzo delle perdite pregresse nei limiti del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019, 60% nel 2020 e 80% a regime, per i contribuenti non società di capitali (società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali), che determinano il reddito di impresa a contabilità ordinaria o semplificata, secondo le regole utilizzate dalle società di capitali. Le perdite dei primi tre esercizi di impresa sono utilizzabili al 100%.

Ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa in parola, la stima è basata sulle seguenti assunzioni:

- la modifica normativa è applicata a tutti i soggetti diversi dalle società di capitali (società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali) che determinano il reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata;
- si ipotizza la decorrenza dal 2018, in coincidenza con la decorrenza del nuovo regime di cassa per la contabilità semplificata;
- la modifica consiste nella applicazione a tali soggetti dell'attuale regime previsto per le società di capitali, che dispone quanto segue:
    - le perdite di impresa sono illimitatamente riportabili, ma in misura non superiore

all'80% del reddito imponibile;
  - in via transitoria, la normativa prevede che possono tuttavia essere utilizzate a compensazione di reddito di impresa entro il limite del 40% di tale reddito nel 2018 e nel 2019, del 60% nel 2020 ed entro l'80% del reddito d'impresa degli esercizi successivi;
  - le perdite di impresa generate nei primi tre periodi di imposta sono utilizzabili nei limiti del 100% del reddito di impresa.

Questo regime genera le seguenti modifiche in capo ai soggetti interessati:

- le perdite a contabilità semplificata dell'anno non saranno più utilizzabili a compensazione con altri redditi, del periodo di imposta stesso, che non siano reddito di impresa (da quadro RH o RF): pertanto non ridurranno più il reddito complessivo;
- saranno però riportabili agli esercizi successivi senza limiti temporali (adesso non lo sono);
- saranno utilizzabili entro i limiti definiti dalla normativa proposta;
- le perdite di impresa a contabilità ordinaria non scadranno dopo 5 anni.

Ai fini della stima degli effetti di gettito si è proceduto nel seguente modo:

- è stata effettuata una specifica simulazione sulla base dati UNICO2016 società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali;
- si è tenuto conto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2017, relativamente ai contribuenti società di persone e persone fisiche a contabilità semplificata, che ha previsto il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, i cui effetti in termini di maggiori o minori redditi di impresa o perdite di impresa sono stati assunti quale legislazione vigente;
- nei confronti di tutti i soggetti a contabilità semplificata si è proceduto, tramite uno specifico modello:
  - a determinare le perdite di impresa semplificata riportabili, così come rideterminate alla luce del cambio di regime contabile, alla formazione del reddito complessivo;
  - a stimare la perdita di gettito conseguente all'utilizzo negli anni successivi al primo delle perdite riportate, così limitate al reddito di specie annuo, al netto dell'eventuale recupero di gettito conseguente alla non concorrenza della perdita dell'esercizio alla formazione del reddito complessivo.

Nei confronti di tutti i soggetti a contabilità ordinaria, si è infine stimato il recupero di gettito conseguente ai limiti di utilizzabilità nel reddito delle perdite pregresse.

Gli effetti in termini di gettito in capo ai soggetti in contabilità ordinaria sono trascurabili a causa dello scarso utilizzo delle perdite pregresse e della capienza nel reddito di specie dell'anno.

Nella tabella seguente, pertanto, si riportano gli effetti netti complessivi di competenza relativi ai soli soggetti in contabilità semplificata:

Competenza	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
IRPEF	-73,6	-34,3	-66,0	-65,2	-65,2
Addizionale regionale	-9,7	-5,9	-9,0	-8,8	-8,8
Addizionale comunale	-3,4	-2,1	-3,2	-3,1	-3,1
Totale	**-84,4**	**-40,0**	**-75,9**	**-74,8**	**-74,8**

In milioni di euro

Nella tabella seguente si riportano gli effetti complessivi di cassa (in milioni di euro), sempre per i soggetti in contabilità semplificata, con utilizzo delle perdite al **40% primo e secondo anno, 60% terzo anno e 80% a regime**:

Cassa	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	4,0	2,3	2,3	2,3	2,3
IRPEF	0,0	-128,7	-4,8	-89,9	-64,5	-65,2
Addizionale regionale	0,0	-9,7	-5,9	-9,0	-8,8	-8,8
Addizionale comunale	0,0	-4,4	-1,7	-3,5	-3,1	-3,1
Totale	**0,0**	**-138,8**	**-10,1**	**-100,1**	**-74,1**	**-74,8**

In milioni di euro

Articolo 8

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione

La modifica normativa prevede una tassazione agevolata al 15% della quota degli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti ad esclusione degli immobili e veicoli non strumentali (distribuiti in base al piano di ammortamento) e a incremento occupazionale (tempo indeterminato e tempo determinato). Il reddito agevolato sarà utilizzabile nei limiti del reddito imponibile dell'anno e l'eventuale eccedenza sarà riportabile agli esercizi successivi.

Ai fini della stima, gli investimenti sono stati ricostruiti in base ai dati dichiarati relativi all'utilizzo della misura del super ammortamento e, in assenza di informazioni, in base ai dati ricavati dai bilanci civilistici relativi alla variazione del totale delle immobilizzazioni materiali, ad esclusione dei beni immobili e dei veicoli non strumentali, tra il 2016 e il 2015. Adottando questa metodologia, gli investimenti - tra super ammortamento e investimenti civilistici – sono stati stimati in 71,6 miliardi di euro.

L'incremento occupazionale è stato stimato sulla base dei dati IRAP confrontando il numero dei dipendenti del 2016 rispetto a quelli del 2015; ove si sia registrato un aumento dei dipendenti, l'incremento occupazionale è stato calcolato come differenza, se positiva, tra il costo del lavoro 2016 rispetto al 2015. L'ammontare risultante è stato successivamente ridotto del 10% per neutralizzare l'eventuale incremento contrattuale del costo del lavoro. Adottando questa metodologia, per i contribuenti società di capitali, l'incremento occupazionale è stato stimato in circa 25,5 miliardi di euro.

La norma prevede di agevolare l'intero incremento occupazionale e gli investimenti in base al piano di ammortamento. Ai fini della stima è stato ipotizzato un ammortamento medio di 5 anni. In termini di effetti di gettito, il totale investimenti più l'incremento occupazionale riferibile a contribuenti con reddito imponibile/reddito complessivo (in caso di partecipazione al consolidato nazionale) risulta di circa 46,6 miliardi di euro; di questi a regime solo 11,8 miliardi di euro troverebbero capienza. Nei primi anni la quota agevolata sul reddito imponibile sarà per la maggior parte dovuta all'impatto dell'incremento occupazionale, per poi andare a regime sulla parte investimento.

Utilizzando il modello di simulazione IRES, si è proceduto a stimare e definire:

- l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta (anno 1: una quota di ammortamento + incremento occupazionale; anno 2: due quote di ammortamento + incremento occupazionale);

- l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta per il solo incremento occupazionale;
- i differenziali proiettandoli fino al quinto anno e individuando l'anno che contiene l'intero investimento;
- l'effetto sui contribuenti IRPEF in base al peso relativo degli ammortamenti dei beni materiali dei contribuenti IRPEF su tutti i contribuenti (13,5%).
-

Le tabelle seguenti riportano gli effetti derivanti dalla disposizione in esame:

Competenza	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
IRES - agevolata 15%	-980,2	-1.330,2	-1.680,1	-2.030,0	-2.030,0	-2.030,0
IRPEF - agevolata 15%	-132,7	-180,1	-227,5	-274,9	-274,9	-274,9
Totale	**-1.112,9**	**-1.510,3**	**-1.907,6**	**-2.304,9**	**-2.304,9**	**-2.304,9**

In milioni di euro

Cassa	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
IRES - agevolata 15%	0,0	-1.715,4	-1.592,6	-1.942,5	-2.292,4	-2.030,0
IRPEF - agevolata 15%	0,0	-232,3	-215,6	-263,0	-310,4	-274,9
Totale	**0,0**	**-1.947,7**	**-1.808,2**	**-2.205,5**	**-2.602,8**	**-2.304,9**

In milioni di euro

Articolo 9

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

La norma in esame dispone, per i nuovi contratti stipulati nel 2019, l'estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 , di superficie fino a 600 mq.

Secondo la normativa vigente i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai nuovi contratti registrati nel 2016 da persone fisiche aventi per oggetto negozi (categoria catastale C/1) è di circa 1,1 miliardi di euro. Mediante il modello di microsimulazione Irpef si stima che circa l'88% dei percettori di reddito da locazione di immobili ad uso non residenziale avrebbe una potenziale convenienza a optare per il regime della cedolare secca. Applicando all'ammontare dei canoni la percentuale di adesione e l'aliquota della cedolare al 21%, si stima un recupero di gettito da cedolare secca di +203,3 milioni di euro. Considerando un'aliquota marginale Irpef del 35% si stimano una variazione di gettito IRPEF di competenza annua pari a -321,9 milioni di euro e una perdita di gettito di -18,4 e -7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale e di -19,4 milioni di euro di imposta di registro e bollo, per una variazione complessiva di gettito di competenza annua di -163,4 milioni di euro.

Considerando una durata media dei contratti di locazione di circa 6 anni e la validità della norma solo per i nuovi contratti stipulati nel 2019, si stima l'andamento finanziario (in milioni di euro) riportato nella tabella seguente:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Dal 2027**
Cedolare secca	0,0	+396,4	+203,3	+203,3	+203,3	+203,3	+203,3	-193,1	0,0
IRPEF	-241,4	-321,9	-321,9	-321,9	-321,9	-321,9	-80,5	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-9,1	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	2,1	0,0
Imposta di registro	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	0,0	0,0	0,0
Totale	**-260,8**	**27,6**	**-163,4**	**-163,4**	**-163,4**	**-163,4**	**97,4**	**-191,0**	**0,0**

In milioni di euro

Articolo 10

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (Iperammortamento)

La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

Per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A effettuati nel 2019, la precedente disciplina normativa viene prorogata introducendo una modulazione delle agevolazioni in misura decrescente. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi: nella misura del 150 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione. L'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2019. Anche per questi beni, la misura trova applicazione per gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla L. 232/2016, prudenzialmente rivalutato del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il valore stimato degli importi agevolabili è stato ridimensionato da 12 mld di euro a 10 mld di euro per tener conto dell'esclusione dall'agevolazione degli investimenti superiori a 20 mln di euro. Inoltre, non avendo a disposizione elementi per valutare puntualmente l'impatto della ripartizione per scaglioni delle maggiorazioni, sull'intero ammontare degli investimenti è stata prudenzialmente applicata una maggiorazione in misura costante del 150%.

Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni risulta quindi pari a 15 miliardi di euro (150% x 10 mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico consegnati entro il 31 dicembre 2020, è stata utilizzata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4 miliardi di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 6 miliardi di euro (150% x 4 mld).
Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE si stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 2,4 mld di euro, con un ammortamento di durata triennale.
Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile risulta quindi pari a 960 milioni di euro (40% x 2,4 mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B consegnati entro il 31 dicembre 2020, è stata stimata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (960 milioni di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 384 milioni di euro (40% x 960 mln).

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari:

in milioni di euro

Cassa	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Iper ammortamento beni materiali tecnologici (250%) – All. A	0,0	-294,5	-646,6	-625,4	-546,6	-546,6
Super ammortamento Software (140%) – All. B	0,0	-73,6	-81,3	-64,5	9,1	16,8
TOTALE	**0,0**	**-368,1**	**-727,9**	**-689,9**	**-537,5**	**-529,8**

Articolo 11

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia

La norma in esame dispone una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2019 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare).
A decorrere dal 2019 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2018).
Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati utilizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese oggetto di intervento. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2018, si rileva un andamento sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2017. Si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2019 per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 19.500 milioni di euro; si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponde alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione.
Considerando quindi, per la parte di spesa che sarebbe stata effettuata anche in assenza di agevolazione, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a

legislazione vigente e, per la spesa indotta dall'agevolazione, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui ((16.575 x 14% + 2.925 x 50%) : 10) per il 2019.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2019 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +66,5 milioni di IVA e +202,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. In termini finanziari, l'effetto complessivo è riportato nella Tabella seguente (milioni di euro):

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022 al 2029**	**2030**	**dal 2031**
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	**+9,8**	**-256,1**	**-527,9**	**-378,4**	**+283,7**	**0**

In milioni di euro

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo degli interventi per impianti di microgenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP)

La norma in esame dispone una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nel 2019 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili. Gli interventi agevolabili sono relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. E' prevista un'aliquota pari al 65% per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione). La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2019 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2018).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2017, risulta una spesa effettuata per l'anno 2016 di circa 3.800 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA nel 2018, si stima una spesa annua complessiva per infissi sui singoli immobili pari a 1.441 milioni di euro, per schermature solari pari a 155 milioni di euro e per caldaie a biomassa pari a 47 milioni di euro. Ai fini della stima dell'agevolazione, si ipotizza prudenzialmente una spesa complessiva per il 2019 pari a 4.250 milioni di euro, di cui (per quanto sopra riportato) 1.643 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.607 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base di questa metodologia, gli ammontari di spesa annua sono considerati per metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come

spesa addizionale.
In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, per il 2019 il minor gettito IRPEF risulta pari a 52,6 milioni di euro annui ((821,5 x 14% + 821,5 x 50%) : 10). In relazione alle spese detraibili al 65% è stata invece considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti. Per il 2019 il minor gettito IRPEF stimato è pari a 122,5 milioni di euro annui ((1.303,5 x 29% + 1.303,5 x 65%) : 10).
La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2019 (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 478,4 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 434,9 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto di incentivo sugli investimenti a seguito dell'introduzione della norma, pari a +43,5 milioni di IVA e +130,5 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.
L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che sono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022 al 2029**	**2030**	**dal 2031**
IRPEF/IRES	-26,3	-280,2	-175,1	-175,1	+131,3	0
IRPEF/IRES	0,0	197,8	-84,8	0	0	0
IRAP	0,0	30,4	-13,0	0	0	0
IVA	+43,5	0,0	0,0	0	0	0
Totale	**+17,2**	**-52,0**	**-272,9**	**-175,1**	**+131,3**	**0**

In milioni di euro

La norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione, gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 20 per cento. Poiché non sono ancora disponibili i dati dichiarativi, ai fini della stima, si considera una spesa complessiva per il 2019 pari a 50 milioni di euro. Il profilo finanziario è riportato nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022 al 2029**	**2030**	**dal 2031**
IRPEF/IRES	-0,5	-5,2	-3,3	-3,3	+2,4	0
IRPEF/IRES	0,0	+2,6	-1,1	0	0	0
IRAP	0,0	+0,4	-0,2	0	0	0
IVA	+0,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	**+0,1**	**-2,2**	**-4,6**	**-3,3**	**+2,4**	**0**

In milioni di euro

Inoltre la norma estende agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, la detrazione del 65 per cento alle spese di riqualificazione energetica che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. Le spese devono essere sostenute nel 2019 e la detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo. La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2018. Assumendo quindi una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Si stima per il 2019 un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva pari a 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando un'aliquota pari al 10% a questa spesa, si ottiene una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% l'incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, è pari a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2019.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022 al 2029**	**2030**	**dal 2031**
IRES	-1,5	-15,6	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,8	-3,3	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	**0,2**	**-6,6**	**-13,6**	**-9,8**	**+7,3**	**0**

In milioni di euro

Gli effetti complessivi delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sono riportati nella tabella seguente:

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022 al 2029**	**2030**	**dal 2031**
IRPEF/IRES	-28,3	-301,0	-188,2	-188,2	141,0	0
IRPEF/IRES	0	208,2	-89,2	0	0	0
IRAP	0	32,0	-13,7	0	0	0
IVA	45,8	0	0	0	0	0
Totale	**17,5**	**-60,8**	**-291,1**	**-188,2**	**141,0**	**0**

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale il profilo risulta il seguente:

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022 al 2028**	**2029**	**2030**	**dal 2031**
IRPEF/IRES	-45,3	-482,2	-81,4	-175,6	-176,1	132,1	0
IRPEF/IRES	0,0	208,2	-89,2	0	0	0	0
IRAP	0,0	32,0	-13,7	0	0	0	0
IVA	45,8	0,0	0,0	0	0	0	0
Totale	**0,5**	**-242,0**	**-184,3**	**-175,6**	**-176,1**	**132,1**	**0**

In milioni di euro

Proroga per il 2019 delle disposizioni relative alla detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione

La norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro).

La legislazione vigente non prevede per il 2019 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2017, risulta un ammontare di spesa per il 2016 di circa 1.287 milioni di euro. Ai fini della stima, a fini prudenziali, si assume un ammontare di spese per l'anno 2019 di circa 1.700 milioni di euro, e una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10). Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incentivando gli investimenti nel settore, e con conseguenti maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro e un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa è riportato nella tabella seguente:

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022 al 2029**	**2030**	**dal 2031**
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	**+17,9**	**-99,4**	**-100,7**	**-85,0**	**+63,8**	**0**

In milioni di euro

Di seguito sono riportati **gli effetti complessivi** della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili:

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022 al 2029**	**2030**	**dal 2031**
IRPEF	-97,8	-1042,1	-651,6	-651,6	488,5	0
IRPEF/IRES	0	542,4	-232,4	0	0	0
IRAP	0	83,4	-35,7	0	0	0
IVA	143	0	0	0	0	0
Totale	**45,2**	**-416,3**	**-919,7**	**-651,6**	**488,5**	**0**

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo degli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili risulta il seguente:

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022 al 2028**	**2029**	**2030**	**dal 2031**
IRPEF	-114,8	-1.223,3	-544,8	-639,0	-639,5	479,6	0,0
IRPEF/IRES	0,0	542,4	-232,4	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	83,4	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**28,2**	**-597,5**	**-812,9**	**-639,0**	**-639,5**	**479,6**	**0,0**

In milioni di euro

Articolo 12

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

La norma dispone, per l'anno 2019, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a)"sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Poiché non risultano ancora disponibili i relativi dati nelle dichiarazioni dei redditi, si assume una spesa annua analoga a quella stimata per l'analogo provvedimento per l'anno 2018, quindi pari a 1.200 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2019 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2019 a +13,6 milioni di IVA e +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto l'effetto complessivo riportato nella tabella seguente, in termini finanziari.

in milioni di euro

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022 al 2029**	**2030**	**2031**
IRPEF	-6,5	-69,1	-43,2	-43,2	+32,4	0
IRPEF/IRES	0,0	62,0	-26,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	9,5	-4,1	0,0	0,0	0
IVA	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	**7,1**	**2,4**	**-73,9**	**-43,2**	**+32,4**	**0**

Articolo 13

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

La modifica normativa riduce, a partire dal 2019, l'aliquota di agevolazione dal 50% al 25%, prevedendo che, per alcune tipologie di spese, tale aliquota sia maggiorata al 50%. Inoltre, a partire dal 2019, viene ridotto anche il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.

Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati del quadro RU delle dichiarazioni Redditi 2017, anno di imposta 2016, individuando un credito di imposta spettante totale per circa 1,3 miliardi di euro. Per ogni singolo contribuente, a partire da tale credito, è stata stimata la spesa per attività di ricerca e sviluppo. Successivamente, è stato ricostruito il credito di imposta spettante, previsto dalla modifica normativa, pari al 25% della spesa e nel limite di 10 milioni di euro, per circa 654,7 milioni di euro.
Considerato che dai dati F24 risulta un maggiore utilizzo del credito nel 2018 rispetto al 2017, il nuovo credito stimato è di circa 967,2 milioni di euro.
In un'ottica prudenziale, tenendo conto dell'attuale andamento dell'utilizzo, di quanto stanziato in bilancio e di quanto sopra stimato, il recupero è stato valutato pari a circa 300 milioni di euro, da cui l'andamento di competenza e cassa riportato nelle tabelle seguenti:

in milioni di euro

Competenza	**2019**	**2020**	**dal 2021**
Credito di imposta	+300	+300	0

in milioni di euro

Cassa	**2019**	**2020**	**2021**	**dal 2022**
Credito di imposta	0	+300	+300	0

Articolo 14

Canone RAI

La norma prevede che la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sia pari all'importo di 90 euro anche per gli anni successivi al 2018, stabilendo l'applicazione delle disposizione in materia di extra-gettito e di esenzione per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni anche per le annualità successive. A questo proposito si segnala che le previsioni delle entrate per il canone di abbonamento per il triennio 2019 – 2021 sono state elaborate sulla base delle entrate previste per il 2018, pertanto la norma non comporta variazioni di gettito rispetto alle previsioni utilizzate per la predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente.

Capo II

Misure per lo sviluppo e gli investimenti

Articolo 15

Fondo investimenti Amministrazioni centrali

Comma 1-3. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, con una dotazione finanziaria di 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Il predetto Fondo, è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza entro il 31 gennaio 2019. I decreti individuano inoltre i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. La proposta di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse viene definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con gli stanziamenti annualmente disposti e con gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsti.
Comma 4. Si prevede che le Amministrazioni beneficiarie presentino entro il 15 settembre di ciascun

anno una descrizione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'ambito di una specifica sezione della relazione di monitoraggio prevista dall'art.1, comma 1075 della legge di bilancio 2018-2020. Il comma non determina pertanto effetti finanziari.

Comma 5. Per le finalità di cui all'articolo 17 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del Demanio.

Articolo 16

Fondo investimenti enti territoriali

Comma 1. La norma, istituisce un fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2034.

Comma 2. Il fondo in questione sarà destinato, oltre che per le finalità previste dagli articoli 42, comma 2, 60, comma 8, 61, comma 12, e 64, comma 2, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa la manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Comma 3. Entro il 31 gennaio 2019, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, saranno individuati le risorse destinate a ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, le modalità di utilizzo e le modalità di monitoraggio tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativo, tra l'altro, alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Comma 4. La disposizione sostituisce il comma 5 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, stabilisce che in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici.

Articolo 17

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

Viene istituita la "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche", di cui possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati. La Centrale può svolgere, con rimborso dei relativi costi indiretti, compiti di progettazione di opere pubbliche e attività connesse alla progettazione, gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante, predisposizione di modelli di progettazione e valutazione dei progetti.

Per consentire lo svolgimento dei predetti compiti viene autorizzata l'assunzione, a tempo indeterminato a decorrere dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale, almeno per il 70% con profilo tecnico, e nei limiti del 5% con qualifica dirigenziale. Per garantire l'immediata operatività, limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo della pubblica amministrazione, anche mediante assegnazione temporanea.

Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

Articolo 18

InvestItalia

La norma prevede l'operatività di una Struttura di missione, denominata "InvestItalia", operante alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, a supporto delle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.

La struttura di missione è istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi del comma 4 del predetto articolo 7, la struttura ha durata solo temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che l'ha istituita, e tale durata dovrà essere specificata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà ad istituirla.

L'autorizzazione di spesa prevista è funzionale all'obiettivo proprio della struttura di missione per l'ottimizzazione delle politiche di investimento in funzione del potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, anche come volano per gli investimenti privati.

L'entità delle risorse è destinata, per la parte più rilevante, non solo all'assolvimento di compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di progetti infrastrutturali, di elaborazione di studi di fattibilità e di verifiche, ma soprattutto all'adozione di misure per il predetto obiettivo di potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, anche mediante interventi operativi di elaborazione di soluzioni utili al superamento degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti e di soluzioni per tutte le aree di intervento, compresa ogni attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, sia demandata in tale ottica alla struttura stessa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

E' in tale quadro operativo di intervento attivo che solo una parte ridotta dell'autorizzazione di spesa è destinata al limitato contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, che per elevata qualificazione scientifica e professionale è chiamato a collaborare nella struttura stessa, in numero ristretto strettamente necessario e funzionale alle essenziali esigenze di operatività.

In sostanza, la gran parte dell'autorizzazione di spesa è volta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di operare adeguatamente anche in considerazione dell'atipicità dei compiti attribuiti, rilevabile in particolare dalla previsione dello svolgimento di ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, sia demandata alla struttura dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Articolo 19

Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Fondo per il sostegno al *Venture capital*, incentivi agli investimenti in *Venture capital,* Fondo per Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, Voucher Manager PMI

Comma 1. La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).

La norma dispone il rifinanziamento con uno stanziamento di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024.

Si precisa che le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva precitata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Comma 2 La norma, attraverso l'azione di sostegno straordinaria, ha l'obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese, considerato che i risultati molto positivi fin qui conseguiti dal Piano Straordinario per il Made in Italy e l'attrazione degli investimenti esteri, nel quadriennio 2015 – 2018, ne dimostrano la validità.

Le macro-linee progettuali cui si intende dare priorità nel periodo in esame consentiranno di: consolidare la presenza e visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali marketplace ed e-tailer internazionali, attraverso un'adeguata strategia di progetti e-commerce di sistema (in particolare per i settori agroalimentare e del fashion); sostenere la maggior presenza dei prodotto italiani nelle reti della GDO internazionale; rafforzare la strategia di comunicazione multicanale per rilanciare ulteriormente l'immagine del Made in Italy nel mondo; sostenerne la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l'utilizzo di temporary export manager; proseguire in un'articolata linea di formazione, per la diffusione delle "competenze abilitanti" indispensabili per avere chance di competere sui mercati internazionali; consolidare la strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti dall'estero.

Per la realizzazione delle finalità indicate dalla norma e delle attività sopra descritte, sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 da destinare alle linee d'attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) ed l) dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Si prevede che all'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Comma 3 La norma rifinanzia lo strumento dei contratti di sviluppo, istituito dall'art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e regolamentato dal DM 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Le caratteristiche del contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno lo strumento fondamentale per la realizzazione di grandi investimenti industriali (incluso agroindustria) e turistici, oltre che per interventi per la tutela ambientale e il risparmio energetico.

Nell'ambito dei contratti di sviluppo possono essere concesse agevolazioni, anche combinate, nelle seguenti forme di aiuto:

a) sovvenzioni e contributi in conto interessi;

b) prestiti;

c) garanzie.

L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite.

Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Si stima che le risorse stanziate potrebbero essere utilizzate in ragione di 2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolato.

Comma 4 La norma si propone di realizzare il primo IPCEI, per la nascita del quale a partire dall'autunno 2016 è stata avviata un'attività prodromica, destinato a favorire il salto tecnologico che permetterà all'Europa di collocarsi in posizione di leadership nelle tecnologie cosiddette IoT (Internet delle Cose), IA (Intelligenza Artificiale), su iniziativa di Italia, Germania, Francia e Regno Unito (sono interessate attivamente oltre 40 imprese nei quattro Paesi – per l'Italia ST Microelectronics, L-

Foundry e la Fondazione Bruno Kessler), che a priori, fatte salve tutte le opportune verifiche di compatibilità finanziaria, si sono attivati in questo senso. La procedura intende dare attuazione all'art. 107.3.b del TFUE, che ritiene compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, secondo i "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (2014/C 188/02) dettati dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Concorrenza (DGCOMP) il 20 giugno 2014.

E' prevista una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

Comma 5. La norma si propone di dare continuità agli interventi agevolativi previsti dalla legge n. 181/1989, volti a promuovere e sostenere il rilancio di settori e interi territori, caratterizzati da crisi industriale. I programmi di investimento possono riguardare: nuove unità e ampliamenti finalizzati alla produzione di beni e servizi; tutela ambientale; innovazione di processo. Si tratta di interventi che rappresentano un valido strumento di sostegno all'occupazione e agli investimenti nelle aree colpite da crisi produttiva, per cui si rende necessario integrare le residue risorse disponibili.

A tal fine, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di cui si ipotizza 67 milioni di euro per l'anno 2019 e 34 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione dei finanziamenti agevolati e 33 milioni di euro per l'anno 2019 e 16 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto.

Comma 6. Si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.

Commi 7, 8, 9 e 10. Il mercato del Venture Capital in Italia presenta ancora un forte ritardo di sviluppo. Sebbene in crescita negli ultimi anni, si stima che il mercato del VC in Italia non superi ad oggi i 250/300 milioni di euro all'anno di capitali investiti e sia ancora molto in ritardo, in termini di raccolta fondi, investimenti finalizzati e transazioni fatte, rispetto agli stadi di sviluppo del VC presenti in Paesi a noi vicini quali Spagna, Francia e Germania. Per ovviare a questo storico ritardo dell'industria dei Fondi di Venture Capital in Italia si prevede di istituire presso il MISE un "Fondo per il sostegno al Venture Capital", con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, che possa investire a sua volta in Fondi di VC. La finalità dell'intervento è quella di aiutare gli istituti nazionali di promozione nella loro attività di fund raising su Fondi di VC nei confronti di investitori istituzionali, pubblici e privati. Lo Stato attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital è autorizzato a investire in classi di quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di uno o più Fondi di Venture Capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011 coprendo tutte le diverse fasi di investimento del VC: dal seed/early stage investment fino all'expansion capital.

La misura comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 30 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Comma 11 (Incentivi agli investimenti in Fondi di VC) La disposizione in esame interviene sull'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011 recante un regime di favore volto a incentivare l'accesso al venture capital e a sostenere i processi di crescita di nuove imprese.

In particolare con la lettera a) della disposizione in esame si specifica l'ambito oggettivo di operatività del venture capital riferendosi allo strumento degli OICR chiusi, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. k-ter) del D.lgs. n. 58/1998; con la lettera b) vengono definiti Fondi per il Venture Capital (FVC) gli OICR residenti in Italia che investano almeno l'85%, in luogo del 75%, del valore degli attivi in PMI non quotate su mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto. Infine con la lettera c) si eliminano alcuni dei requisiti che le società destinatarie dei FVC devono possedere a legislazione vigente ovvero: le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche (lett. c); essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi (lett. e); avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (lett. f).

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si segnala che le disposizioni hanno carattere principalmente definitorio e non incidono direttamente sulla disposizione di natura fiscale rappresentata dal comma 4 dell'articolo 31 del DL 98/2011 recante l'esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC. Si evidenzia, in ogni caso, che la finalità dell'intervento è chiaramente quella di facilitare e di semplificare l'offerta di strumenti tramite i Fondi di Venture Capital. Al riguardo, si stima che le disposizioni non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nel bilancio dello Stato, in considerazione sia del limitato mercato del venture capital, legato al fattore di rischio, sia in considerazione del fatto che a legislazione vigente esistono altri strumenti che assicurano rendimenti esenti a fronte di forme di investimenti finanziari.

Commi da 12 a 15 (Chiusura del fondo "Balcani") L'obiettivo delle disposizioni è quello di procedere alla chiusura del Fondo rotativo "Fondo Balcani di *venture capital*" istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della legge 21 marzo 2001, n.84 e di destinare all'entrata del bilancio dello Stato risorse pari a 2,5 milioni di euro attualmente presenti sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato n. 22050 intestato a Finest SpA. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale del Triveneto. Il Fondo Balcani rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate, prevedendo un accantonamento, in via cautelativa, di risorse pari a circa 0,8 milioni di euro per la gestione corrente delle partecipazioni in portafoglio e per il pagamento dei compensi annuali riconosciuti al soggetto gestore.

Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura compreso il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, saranno disciplinate con apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest.

Commi 16, 17, 18 e 19. L'obiettivo della norma è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio "Fondo Start Up" istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e disciplinato dal decreto 4 marzo 2011, n. 102 e destinare le relative risorse, pari a 2,5 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. La scelta è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale. Alla data di entrata in vigore della presente normativa cessa pertanto l'operatività collegata a nuove iniziative, in quanto termina la ricezione di nuove domande di intervento. Il Fondo Start Up rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate. La gestione a stralcio della misura sarà disciplinata da apposita convenzione tra il Ministero e la Simest SpA.

Comma 20. In considerazione dell'importanza sempre crescente delle tematiche connesse all'Intelligenza Artificiale, alla Blockchain e all'Internet of Things, risulta fondamentale sostenere lo sviluppo di tali tecnologie, favorendo gli investimenti nei suddetti ambiti e garantendo al contempo il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati. A tal fine, la disposizione in esame prevede

l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. In particolare, si specifica che il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico. Si precisa, inoltre, che il CIPE, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha deciso, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, di assegnare 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, Blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.

Si prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia definito l'organismo competente alla gestione delle risorse nonché l'assetto organizzativo atto a consentire l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Viene inoltre espressamente attribuita al Ministero dello sviluppo economico la funzione di amministrazione vigilante. Si prevede inoltre la possibilità per enti, associazioni, imprese o singoli cittadini di contribuire alla dotazione del Fondo e rimanda al predetto regolamento per la definizione delle modalità di trasferimento dei contributi. La misura comporta un costo pari a 45 milioni di euro nel triennio 2019 – 2021 ripartiti in 15 milioni per ciascuno dei suddetti anni

Commi 21, 22 e 23. La misura introduce un contributo a fondo perduto per agevolare l'inserimento nelle PMI dei cd. manager per l'innovazione, vale a dire professionisti che devono assicurare la gestione delle attività di un'impresa inerenti ai processi di innovazione del business, in termini di processi organizzativi, prodotti/servizi e pensiero manageriale, stimolando la ricerca di soluzioni legate alla digital transformation e favorendo culturalmente l'introduzione e il consolidamento di idee innovative in azienda per lo sviluppo di un vantaggio competitivo sul mercato con la conseguente crescita del business. In particolare, la misura introduce un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher per l'acquisizione di competenze professionali di supporto alle imprese che intendono investire in innovazione e tecnologie digitali. L'agevolazione è corrisposta alle piccole e medie imprese, nonché alle reti di imprese che hanno assunto risorse manageriali per favorire processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e sviluppare competenze – sul piano tecnico e manageriale – in grado di consentire la gestione dei profili di complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica. L'ammontare del voucher è definito nella misura massima di 40.000 euro su base annua, incrementata a 80.000 euro per le reti di impresa.

Per la copertura della presente disposizione è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, che rappresenta un limite di spesa.

Capo III

Decontribuzione Sud

Articolo 20

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

Titolo III
Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza, la famiglia ed il risparmio

Capo I
Misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l'accesso alla pensione

Articolo 21

Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico

Comma 1 La disposizione istituisce un fondo, denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», che costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi diretti a rispettare in ogni caso il predetto limite di spesa, con dotazione di 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. E' in ogni caso garantito il riconoscimento delle prestazioni ReI fino alla piena operatività dei nuovi istituti e le relative risorse confluiscono nell'istituendo fondo per la relativa finalità e concorrono alla determinazione del limite di spesa complessivo. Pertanto dalla disposizione in esame conseguono i seguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto alla legislazione vigente: 6.802 milioni di euro per l'anno 2019, 6.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Comma 2 La disposizione istituisce un fondo, denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», che costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi diretti a rispettare in ogni caso il predetto limite di spesa, con dotazione di 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Dalla disposizione consegue pertanto una maggiore spesa per prestazioni pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui dal 2020.

Comma 3 Dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina procedure per il monitoraggio e per la eventuale riallocazione delle risorse e relativi limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, fermo restando l'ammontare complessivo di cui ai commi 1 e 2.

Comma 4 Dalla disposizione non derivano maggiori oneri rispetto a quanto già previsto ai sensi del comma 1 in quanto la disposizione prevede una destinazione fino a 1.000 milioni di euro per ciascun anno 2019 e 2020 da destinare ai centri per l'impiego al fine del loro potenziamento e fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A., nell'ambito del fondo di cui al comma 1 medesimo.

Articolo 22

Sistema duale

La disposizione incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2019, la quota di finanziamento prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 .

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con riferimento agli oneri posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019 pari a 50 milioni di euro si conferma la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.

Articolo 23

Piani di recupero occupazionali

Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 ha aggiunto, all'articolo 44 del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015, il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 185 del 2016 (8.10.2016).

Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, ha modificato l'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e ha prorogato la misura per il 2017, mediante il finanziamento di 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, con utilizzo delle disponibilità in conto residui.

Con i decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12.12.2006 e n. 12 del 05.04.2017 sono state assegnate le risorse finanziaria alle Regioni, sulla scorta dei fabbisogni dalle stesse comunicate, per un totale di euro 169.781.840 per il 2016 ed euro 117.000.000 per il 2017.

L'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall' applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel 2018, come previsto dall'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205le Regioni hanno proseguito a finanziare le misure sopra illustrate, mediante l'utilizzo delle risorse residue.

Ad oggi, le restanti risorse a cui poter attingere per il 2019, risultano le seguenti:

Lazio € 9.541.737,15

Puglia € 28.948.600,96

Toscana € 33.588.830,11

Friuli V.G. € 18.456.548,65

Sicilia € 31.310.223,56

Molise € 2.722.748,02

Marche € 7.151.077,27

Abruzzo € 7.722.162,80

Sardegna € 64.682,39

Liguria € 23.585.790,33

Umbria € 8.253.573,09

Per quanto riguarda la Sardegna, per la quale risulta un residuo di € 64.682,39 sui precedenti stanziamenti, bisogna considerare la successiva previsione di nove milioni di euro. Attualmente è in corso l'istruttoria finalizzata a verificare la sostenibilità finanziaria dei trattamenti di mobilità per un

costo complessivo di 6.347.887. Con riferimento agli oneri posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019 pari a 117 milioni di euro si conferma la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.

Articolo 24

ANPAL

La disposizione ha l'obiettivo di finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione agli interventi previsti, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2017. Inoltre, si prevede di finalizzare ad interventi di politica attiva del lavoro i risparmi di spesa realizzati in relazione di cui all'articolo 2, comma 6, del DL 28 giugno 2013, n. 76. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica trattandosi di risorse già acquisite dal bilancio dell'ANPAL.

Articolo 25

Incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie

La disposizione prevede un incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Articolo 26

Incentivi al contratto di apprendistato

L'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera d) destina euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dalla citata lettera d) risulta eccedente rispetto al totale finanziario allocato dall'art. 68, comma 4, lett. a), della legge n. 144 del 99 pari a € 289.109.570,46, nell'ambito del quale rientra l'intervento del citato comma 110 dell'articolo 1 della legge 205/2017. Risulta necessario rideterminare la destinazione in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'allocazione finanziaria indicata nella disposizione è destinata all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

All'onere derivante dalla disposizione, pari ad un massimo di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27

Investimenti qualificati

Comma 1. La norma prevede un innalzamento del tetto massimo (dal 5% all'8% dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle c.d. Casse previdenziali, agevolabili ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari, sono state utilizzate le stesse ipotesi e tipologie di dati impiegate per la relazione tecnica alla legge 232/2016. Considerando che la disposizione implica un ulteriore 3% del patrimonio investito in strumenti finanziari con rendimenti esenti da imposta, e

che in base agli ultimi dati pubblicati dalla COVIP il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati è di circa 80 miliardi di euro, si stima una perdita di gettito su base annua di 25 milioni di euro. Ipotizzando un turnover degli strumenti finanziari di 1/3, si stima il seguente profilo di cassa:

2019	2020	2021	dal 2022
-6,0	-14,3	-22,6	-25,0

In milioni di euro

Articolo 28

Assunzioni nella pubblica amministrazione

Comma 1. Prevede il rifinanziamento del Fondo per le assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000, a decorrere dall'anno 2021, in favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie. Le assunzioni, nell'ambito delle vacanze di organico, sono individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Commi 2 e 3. Le disposizioni indicano i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

Comma 4. Si autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, con contratto a tempo indeterminato un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui massimo 1.000 unità, nel cui ambito 81 Area III e 919 Area II, a decorrere dall'anno 2019, 1.000 unità Area III a decorrere dall'anno 2020 e 1.000 unità Area II a decorrere dall'anno 2021. Delle predette 1.000 unità di personale da assumere dall'anno 2019, 97 unità, di cui 81 Area III e 16 Area II, sono assegnate per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Per le suddette assunzioni si autorizza la spesa per l'importo di euro 30.249.571 per il 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 a decorrere dall'anno 2021.

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.

Nel dettaglio, l'onere complessivo è così determinato:

	Emolumenti				Oneri Amministrazione				Trattamento accessorio comprensivo oneri a carico PA	**Totale onere unitario**
	Stipendio	13^	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens. 24,20%	Opera prev. 5,68%	IRAP 8,50%	TOTALE		
Terza Area – Fascia 1	22.291,78	1.857,65	5.192,93	29.342,36	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	1.459,64	**42.063,60**
Seconda Area – Fascia 2	19.132,15	1.594,35	4.083,30	24.809,80	6.003,97	1.409,20	2.108,83	9.522,00	1.459,64	**35.791,44**

ONERE ANNUO

N. 1.081 unità di III area F1: 45.470.752 *(di cui € 1.577.871 per trattamento accessorio)*

N. 1.919 unità di II area F2: 68.683.774 *(di cui € 2.801.050 per trattamento accessorio)*

Totale onere complessivo annuo: € 114.154.525 ***(di cui € 4.378.920 per trattamento accessorio)***

Si riepiloga di seguito il programma assunzioni per il triennio 2019-2021, da attuare attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità e mediante svolgimento di procedure concorsuali. Per il primo anno, il contingente di personale è assunto non prima del mese di marzo 2019.

Programma assunzioni 2019-2021	**2019**	**2020**	**2021**
n. 1.000 unità (81 area III, 919 area II)	30.249.571	36.299.485	36.299.485
n. 1.000 unità di III area	0	42.063.600	42.063.600
n. 1.000 unità di II area			35.791.440
Totale	**30.249.571**	**78.363.085**	**114.154.525**

Oneri per l'espletamento delle prove selettive:

Attività	**Spesa**
Locazione locali	1.050.000
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	250.000
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	80.000
Cancelleria e stampati	120.000
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	500.000
Totale	**2.000.000**

Riepilogo oneri assunzionali:
Anno 2019 **euro 30.249.571**
Anno 2020 **euro 78.363.085**
Anno 2021 (regime) **euro 114.154.525**

Ai predetti oneri assunzionali si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del comma 1, del presente articolo.
Relativamente agli oneri per l'espletamento delle prove selettive è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

Comma 5. Dal 2019, per le finalità indicate nella disposizione, il Ministero dell'Interno, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, il seguente contingente di personale: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area funzionale terza F1; d) 450 unità nell'Area funzionale seconda F2.
Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, illustrati nella tabella seguente, sono stati quantificati tenendo conto dell'Accordo economico 2016-2018 e del D.P.R. n.66/2018 per la qualifica di viceprefetto aggiunto, per la qualifica di dirigente dell'Area Prima, di seconda fascia dell'Accordo economico 2006-2009 (euro 114.689,73), mentre per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Area funzionale Terza –F-1 e Seconda–F2, è pari rispettivamente a euro 42.829,42 e euro 36.828,46, calcolato sulla base del CCNL 2016-2018, comprensivi del trattamento medio accessorio al lordo degli oneri riflessi.

Qualifica	**Unità**	**Anno**	**Onere-*pro capite***	**Onere annuo complessivo**
Prefetti	50	2019	53.892,68	2.694.634,18
		2020	53.892,68	2.694.634,18
		2021	94.624,06	4.731.202,78
Qualifica	**Unità**	**Anno**	**Onere-*pro capite***	**Onere annuo complessivo**

DIRIGENTE SECONDA FASCIA	25	2019	114.689,73	2.867.243,25
		2020	114.689,73	2.867.243,25
		2021	114.689,73	2.867.243,25
Qualifica	**Unità**	**Anno**	**Onere-*pro capite***	**Onere annuo complessivo**
AREA TERZA - F1	250	2019	42.829,42	10.707.355,00
		2020	42.829,42	10.707.355,00
		2021	42.829,42	10.707.355,00
Qualifica	**Unità**	**Anno**	**Onere-*pro capite***	**Onere annuo complessivo**
AREA SECONDA - F2	450	2019	36.828,46	16.572.807,00
		2020	36.828,46	16.572.807,00
		2021	36.828,46	16.572.807,00

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Anno	Onere assunzionale
2019	32.842.040
2020	32.842.040
2021	34.878.609

Comma 6. Con la disposizione si autorizza il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere il seguente contingente di personale: a) n. 20 dirigenti di livello non generale; b) n. 350 unità di Area III-F1; c) n. 50 unità di Area II – F1.

Per l'espletamento delle finalità evidenziate nella disposizione si prevede il conseguente incremento della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 in misura pari a 20 posizioni di livello dirigenziale non generale ed a 300 unità di personale non dirigenziale.

L'onere totale "a regime", conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, è pari a euro 19.138.450 ed è, nel dettaglio, illustrato nella tabella seguente:

PERSONALE AREA II F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
50	€ 35.103	€ 438.788	€ 1.755.150	€ 1.755.150
PERSONALE AREA III F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 125 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 250 unità (125 assunti nel 2019 + 125 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
350	€ 42.238	€ 2.639.875	€ 10.559.500	€ 14.783.300

AREA DIRIGENZA II FASCIA				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 15 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 20 unità	Costo per anno 2021
20	€ 130.000	€ 975.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000

L'onere per l'anno 2019 è stato valutato tenendo conto dei tempi tecnici necessari per effettuare le procedure concorsuali pubbliche e che le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 125 funzionari appartenenti all'Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – posizione economica F1 e n. 15 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

La retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area III – posizione economica F1 è stimata in 42.238 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa all'assunzione del personale dell'Area III-F1 è stimata in 2.639.875 euro. Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima un costo pari a euro 10.559.500 (corrispondente a 125 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori 125 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 250 unità) e, a decorrere dal 2021, un costo totale di euro 14.783.300 (pari a 250 unità a regime dal 2020 e ad ulteriori 100 unità immesse in servizio e nel 2021, per un totale di 350 unità a regime) per la totalità delle 350 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione F1.

Inoltre, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area II – posizione economica F1 è pari a € 35.103 annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni del personale dell'Area II-F1 è stimata in 438.788 euro (pari a n. 25 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, si stima , a decorrere dall'anno 2020, un costo totale di euro 1.755.150 (pari a n. 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori n. 25 unità immesse in servizio nel 2020) per la totalità delle 50 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area seconda – posizione economica F1.

Con riferimento alle assunzioni di 20 unità di personale di livello dirigenziale non generale, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un dirigente di livello dirigenziale non generale è pari a circa 130.000 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni del citato personale dirigenziale è stimata in 975.000 euro (pari a n. 15 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima "a regime" un costo totale di 2.600.000 euro annuo per la totalità delle 20 assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale non generale.

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, nel limite massimo di spesa pari a 4.053.663 euro per il 2019, a euro 14.914.650 per l'anno 2020 e a euro 19.138.450 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del comma 1, del presente articolo.

La spesa per lo svolgimento delle procedure concorsuali, che verranno affidate alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, è stata quantificata in euro 800.000 per l'anno 2019. A detta spesa si provvede mediante utilizzo dello stanziamento dell'esercizio finanziario 2019 del "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi" di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conseguente allocazione di uno stanziamento di pari importo su apposito capitolo di spesa di parte corrente da istituire nel medesimo stato di previsione. La quantificazione

dell'onere afferente allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla disposizione, per l'importo complessivo di euro 800.000 per l'anno 2019, è comprensivo degli oneri per locazioni locali; facchinaggio, allestimento aule e gestione locali; spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie; cancelleria e stampanti; compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza, detratte le somme da corrispondere a titolo di contributi per la partecipazione a concorsi pubblici prevista dalla normativa vigente.
Le spese di funzionamento conseguenti al completamento delle procedure assunzionali non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero, considerato che i beni e i servizi strumentali che si renderanno necessari rientrano tra quelli già nella disponibilità del Ministero medesimo, per effetto dei servizi di supporto tecnico-specialistico a vario titolo attivati.

Si prevede la progressiva riduzione delle convenzioni vigenti riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale, con versamento, per gli anni dal 2019 al 2024, delle risorse derivanti dalle riduzioni delle convenzioni annualmente accertate e relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed acquisizione all'erario.

Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

Comma 7. Con la disposizione si autorizza l'Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere il seguente contingente di personale: a) n. 6 dirigenti di livello non generale; b) n. 35 unità di Area III-F1; c) n. 50 unità di Area II – F1.

Nel dettaglio, gli oneri derivanti dal presente articolo per sono i seguenti:

PERSONALE AREA II-F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 25 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime	Costo per anno 2021
50	€ 35.103,00	€ 438.788,00	€ 1.755.150,00	€ 1.755.150,00

PERSONALE AREA III F1				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x 12 unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 25 unità (12 assunti nel 2019 + 13 nel 2020)	Costo a regime x 35 unità dall'anno 2021
35	€ 42.238,00	€ 253.428,00	€ 1.055.950,00	€ 1.478.330,00

AREA DIRIGENZA II FASCIA				
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2019 x **6** unità x 6 mesi	Costo per anno 2020 x 6 unità	Costo per anno 2021
6	€ **130.000,00**	€ **390.000,00**	€ 780.000,00	€ 780.000,00

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021.

Anno	**Onere assunzionale**

2019	1.082.216
2020	3.591.100
2021	4.013.480

L'onere per l'anno 2019 è stato valutato, anche considerando che, in relazione ai tempi tecnici per effettuare le procedure concorsuali, le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 12 funzionari appartenenti all'Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – posizione economica F1 e n. 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

Ciò premesso, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area III – posizione economica F1 è pari a circa 42.238 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni delle unità di Area III-F1 è stimata in 253.428,00 euro. Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima un costo pari a euro 1.055.950,00 (pari a 12 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori 13 unità immesse in servizio nel 2020, per un totale di 25 unità) e a decorrere dal 2021, un costo totale di euro 1.478.330,00 (pari a 25 unità a regime dal 2020 e ad ulteriori 10 unità immesse in servizio e nel 2021, per un totale di 35 unità a regime) per la totalità delle 35 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione F1.

Inoltre, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area II – posizione economica F1 è pari a circa € 35.103,00 annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni delle unità di Area II-F1 è stimata in 438.788,00 euro (pari a n. 25 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, si stima, a decorrere dall'anno 2020, un costo totale di euro 1.755.150,00 (pari a n. 25 unità immesse in servizio nel 2019 e ad ulteriori n. 25 unità immesse in servizio nel 2020) per la totalità delle 50 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area seconda – posizione economica F1.

Con riferimento alle assunzioni di 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, è stato calcolato che la retribuzione annua lorda di un dirigente di livello dirigenziale non generale è pari a circa 130.000 euro annui.

Pertanto, la spesa per il 2019 relativa alle assunzioni dei dirigenti non generali è stimata in 390.000,00 euro (pari a n. 6 unità immesse in servizio in servizio per sei mesi del 2019). Conseguentemente, a partire dal 2020, si stima "a regime" un costo totale di 780.000,00 euro annuo per la totalità delle 6 assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale non generale.

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Comma 8. Per le finalità perseguite con la presente disposizione, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Nella tabella seguente è illustrata la proiezione decennale della spesa derivante dall'attuazione del presente comma, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196/2009, che corrisponde ad un contingente di 20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata laspesa di 500.000

euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN REFERENDARIO T.A.R.

		Stipendio	Oneri riflessi	I.I.S.	Oneri riflessi	Indennità Magistratura	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	totale retribuzione	differenza con tetto retribuitivo 2015 240.000	Tetto retributivo 2015 240.000,00	oneri riflessi senza 18%	Magg.18%	24,20% su magg. 18%	totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 20 REFERENDARI T.A.R.	COSTO TOTALE NEL DECENNIO DI N. 20 REFERENDARI T.A.R.
			38,38%		36,11%		32,70%												
Costo referendario alla seconda classe primo anno	59.184,72	59.184,72	22.715,10	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	5.993,13	2.276,08	91.641,08		91.641,08	34.078,84			34.078,84	125.719,92	*2.514.398,34*	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.121,82	2.325,47	93.314,01		93.314,01	34.720,91			34.720,91	128.034,91	*2.560.698,26*	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.121,82	2.325,47	93.314,01		93.314,01	34.720,91			34.720,91	128.034,91	*2.560.698,26*	
Costo referendario alla quarta classe	63.816,87	63.816,87	24.492,91	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.379,14	2.424,23	96.659,24		96.659,24	36.004,81			36.004,81	132.664,05	*2.653.281,01*	
Costo primo referendario alla terza classe (6 mesi)	71.869,15	71.869,15	27.583,38	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.086,76	2.694,98	105.858,28		105.858,28	39.524,60			39.524,60	72.691,44	*1.453.828,80*	30.031.631,32
Costo primo referendario alla quarta classe	72.732,00	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,03		106.793,03	39.883,36			39.883,36	146.676,39	*2.933.527,87*	
Costo primo referendario alla quarta classe	72.732,00	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,03		106.793,03	39.883,36			39.883,36	146.676,39	*2.933.527,87*	
Costo primo referendario alla quinta classe (18 me	76.251,29	76.251,29	29.265,25	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.451,94	2.835,14	110.605,60		110.605,60	41.346,62			41.346,62	227.928,33	*4.558.566,59*	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	*3.931.552,16*	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	*3.931.552,16*	

CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN CONSIGLIERE

		Stipendio	Oneri riflessi	I.I.S.	Oneri riflessi	Indennità Magistratura	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	totale retribuzione	differenza con tetto retributivo 2015 240.000	Tetto retributivo 2015 240.000,00	oneri riflessi senza 18%	Magg.18%	24,20% su magg. 18%	totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 12	COSTO TOTALE NEL DECENNIO DI N. 12 CONSIGLIERI
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti primo anno	104.758,78	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	2.358.931,30	27.827.999,28
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59		141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.240,29	54.612,02	196.577,61	2.358.931,30	
Costo consigliere all'ottava classe 4 scatti	107.195,03	107.195,03	41.141,45	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	10.067,19	3.838,04	144.604,86		144.604,86	54.384,68	5.563,71	1.346,42	55.731,10	200.335,95	2.404.031,45	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 6°aumento biennale (1 anno)	132.872,32	132.872,32	50.996,40	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.264,60	4.680,10	173.171,24		173.171,24	65.331,45	10.185,62	2.464,92	67.796,37	240.967,61	2.891.611,32	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7°aumento biennale	134.201,88	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60		174.611,60	65.884,26	10.424,94	2.522,84	68.407,09	243.018,69	2.916.224,29	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7°aumento biennale	134.201,88	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60		174.611,60	65.884,26	10.424,94	2.522,84	68.407,09	243.018,69	2.916.224,29	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8°aumento biennale	137.057,16	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82		177.704,82	67.071,43	10.938,89	2.647,21	69.718,64	247.423,46	2.969.081,58	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8°aumento biennale	137.057,16	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82		177.704,82	67.071,43	10.938,89	2.647,21	69.718,64	247.423,46	2.969.081,58	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9°aumento biennale	139.912,56	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.905,27	180.798,17		180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.021.941,09	
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9°aumento biennale	139.912,56	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.905,27	180.798,17		180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.021.941,09	

Anno	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 20 REFERENDARI T.A.R. + N. 12 CONSIGLIERI
1^	4.873.329,64
2^	4.919.629,56
3^	4.964.729,71
4^	5.544.892,33
5^	5.836.817,03
6^	5.849.752,16
7^	5.955.367,71
8^	6.008.125,97
9^	6.953.493,25
10^	6.953.493,25

Comma 9. Per le finalità perseguite con la presente disposizione, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

In considerazione dei tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, il predetto contingente di n. 26 unità di personale sarà verosimilmente assunto non prima del mese di luglio 2019.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2019 e di 1,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali del contingente di personale in parola.

COSTO DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE									
PERSONALE DELLE QUALIFICHE	**unità di personale**	**** Stipendio**	**193/64**	**I.I.S.**	**Indennità di amministrazione**	**13^ mensilità**	**oneri riflessi**	**IRAP**	**TOTALE COMPLESSIVO ANNUO**
AREA III									
Funzionaro amministrativo F1	22	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	941.700,31
Ingegnere F1	1	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	42.804,56
Interprete F1	3	15.846,00	1.467,96	6.445,80	5.192,88	1.979,98	9.242,67	2.629,27	128.413,68
						onere annuale			**1.112.918,55**

Comma 10. Al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA), la norma prevede talune modifiche all'articolo 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, finalizzate all'ampliamento del contingente di personale da assegnare all'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Tale ampliamento determina un incremento della dotazione organica complessiva dell'ANSFISA e delle relative assunzioni da effettuare. Le modifiche riguardano:

-il comma 9, lettera b) che prevede l'aumento la dotazione organica complessiva dell'Agenzia di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 35 a 42 unità);

-il comma 12 che prevede l'incremento del contingente aggiuntivo, da assegnare all'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali personale, sia con riferimento alle unità di personale non dirigenziale che passano da 122 a 250 (incrementandole di ulteriori 128) sia ai profili di livello dirigenziale non generale che passano da 8 a 15 posizioni (incrementandoli di ulteriori 7 posizioni);

-il comma 15 che modifica l'autorizzazione all'assunzione prevedendone l'incremento:

- di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (incremento da 211 a 339 unità), di cui 64 unità da assumere nel 2019 e 64 unità nel 2020;
- di ulteriori 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 25 a 32 unità), di cui 4 unità da assumere nel 2019 e 3 unità nel 2020.

Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri derivanti dalla modifica dei predetti commi 9, lettera b), 12 e 15, assumendo che le assunzioni relative al 2019, siano effettuate a partire dal mese di luglio. Ai fini della quantificazione del trattamento economico complessivo, sono stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, che l'ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16. Il costo medio unitario comprende il trattamento fondamentale e accessorio,

comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + Irap 8,5% + T.f.r. 5,68%).

TABELLA ONERI UNITA' AGGIUNTIVE

CATEGORIA	Unità da assumere dal 1° luglio 2019	Unità comlessive da assumere a decorrere dal 2020	Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)	Totale oneri anno 2019	Totale oneri a decorrere dal 2020
Dirigenti II Fascia	4	7	€ 164.805	€ 329.611	€ 1.153.637
Professionisti I qualifica	9	18	€ 83.514	€ 375.813	€ 1.503.253
Professionisti II qualifica		1	€ 69.106	€ 0	€ 69.106
Funzionari	33	66	€ 51.685	€ 852.794	€ 3.411.177
Collaboratori	20	39	€ 46.340	€ 463.397	€ 1.807.248
Operatori	2	4	€ 42.275	€ 42.275	€ 169.101
Totale personale ANSFISA	**68**	**135**		**€ 2.063.891**	**€ 8.113.523**

Ai predetti oneri assunzionali si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lett. b), come rifinanziato, ai sensi del comma 1, del presente articolo.

Sono stati, inoltre, stimati costi pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2020, a titolo di oneri di funzionamento che comprendono spese per missioni, assicurazioni, buoni pasto, formazione, interventi assistenziali, materiali di cancelleria, spese di rappresentanza, utenze e canoni, utilizzo beni di terzi, manutenzioni ordinarie e riparazioni, consulenze, servizi amministrativi, servizi informatici, etc.

Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

Comma 13. La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la rimodulazione dovrà avvenire garantendo la neutralità finanziaria.

Comma 14. Per le finalità perseguite con la presente disposizione, si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale (500 unità dal 2020, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1; 500 unità dal 2021, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1).

Nella tabella seguente sono illustrati gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione:

Qualifica	**Onere *pro capite***	**Unità**	**2020**	**2021**
Area III-F1	40.808,31	250	10.202.078	10.202.078
Area II-F1	33.673,31	250	8.418.328	8.418.328
Totale unità e oneri 2020		**500**	**18.620.405**	**18.620.405**
Area III-F1	40.808,31	250	-	10.202.078
Area II-F1	33.673,31	250	-	8.418.328
Totale unità e oneri 2021		**500**		**18.620.405**
Totale unità e oneri		**1000**	**18.620.405**	**37.240.810**

Ai predetti oneri assunzionali, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Comma 15. La norma autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a procedere all'esaurimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il numero complessivo delle unità di idonei collocati nelle graduatorie di merito relative ai vari profili professionali è pari a 91, così articolato: a) 1 funzionario architetto; b) 1 funzionario storico dell'arte; c) 11 funzionari archivisti; d) 34 funzionari per la promozione e la comunicazione; e) 16 funzionari archeologi; f) 9 funzionari demoetnoantropologi; g) 6 funzionari bibliotecari; h) 13 funzionari restauratori. L'onere *pro capite* di una unità di Area III – F1 è stimato in euro 40.808,31, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Con la presente disposizione si autorizza lo scorrimento del predetto contingente di personale nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni.
Alla copertura dei relativi oneri assunzionali, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016. n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Comma 16. La disposizione, prevede una comunicazione da parte delle amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al fondo ex art. 1, c. 365, l. n. 232/2016 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

Magistrati ordinari

Commi 1 e 2. La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 360 posti, bandito con D.M. 19/10/2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 8 del D.lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018.

Considerato che dal 1° gennaio al 13 settembre 2018 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 74 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre 2018 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 41 unità, per un totale complessivo di 115 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno 2019, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 115 unità.

Gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità, con decorrenza 1° gennaio 2019, come da tabella allegata, tengono conto dell'utilizzo delle risorse del turnover.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri assunzionali secondo la proiezione decennale ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/2009. A tal fine, è autorizzata la spesa indicata nell'ultima colonna della tabella seguente, che risulta pari ad euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2028.

Tabella oneri stipendiali

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	**LORDO DIP.**	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	**ONERI AMM.**	**TOTALE**	**MESI**	***COSTO UNITARIO***	**300**	**ONERE**
Magistrato ordinario in tirocinio	2019	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	**44.501,28**	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	**16.435,09**	**60.936,37**	6	*30.468,19*	**9.140.457,00**	**20.943.084,00**
	2019	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	**51.366,47**	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	**18.680,01**	**70.046,48**	6	*35.023,24*	**10.506.972,00**	
	2019		13^	2.202,67	933,67	-	**3.136,34**	266,59	758,99	125,11	31,82	**1.182,51**	**4.318,85**	13^	*4.318,85*	**1.295.655,00**	
	2020	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	**51.366,47**	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	**18.680,01**	**70.046,48**	6	*35.023,24*	**10.506.972,00**	
Magistrato ordinario	2020	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	**62.667,37**	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	**23.002,52**	**85.669,89**	6	*42.834,95*	**12.850.485,00**	**25.043.700,00**
	2020		13^	3.090,21	987,87		**4.078,08**	346,64	986,9	175,52	33,67	**1.542,73**	**5.620,81**	13^	*5.620,81*	**1.686.243,00**	
	2021	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	**62.667,37**	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	**23.002,52**	**85.669,89**	12	*85.669,89*	**25.700.967,00**	**27.387.210,00**
	2021		13^	3.090,21	987,87		**4.078,08**	346,64	986,9	175,52	33,67	**1.542,73**	**5.620,81**	13^	*5.620,81*	**1.686.243,00**	
	2022	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	**62.667,37**	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404	**23.002,52**	**85.669,89**	6	*42.834,95*	**12.850.485,00**	**27.926.016,00**
	2022	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	**64.892,32**	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404	**23.856,45**	**88.748,77**	6	*44.374,39*	**13.312.317,00**	
	2022		13^	3.275,62	987,87		**4.263,49**	362,4	1.031,76	186,06	33,67	**1.613,89**	**5.877,38**	13^	*5.877,38*	**1.763.214,00**	

Segue:

Tabella oneri stipendiali

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	*COSTO UNITARIO*	300	ONERE
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2023	7	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	**80.153,29**	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	**29.693,66**	**109.846,95**	7	*64.077,39*	**19.223.217,00**	**35.423.877,00**
	2023	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	**81.016,24**	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	**30.024,86**	**111.041,10**	5	*46.267,13*	**13.880.139,00**	
	2023		13^	4.546,08	1.061,07		**5.607,15**	476,61	1.356,93	258,22	36,16	**2.127,92**	**7.735,07**	13^	*7.735,07*	**2.320.521,00**	
	2024	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	**81.016,24**	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	**30.024,86**	**111.041,10**	12	*111.041,10*	**33.312.330,00**	**35.632.851,00**
	2024		13^	4.546,08	1.061,07		**5.607,15**	476,61	1.356,93	258,22	36,16	**2.127,92**	**7.735,07**	13^	*7.735,07*	**2.320.521,00**	
	2025	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	**81.016,24**	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	**30.024,86**	**111.041,10**	7	*64.773,98*	**19.432.194,00**	**36.273.804,00**
	2025	2	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	**84.104,14**	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	**31.209,99**	**115.314,13**	5	*48.047,55*	**14.414.265,00**	
	2025		13^	4.803,41	1.061,07		**5.864,48**	498,48	1.419,20	272,83	36,16	**2.226,67**	**8.091,15**	13^	*8.091,15*	**2.427.345,00**	
	2026	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	**84.104,14**	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	**31.209,99**	**115.314,13**	12	*115.314,13*	**34.594.239,00**	**37.021.584,00**
	2026		13^	4.803,41	1.061,07		**5.864,48**	498,48	1.419,20	272,83	36,16	**2.226,67**	**8.091,15**	13^	*8.091,15*	**2.427.345,00**	
	2027	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	**84.104,14**	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	**31.209,99**	**115.314,13**	7	*67.266,58*	**20.179.974,00**	**37.662.540,00**
	2027	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	**87.192,04**	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	**32.395,12**	**119.587,16**	5	*49.827,98*	**14.948.394,00**	
	2027		13^	5.060,73	1.061,07		**6.121,80**	520,35	1.481,48	287,45	36,16	**2.325,44**	**8.447,24**	13^	*8.447,24*	**2.534.172,00**	
	2028	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	**87.192,04**	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	**32.395,12**	**119.587,16**	12	*119.587,16*	**35.876.148,00**	**38.410.320,00**
	2028		13^	5.060,73	1.061,07		**6.121,80**	520,35	1.481,48	287,45	36,16	**2.325,44**	**8.447,24**	13^	*8.447,24*	**2.534.172,00**	

Commi 3 e 4. Prevede l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 600 unità nonché la contestuale autorizzazione all'avvio delle relative procedure concorsuali e la conseguente assunzione di contingenti annui di 200 magistrati ordinari nel triennio 2020 - 2022.

L'onere annuo è stato quantificato secondo la proiezione decennale ex articolo 17 della legge n. 196 del 2009 ed è evidenziato dalla seguente tabella:

Anno	200 unità dal 2020	200 unità dal 2021	200 unità dal 2022	Totale Onere
2019	0	0	0	**0**
2020	13.962.056,00	0	0	**13.962.056,00**
2021	16.695.800,00	13.962.056,00	0	**30.657.856,00**
2022	18.258.140,00	16.695.800,00	13.962.056,00	**48.915.996,00**
2023	18.617.344,00	18.258.140,00	16.695.800,00	**53.571.284,00**
2024	23.615.918,00	18.617.344,00	18.258.140,00	**60.491.402,00**
2025	23.755.234,00	23.615.918,00	18.617.344,00	**65.988.496,00**
2026	24.182.536,00	23.755.234,00	23.615.918,00	**71.553.688,00**
2027	24.681.056,00	24.182.536,00	23.755.234,00	**72.618.826,00**
2028	25.108.360,00	24.681.056,00	24.182.536,00	**73.971.952,00**
2029	25.606.880,00	25.108.360,00	24.681.056,00	**75.396.296,00**
2030	25.606.880,00	25.606.880,00	25.108.360,00	**76.322.120,00**
2031	25.606.880,00	25.606.880,00	25.606.880,00	**76.820.640,00**

A tal fine, è autorizzata la spesa indicata nell'ultima colonna della predetta tabella, che risulta pari ad euro 76.820.640 a decorrere dall'anno 2031.

Articolo 30
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

La norma prevede l'assunzione straordinaria di personale delle Forze di polizia, da attuarsi mediante un piano pluriennale, dal 2019 al 2023, allo scopo di potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale.

Tale intervento consente di portare a compimento il piano quinquennale di assunzioni previsto dall'articolo 1, commi 287 e 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), che già prevedeva il ripianamento del 50% della dotazione organica delle Forze di polizia.

Il **comma 1** prevede, pertanto, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, contemplando l'immissione in ruolo di 1.043 unità per l'anno 2019, oltre a 362 unità per il Corpo della Polizia penitenziaria disciplinate al comma 2, lettera a), 1.320 unità per l'anno 2020, 1.143 unità per l'anno 2021, 1.143 unità per l'anno 2022 e 1.139 unità per l'anno 2023. Tali assunzioni sono autorizzate con apposito decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La dimostrazione degli oneri per le assunzioni del presente comma sono di seguito riportate nelle tabelle 1, 2, 3.
Il **comma 2,** prevede, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché, per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, l'autorizzazione ad assumere, non prima del 1° marzo 2019 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, quindi, senza necessità di apposito DPCM di cui al comma 1 - nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria: 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 del medesimo articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La dimostrazione degli oneri per le assunzioni del comma 2, lettere a), b) e c) è riportata nelle tabelle relative. Il comma 2 lettera d) prevede autorizzazioni nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali del 2019 e pertanto, non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nei limiti della carenza di organico nei ruoli iniziali e tenuto conto di quanto disposto, rispettivamente per la Polizia di Stato e per il Corpo di polizia penitenziaria dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché per l'Arma dei Carabinieri dall'articolo 824 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il **comma 4** prevede, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire tra i Corpi di Polizia, secondo quanto previsto alla tabella 2 allegata, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 a decorrere dall'anno 2029.
Il **comma 5** prevede, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, che il fondo di cui al comma 4 sia incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 22.434.840 per l'anno 2022, euro 14.957.840 per l'anno 2023, euro 15.392.240 per l'anno 2024 e euro 15.479.120 a decorrere dall'anno 2025.
Il **comma 6** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) pari a euro 338.410 per l'anno 2019, euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 4.340.520 per l'anno 2022, euro 11.817.520 per l'anno 2023, euro 12.160.720 per l'anno 2024, euro 12.229.360 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alle unità previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la Polizia penitenziaria relativamente agli anni 2019 e 2022. Il fondo di cui al comma 4 è incrementato in maniera corrispondente.
Il **comma 7** prevede per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni previste nel presente articolo, l'istituzione di un fondo nel bilancio di previsione del Ministero dell'Interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate, tenuto conto delle assunzioni ivi previste, con apposito DPCM.

La dotazione del fondo è di 1.000.000 di euro per il 2019 e di 3.000.000 di euro a decorrere dal 2020.

PIANO QUINQUENNALE STRAORDINARIO
PER LA COMPLETA COPERTURA DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA
VACANZE ORGANICHE

Forza di polizia	Dotazione organica complessiva	Forza effettiva al 1° luglio 2018	Carenza organica complessiva al 1° luglio 2018	Assunzioni da realizzare che non devono essere finanziate				Residua carenza organica da ripianare in via straordinaria nel quinquennio 2019-2023
				Cessazioni intervenute nel periodo 1/1-30/6/2018 (il cui ripiano avverrà con *turn-over* 2019)	**Assunzioni già autorizzate, ma non ancora effettuate e in corso di autorizzazione** (turn-over fino al 2018)	**Assunzioni aggiuntive, extra turn-over disposte con legge di bilancio 7 dicembre 2017, n. 205**	**totale assunzioni finanziate**	
Polizia di Stato	**106.242**	**98.901**	**7.341**	**1.056**	**2.389**	**1.953**	**5.398**	**1.943**
Arma dei Carabinieri	**117.950**	**109.537**	**8.413**	**1.461**	**2.662**	**2.155**	**6.278**	**2.135**
Guardia di Finanza	**62.791**	**57.835**	**4.956**	**1.301**	**1.397**	**1.125**	**3.823**	**1.133**
Polizia Penitenziaria	**41.274**	**37.362**	**3.912**	**674**	**1.438**	**861**	**2.973**	**939**
TOTALE FORZE DI POLIZIA	**328.257**	**303.635**	**24.622**	**4.492**	**7.886**	**6.094**	**18.472**	**6.150**

Tabella di ripianamento del 50% delle carenze della dotazione organica delle Forze di Polizia - quinquennio 2019-2023

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %
2019	389	427	227	362	1.405
2020	389	427	227	277	1.320
2021	389	427	227	100	1.143
2022	389	427	227	100	1.143
2023	387	427	225	100	1.139
RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA RESIDUO 50 %	**1.943**	**2.135**	**1.133**	**939**	**6.150**

* Per mera necessità di calcolo degli oneri complessivi a regime, il totale delle assunzioni è stato ripartito aritmeticamente per ognuno dei cinque anni presi in considerazione. Rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria. Per il 2019, le assunzioni della polizia penitenziaria sono coperte finanziariamente al comma 4.

RIPIANAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA

ONERI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI

	ENTITA'	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere complessivo A REGIME
POLIZIA DI STATO	1.943	€ 1.530.715,00	€ 15.396.620,00	€ 31.843.540,00	€ 48.290.460,00	€ 64.729.510,00	€ 79.839.035,00	€ 83.433.740,00	€ 84.460.700,00	€ 85.487.660,00	€ 86.513.300,00	€ 87.279.560,00
ARMA DEI CARABINIERI	2.135	€ 2.247.087,50	€ 18.194.470,00	€ 36.461.530,00	€ 54.728.590,00	€ 72.995.650,00	€ 89.208.840,00	€ 92.301.387,50	€ 93.074.257,50	€ 93.847.127,50	€ 94.619.997,50	€ 95.199.650,00
GUARDIA DI FINANZA	1.133	€ 1.161.105,00	€ 9.704.250,00	€ 19.546.970,00	€ 29.389.690,00	€ 39.222.180,00	€ 47.920.475,00	€ 49.535.480,00	€ 49.862.360,00	€ 50.189.240,00	€ 50.515.400,00	€ 50.758.400,00
POLIZIA PENITENZIARIA	577	€ 0,00	€ 1.089.995,00	€ 11.839.140,00	€ 15.971.140,00	€ 20.103.140,00	€ 23.841.640,00	€ 23.941.360,00	€ 24.276.520,00	€ 24.420.520,00	€ 24.564.520,00	€ 24.672.520,00
Totale	5.788	€ 4.938.907,50	€ 44.385.335,00	€ 99.691.180,00	€ 148.379.880,00	€ 197.050.480,00	€ 240.809.990,00	€ 249.211.967,50	€ 251.673.837,50	€ 253.944.547,50	€ 256.213.217,50	€ 257.910.130,00

Tabella 2 Finanziamento per ciascun anno							
RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE							
		ASSUNZIONI 2019	ASSUNZIONI 2020	ASSUNZIONI 2021	ASSUNZIONI 2022	ASSUNZIONI 2023	Totale
	ENTITA' COMPLESSIVE	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	
POLIZIA DI STATO	1.943	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.473.880,00	€ 17.384.040,00	
ARMA DEI CARABINIERI	2.135	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	€ 19.039.930,00	
GUARDIA DI FINANZA	1.133	€ 10.169.600,00	€ 10.169.600,00	€ 10.169.600,00	€ 10.169.600,00	€ 10.080.000,00	
POLIZIA PENITENZIARIA	577	€ 0,00	€ 11.844.520,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00	€ 4.276.000,00	
TOTALE	5.788	€ 46.683.410,00	€ 58.527.930,00	€ 50.959.410,00	€ 50.959.410,00	€ 50.779.970,00	€ 257.910.130,00

Tabella 3 anno 2019

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2019

	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino) base	*accessorio* (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	2019 mesi	2019 onere complessivo	2020 mesi	2020 onere complessivo	2021 mesi	2021 onere complessivo	2022 mesi	2022 onere complessivo	2023 mesi	2023 onere complessivo	2024 mesi	2024 onere complessivo	2025 mesi	2025 onere complessivo	2026 mesi	2026 onere complessivo	oneri a regime mesi	oneri a regime onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	**€ 42.280,00**		€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	**€ 44.920,00**		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.530.715,00**	**12**	**€ 13.865.905,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.703.660,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**
ARMA	STRAOR.	427	*Allievo Car.*	€ 21.050,00	€ 0,00	**€ 21.050,00**	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	**€ 42.780,00**	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	**€ 44.590,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
						Totale oneri	**3**	**€ 2.247.087,50**	**12**	**€ 15.947.382,50**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.460.277,50**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**
G. D. F.	STRAOR.	227	*Allievo Fin.*	€ 20.460,00	€ 0,00	**€ 20.460,00**	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	**€ 43.360,00**	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	**€ 44.800,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.161.105,00**	**12**	**€ 8.543.145,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.924.440,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**
POL. PEN.	STRAOR.	0	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	**€ 41.320,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	**€ 42.760,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						Totale oneri	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**
	STRAOR.					**€ 0,00**	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						Totale oneri	**3**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**
Totale unità		**1.043**	**totale oneri Forze di Polizia**				**€ 4.938.907,50**		**€ 38.356.432,50**		**€ 44.556.700,00**		**€ 44.556.700,00**		**€ 44.556.700,00**		**€ 45.088.377,50**		**€ 46.683.410,00**		**€ 46.683.410,00**		**€ 46.683.410,00**

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2020

	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino) base	accessorio (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	2020 mesi	2020 onere complessivo	2021 mesi	2021 onere complessivo	2022 mesi	2022 onere complessivo	2023 mesi	2023 onere complessivo	2024 mesi	2024 onere complessivo	2025 mesi	2025 onere complessivo	2026 mesi	2026 onere complessivo	2027 mesi	2027 onere complessivo	oneri a regime mesi	oneri a regime onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	**€ 42.280,00**		€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	**€ 44.920,00**		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.530.715,00**	**12**	**€ 13.865.905,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.703.660,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**
ARMA	STRAOR.	427	*Allievo Car.*	€ 21.050,00	€ 0,00	**€ 21.050,00**	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	**€ 42.780,00**	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	**€ 44.590,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
						Totale oneri	**3**	**€ 2.247.087,50**	**12**	**€ 15.947.382,50**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.460.277,50**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**
G. D. F.	STRAOR.	227	*Allievo Fin.*	€ 20.460,00	€ 0,00	**€ 20.460,00**	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	**€ 43.360,00**	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	**€ 44.800,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.161.105,00**	**12**	**€ 8.543.145,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.924.440,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**
POL. PEN.	STRAOR.	277	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 1.089.995,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	**€ 41.320,00**	0	€ 0,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	12	€ 11.445.640,00	9	€ 8.584.230,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	**€ 42.760,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.961.130,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00	12	€ 11.844.520,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.089.995,00**	**12**	**€ 11.445.640,00**	**12**	**€ 11.445.640,00**	**12**	**€ 11.445.640,00**	**12**	**€ 11.545.360,00**	**12**	**€ 11.844.520,00**	**12**	**€ 11.844.520,00**	**12**	**€ 11.844.520,00**	**12**	**€ 11.844.520,00**
	STRAOR.					**€ 0,00**	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						Totale oneri	**3**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**
Totale unità	**1.320**		**totale oneri Forze di Polizia**				**€ 6.028.902,50**		**€ 49.802.072,50**		**€ 56.002.340,00**		**€ 56.002.340,00**		**€ 56.002.340,00**		**€ 56.633.737,50**		**€ 58.527.930,00**		**€ 58.527.930,00**		**€ 58.527.930,00**	

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2021

	TIPO L. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino) base	*accessorio* (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	2021 mesi	2021 onere complessivo	2022 mesi	2022 onere complessivo	2023 mesi	2023 onere complessivo	2024 mesi	2024 onere complessivo	2025 mesi	2025 onere complessivo	2026 mesi	2026 onere complessivo	2027 mesi	2027 onere complessivo	2028 mesi	2028 onere complessivo	oneri a regime mesi	oneri a regime onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	**€ 42.280,00**		€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	**€ 44.920,00**		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.530.715,00**	**12**	**€ 13.865.905,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.703.660,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**
ARMA	STRAOR.	427	*Allievo Car.*	€ 21.050,00	€ 0,00	**€ 21.050,00**	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	**€ 42.780,00**	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	**€ 44.590,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
						Totale oneri	**3**	**€ 2.247.087,50**	**12**	**€ 15.947.382,50**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.460.277,50**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**
G. D. F.	STRAOR.	227	*Allievo Fin.*	€ 20.460,00	€ 0,00	**€ 20.460,00**	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	**€ 43.360,00**	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	**€ 44.800,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.161.105,00**	**12**	**€ 8.543.145,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.924.440,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**
POL. PEN.	STRAOR.	100	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	**€ 41.320,00**	0	€ 0,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	9	€ 3.099.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	**€ 42.760,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.069.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00
						Totale oneri	**3**	**€ 393.500,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.168.000,00**	**12**	**€ 4.276.000,00**	**12**	**€ 4.276.000,00**	**12**	**€ 4.276.000,00**
	STRAOR.					**€ 0,00**	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						Totale oneri	**3**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**
Totale unità		**1.143**		**totale oneri Forze di Polizia**			**€ 5.332.407,50**		**€ 42.488.432,50**		**€ 48.688.700,00**		**€ 48.688.700,00**		**€ 48.688.700,00**		**€ 49.256.377,50**		**€ 50.959.410,00**		**€ 50.959.410,00**		**€ 50.959.410,00**

Tabella 3 anno 2022

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2022

	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino) base	*accessorio* (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	2022 mesi	2022 onere complessivo	2023 mesi	2023 onere complessivo	2024 mesi	2024 onere complessivo	2025 mesi	2025 onere complessivo	2026 mesi	2026 onere complessivo	2027 mesi	2027 onere complessivo	2028 mesi	2028 onere complessivo	2029 mesi	2029 onere complessivo	onere a regime mesi	onere a regime onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	**€ 42.280,00**		€ 0,00	9	€ 12.335.190,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	12	€ 16.446.920,00	9	€ 12.335.190,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	**€ 44.920,00**		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.368.470,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00	12	€ 17.473.880,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.530.715,00**	**12**	**€ 13.865.905,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.446.920,00**	**12**	**€ 16.703.660,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**	**12**	**€ 17.473.880,00**
ARMA	STRAOR.	427	*Allievo Car.*	€ 21.050,00	€ 0,00	**€ 21.050,00**	3	€ 2.247.087,50	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	**€ 42.780,00**	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	**€ 44.590,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
						Totale oneri	**3**	**€ 2.247.087,50**	**12**	**€ 15.947.382,50**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.460.277,50**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**
G. D. F.	STRAOR.	227	*Allievo Fin.*	€ 20.460,00	€ 0,00	**€ 20.460,00**	3	€ 1.161.105,00	3	€ 1.161.105,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	**€ 43.360,00**	0	€ 0,00	9	€ 7.382.040,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	12	€ 9.842.720,00	9	€ 7.382.040,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	**€ 44.800,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.542.400,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00	12	€ 10.169.600,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.161.105,00**	**12**	**€ 8.543.145,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.842.720,00**	**12**	**€ 9.924.440,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**	**12**	**€ 10.169.600,00**
POL. PEN.	STRAOR.	100	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	**€ 41.320,00**	0	€ 0,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	9	€ 3.099.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	**€ 42.760,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.069.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00
						Totale oneri	**3**	**€ 393.500,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.168.000,00**	**12**	**€ 4.276.000,00**	**12**	**€ 4.276.000,00**	**12**	**€ 4.276.000,00**
	STRAOR.					**€ 0,00**	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						Totale oneri	**3**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**
Totale unità		**1.143**	**totale oneri Forze di Polizia**				**€ 5.332.407,50**		**€ 42.488.432,50**		**€ 48.688.700,00**		**€ 48.688.700,00**		**€ 48.688.700,00**		**€ 49.256.377,50**		**€ 50.959.410,00**		**€ 50.959.410,00**		**€ 50.959.410,00**

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2023

	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino) base	accessorio (dato medio 20'/' FESI + straord.)	TOTALE	2023 mesi	2023 onere complessivo	2024 mesi	2024 onere complessivo	2025 mesi	2025 onere complessivo	2026 mesi	2026 onere complessivo	2027 mesi	2027 onere complessivo	2028 mesi	2028 onere complessivo	2029 mesi	2029 onere complessivo	2030 mesi	2030 onere complessivo	oneri a regime mesi	oneri a regime onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	387	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 1.522.845,00	3	€ 1.522.845,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 4.270,00	**€ 42.280,00**		€ 0,00	9	€ 12.271.770,00	12	€ 16.362.360,00	12	€ 16.362.360,00	9	€ 12.271.770,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.470,00	**€ 44.920,00**		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.346.010,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00	12	€ 17.384.040,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.522.845,00**	**12**	**€ 13.794.615,00**	**12**	**€ 16.362.360,00**	**12**	**€ 16.362.360,00**	**12**	**€ 16.362.360,00**	**12**	**€ 16.617.780,00**	**12**	**€ 17.384.040,00**	**12**	**€ 17.384.040,00**	**12**	**€ 17.384.040,00**
ARMA	STRAOR.	427	*Allievo Car.*	€ 21.050,00	€ 0,00	**€ 21.050,00**	3	€ 2.247.087,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.010,00	€ 4.770,00	**€ 42.780,00**	0	€ 0,00	9	€ 13.700.295,00	12	€ 18.267.060,00	12	€ 18.267.060,00	9	€ 13.700.295,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.140,00	**€ 44.590,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.759.982,50	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00	12	€ 19.039.930,00
						Totale oneri	**3**	**€ 2.247.087,50**	**12**	**€ 15.947.382,50**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.267.060,00**	**12**	**€ 18.460.277,50**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**	**12**	**€ 19.039.930,00**
G. D. F.	STRAOR.	225	*Allievo Fin.*	€ 20.460,00	€ 0,00	**€ 20.460,00**	3	€ 1.150.875,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.010,00	€ 5.350,00	**€ 43.360,00**	0	€ 0,00	9	€ 7.317.000,00	12	€ 9.756.000,00	12	€ 9.756.000,00	9	€ 7.317.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.450,00	€ 5.350,00	**€ 44.800,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.520.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00	12	€ 10.080.000,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.150.875,00**	**12**	**€ 8.467.875,00**	**12**	**€ 9.756.000,00**	**12**	**€ 9.756.000,00**	**12**	**€ 9.837.000,00**	**12**	**€ 10.080.000,00**	**12**	**€ 10.080.000,00**	**12**	**€ 10.080.000,00**	**12**	**€ 10.080.000,00**
POL. PEN.	STRAOR.	100	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 393.500,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	**€ 41.320,00**	0	€ 0,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	12	€ 4.132.000,00	9	€ 3.099.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	**€ 42.760,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.069.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00	12	€ 4.276.000,00
						Totale oneri	**3**	**€ 393.500,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.132.000,00**	**12**	**€ 4.168.000,00**	**12**	**€ 4.276.000,00**	**12**	**€ 4.276.000,00**	**12**	**€ 4.276.000,00**	**12**	**€ 4.276.000,00**
	STRAOR.					**€ 0,00**	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	9	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00	12	€ 0,00
						€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						Totale oneri	**3**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**	**12**	**€ 0,00**
Totale unità	**1.139**		**totale oneri Forze di Polizia**				**€ 5.314.307,50**		**€ 42.341.872,50**		**€ 48.517.420,00**		**€ 48.517.420,00**		**€ 48.517.420,00**		**€ 49.083.057,50**		**€ 50.779.970,00**		**€ 50.779.970,00**		**€ 50.779.970,00**	

Tabella comma 2, lett. a) - POLIZIA PENITENZIARIA

RIPIANAMENTO ORGANICO 50% - ANNO 2019

					onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	*accessorio* (dato medio 20% FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POL. PEN.	STRAOR.	362	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 1.424.470,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	**€ 41.320,00**	7	€ 8.725.406,67	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	12	€ 14.957.840,00	2	€ 2.492.973,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	**€ 42.760,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 12.899.266,67	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00	12	€ 15.479.120,00
						Totale oneri	10	**€ 10.149.876,67**	12	**€ 14.957.840,00**	12	**€ 14.957.840,00**	12	**€ 14.957.840,00**	12	**€ 14.957.840,00**	12	**€ 15.392.240,00**	12	**€ 15.479.120,00**	12	**€ 15.479.120,00**	12	**€ 15.479.120,00**

TABELLA ONERI ANTICIPO 286 UNITA'

TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime	
			base	*accessorio* (dato medio 2017 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POL. PEN.																							
STRAOR.	86	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 338.410,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	**€ 41.320,00**	7	€ 2.072.886,67	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	12	€ 3.553.520,00	2	€ 592.253,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	**€ 42.760,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 3.064.466,67	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00	12	€ 3.677.360,00
					Totale oneri	**10**	**€ 2.411.296,67**	**12**	**€ 3.553.520,00**	**12**	**€ 3.553.520,00**	**12**	**€ 3.553.520,00**	**12**	**€ 3.553.520,00**	**12**	**€ 3.656.720,00**	**12**	**€ 3.677.360,00**	**12**	**€ 3.677.360,00**	**12**	**€ 3.677.360,00**
POL. PEN.																							
STRAOR.	200	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 787.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 38.010,00	€ 3.310,00	**€ 41.320,00**	7	€ 4.820.666,67	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	12	€ 8.264.000,00	2	€ 1.377.333,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 39.450,00	€ 3.310,00	**€ 42.760,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 7.126.666,67	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00	12	€ 8.552.000,00
					Totale oneri	**10**	**€ 5.607.666,67**	**12**	**€ 8.264.000,00**	**12**	**€ 8.264.000,00**	**12**	**€ 8.264.000,00**	**12**	**€ 8.264.000,00**	**12**	**€ 8.504.000,00**	**12**	**€ 8.552.000,00**	**12**	**€ 8.552.000,00**	**12**	**€ 8.552.000,00**
Totale unità	**286**				**totale oneri**		**€ 8.018.963,33**		**€ 11.817.520,00**		**€ 11.817.520,00**		**€ 11.817.520,00**		**€ 11.817.520,00**		**€ 12.160.720,00**		**€ 12.229.360,00**		**€ 12.229.360,00**		**€ 12.229.360,00**

Articolo 31

Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma autorizza l'assunzione, nel biennio 2019-2020, di complessive 1.500 unità nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente incremento della dotazione organica relativamente al ruolo "vigili del fuoco".

C**ommi 1 – 3**. Prevedono l'assunzione di 650 unità a decorrere dal 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità a decorrere dal 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità a decorrere dal 1° aprile 2020 e le modalità di reclutamento .

Comma 4 prevede, per le assunzioni di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per gli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per gli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.

Ai fini del calcolo dei predetti oneri, nella sottostante tabella n. 1 sono indicate, con proiezione per i prossimi 12 anni, le tempistiche delle assunzioni e delle correlate promozioni a ruolo aperto in base alle vigenti disposizioni ordinamentali.

Tab. n.1 – Unità assunte e proiezione sviluppi di carriera

ES. FIN.	ASSUNZIONI qualifica vigile del fuoco (VF)			PROMOZIONI				Anni/Persona			
	annuali	decorrenza	progressive	vigile del fuoco qualificato (VFQ)		vigile del fuoco esperto (VFE)		VF	VFQ	VFE	Tot.
2019	650	10/05/2019									
	200	01/09/2019	1000					484,8			484,8
2020	650	01/04/2020	1500					1.337,9			1.337,9
2021			1500					1.500,0			1.500
2022			1500					1.500,0			1.500
2023			1500					1.500,0			1.500
2024			1500	650	01/10/2023						
				200	15/12/2023			1.015,2	484,8		1.500
2025			1500	650	15/05/2024			162,1	1.337,9		1.500
2026			1500						1.500,0		1.500
2027			1500						1.500,0		1.500
2028			1500						1.500,0		1.500
2029			1500			650	01/10/2028				-
			1500			200	15/12/2028		1.015,2	484,8	1.500
2030			1500			650	15/05/2029		162,1	1.337,9	1.500

Nelle tabelle seguenti, sulla base delle proiezioni precedenti e della retribuzione unitaria fissa ed accessoria (al lordo degli oneri a carico dello Stato) si è operata la quantificazione dell'onere annuo. Al riguardo si specifica che l'onere a regime è calcolato prendendo a riferimento il costo retributivo della qualifica di vigile del fuoco esperto, in considerazione dello sviluppo di carriera del personale in un arco decennale.

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	4.175,00	42.092,35
VIGILE QUALIFICATO	38.716,70	4.175,00	42.891,70
VIGILE ESPERTO	38.983,01	4.175,00	43.158,01

* Ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
VIGILE DEL FUOCO	37.917,35	4.175,00	42.092,35
VIGILE QUALIFICATO	38.716,70	4.175,00	42.891,70
VIGILE ESPERTO	38.983,01	4.175,00	43.158,01

* Ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto assunta dal personale a seguito dello sviluppo di carriera considerato in un arco decennale

Tab. 3 – Calcolo Oneri finanziaria annui ed a regime

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato			
	VF	VFQ	VFE	Tot.	VF (importo unitario €.42.092,35)	VFQ (importo unitario €.42.891,70)	VFE (importo unitario €.43.158,01)	Importo complessivo annuo
2019	484,8			484,8	20.406.142	-	-	**20.406.142**
2020	1.337,90			1.337,90	56.317.262	-	-	**56.317.262**
2021	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2022	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2023	1.500,00			1.500	63.138.529	-	-	63.138.529
2024	484,8			484,8	42.732.387	20.793.660	-	63.526.047
2025	162,1	1.337,90		1.500	6.821.268	57.386.740	-	64.208.008
2026		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2027		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2028		1.500,00		1.500	-	64.337.545	-	64.337.545
2029		1.015,20	484,8	1.500	-	43.543.886	20.922.769	64.466.655
2030		162,1	1.337,90	1.500	-	6.950.805	57.743.059	64.693.864
							Onere a regime (qualifica Vigile esperto):	**64.737.022**

Comma 5 Prevede per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, l'autorizzazione di spesa di 200.000 euro nel 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2020.

Articolo 32

Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori

Comma 1 – Con il piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari, si prevede l'integrazione dello stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali con apposite risorse finalizzate al reclutamento fino a 1.000 ricercatori di tipo *b*). Si prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni per il 2019 e 58,63 milioni dall'anno 2020 di euro. Tenuto conto anche dell'esperienza dei precedenti piani straordinari, tra tempi di assegnazione e di svolgimento dei concorsi, si ritiene che la presa di servizio non possa avvenire prima del mese di settembre. Nella tabella sottostante sono riportati i costi calcolati tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo *b*) è di € 58.625.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO	
costo ricercatore tipo b) Università	€ 58.625	
NUMERO RICERCATORI da assumere	1.000	

ANNO	2019	dal 2020
NUMERO MENSILITA'	4	12
COSTO TOTALE	€ 19,5 mln	€ 58,63 mln

Comma 2*:* la norma non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica; è infatti previsto che la partecipazione alle commissioni, non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente posto a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 33
INAIL

La norma appronta strumenti per ampliare ulteriormente le aree di intervento dell'Inail e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, in coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato.

Le disposizioni che ne sono oggetto permettono all'Inail di acquisire risorse dotate di specifiche competenze tecniche, allo stato non rinvenibili al proprio interno, e nuovi strumenti di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Quanto agli strumenti, si prevede l'istituzione, da parte dell'Inail, di un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari.

La disposizione contenuta **al comma 1, lett. a)** prevede che l'INAIL sia autorizzato, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire attraverso procedure concorsuali pubbliche e apposito bando di mobilità.

Per quanto riguarda il reclutamento tramite procedure concorsuali le stesse saranno avviate dall'INAIL, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente aggiuntivo di complessive 30 unità di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, da inquadrare nel livello economico iniziale dell'Area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del CCNL comparto Funzioni centrali secondo le tabelle retributive degli Enti pubblici non economici (livello C1). Di seguito la tabella con i relativi oneri complessivi da

sostenere a regime.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO			
Qualifiche	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**
Area C1	30	€ 52.938,82	€ 1.588.164,60
Totale unità autorizzate	**30**	**Totale oneri**	**€ 1.588.164,60**

In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle relative procedure, le assunzioni avranno decorrenza, presumibilmente, nel mese di ottobre dell'anno 2019. Con riferimento alle procedure di mobilità, l'INAIL è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità. Sempre in ragione della professionalità richiesta, la procedura di mobilità riguarda, anche in questo caso, personale dell'area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici, ovvero personale di altri comparti di contrattazione con inquadramento corrispondente all'Area C. Tenuto conto che la mobilità tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni è neutrale dal punto di vista finanziario e che in caso contrario il reclutamento avverrà e a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per l'Istituto, la norma non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione contenuta **alla lettera b) dell'articolo 1**, prevede che l'Inail istituisca un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, il cui funzionamento è disciplinato con apposito regolamento dell'Istituto secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti.

In ordine alla composizione del nucleo, si dispone che esso è costituito da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

In merito al trattamento da corrispondere ai componenti, si prevede che esso, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Il citato articolo 3, comma 5, prevede un trattamento non superiore a 83.000,00 euro annui lordi. Tenuto conto della composizione del nucleo, che prevede la presenza di componenti esterni alla pubblica amministrazione nel numero massimo di cinque unità, la tabella che segue indica l'importo massimo del trattamento lordo dei componenti, comprensivo di rimborsi spese. Di seguito la tabella

con i relativi oneri.

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI			
Componente	**Unità**	**Trattamento complessivo (individuale annuo lordo)**	**Trattamento complessivo (annuo lordo)**
Dipendente Inail oppure dipendente PA in posizione di comando	5	€ 24.900,00 *	€ 124.500,00 *
Esterno alla PA	5	€ 41.500,00	€ 207.500,00
Totale unità	**10**	**Totale oneri**	**€ 332.000,00**

***** La disposizione prevede che "Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale".
Il trattamento accessorio totale, comprensivo degli oneri riflessi, in base all'attuale "Costo medio personale delle aree professionali livello economico C1" dell'Istituto, è pari ad € 18.802,95.
Pertanto, il maggior costo effettivo per i componenti del nucleo con qualifica non dirigenziale, che siano dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, ammonta ad € 6.097,05 (€ 24.900,00 - € 18.802,95) individuali annui lordi e ad € 30.485,25 (€ 6.097,05 x 5) complessivi annui lordi.

L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente. In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento dell'apposita procedura di valutazione comparativa, il nucleo inizierà ad operare, presumibilmente, nella seconda metà dell'anno 2019.

In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalle suindicate disposizioni, in particolare, il **comma 2** prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) primo periodo, e b), in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, l'Inail provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo, l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro. Il citato articolo 2, comma 488, consente agli enti previdenziali pubblici di effettuare investimenti nel limite del 7% dei fondi disponibili. Per Inail tale consistenza, con esclusione degli investimenti a carattere strumentale, è prevista, per il triennio 2018/2020, pari a euro 950 milioni sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019 e a euro 850 milioni per l'anno 2020; per il precedente triennio, gli importi da destinare agli investimenti sono risultati pari a euro 920 milioni per l'anno 2017, a euro 950 milioni per l'anno 2016 e a euro 1.100 milioni per l'anno 2015.

Articolo 34
Rinnovo contrattuale

Comma 1: indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le risorse finanziarie per il triennio contrattuale 2019-2021 pari a 1.100 mln di euro per il 2019, 1.425 mln di euro per il 2020 e 1.775 mln di euro a decorrere dal 2021, per il personale statale contrattualizzato (in regime privatistico e di diritto pubblico) e per i miglioramenti economici del restante personale in regime di diritto pubblico.

Comma 2: precisa che gli stanziamenti previsti per la copertura degli oneri recati dal comma 1, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter,

lett. e), della legge n. 196/2009.

Comma 3: gli incrementi di cui al comma 1 si applicano anche al personale contrattualizzato delle amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.

Comma 4: prevede che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Comma 5: prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione prevista dall'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019 (dettaglio oneri in tabella n. 1);

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165, dell'elemento perequativo una tantum introdotto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti e con decorrenza dal primo gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento (tabella n. 1 per il personale statale contrattualizzato e tabella 2 per il personale non statale contrattualizzato).

Le risorse stanziate dal comma 1, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021, corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all'1,3 per cento per l'anno 2019, all'1,65 per cento (1,3 per cento + 0,35 per cento) per l'anno 2020 e all'1,95 (1,3 per cento + 0,35 per cento + 0,3 per cento) per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

In particolare, sono state considerate (incluse le unità di cui è prevista dalla presente legge di bilancio l'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali) circa 1,88 milioni unità di personale "contrattualizzato" ed una retribuzione annua media stimata - sulla base dei dati del conto annuale 2016 e considerando la rivalutazione del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018 - in circa 32.600 euro lordo dipendente.

L'adozione della predetta percentuale per i settori non statali del pubblico impiego, determina oneri, per il rinnovo dei relativi contratti per il triennio 2019-2021, stimabili in 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.200 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 1.415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali valori sono stati ottenuti prendendo a riferimento circa 1,4 milioni di unità di personale ed una retribuzione annua media di circa 35.300 euro lordo dipendente (retribuzione da conto annuale 2016, rivalutata del 3,48 per cento).

Tabella n. 1. Stato.

Anni	**Personale pubblico statale contrattualizzato** Unità di riferimento 1,88 mln – retribuzione media 32.600 *Importi in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell'amministrazione*		
	Quota di risorse di cui al comma 1, relative alla contrattazione 2019-2021, anticipate per legge e da riassorbirsi nei benefici contrattuali		
	Anticipazione contrattuale ***(comma 5 lett. a)***	*Elemento perequativo* ***(comma 5 lett. b)***	*Contrattazione / Incremento Fondi trattamento accessorio* ***(comma 6)***
2019	*310*	*250*	*210*
2020	*500*	*250*	*210*
dal 2021	*500*	*250*	*210*

Tabella n. 2. Non Stato

Anni	**Personale pubblico non statale contrattualizzato** (articolo 48, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) Unità di riferimento 1.410.628 – retribuzione media 35.300 *Importi in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell'amministrazione*	
	Quota di risorse di cui al comma 1 necessarie per le anticipazioni di cui al comma 5, lettere a) e b)	
	Anticipazione contrattuale ***(comma 5, lettera a)***	*Elemento perequativo* ***(comma 5 lett. b)***
2019	*235*	*285*
2020	*348*	*285*
dal 2021	*348*	*285*

L'onere per l'anticipazione di cui al **comma 5, lettera a),** è stato quantificato prendendo a riferimento l'IPCA per l'anno 2019 come stimato dall'ISTAT a maggio 2018 (1,4%); valore confermato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Sulla base di quanto previsto, al riguardo, dai recenti CCNL, l'anticipazione dovrà essere corrisposta riconoscendo il 30% dell'IPCA (30% dell'1,4%, ovvero lo 0,42%), dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nella misura del 50% dell'IPCA (50% dell'1,4% ovvero lo 0,7%), applicato sulle sole voci stipendiali (stima stipendio medio 25.184 euro per il settore Stato). Il personale interessato dall'emolumento in questione è quello contrattualizzato ovvero destinatario di provvedimenti negoziali. Resta escluso, pertanto, il personale in regime di diritto pubblico destinatario dei miglioramenti automatici della retribuzione. Gli oneri per l'anticipazione in questione sono pertanto ricompresi tra quelli indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo in esame e verranno riassorbiti nei miglioramenti stipendiali all'atto del rinnovo contrattuale 2019-2021.

Gli oneri indiati al comma 1 includono i seguenti importi già stanziati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente (dati in milioni di euro lordo amministrazione):

	2019	2020	Dal 2021

Anticipazione articolo 47bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001	310	500	500
Residui (comma 7)	140		

Quantificazione Oneri per l'emolumento perequativo di cui al comma 5, lettera b)

Gli oneri per l'erogazione dell'emolumento perequativo previsto dai CCNL relativi al triennio 2016-2018, sono stati quantificati prendendo a riferimento i predetti contratti e conteggiando il beneficio in parola, di natura accessoria, per 12 mensilità. Di seguito una tabella di sintesi:

Settori	Stima unità di personale beneficiario	Stima beneficio medio per 12 mensilità loro dipendente	Onere lordo amministrazione (euro milioni)
Stato	981.145	16,00	250
Non Stato	1.050.114	17,14	285

Comma 6: prevede che, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui al comma 1, l'importo di 210 mln può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019–2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori per la valorizzazione dei servizi di natura operativa. La norma prevede, inoltre, che, previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il citato importo annuale di 210 mln di euro è destinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019–2021 (tabella n. 1).

Comma 7. Prevede che, nell'anno 2019, sono versati all'entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario, 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 35

Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro.

Comma 1. Per le finalità perseguite con la disposizione, si autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo di Area III pari a 300 unità a decorrere dall'anno 2019, a 300 unità a decorrere dal 2020 e a 400 unità a decorrere dal 2021. Si precisa che ai fini della quantificazione della spesa complessiva è stata presa in considerazione una retribuzione *pro capite* per l'area III pari a euro 40.655 (37.255 euro trattamento fondamentale e 3.400 euro trattamento accessorio). Inoltre, considerati i tempi necessari per il reclutamento del suddetto contingente, si ipotizza che le prime 300 unità non siano assunte prima del mese di luglio 2019. Nelle tabelle seguenti sono illustrati gli oneri assunzionali per il triennio considerato:

ASSUNZIONI INL

Qualifica	unità di personale	Retribuzione pro capite	Anno 2019 (rateo)	Anno 2020	Anno 2021
AREA III					
Ispettori	300	40.655,00	6.098.250,00	12.196.500,00	12.196.500,00
Ispettori	300	40.655,00		12.196.500,00	12.196.500,00
Ispettori	400	40.655,00			16.262.000,00
TOT oneri	1000	-	6.098.250,00	24.393.000,00	40.655.000,00

Il **comma 2** prevede un incremento delle sanzioni relative ad alcune violazioni in materia di lavoro irregolare indicate in norma. Le somme di cui alle lettere a) e b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in apposito capitolo destinato alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia viene determinato l'ammontare delle risorse destinate annualmente all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa. Tale ammontare non può essere superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della componente variabile della retribuzione accessoria di ciascun fondo legata alla produttività. L'utilizzo delle predette risorse avviene secondo i criteri da definirsi mediante la contrattazione collettiva integrativa sulla base della performance individuale e collettiva di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni.

Il **comma 5** finalizza le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 relativi a eventuali introiti dell'Ispettorato in materia di contenzioso, destinandole fino a 500.000 euro ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ente. Trattasi di risorse che a legislazione vigente risultano già essere parte integrante delle dotazioni finanziarie dell'Ispettorato, pertanto la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli oneri assunzionali di cui al comma 1 derivanti dal reclutamento del contingente di personale in questione, pari ad euro 6.100.000 per l'anno 2019, ad euro 24.393.000 per l'anno 2020 e ad euro 40.655.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 del provvedimento in esame.

Articolo 36

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

La disposizione prevede l'incremento del fondo, di cui all'articolo 35, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, di euro 70.000.000 a decorrere dall'anno 2020. Tale fondo è finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Capo II
Politiche giovanili

Art. 37
Fondo per le politiche giovanili

La disposizione prevede un incremento di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, del Fondo per le Politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La disposizione comporta oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Capo III
Misure a tutela dei risparmiatori

Articolo 38

Fondo per il ristoro dei risparmiatori

La norma istituisce un nuovo Fondo di ristoro finanziario provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in favore dei risparmiatori danneggiati dalle pratiche non conformi alle leggi vigenti in materia di sottoscrizione e di collocamento di azioni riconducibili alle banche nazionali prive di mezzi patrimoniali adeguati ai fini risarcitori perché poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il **comma 1** dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito il Fondo di ristoro con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Alla copertura finanziaria del predetto onere, si provvede per l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal vigente articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 mediante acquisizione all'Erario delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019. Tale contabilità speciale è alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e dagli altri importi previsti dall'articolo 1, commi 343 e successivi della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Il **comma** 7 dispone il potenziamento dell'attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie da parte della CONSOB, mediante l'incremento dei Collegi arbitrali fino a dieci prevedendo Collegi specializzati riservati ai risparmiatori in situazioni di debolezza economica. Gli oneri per il funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, nonché le spese del procedimento non altrimenti recuperabili sono poste a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58. Tale fondo è istituito nel bilancio della Consob e ha canali di alimentazione autonomi: dal suo utilizzo per le finalità di cui al presente comma non discendono pertanto oneri per la finanza pubblica non essendo incrementato il contributo statale al fondo. Le disponibilità finanziarie per il funzionamento dell'ACF affluiscono in appositi fondi speciali, separati dal patrimonio della Consob e dagli altri fondi, per essere utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di ristoro.

Comma 8. La disposizione autorizza la CONSOB ad assumere, mediante selezione pubblica, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino a 55 unità di personale in possesso di idonee

professionalità e competenze, comportante un onere pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Per gli anni dal 2019 al 2021 ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di ristoro finanziario di cui al comma 1.

L'onere relativo a tali assunzioni a tempo determinato è stato quantificato assumendo che la procedura di selezione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, riguardi 50 unità nella qualifica di coadiutore e 5 unità nella qualifica di vice assistente, come di seguito indicato.

Qualifica	Unità a t.d.	Costo annuo	Totale
Coadiutore	50	83.000	4.150.000
Vice-assistente	5	68.000	340.000
Totale	55		4.490.000

Il **comma 10** consente la stipula di apposito protocollo tra la CONSOB e il Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche. La disposizione prevede espressamente che dalla stipula non derivino oneri per il bilancio dello Stato.

Titolo IV
Misure di settore esigenze Ministeri

Articolo 39
Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie

La disposizione, per le finalità ivi previste, dispone per il triennio 2019-2021, una specifica autorizzazione di spesa di conto capitale di 50 milioni di euro annui da ripartire tra le regioni secondo modalità demandate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il predetto finanziamento si rende necessario per implementare i sistemi di prenotazione regionali al fine di favorire la capillarizzazione ed il massimo decentramento dei luoghi di primo accesso con il servizio sanitario regionale, ampliando e unificando la rete dei punti di accesso dei cittadini.

Articolo 40
Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021

Commi da 1 a 3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato fissato per l'anno 2019 in 115.000 milioni di euro dall'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016 ed è stato successivamente rideterminato in 114.435 milioni di euro dal combinato disposto del Decreto interministeriale 5 giugno 2017, dell'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, dell'articolo 1, commi 435 e 827, della legge n. 205 del 2017, nonché dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2018.

La presente disposizione conferma per il 2019 il predetto valore e lo incrementa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Come noto il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è garantito in parte dalle entrate proprie degli enti sanitari (tipicamente i ticket sulle prestazioni) e dai gettiti derivanti dall'applicazione delle aliquote base di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e, per la quota residuale del fabbisogno stabilito dalla legge, dagli stanziamenti del bilancio statale a titolo di compartecipazione all'IVA e di fondo sanitario nazionale. Le autonomie speciali compartecipano alla spesa sanitaria non coperta dai gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF a valere sulle maggiori entrate del loro bilancio derivanti dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali che lo Stato ha loro ceduto.

Comma 4. La norma integra l'attuale finanziamento destinato alle borse di studio, pari a circa 38,7

milioni di euro annui, in favore dei medici che si formano per svolgere la medicina generale al fine di aumentarne il numero. Trattandosi di un limite di spesa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, il maggiore onere a carico del SSN sarà limitato al predetto importo.

Articolo 41

Contratti di formazione specialistica

L'incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i contratti di formazione specialistica dei medici, di cui alla norma proposta, è così determinato.

Il costo unitario di un contratto di formazione specialistica medica, come previsto dal D.P.C.M. 7 marzo 2007, è di € 25.000 lordi per i primi due anni di corso di specializzazione e di € 26.000 lordi dal terzo anno in poi.

Per cui, a seconda della durata di ciascun corso, che può variare da 4 a 5 anni (a fini di completezza si precisa che sono tuttora previste alcune tipologie residuali di specializzazioni della durata di 6 anni), il costo complessivo di un contratto di specializzazione varia da € 102.000 lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 4 anni) ad € 128.000 lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 5 anni).

A tale valore deve essere aggiunta una somma che tenga conto delle eventuali sospensioni di frequenza (es. gravidanze, malattie) o la presenza di contenziosi per il mancato accesso al primo anno.

A legislazione vigente il finanziamento complessivamente disponibile a valere sul bilancio statale per la finalità in oggetto è pari a 708 milioni di euro per il 2019 e a 702 milioni di euro a decorrere dal 2020. Pertanto, con l'incremento di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 rispetto agli stanziamenti vigenti, si consente di poter aumentare, a partire dal 2019, di circa 900 il numero dei contratti di formazione specialistica, cui si provvede con specifica autorizzazione di spesa, destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti.

	1° anno formazione	2° anno formazione	3° anno formazione	4° anno formazione	5° anno formazione	N. totale specializzandi in corso	fabbisogno finanziario
costo annuo	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
2019	900					900	22.500.000
2020	900	900				1.800	45.000.000
2021	900	900	900			2.700	68.400.000
2022	900	900	900	900		3.600	91.800.000
2023	900	900	900	900	315	3.915	99.990.000

In ogni caso si osserva come il rispetto dei limiti del finanziamento per la finalità in oggetto sia garantito dal procedimento amministrativo in base al quale al primo anno di formazione specialistica si ammette un numero di medici strettamente compatibile con le disponibilità finanziarie, tenuto conto dell'assorbimento di risorse recato dalla remunerazione dei medici già inseriti in formazione specialistica - in corso dal 2° all'ultimo anno di specializzazione- che risulta variabile in relazione alla durata della specializzazione (prevalentemente 4 o 5 anni e, per una quota residuale, derivante dal previgente regime, 6 anni di formazione) e dai comportamenti dei singoli, quali le sospensioni dei corsi o l'eventuale abbandono.

Articolo 42

Programmi di edilizia sanitaria

La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 24 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009) a 26 miliardi. La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Ai fini della copertura dell'incremento delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, complessivamente pari a 2 miliardi di euro, si prevede che il fondo di cui all'articolo 16 sia ridotto di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032.

Articolo 43

Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario

La disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo, destinato all'attuazione della legge 103/2017, anche al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. In particolare si prevede che le risorse non utilizzate per la copertura dei decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario, possano essere destinate ad interventi urgenti di edilizia penitenziaria e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile

La disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo degli stanziamenti del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 475, della Legge 205/2017 per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, anche ad interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli istituti e servizi penitenziari e minorili. In particolare, una quota delle risorse del Fondo, pari a circa 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile.

La disposizione non comporta oneri in quanto gli stanziamenti del Fondo sono già iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia sul Programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria – all'azione *"Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie",* Capitolo 1773.

Articolo 44

Modifiche all'articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale

L' articolo 7-*bis* del D.L. n. 243/2016 è finalizzato a definire le modalità con le quali verificare se ed in quale misura le amministrazioni centrali dello Stato si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

L'articolo 7-*bis* trova il suo fondamento nel comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione che prevede la destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive in favore di determinati territori per rimuovere gli squilibri economico sociali.

In prima attuazione della disposizione si è evidenziata la possibilità di rendere più incisiva la norma dell'articolo 7-*bis,* in tal senso si propongono delle modifiche al testo originario.

Il **comma 1** modifica la locuzione "Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno" con la

dizione “Ministro per il Sud”.

Il **comma 2** prevede che la previsione dell’emanazione di una direttiva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla individuazione dei programmi di spesa oggetto della verifica del rispetto della destinazione territoriale delle risorse è sostituita con l’individuazione degli stessi programmi nel Documento di Economia e Finanza.

Comma 3. Si prevede che le Amministrazioni interessate entro il 28 febbraio di ogni anno trasmettano l’elenco dei programmi di propria competenza al Ministro per il Sud (*comma 2-bis*), in prima applicazione tale trasmissione è effettuata entro il 31 agosto 2019 (*comma 2- quater*). La disposizione del *comma 2-ter* prevede che, anche le risorse allocate nei contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. ed i contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., siano predisposti in conformità all’obiettivo della destinazione territoriale di cui all’articolo 7-*bis*. Parimenti, la norma prevede che anche i contratti di programma vigenti siano sottoposti al monitoraggio dell’articolo 7-*bis* del D.L. n.243/2016. Inoltre, per l’anno 2019, si prevede che l’individuazione dei programmi è demandata alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza di prossima presentazione, in quanto la direttiva non è stata ancora emanata (*comma 2-quater*).

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 45

Modifiche alla misura “Resto al Sud”

La norma modifica il comma 1, lettera a), della misura “Resto al Sud” ampliando la platea dei potenziali beneficiari della medesima misura rivolgendosi anche ai soggetti di età compresa tra i 36 e i 45 anni di età.

La disposizione di modifica di cui al comma 1, lettera b), invece, prevede l’estensione delle agevolazioni anche ai liberi professionisti, rimasti inizialmente esclusi. Inoltre, si vuole sostenere le attività libero professionali al fine di consentire loro di affrontare correttamente i mercati, nella gestione del cambiamento economico connesso all’evoluzione tecnologica.

Le modifiche in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla misura Resto al Sud, così come innovata, continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all’art. articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91 del 2017, rispetto alle quali con la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 sono stati assegnati 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

Articolo 46

Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

La norma dispone la proroga per gli anni 2019 e 2020 delle funzioni del commissario straordinario, previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 nell’ambito della procedura di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi avviata appunto nel 2013. Contestualmente si conferma la possibilità di supportare l’attività del commissario con 3 esperti, nominati dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero. La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica nel limite massimo di 175.000 euro annui per 2019 e per il 2020 per il compenso del Commissario e degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Articolo 47

Sport bonus

La disposizione in esame stabilisce, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora l'erogazione in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per quanto riguarda la stima sul gettito IRPEF, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, per un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,4 milioni di euro. Ai fini della stima, considerando la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame si ipotizza un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,8 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di -4,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda la stima per le imprese, sono stati rilevati i dati sulle erogazioni liberali, effettuate in base all'articolo 100 del TUIR che generano complessivamente minore IRES/IRPEF, come desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2016, per circa 37,5 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente ad ognuna di esse si stima in circa 4,17 milioni di euro. A tale importo si riferiscono erogazioni per circa 20,5 milioni di euro. Non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo al 65%, pari a circa 13,3 milioni di euro, ripartito in 3 esercizi.

Di seguito l'andamento di cassa, considerando la validità per il solo 2019:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Irpef	0,0	-8,6	-4,9	-4,9	+3,7	0,0
Credito Imprese	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
Totale	**-4,4**	**-13,0**	**-9,3**	**-4,9**	**+3,7**	**0,0**

In milioni di euro

Il **comma 8** dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge n. 96 del 2018, relativa alle società dilettantistiche sportive, di 4,4 milioni di euro nell'anno 2019, 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 9,3 milioni di euro nell'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro nell'anno 2022.

Articolo 48

Disposizioni in materia di sport

Il comma 1 cambia la denominazione di CONI servizi SpA, in Sport e Salute SpA..

Il comma 2 modifica il meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell'attività sportiva nazionale e l'attribuzione delle competenze in tali materie tra il Coni e la Sport e Salute SpA.

Il meccanismo di finanziamento del settore dello sport non viene più determinato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma viene parametrato ad una percentuale (32 per cento)

delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA , IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. In ogni caso tale contributo non potrà essere inferiore a 410 milioni di euro (circa 5 milioni in più rispetto a quanto previsto a legislazione vigente).

Nella tabella che segue sono riportati i dati di consuntivo relativi agli anni 2013-2015 delle imposte per i settori sopra indicati

Anno 2013	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	8.771	152.013.005	10.475.438	7.252.774	1.698.921	171.440.138
Attività di club sportivi	25.523	513.896.061	29.642.789	6.409.692	375.765	550.324.307
Palestre	7.911	52.456.589	2.421.027	1.322.786	1.697.224	57.897.626
Altre attività sportive	126.280	412.231.434	20.749.213	16.921.436	24.144.662	474.046.745
Attività sportive	**168.485**	**1.130.597.089**	**63.288.467**	**31.906.688**	**27.916.572**	**1.253.708.816**
Importi espressi in euro						

Anno 2014	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	8.974	145.753.181	8.607.240	5.205.450	1.254.614	160.820.485
Attività di club sportivi	28.249	508.001.671	39.913.863	3.737.507	405.594	552.058.635
Palestre	8.159	55.813.122	2.246.060	3.127.356	1.800.603	62.987.141
Altre attività sportive	130.712	421.553.338	23.520.872	27.245.688	25.136.569	497.456.467
Attività sportive	**176.094**	**1.131.121.312**	**74.288.035**	**39.316.001**	**28.597.380**	**1.273.322.728**
Importi espressi in euro						

Anno 2015	Numero soggetti totali	IVA	IRAP	IRES	IRPEF	TOTALE IMPOSTE
		IVA dovuta (VL3)	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	Imposta netta da dichiarazione	
Gestione di impianti sportivi	9.187	142.394.528	8.002.056	7.006.991	1.424.724	158.828.299
Attività di club sportivi	30.672	504.275.335	44.988.252	4.038.774	464.032	553.766.393
Palestre	8.414	55.161.606	1.805.975	1.646.398	1.794.605	60.408.584
Altre attività sportive	135.336	426.154.858	24.926.495	30.555.130	27.000.814	508.637.297
Attività sportive	**183.609**	**1.127.986.327**	**79.722.778**	**43.247.293**	**30.684.175**	**1.281.640.573**
Importi espressi in euro						

La tabella include il totale delle entrate (IVA, IRAP, IRES e IRPEF) che sono affluite nel 2013, nel 2014 e nel 2015 dai soggetti che operano nelle attività individuate con specifici codici Ateco relative a “gestione di impianti sportivi”, “attività di club sportivi”, “palestre” e “altre attività sportive”.

Il numero di soggetti varia da 168 mila nel 2013 a 184 mila nel 2015.

Le entrate derivano sostanzialmente dall’Iva e mostrano una sostanziale stabilità negli anni considerati.

L’aliquota del 32 per cento è determinata tenendo conto dell’ammontare delle entrate effettivamente incassate

La somma complessiva di 410 milioni annui è destinata: al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento, alle attività istituzionali, nonché alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e il supporto alla delegazione italiana; per 370 milioni di euro annui, a Sport e Salute Spa, di cui una quota non inferiore a 260 milioni di euro annui da trasferire alle Federazioni sportive nazionali. In via transitoria, per l’anno 2019 sono confermati nel loro ammontare gli importi che il CONI comunicherà alle Federazioni ai

fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

In sede di prima applicazione, il comma 3 prevede che con decreto del Presiedente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 3.

Il comma 4 è di natura ordinamentale e ridisegna parzialmente la Governance della nuova società attribuendo all'Autorità di governo in materia di sport la designazione dei membri del CDA, ferma restando l'attribuzione delle azioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi 5 e 6 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 prevede l'autorizzazione di spesa pari a 450.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per il finanziamento di un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti», previsto dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico qualora, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la Patria. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui.

Il comma 8 modifica l'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, e successive modificazioni, estendendo l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

Dai dati acquisiti dai soggetti interessati dalla disposizione in esame, risulta che la potenziale platea dei beneficiari della norma è pari a 25.000 soggetti; ipotizzando prudenzialmente un'imposta di bollo pari complessivamente a 100 euro, si stima una perdita di gettito, a decorrere dal 2019, pari a 2,5 milioni di euro su base annua.

Articolo 49

Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali

Commi da 1 a 3. In considerazione della costante diminuzione del tasso di natalità in Italia, la norma mira a favorire la crescita demografica coniugando la nascita del terzo figlio allo sviluppo delle attività produttive nelle aree rurali. La disposizione è finalizzata a favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia. Le famiglie con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021 hanno in concessione gratuita per 20 anni un terreno fra quelli messi a disposizione del demanio. Medesimo beneficio viene destinato alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30%. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale, di cui al decreto legislativo 185/2000. Per incentivare lo sviluppo e il ripopolamento delle aree rurali, le famiglie concessionarie del terreno possono accedere ad un mutuo a tasso zero, fino a 200.000 euro, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno. Per l'attuazione del comma 2 viene istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 4. Al fine di superare l'emergenza causata da Xylella fastidiosa e rilanciare il settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio, l'articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018), ha modificato l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevedendo l'estensione del Fondo per la competitività del comparto cerealicolo, anche al settore olivicolo nelle aree colpite dall'emergenza fitosanitaria.

Le risorse già stanziate, pari a 1 milione di euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, sono destinate a coloro che reimpiantano piante tolleranti o resistenti nella zona infetta della Regione

Puglia sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.
La misura risulta di difficile attuazione, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla Regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale.
Si propone quindi di estendere il campo di applicazione della norma, prevedendo, ad invarianza di spesa, anche le azioni di cui al comma 126 della stessa legge (contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio).
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 50

Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze

La disposizione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione per i datori di lavoro privati che nell'anno 2019 assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati, ovvero di dottori di ricerca, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2,nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
L'incentivo viene riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia, ad eccezione delle Università telematiche e di cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute ad eccezione delle Università telematiche.
Al riguardo, ai fini della stima degli oneri si riportano i dati degli studenti ottenuti dall'anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:

- Laureati in corso con 110 e lode, con età inferiore ai 30 anni (da gennaio 2017 a giugno 2018), escluse telematiche n. 42.989;
- Dottori di ricerca anni 2017 e 2018, con età inferiore ai 35 (da gennaio 2017 fino a giugno 2018) - Università statali e non statali escluse telematiche n. 14.588.

La disposizione prevede l'utilizzo di risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che corrisponderanno a circa 6.000 assunzioni, nell'ipotesi che per ogni assunzione venga fruito il beneficio massimo di euro 8.000.
La copertura individuata dal comma 12 viene posta a carico delle risorse previste nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO). Le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono integrare il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

Articolo 51

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La disposizione è volta a prevedere la non applicazione, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni secondo cui, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni:
a) l'alienazione di partecipazioni sociali, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di individuare quelle che devono essere alienate;
b) in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini prestabiliti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri

stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che alle disposizioni di cui si prevede la non applicazione, non erano associati risparmi di spesa.

Articolo 52

Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole

Commi 1 e 3 – La norma prevede l'esonero di un numero massimo di 120 docenti in ciascuno degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.
Ciascun esonero comporta la nomina di un supplente sino al termine delle attività didattiche.
Supponendo, prudenzialmente, che ad essere esonerati siano docenti della scuola secondaria di secondo grado, caratterizzati dal maggior stipendio, e considerando che lo stipendio di un supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari a euro 29.918,91, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e incluso l'elemento perequativo, in caso venga prorogato da altra disposizione della presente legge, ne segue che:

- l'onere conseguente alla stipula di 120 contratti di supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari, al massimo, a 3,60 milioni per anno scolastico, riferiti per 4/10mi al periodo settembre-dicembre e per i rimanenti 6/10mi al periodo gennaio-giugno;
- l'onere che si verificherà nell'anno 2019 è pari a 1,44 milioni;
- l'onere che si verificherà nell'anno 2020 è pari a 3,60 milioni;
- l'onere che si verificherà nell'anno 2021 è pari a 2,16 milioni.

Comma 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano nazionale della scuola digitale, per la quota iscritta in bilancio in parte corrente. L'autorizzazione è capiente, essendo iscritta per 14 milioni di euro l'anno, non gravati da obbligazioni pregresse.

Articolo 53

Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali

Comma 1. Per ciascuno dei 400 posti in più nell'organico dei docenti dei licei musicali è incrementato corrispondentemente la previsione di spesa per il personale a tempo indeterminato.
I docenti in questione sono caratterizzati da anzianità più elevate rispetto agli altri neo-assunti, trattandosi in molti casi di docenti utilizzati da anni presso i licei in questione. In via prudenziale, si stima che possano accedere, al termine del periodo di prova, alla classe di anzianità da 21 a 27 anni.

Pertanto, nel tempo si distribuiranno come segue tra le classi di anzianità:

TAB. A	*2019/20*	*'20/21*	*'21/22*	*'22/23*	*'23/24*	*'24/25*	*'25/26*	*'26/27*	*'27/28*	*'28/29*
0-8	400									
9-14										
15-20										
21-27		400	400	400	400	400	400			
28-34								400	400	400
35-∞										

Sulla base del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dell'elemento perequativo confermato da altra disposizione della presente legge:

TAB. B	*SECONDARIA II GRADO*

0-8	35.902,69
9-14	40.596,54
15-20	44.808,27
21-27	49.398,34
28-34	53.409,70
35-∞	55.820,28

Ciò corrisponde alla seguente spesa, per anno scolastico (milioni di euro):

TAB. C	*2019/20*	*'20/21*	*'21/22*	*'22/23*	*'23/24*	*'24/25*	*'25/26*	*'26/27*	*'27/28*	*'28/29*
0-8	14,36									
9-14										
15-20										
21-27		19,76	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76			
28-34								21,36	21,36	21,36
35-∞										

A detta spesa, si somma quella per gli arretrati conseguenti alla ricostruzione di carriera, pari a 400 x 13.495,65 = 5,40 milioni nel solo anno 2020, nonché quella per la corresponsione della carta del docente, pari a 0,20 milioni a decorrere dal 2019.

In totale, la spesa è pari a:

TAB. D	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
SNF	4,85	18,16	23,56	19,96	19,96	19,96	19,96	20,49	21,56	21,56

Articolo 54

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche

Commi 1-3. La norma ha l'obiettivo di rimediare ad una situazione di difficoltà venutasi a determinare in attuazione dell'articolo 1, commi 619 e seguenti, della legge n. 205 del 2019.

La predetta legge stanziava 16,20 milioni di euro a regime per l'assunzione in ruolo di personale già titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le scuole, per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici.

In attuazione della legge, è stata formata una graduatoria con 789 posizioni, e sono stati assunti 779 assistenti (10 ex co.co.co., infatti, sono stati nel frattempo collocati a riposo per raggiunti limiti di età).

I 779 assistenti sono stati assunti a tempo parziale al 50%, con una spesa pro-capite, tenendo conto dell'inserimento nella prima classe di anzianità e del consolidamento a regime dell'elemento perequativo, nel caso fosse previsto da altra disposizione della presente legge, di 27.702,85 x 50% = 13.851,42 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Si tratta, dunque, di una spesa di 10,79 milioni annui, inferiore allo stanziamento di 16,20 milioni annui.

Col tempo, la spesa aumenterà per il maturare di una maggiore anzianità di servizio corrispondente alla classe di anzianità da 15 a 20 anni per raggiungere al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nel caso di un assistente con 15-20 anni di servizio, al 50% di part-time, una retribuzione pari a 16.119,47 euro, corrispondenti a una spesa complessiva non superiore a 12,56 milioni a regime inferiore allo stanziamento disponibile di euro 16,21 milioni.

Perciò, si propone di utilizzare la quota residua dello stanziamento, per ottenere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti ex co.co.co. La trasformazione avverrà in favore dei soggetti posizionati nelle prime posizioni della graduatoria utilizzata per assumerli.

Si stima che le risorse disponibili, pari ad almeno a 16,21 – 12,56 = 3,65 milioni, siano sufficienti a portare a tempo pieno almeno 226 assistenti (= 3,65 mln / 16.119,47).
Conseguentemente alla trasformazione dal tempo parziale a tempo pieno è possibile incrementare la dotazione organica del personale amministrativo, nei limiti dello stanziamento originariamente disponibile. L'incremento della dotazione, nell'ipotesi sopra riportata, sarebbe pari ai posti in più occorrenti per portare 226 assistenti dal tempo parziale al 50% sino al tempo pieno. Poiché gli assistenti in questione occupano, oggi, mezzo posto, e ne occuperanno uno intero a seguito dell'entrata in vigore della norma, occorrono 226/2 = 113 posti in più.

Articolo 55

Fondo per l'attuazione del programma di Governo

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. La disposizione comporta un onere pari all'autorizzazione di spesa.

Titolo V
Politiche invariate

Articolo 56

Politiche invariate

Comma 1. La disposizione finanzia l'acquisto dei servizi di pulizia delle scuole di ulteriori 94 milioni per l'esercizio 2019, al fine di consentire la conclusione dell'anno scolastico 2018/2019. Per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, l'incremento delle risorse da destinare ai servizi di pulizia è pari a 194 milioni per l'esercizio 2020 e 100 milioni per il 2021 e consentirà alle istituzioni scolastiche di provvedere all'acquisto dei servizi di pulizia che risulteranno incrementati di ulteriori servizi ausiliari e di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili.

Comma 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo finalizzato al pagamento degli oneri che derivano dai contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Lo stanziamento del fondo può essere incrementato con le risorse relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno, che si rendono disponibili nel corso dell'anno.

Titolo VI
Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Articolo 57

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Il **comma 1** prevede la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Per effetto della soppressione del comma 1 viene meno l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 390.335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Parimenti per effetto della soppressione del comma 2 del predetto articolo 26 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.

119, viene meno l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023. Tali risorse concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici della presente legge.
Il **comma 2** prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti. Tali interventi, è previsto che generino risparmi di spesa connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021, previa estinzione dei debiti relativi agli esercizi finanziari precedenti. La norma, prevede, inoltre, che eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscano in un apposito fondo da istituire nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'Interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero.
Il **comma 3** prevede, altresì, che le somme accertate ai sensi del comma 2 e iscritte sul fondo, siano ripartite tra i capitoli di funzionamento con decreti del Ministro dell'interno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio.
Il **comma 4** prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2019 pari a 2,7 milioni di euro annui.
Il **comma 5** Consip S.p.A. sostiene annualmente oneri per più di 2 milioni di euro per rappresentanza legale in giudizio nelle cause relative alle gare da essa svolte in attuazione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, anche rivolgendosi a professionisti esterni. Tali oneri sono successivamente rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del predetto Programma. La norma, pertanto, affidando all'Avvocatura Generale dello Stato il patrocinio di tali contenziosi, permette un risparmio di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.
I **commi da 6 a 9** dispongono la soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive a partire dal 1° gennaio 2020. La disposizione determina un risparmio netto di 28.252.000 euro a decorrere dal 2020.
Il **comma 10.** dispone che il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società CONSIP S.p.A. in forza della convenzione sottoscritta non potrà essere superiore a 1 milione di euro, oltre IVA e sarà dedicato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate da CONSIP S.p.A. sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze". La norma determina un impatto sui saldi di finanza pubblica nella misura almeno pari a 550.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il comma 11 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti determinando un impatto sui saldi di finanza pubblica in misura di 152.632 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Comma 12. Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 5 milioni di euro (già previsti all'articolo 1 - comma 695, della legge 27/12/2017, n. 205) a 8 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di tre milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720, 2017 pari a euro 79.126.700 e 2018, dati al 30/09/2018, pari ad euro 120.673.513) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

C**omma 13.** *La norma limita al 31* dicembre 2018 la possibilità di portare in riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (attuale Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) prevista dall'articolo 5, comma 2, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. La riduzione della componente A2 della tariffa elettrica prevista dall'articolo 5, comma 2, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 in combinato disposto con l'articolo 61 del medesimo decreto è pari a 15,1 milioni di euro ed è iscritta sul capitolo di spesa del MISE n. 3602. Pertanto, dal 1° gennaio 2019 la predetta somma è acquisita all'erario determinando, di conseguenza, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il medesimo importo.

C**omma 14.** L'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83/2015 ha previsto una specifica autorizzazione di spesa per finanziare la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria per ricompattazione del profilo di cancelliere e di ufficiale giudiziario, attualmente ripartito tra la II e III area funzionale, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 settembre 2009, alla cui copertura si provvedeva mediante utilizzo del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014.

La predetta autorizzazione di spesa è stata parametrata sull'intera platea di possibili beneficiari ammontanti complessivamente a 7.035 unità di personale da inquadrare nella III° Area (profili professionali dei cancellieri ed UNEP provenienti dalla II° Area) e prevede un importo di euro 25.781.938 all'anno, sulla base dei differenziali stipendiali tra la II e la III area.

Le disposizioni vigenti in materia consentono di riqualificare un numero di unità, da un'area all'altra, in misura equivalente al numero di accessi dall'esterno per nuove assunzioni o per procedure di mobilità extra comparto, nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. comparto ministeri.

Si prevede difatti che il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e i posti riservati agli accessi dall'esterno, è fissato nella percentuale del 50%, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte e bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato C.C.N.L., compresi scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e procedure di mobilità esterna.

Dei circa 6.100 dipendenti che hanno partecipato alle prove selettive finali, 5.675 sono risultati idonei, a cui si aggiungono 709 unità di contabili, di assistenti informatici e linguistici da riqualificare in applicazione della norma contenuta nella legge di bilancio 2018 per un totale di 6.384 unità da riqualificare.

A tutt'oggi, le unità di personale riqualificate ammontano a 1.808 con un onere annuo a regime di euro 7.078.266 calcolato sulla base del differenziale stipendiale tra l'Area II F3 e l'area III F1, rimodulato a seguito del rinnovo contrattuale per il pubblico impiego, pari unitariamente a euro 3.914,97.

Pertanto, rimangono da riqualificare 4.576 unità (6.384-1.808), il cui costo massimo è pari ad euro 17.914.902,72, (4.576 unità* euro 3.914,97 pro-capite).

Se si considera che la disponibilità residua in bilancio per le predette riqualificazioni ammonta ad euro 18.703.939 (25.781.938-7.078.266) e che l'onere complessivo per le eventuali ulteriori riqualificazioni delle restanti unità di personale ammonta ad euro 17.914.903, rimarrà inutilizzata

una somma pari ad euro 788.769.
Inoltre, tenuto conto che non si potrà procedere ad ulteriori scorrimenti delle vigenti graduatorie delle procedure di riqualificazione fino a quando non si verificheranno nuovi accessi dall'esterno di personale della III area, di fatto le risorse residue pari ad euro 18.703.939 saranno utilizzate solo parzialmente e gradualmente. È quindi possibile ipotizzare una riduzione del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario di euro 5.829.712 per l'anno 2019, di euro 5.883.593 per l'anno 2020, di euro 6.171.555 per l'anno 2021, di euro 6.192.447 per l'anno 2022 e di euro 788.769 a decorrere dall'anno 2023, tale da garantire nel tempo la completa riqualificazione di tutti gli idonei. Infatti, potranno essere riqualificate, fino al 2022, fino a 3.195 unità di personale, ((18.703.939-6.192.447 (riduzione a cui corrisponde la disponibilità minima nel quadriennio 2019-2022) =12.511.225/3.914,97) e dal 2023 tutte le unità restanti.
Tali risparmi, in coerenza con la modalità di contabilizzazione del fondo in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge 190/2014 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 83/2015, hanno effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica.
La norma prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83/2015 e la relativa spesa a regime.

C**omma 15.** La disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro a decorrere dall'anno 2020.

C**omma 16.** La disposizione mira a intervenire sui meccanismi di formazione dei seggi elettorali da istituirsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari in occasione dell'indizione delle prossime elezioni europee previste per l'anno 2019. A legislazione vigente, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 408/1994, dispone che a ciascuna sezione elettorale, istituita all'estero per consentire il voto dei cittadini italiani ivi residenti per le elezioni del Parlamento Europeo, venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.600. In attuazione di tale dettato normativo, nelle elezioni del 2014 sono state istituite n. 672 sezioni in tutti i Paesi dell'UE, escluso il Regno Unito. In base a quanto risultante dall'ultimo elenco disponibile degli elettori residenti all'estero, utilizzato in occasione delle elezioni politiche del 2018, gli elettori residenti in Paesi dell'UE nel 2019 saranno più di un milione e mezzo, con un incremento rispetto al 2014 di oltre il 22 per cento. Applicando la norma attuale, che prevede il tetto di 1.600 elettori, nel 2019 le sedi diplomatico-consolari dovrebbero istituire almeno 932 sezioni elettorali, con un incremento di 260 sezioni rispetto a quelle del 2014.

Tuttavia, tenuto conto della bassissima percentuale di votanti costantemente registrata all'estero, si propone, con la norma in esame, di diminuire in modo significativo il numero delle sezioni da istituire, sottolineando che la citata riduzione non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all'esercizio del diritto di voto. L'elevazione del limite massimo di elettori per ciascuna sezione da 1.600 a 5.000 comporterà - nell'ipotesi verosimile di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto – l'approntamento nel 2019 di n. 298 sezioni in luogo delle 932 necessarie a normativa vigente, con un conseguente risparmio stimato in 2 milioni di euro per l'anno 2019.

C**omma 17.** Il MIUR, sulla base delle ricognizioni effettuate presso le istituzioni scolastiche, stima che nel 2019 le medesime possano effettuare versamenti in conto entrate superiori ad euro 22,5 milioni, in attuazione dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge n. 134 del 2009. Quest'ultimo importo costituirà quindi un'economia di bilancio mentre eventuali importi aggiuntivi rispetto a tale somma confluiranno nel fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2019. Nelle more dell'esecuzione dei predetti versamenti da parte dei dirigenti competenti, il Ministero dell'economia

e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere provvisoriamente indisponibile per l'anno 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il suddetto importo.

La disposizione comporta maggiori entrate per lo Stato, nella misura di 22,5 milioni, con effetti sia sul saldo netto da finanziare, sia sull'indebitamento netto, garantiti dalla clausola di salvaguardia.

Infatti, le somme giacenti presso il conto corrente postale sono poste al di fuori del perimetro pubblico, e dunque rilevano ai fini del saldo dell'indebitamento netto. Quanto a quelle versate dalle scuole, che invece sono inserite nel sistema di tesoreria unica, viene meno la facoltà, prevista a legislazione vigente dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 134 del 2009, di riassegnarle alle spese, con effetti positivi sull'indebitamento netto.

Commi da 18 a 21. La norma riduce l'entità dell'orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali (precedentemente di alternanza scuola-lavoro) nelle tre classi terminali dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado:
- negli istituti professionali, da 400 ore nel triennio, a non meno di 180;
- negli istituti tecnici, da 400 ore nel triennio, a non meno di 150;
- nei licei, da 200 ore nel triennio, a non meno di 90.

Inoltre, si prevede che le risorse finanziarie stanziate a copertura delle spese sostenute dalle scuole per i percorsi di alternanza, compresi gli oneri di funzionamento ivi compresi quelli derivanti da spese aggiuntive destinate al personale, siano assegnate in ragione di tale orario minimo. Le scuole potranno svolgere i percorsi anche per un numero di ore superiore, purchè nel limite delle risorse così assegnate oppure reperendo diversamente i necessari fondi.

Pertanto, la norma comporta un risparmio di spesa, in considerazione della riduzione delle ore finanziate a carico dello Stato.

Il numero di studenti ai quali si applica l'obbligo di frequenza dei percorsi d'alternanza, nell'a.s. 2017/2018, è il seguente:
- professionali: 291.061
- tecnici: 471.155
- licei:658.734

Prudenzialmente, si assume che il numero degli studenti rimanga costante anche negli anni successivi, sebbene la previsione demografica effettuata da ISTAT faccia presumere che vi possa essere una riduzione.

Moltiplicando tali consistenze per i nuovi orari, a rapporto con i precedenti, si riscontra una riduzione del 58,23 percento nelle ore da finanziare, con conseguente riduzione nel fabbisogno di spesa di 56,52 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 (su uno stanziamento di 97,05 milioni a regime).

Ciò corrisponde a una riduzione di spesa di 56,52 milioni a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziate per il periodo settembre-dicembre 2018 sono state già erogate.

Comma 22. La disposizione abroga la procedura di reclutamento cosiddetta delle "cattedre universitarie del merito", in considerazione del fatto che, a distanza di 3 anni dall'entrata in vigore, non è stata attuata.

L'abrogazione delle cattedre natta comporta risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo di euro 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Art. 58
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)

Commi da 1 a 5. La norma modifica il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo il venir meno del percorso di specializzazione post-concorso.

Conseguentemente, non è più necessario remunerare i vincitori del concorso nei primi due anni del percorso in questione, né coprire i costi sostenuti dalle Università per organizzarlo.
Rimane, invece, necessario coprire i costi per l'organizzazione delle procedure concorsuali, stimati in una media di 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
La norma comporta, dunque, ingenti risparmi di spesa, dei quali la quota di 12 milioni rimane acquisita all'erario, mentre la quota rimanente è iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per essere quindi destinata alle esigenze del sistema scolastico.
Più in dettaglio, gli effetti finanziari dovuti alla norma sono i seguenti.

dlgs 59 – articolo 1 – le modificazioni apportate all'articolo 1 hanno carattere ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri.

dlgs 59 – articolo 2 – le modificazioni apportate all'articolo 2, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova. Per gli effetti finanziari, si rimanda agli articoli successivi.

dlgs 59 – articolo 3 – le modificazioni apportate all'articolo 3, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova. Sia il nuovo percorso sia il precedente percorso triennale FIT sono, comunque, preceduti da un concorso per titoli ed esami.
Il nuovo articolato semplifica anche il concorso, nei seguenti aspetti:

- ciascun candidato può partecipare solo a un massimo di quattro procedure concorsuali, dovendo scegliere una sola classe di concorso per i posti comuni della scuola secondaria di primo, così come in quella di secondo grado. Ciò comporta una riduzione del costo della procedura concorsuale;
- il concorso per i posti di sostegno prevede una sola prova scritta, in luogo delle tre precedentemente previste.

Queste modifiche comportano una riduzione di spesa, consentendo di contenere l'onere per lo svolgimento del concorso rispetto ai 11.123.265,47 euro da sostenere con cadenza biennale previsti dall'originaria relazione tecnica. Tuttavia, per ragioni prudenziali, si ritiene di non rivedere detta stima. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo, come sostituito dalla norma in esame, che stanzia 13.426.000 euro a regime, con cadenza annuale, sicuramente esuberanti rispetto alle necessità. La maggiore disponibilità sarà utilizzata per incrementare i compensi riconosciuti ai segretari e ai componenti delle commissioni giudicatrici.

dlgs 59 – articolo 4 – le modificazioni apportate all'articolo 4 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

dlgs 59 – articolo 5 – le modificazioni apportate all'articolo 5 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

dlgs 59 – articolo 6 – le modificazioni apportate all'articolo 6 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo di natura tale da semplificare la procedura concorsuale. Tuttavia, come indicato alla relazione all'articolo 3, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

dlgs 59 – articolo 7 – le modificazioni apportate all'articolo 7 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo rivolte a limitare il numero di soggetti iscritti nelle graduatorie di merito. Tuttavia, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

Anche il venir meno dell'istituto dell'individuazione per competenze potrebbe comportare risparmi di spesa, sgravando l'amministrazione e le scuole da gravami amministrativi di non poco conto.

Anche in questo caso, si sceglie prudenzialmente di non tenerne conto, ai fini della stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

dlgs 59 – articoli 8, 9, 10, 11, 12 – Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 59 del 2017 vengono abrogati. Conseguentemente, vengono meno tutti gli oneri connessi:

- allo svolgimento del primo anno di specializzazione. Si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi;
- allo svolgimento del secondo anno di tirocinio. Anche in questo caso, si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi.

Non vengono meno, invece, gli oneri connessi al terzo anno, che assolveva alle funzioni dell'anno di prova. Gli oneri per la remunerazione dei candidati impegnati nell'anno di prova rimangono a carico delle facoltà assunzionali del Ministero, mentre quelli per la loro formazione vengono posti a carico degli ordinari stanziamenti, pari a 40 milioni annui, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. Cioè, per l'anno di prova, non vi sono oneri a carico degli stanziamenti recati dal decreto legislativo n. 59 del 2017.

Ne consegue che tutti gli oneri previsti dal citato decreto legislativo, nella versione previgente, vengono meno, salvo quelli legati all'organizzazione dei concorsi.

dlgs 59 – articolo 13 – le modificazioni apportate all'articolo 13 hanno natura ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

dlgs 59 – articoli 14, 15 e 16 – Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2017 vengono abrogati. Si trattava di disposizioni ordinamentali, e dunque la loro abrogazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

dlgs 59 – articolo 17 – si prevede il venir meno della procedura concorsuale riservata al personale con almeno tre anni di anzianità di servizio. Il predetto personale potrà comunque partecipare al concorso ordinario, dunque non si prevedono effetti finanziari.

dlgs 59 – articolo 19 – Il venir meno di tutti gli oneri diversi da quelli correlati allo svolgimento dei concorsi, comporta che occorra conservare in bilancio unicamente i fondi ad essi destinati. L'originaria relazione tecnica li stimava in 11,12 milioni di euro con cadenza biennale.
Per ragioni prudenziali, dell'originario stanziamento si decide di mantenere in bilancio, per lo svolgimento dei concorsi, la somma di 13,426 milioni annui, così da consentire l'incremento dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso e ai relativi segretari e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6. Per i primi, si tratta di compensi che appare opportuno rivedere in aumento e che oggi ammontano a:

- Presidente: 502,00 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato;
- Componenti: 418,48 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato
- Segretario: un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1,00 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato
- Per le sottocommissioni, i compensi per ciascun componente ammontano a 251 euro + 0,50 per ciascun candidato esaminato.

- In ogni caso, il compenso complessivo non può superare l'importo lordo di 4.103,40.

Dalle restanti disposizioni recate dall'intero provvedimento legislativo, ivi compreso in particolare il decreto attuativo del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca previsto dall'articolo 13 (accesso al ruolo) finalizzato a disciplinare taluni aspetti del nuovo percorso di valutazione dell'anno di prova in sostituzione del precedente percorso FIT, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
Pertanto, complessivamente la nuova versione del decreto legislativo n. 59 del 2017 comporta una riduzione di spesa di spesa (milioni di euro):

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13,00	12,81	39,12	41,59	69,14	70,42	84,75	87,79	121,60

Di tale somma, quota parte pari a 12,0 milioni di euro a decorrere dal 2019 concorre al miglioramento dei saldi della manovra di finanza pubblica e la quota rimanente viene iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 per i seguenti importi (milioni di euro):

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1,00	0,81	27,12	29,59	57,14	58,42	72,75	75,79	109,60

Art. 59
Ulteriori misure di riduzione della spesa

Comma 1. Prevedere che il contributo del Ministero della difesa alla manovra di finanza pubblica è assicurato mediante una riduzione delle spese militari in particolare vengono tagliate le suddette spese militari per:
- 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019
- 531 milioni nel periodo 2019-2031 mediante riduzione dei programmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 140 lett. f) della legge 11 dicembre 2016 per gli importi e gli anni nella tabella sottoindicata.

Tabella in milioni di euro

2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Totale**
25	25	31						80	90	120	120	40	**531**

In conseguenza della riduzione delle predette spese militari, il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, ridetermina i programmi di spesa nei settori interessati dal predetto taglio.

Comma 2. Si prevede la riprogrammazione delle spese per investimento per complessivi 78 milioni di euro nel 2019, per 95 milioni di euro nel 2020 e per 45 milioni di euro nel 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di cui alla legge luglio 1997 n. 266, articolo 4 comma 3 e di cui alla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1 comma 95, come rifinanziata dall'articolo 1 comma 140, lettera f) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La riprogrammazione per ciascuna delle due autorizzazioni è riportata nella tavola seguente.

Tabella in milioni di euro

autorizzazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tot.

	L 266/1997 articolo 4 co.3 - Programmi del settore aeronautico	-38	-90	-40				38	90	40	0	
	L. 232/2016 articolo 1 comma 140 lettera f) programmi per la difesa dichiarati di massima urgenza	-40	-5	-5				40	5	5	0	
		-78	**-95**	**-45**				**78**	**95**	**45**	**0**	

I commi 3-4. non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è compensato dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Il **comma 5.** dispone che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia ulteriormente incrementato, nell'anno 2019, con le risorse impegnate a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate allo stesso Fondo. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6. Per l'anno 2018, nel testo dello schema di decreto interministeriale, in fase di adozione, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Amministrazione capofila), di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità relative al pagamento delle indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio, di cui all'articolo dall'articolo 1, comma 135, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205, è previsto che la predetta indennità è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente:

a) all'adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:

- limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione;
- periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente allorquando siano stabiliti, su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo;

b) all'indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima;

c) ad arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea;

d) ad allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

Si precisa che la citata indennità è di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2018 e, pur non essendo in possesso di dati gestionali pregressi, vista la casistica molto specifica dell'intervento le

risorse al netto della riduzione proposta risultano sufficienti a erogare le indennità previste.
Comma 7. La misura riduce il contributo volto al potenziamento e sviluppo della cultura, c.d. "Bonus cultura", tenuto anche conto del trend di utilizzo registrato nelle prime due edizioni (il 72% degli aventi diritto), inferiore rispetto a quanto stanziato. Nel 2016, infatti, all'applicazione dedicata si sono registrati 356.273 diciottenni, con un tetto massimo spendibile di 178.136.500,00 euro, tenuto conto della quota a disposizione per ciascuno diciottenne pari a euro 500,00, per altro non completamente utilizzato. Anche con riferimento all'edizione 2017, la spesa massima teorizzabile pari a euro 208.359.000,00 sulla base delle avvenute registrazioni aggiornate alla data del 19 settembre 2018- 416.718 diciottenni –, è lontana dallo stanziamento disponibile in bilancio. Considerando prudenzialmente un numero di utilizzatori del bonus pari a 529.873 unità (pari al 90% del valore mediano delle previsioni demografiche dell'ISTAT per il numero di diciottenni nel 2019) la spesa per il 2019 ammonterebbe a 264.936.600 euro. Pertanto, alla luce dei dati evidenziati, la proposta di riduzione, pari a 20 milioni di euro per il 2019, appare sostenibile non influendo negativamente sulla misura incentivante di cui trattasi.
Comma 8. La disposizione in esame intende escludere, dalle norme di contenimento della spesa previste a legislazione vigente, gli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 al fine di potenziarne l'attivazione, nonché assicurarne il pieno ed efficace raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, quali le funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale mediante un'implementazione delle entrate proprie. A decorrere dall'anno 2019 le risorse finanziarie per il funzionamento, afferenti ai Centri di responsabilità amministrativa che esercitano la vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale in questione, sono ridotte secondo la seguente ripartizione: - CDR 5 - Direzione generale archivi - capitolo 3030, piano gestionale 21: € 43.750 - CDR 6 - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - capitolo 3530, piano gestionale 21: € 131.250 - CDR 17 - Direzione generale educazione e ricerca – capitolo 2044 piano gestionale 1: € 131.250 - CDR 19 - Direzione generale musei - capitolo 5650, piano gestionale 7: € 2.000.000,00 - CDR 21 - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – capitolo 4550 piano gestionale 19: € 43.750
Comma 9. La disposizione agisce sulla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'elenco n.1, rispettivamente in favore degli esercenti delle sale cinematografiche, degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica, e di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. Si rinvia all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la definizione della riduzione delle quote percentuali di fruizione delle singole agevolazioni, sulla base di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva dei crediti d'imposta, in maniera tale da assicurare, a decorrere dall'anno 2020, effetti positivi non inferiori complessivamente ad euro 5.590.250 Il risparmio complessivo è stato prudenzialmente stimato, sulla base di una ipotesi di riduzione percentuale delle misure, rispettivamente del 15 per cento per l'agevolazione degli esercenti delle sale cinematografiche, del 25 per cento per quelle afferenti gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica.
Titolo VII

Regioni ed Enti locali

Articolo 60
Semplificazione delle regole di finanza pubblica

I **commi da 1 a 6** dispongono che, a decorrere dall'anno 2019, i comuni, le province, le città metropolitane, le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale e, dall'anno 2021, le regioni a statuto ordinario, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Di conseguenza, detti enti territoriali possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011.
La disposizione in argomento comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a decorrere dall'anno 2020, come da prospetto sotto riportato.

Enti	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 (a decorrere)
Enti locali	-	349	466	695	500	500	500	500	500	500
Regioni a statuto speciale	-	55	66	106	220	264	155	200	200	200
Regioni a statuto ordinario	-	-	179	533	808	1.167	1.395	1.191	978	800
Totale	**-**	**404**	**711**	**1.334**	**1.528**	**1.931**	**2.050**	**1.891**	**1.678**	**1.500**
(milioni di euro)										

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2017 e, in assenza degli stessi, dai rendiconti di gestione per l'anno 2016 che hanno permesso di coprire quasi interamente l'universo di riferimento degli avanzi di amministrazione disponibili per il comparto in esame. In particolare, per gli enti territoriali in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo anticipazioni di liquidità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo).

Si è ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale compreso tra 3 e 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.
A ciò vanno aggiunte le informazioni desunte dal monitoraggio del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017, al fine di determinare il fondo pluriennale vincolato derivante da debito, nonché i dati desunti dall'indagine condotta sui mutui contratti dai comuni per il finanziamento degli investimenti, a cura MEF-RGS, dalla media del periodo 2009-2016 dell'accensione prestiti per comuni, province, città metropolitane e dalla media del periodo 2011-2015 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (al netto delle anticipazioni di liquidità e delle operazioni di *buy back bond*). Ciò al fine di determinare l'ammontare del debito potenziale degli enti territoriali.
Si è ipotizzato, poi, che il "Debito potenziale" – prima di entrare a regime nel quinto anno – abbia una crescita graduale. Alle somme così individuate è stato applicato, quindi, lo sviluppo teorico dei SAL, supponendo che vengano realizzate opere pluriennali. Per determinare gli impatti finanziari è stata considerata esclusivamente la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti (al netto della quota già calcolata per gli avanzi di amministrazione).
Da ultimo, per gli enti locali, la stima degli oneri ha tenuto conto della possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione già a decorrere dall'esercizio 2018, per effetto del fondo di cui

all'articolo 13, comma 04, del decreto legge n. 91 del 2018, mentre per quanto concerne la stima degli oneri riferita al comparto delle regioni a statuto ordinario si tiene conto del potenziale avanzo già utilizzabile per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 495 e 495-*ter*, della legge n. 232 del 2016 per gli anni 2018 e 2019.

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, per gli enti locali, dell'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, dell'articolo 43-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017 per enti colpiti dal sisma del 2016 e dell'articolo 13, comma 04, del decreto legge n. 91 del 2018.

Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 8 prevede che il fondo di cui all'articolo 16 sia ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Articolo 61

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario

Il **comma 1**, prevedendo che il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, sia ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto per 750 milioni di euro per il medesimo anno 2020.

Il **comma 2**, concernente l'attribuzione di un contributo per gli investimenti a favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2019, comporta oneri in termini da saldo netto da finanziare per 2.496,20 milioni di euro per il medesimo anno 2019 e in termini di indebitamento netto (come indicato al successivo **comma 3**) per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il **comma 4**, concernente l'attribuzione di un contributo per gli investimenti a favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020, comporta oneri in termini da saldo netto da finanziare per 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2019 e in termini di indebitamento netto (come indicato al successivo **comma 5**) per un importo pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I **commi 6, 7, 8 e 9,** concernenti i criteri necessari per la definizione di nuovi investimenti, le tipologie di investimenti da realizzare, il monitoraggio, la certificazioni e le sanzioni per i mancati investimenti, avendo carattere procedurale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 10** (concernente le modalità con cui le regioni a statuto ordinario devono conseguire il contributo alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020 mediante i contributi di cui ai commi precedenti) definisce la quota residua, rispetto a quanto indicato ai commi precedenti, degli effetti in termini di indebitamento netto da realizzare per gli anni 2019 e 2020, mediante la previsione per cui le regioni a statuto ordinario devono conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 837,80 milioni di euro per l'anno 2020.

Il concorso regionale alla finanza pubblica è, quindi, realizzato in termini di saldo netto da finanziare:

- nell'esercizio 2019, per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2;
- nell'esercizio 2020, per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 4;

In termini di indebitamento netto il concorso è realizzato:

- per l'anno 2019, per un importo pari a 800 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2 e per un importo pari a 1.696,20

milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- per l'anno 2020, per un importo pari a 908,40 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato dei contributi di cui ai commi 2 (565,40 milioni di euro) e 4 (343 milioni di euro) e per un importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 11** subordina l'efficacia dei commi da 2 a 10 di cui al presente articolo al raggiungimento entro il 31 gennaio 2019 dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti dagli articoli 15 e 16. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dai commi da 2 a 10 divengono comunque efficaci.

Il **comma 12** individua la copertura degli oneri di cui al presente articolo nel fondo investimenti enti territoriali di cui all'articolo 16 per 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

RIEPILOGO EFFETTI

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO				
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
Contributo Regioni investimenti 2019 (a)	2.496,20	-	-	800,00	565,40	565,40	565,40	-
Contributo Regioni investimenti 2020 (b)	-	1.746,20		-	343,00	467,80	467,70	467,70
Compensazione effetto sentenza 103 (c)	-	750,00	-	-	750,00	-		-
Totale effetti (d) = (a) + (b) + (c)	*2.496,20*	*2.496,20*	-	*800,00*	*1.658,40*	*1.033,20*	*1.033,10*	*467,70*
Saldo positivo pareggio (e)	-	-	-	1.696,20	837,80			
TOTALE (f) = (a) + (b) + (e)	2.496,20	1.746,20	-	2.496,20	1.746,20	1.033,20	1.033,10	467,70

Articolo 62
Compensazione dei crediti e debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica

La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le compensazioni tra crediti e debiti in materia di tassa automobilistica sono circoscritte all'ambito regionale e considerato che le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta risultano a credito.

Articolo 63
Rapporti finanziari con le autonomie speciali

La disposizione è finalizzata a definire a regime, attraverso lo strumento dell'accordo, il livello di concorso alla finanza pubblica delle regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, in analogia con quanto convenuto con la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

La disposizione è neutrale per il bilancio dello Stato, tenuto conto che i relativi effetti finanziari sono già scontati nei tendenziali di bilancio.

Articolo 64

Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario

La disposizione prevede un contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, finalizzato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

La norma in esame determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, in quanto si prevede che il contributo assegnato a ciascuna provincia è integralmente utilizzato per il finanziamento dell'annualità di interesse del piano di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. A garanzia del pieno utilizzo delle somme in parola nell'anno di erogazione, si prevede altresì che le spese finanziate dalle predette risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo n.118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al **comma 2** è previsto che il fondo di cui all'articolo 16 sia ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

La disposizione, al **comma 3**, stabilisce le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo in esame da effettuarsi secondo i criteri di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Articolo 65

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto limita la possibilità degli enti in disavanzo di applicare al bilancio il proprio risultato di amministrazione a copertura di nuove e maggiori spese o di minori entrate.

In particolare, il **comma 3** consente alle regioni a statuto ordinario, le quali nelle annualità 2019-2020 sono ancora soggette alla disciplina del pareggio di bilancio a differenza degli enti locali, di poter utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare, ai fini del calcolo delle risorse disponibili, la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità, prevista ai commi 1 e 2 della disposizione.

La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le regioni a statuto ordinario per le annualità 2019-2020 sono soggette alla disciplina del pareggio di bilancio.

Articolo 66

Semplificazione adempimenti contabili

Le modifiche introdotte dalla disposizione, volte a semplificare gli obblighi informativi da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane, con particolare riferimento alle informazioni relative ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la norma comporta minori oneri amministrativi per gli enti locali e per il Ministero dell'interno, in quanto elimina la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno, da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

Articolo 67

Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limita ad adeguare le norme contabili al nuovo codice degli appalti, con superamento di parte delle difficoltà

applicative.

Articolo 68
Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

Il **comma 1** prescrive di mantenere al Fondo di provenienza le risorse finanziarie derivanti dalle economie e dai residui comunque realizzati nella realizzazione degli interventi da parte degli enti interessati (comuni capoluogo di provincia e città metropolitane). Ciò vale: per i primi 24 enti nella graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, per i quali già è prevista una disposizione in tal senso nelle convenzioni in essere e il Fondo di riferimento è istituito presso la PCM ai sensi dell'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; i successivi 96 enti, per il cui finanziamento è utilizzato il Fondo sviluppo e coesione, ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tali risorse saranno destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto prevede un diverso utilizzo di risorse già stimate negli andamenti tendenziali.
Il **comma 2** disciplina, con riguardo al 2019, l'efficacia delle convenzioni in essere, stipulate nell'ambito del citato Programma. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del comma 02 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2017, n. 108, era stata differita al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse con i 96 enti successivi ai primi 24 e le corrispondenti risorse erano state destinate a un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Viene adesso previsto dal **comma 2** che tali convenzioni producono effetti nel corso dell'anno 2019, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma. Non sarà possibile pertanto erogare, come già previsto dalle convenzioni, il finanziamento nella misura del 20 per cento per ogni intervento facente parte del progetto di ogni ente, alla presentazione dei progetti definitivi o esecutivi. Verranno invece erogate le risorse in base alle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti. Il comma 2 può pertanto determinare l'obbligo di rimborso di un importo complessivo che, tenendo conto degli attuali cronoprogrammi trasmessi dagli enti, non potrà superare entro il 2019 i 450 milioni di euro.
Il **comma 3** stabilisce che al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed erogate si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di cui al Programma. Tali residui ammontano a 530 milioni di euro e la loro erogazione è già scontata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
Il **comma 4** ha carattere esclusivamente procedurale. Stabilisce infatti che le convenzioni debbano essere adeguate alle novelle legislative entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Articolo 69
Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale

Gli oneri conseguenti ai **commi 1, 2 e 3** trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 4, commi 177 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011.
Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, gli stessi trovano considerazione nell'importo oggetto di ricognizione, da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, *ex* articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, del debito finanziario, pari ad euro 7.123.847.955,31, per la quota capitale, e a euro 6.688.326.626,57, per la quota interessi.

Gli oneri conseguenti ai **commi 4 e 5** trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 4, commi 177 e seguenti della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011.
Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, gli stessi sono inclusi nell'importo oggetto di ricognizione da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, *ex* articolo 14 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, destinato al ripiano del debito derivante da procedure espropriative pregresse pari a euro 1.000.000.000. Tale importo attualmente risulta pari a euro 974.315.542 per effetto delle movimentazioni nelle more intervenute.
I **commi da 6 a 10** della disposizione non determinano effetti finanziari negativi, in quanto restano fermi l'importo del finanziamento statale in favore della gestione commissariale e i limiti alle spese che possono essere sostenute annualmente dalla stessa.

Articolo 70
Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In particolare, consentendo il ricorso al debito solo in presenza di effettive esigenze di cassa, comporta effetti positivi sul debito e relativi interessi. Restano comunque fermi i vincoli di finanza pubblica.

Articolo 71
Variazioni di bilancio amministrative

La norma consente alle regioni di evitare la contrazione dei mutui previsti in bilancio per dare copertura ad impegni per investimenti in caso di maggiori accertamenti di entrata che rendono non necessario il ricorso al debito, prevedendo, a seguito dell'accertamento di maggiori entrate correnti tributarie ed extra-tributarie rispetto a quelle previste in bilancio, la possibilità, per le regioni che rispettano i tempi di pagamento, di variare il bilancio per sostituire la copertura degli investimenti costituita dal ricorso al debito con i maggiori accertamenti di entrate e attribuendo al responsabile finanziario la competenza a modificare l'elenco delle coperture degli investimenti previsto nella nota integrativa al bilancio, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli investimenti già programmati. La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 72
Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le attività del tavolo tecnico, finalizzato a consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, come declinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono svolte senza alcun compenso in favore dei partecipanti. Gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione al tavolo dei componenti sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza**.**

Articolo 73
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

La norma in esame, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'*iter* di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, facoltizza gli enti che accedono alla procedura del cosiddetto predissesto a richiedere una anticipazione del fondo di rotazione nella misura massima del 50 per cento dell'importo ordinariamente erogabile a seguito

dell'approvazione definitiva del piano stesso da parte della Corte dei conti. La norma non comporta oneri, in quanto l'anticipazione del 50 per cento concessa agli enti richiedenti è recuperata in sede di erogazione dell'anticipazione complessivamente dovuta all'ente stesso a seguito dell'approvazione da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero riversata al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* dello stesso decreto legislativo n. 267/2000, previo recupero secondo le modalità dettate dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, qualora la Corte dei Conti non esprima il proprio avviso favorevole al piano di riequilibrio presentato dall'ente beneficiario.

Articolo 74

Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze

La disposizione è finalizzata a consentire la rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, determinando una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica per un importo pari, in ciascun anno, alla riduzione dell'importo delle rate di ammortamento determinate a seguito dell'operazione di rinegoziazione rispetto ai piani di rimborso attualmente vigenti.

Tale effetto è colto, in termini di saldo netto da finanziare, come maggiore spesa in quanto gli introiti relativi ai rimborsi dei mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati a concorrere al pagamento degli interessi sui Buoni postali fruttiferi e, pertanto, un minore ricavo derivante dai rimborsi dei mutui comporta la necessità di iscrivere un maggiore importo nell'apposito capitolo di spesa per interessi al fine di garantire il pagamento degli interessi dovuti sui BPF. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, l'onere è equivalente, essendo pari alle maggiori potenzialità di spesa per gli enti locali, derivanti dalla riduzione dell'importo delle rate.

Considerati i mutui potenzialmente oggetto di rinegoziazione, sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti, gli oneri recati dalla disposizione sono i seguenti:

Anno	Onere (in milioni di euro)
2019	13,485
2020	13,485
2021	13,485
2022	13,485
2023	13,485
2024	8,513
2025	8,063
2026	7,178
2027	7,178
2028	7,178
2029	7,178
2030	6,92
2031	5,832
2032	5,832
2033	5,832

2034	5,832
2035	5,435
2036	5,051
2037	5,051
2038	5,051
2039	5,051
2040	4,944
2041	1,401
2042	1,401
2043	1,401
2044	1,16

Articolo 75
Riduzione dei costi della politica nelle regioni a satuto speciale, ordinario e nelle province autonome.

Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili.
Al fine di indurre le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome ad adottare le misure di contenimento della spesa previsti dall'articolo in esame, la norma prevede che una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali disposti a loro favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, possa essere erogata solo a condizione della realizzazione delle misure stesse.

Articolo 76
Fondo aree confine

La disposizione prevede l'incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 15 milioni di euro per l'anno 2021. La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 77
Fondo montagna

La disposizione prevede il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione comporta oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Articolo 78
Fabbisogno finanziario Università

Le disposizioni stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali, al netto delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e ricerca, mantenendo inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025. Al riguardo, si precisa che le riscossioni ed i pagamenti per la ricerca, oggetto di esclusione, si riferiscono esclusivamente alle riscossioni ed ai pagamenti direttamente imputabili all'attività progettuale degli atenei.

È previsto, inoltre, un incremento annuale del fabbisogno programmato calcolato sul fabbisogno realizzato nell'esercizio precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La disciplina ed il monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, per il periodo 2019-2025, è finalizzata ad evitare che il comparto possa, in assenza di regole, generare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica e contestualmente sostenere il rilancio degli investimenti e della ricerca sul territorio nazionale. In particolare, considerato che a legislazione vigente dal 2019 non è previsto alcun limite al fabbisogno finanziario delle università e che, a livello di comparto, le riscossioni ed i pagamenti per investimenti e ricerca hanno avuto un andamento costante nell'ultimo quinquennio, la norma produce effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili.

Titolo VIII
Esigenze emergenziali

Articolo 79
Esigenze emergenziali

Comma 1. La disposizione, al comma 1, proroga l'agevolazione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma 2012 limitatamente ai fabbricati ubicati nei comuni per i quali l'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto legge n. 148/2017 proroga lo stato di emergenza a decorrere dal 2 gennaio 2019 e che rappresentano quindi solo una parte dell'originario cratere del sisma.

In particolare, la presente proposta dispone la proroga dell'esenzione fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Per quanto concerne i profili di natura finanziaria sulla base di dati dei fabbricati inagibili forniti dalle strutture commissariali per la quantificazione del rimborso ai comuni interessati del minor gettito per l'anno 2018, considerata la nuova platea di applicazione della proroga e l'andamento della ricostruzione, si stimano i seguenti effetti finanziari negativi:

Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia	**2019**	**2020**	**2021**
IMU quota comune	-12,18	-	-
IMU quota Stato	-3,57	-	-
Totale	**-15,75**	**-**	**-**

mln di euro

Comma 2. La disposizione proroga al 2019 il termine, da ultimo prorogato dal comma 726 della legge di bilancio 2018, al fine di consentire ai cittadini privati che hanno acceso un mutuo su una abitazione residenziale danneggiata dal sisma del maggio 2012 ed oggi ancora inagibile, di vedersi sospese le rate di rimborso sino al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri, nel limite di 200.000 mila euro, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Comma 3. La disposizione proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia 2016-2017, la cui scadenza è attualmente prevista per il 31 dicembre 2018 ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016.

Tenuto conto delle esigenze finanziarie derivanti dal quadro normativo (leggi e ordinanze) consolidato, i relativi oneri, concernenti essenzialmente le spese emergenziali quali quelle relative all'assistenza alla popolazione, ai moduli abitativi, al completamento delle opere di messa in sicurezza e alla mobilitazione delle Strutture operative, determinano un fabbisogno complessivo per l'anno 2019 stimabile in 360 milioni di euro.

Comma 4. La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria

connessa alla ricostruzione *post* sisma 2016 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 dovrebbe cessare il 31 dicembre 2018. In sostanza, vengono prorogate le funzioni e i poteri commissariali e contestualmente tutte le strutture che attualmente gestiscono le procedure di ricostruzione, sia a livello centrale che locale. La proroga, in quanto strettamente connessa alle esigenze della ricostruzione, non interessa altre disposizioni del decreto legge n. 189 e non comporta oneri diversi da quelle derivanti dal funzionamento delle strutture e dalle proroghe relative al personale. In particolare, si fa riferimento agli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge n. 189 del 2016; i relativi oneri per ciascuno degli anni 2019 e 2020 sono i medesimi previsti a legislazione vigente per l'anno 2018, e sono così determinati:

a) 18,5 milioni di euro complessivi al fine di far fronte agli oneri di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a 225 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;

b) 14 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 1-ter del decreto legge n. 189 del 2016;

c) 29 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di fino a un massimo di 700 unità di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016.

Si prevede pertanto che l'onere derivante dalla proroga al 2020 sia quantificato nella misura di 61,5 milioni di euro annui, come da tabella riepilogativa di seguito riportata.

SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO				
NORMA	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
DL 189/2016, art. 50, co. 8	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00	-€ 18.500.000,00
DL 189/2016, art. 3, co. 1, 4° periodo	-€ 3.750.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00	-€ 3.000.000,00
DL 189/2016, art. 3, co. 1, 6° periodo	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00	-€ 10.000.000,00
DL 189/2016, art. 3, co. 1-ter	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00	-€ 1.000.000,00
DL 189/2016, art. 50-bis	-€ 24.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00	-€ 29.000.000,00
totale per esercizio	**-€ 57.250.000,00**	**-€ 61.500.000,00**	**-€ 61.500.000,00**	**-€ 61.500.000,00**

Comma 5. La disposizione assegna agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018.

Comma 6. L'articolo 8, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in corso di conversione, ha previsto l'istituzione di una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova quale misura a sostegno delle imprese che hanno subito una significativa riduzione del fatturato a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Le agevolazioni connesse alla zona franca urbana sono concesse alle imprese per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 109 del 2018 ed a tal fine sono stanziate risorse per 20 milioni di euro per l'anno 2018.

In relazione a quanto sopra, l'articolo in esame stanzia ulteriori risorse, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, che potranno essere utilizzate, con successivo provvedimento legislativo e previa conversione in legge del decreto legge n. 109 del 2018, per la proroga delle zona franca urbana.

La disposizione comporta oneri corrispondenti allo stanziamento di spesa pari a 50 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Commi 7 e 8. La disposizione riconosce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto, nonché al completamento di opere in corso, all'attuazione di accordi di programma e di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

Titolo IX
Disposizioni in materia di entrate

Capo I
Disposizioni in materia di entrate tributarie

Articolo 80
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)

Il gioco pubblico e, in particolare, il settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP e VLT) è oggi un mercato in contrazione, per effetto di alcune leggi regionali che prevedono forti limitazioni al gioco.

La norma in esame incrementa le misure del PREU previste dall'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 87/2018, in relazione sia alle AWP sia alle VLT dello 0,50.

AWP

La raccolta relativa al 2017 è stata pari a 25,4 miliardi di euro.

Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, registrano una contrazione della raccolta, che si stima sarà pari a 24,1 miliardi di euro.

L'incremento del PREU nella misura dello 0,50% delle somme giocate darà un maggior gettito stimato pari a 120,1 milioni di euro, a raccolta invariata.

VLT

La raccolta relativa al 2017 è stata pari a 23,5 miliardi di euro.

Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, consentono di stimare una raccolta pari a 24,3 miliardi di euro.

Per quanto concerne le VLT si segnala che il *payout* di mercato è superiore a quello minimo stabilito per legge (85%), per cui, considerato l'aumento già intervenuto con il D.L. n. 87 del 2018, è probabile che i concessionari riducano la percentuale destinata alle vincite a partire dal mese di aprile, allorché dovranno aggiornare tutti i sistemi di gioco alle nuove regole tecniche fissate dal d.d. 4 aprile 2017, anche in relazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Ciò darebbe luogo ad un aumento del prezzo del gioco, circostanza che potrebbe comportare una riduzione della domanda. Tale effetto è stato già considerato in sede di relazione tecnica relativa al D.L. Dignità nella quale era stata stimata una riduzione di raccolta del 3% con riferimento all'anno 2018.

Sulla base dei dati dei primi nove mesi del 2018, è possibile calcolare il citato decremento del 3% rispetto a livelli di raccolta più attendibili (in sede di relazione tecnica del D.L. Dignità la raccolta 2018 era stata, invece, stimata in linea con quella del 2017).

Considerando, pertanto, una raccolta 2018 pari a 24,3 miliardi di euro e tenendo conto che la riduzione del *payout* non interverrà prima del mese di aprile 2019, può stimarsi una raccolta 2019 pari a 23,8 miliardi di euro.

Per gli anni successivi al 2019, per i quali l'effetto di decremento dovuto alla riduzione del *payout* si verificherà per l'intero anno, si stima una raccolta di 23,6 miliardi di euro.

L'incremento del PREU, pari allo 0,50% delle somme giocate quindi, darà un maggior gettito pari a 119 milioni di euro per il 2019 e di 117,5 milioni di euro per gli anni successivi, a condizioni di gioco invariate.

Effetto complessivo di maggior gettito
- incremento gettito AWP: 120,1 Ml€/anno
- incremento gettito VLT: 119 Ml€ per il 2019 e 117,5 Ml€/anno per le annualità successive

Totale incremento gettito:

Anno	Incremento gettito (Ml€)
2019	239,1
2020 e succ.	237,6

Articolo 81
Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

La modifica normativa prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2019.

I versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 8056 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2018 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017 e 1.328 nel 2018. Gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti e, pertanto, devono essere ridotti attraverso la ricostruzione delle rate precedenti; per il 2018, dei 1.328 milioni di euro versati, circa 682 milioni di euro costituiscono la prima e l'unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2018 *ex art.* 1 comma 998 della Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Considerando che la normativa è stata riproposta già negli ultimi tre esercizi e i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva, si assume in via prudenziale che l'ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2018 – 1° gennaio 2019) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2018.

Si stima pertanto un gettito complessivo di circa 341 milioni di euro nel 2019 e di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; dal 2022 e fino al 2027 si registrerà una perdita di circa 62 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili, come riportato nella tabella seguente:

2019	2020	2021	Dal 2022 al 2027	Dal 2028
+341,0	+185,0	+185,0	-62,0	0

in milioni di euro

Articolo 82
Abrogazione IRI

La disposizione in esame abroga a decorrere dal periodo d'imposta 2018 il regime IRI introdotto con l'articolo 1, commi 547-548 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

L'abrogazione del regime in parola determina gli effetti riportati nella tabella seguente:

COMPETENZA	2018	2019	dal 2020

IRI	-1.911,6	-1.891,3	-1.871,6
IRPEF + addizionali	3.121,4	3.116,2	3.116,3
Credito di imposta	2,3	6,4	10,6
Totale	**1.212,1**	**1.231,3**	**1.255,7**

in milioni di euro

CASSA	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**dal 2024**
IRI	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6	-1.871,6	-1.871,6	-1.871,6
IRPEF	5.121,4	2.917,5	2.921,4	2.921,4	2.921,4	2.921,4
Addizionale regionale	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
Addizionale comunale	65,7	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Utilizzo credito d'imposta	0,5	1,7	3,9	6,2	8,4	10,6
Totale	**1.986,6**	**1.238,1**	**1.263,6**	**1.250,9**	**1.253,1**	**1.255,3**

in milioni di euro

Articolo 83

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)

La norma prevede, per il solo anno d'imposta 2018, l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 10% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Dal 2019, tale deduzione viene ripristinata, ripartendo dalla quota prevista per tale annualità. La quota sospesa verrà dedotta nell'annualità successiva all'ultima prevista a legislazione vigente dal piano previsto dal D.L. n. 83 del 2015.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del *basket* al 5%, nell'anno di imposta 2016, per un valore di circa 3,4 miliardi di euro (5%). Si rileva inoltre un credito DTA di circa 5,7 miliardi di euro; per la quasi totalità dei contribuenti che evidenziano un credito DTA, la deduzione del *basket* è pari a zero, quindi è già depurata delle eccedenze già trasformate in credito.

Utilizzando il modello di simulazione IRES, si è azzerata, per il 2018, la percentuale di deducibilità del *basket*, eliminando una deduzione di circa 6,8 miliardi di euro (3,4 X 2), registrando un recupero di gettito di competenza 2018 di circa 950 milioni di euro.

In termini di cassa, considerando dal 2019 il ripristino delle percentuali di deducibilità e la stabilità delle deduzioni nei periodi successivi, la normativa produce effetti limitatamente al saldo con un recupero di gettito nel 2019 di circa 950 milioni di euro e una corrispondente perdita di gettito nel 2027.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari:

2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
+950	0	0	0	0	0	0	0	-950	0

in milioni di euro

Articolo 84

Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni

La disposizione prevede un ulteriore incremento rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018 che consiste nel fissare la percentuale all'85% per il 2019, al 90% per il 2020 e al 100% dal 2021.

L'articolo 1, commi 991 e 992 della legge di Bilancio 2018, infatti, ha già incrementato la misura

dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni dal 40% vigente fino al 2017 al 58% per il 2018, al 59% per il 2019 e al 74% dal 2020.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari derivanti dalla proposta:

	2019	**2020**	**2021**	**dal 2022**
Aumento dell'acconto dal 59% al 85% per 2019, dal 74% al 90% per 2020 e dal 74% al 100% dal 2021	832,0	-832,0	-512,0	-832,0
		512,0	832,0	832,0
TOTALE	**832,0**	**-320,0**	**320,0**	**0,0**

in milioni di euro

Articolo 85

Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9

I **commi 1 e 2** della norma in esame dispongono il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario si evidenzia che, in relazione all'adozione dello IFRS9, attualmente, i saldi tendenziali del bilancio dello Stato scontano per l'anno 2018 una perdita di gettito di circa 1,3 miliardi di euro.

Tale importo è stato stimato sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio della funzione istituzionale di vigilanza sugli intermediari bancari, ha partecipato ai progetti condotti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dal Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) per valutare lo stato di avanzamento dei lavori avviati dai principali gruppi bancari per adeguarsi al nuovo principio contabile e il relativo impatto patrimoniale. Nell'ambito di tali progetti, è stato richiesto ad un campione di banche di stimare l'ammontare delle rettifiche di valore qualora fosse applicato l'IFRS 9. I dati, relativi a 13 intermediari italiani, che rappresentano il 71% del totale attivo dell'intero sistema bancario italiano al 31 dicembre 2016, mostrano un incremento dell'ammontare delle rettifiche su crediti di circa 4,2 miliardi di euro. Sulla base di tale dato si stimano, pertanto, effetti negativi in termini di IRES e IRAP di circa 1,3 miliardi di euro.

In termini finanziari, si stima pertanto che il differimento in dieci esercizi della deducibilità della riduzione di valore dei crediti derivante dalla rilevazione del fondo perdite attese determini gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
IRES	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	0,0
IRAP	164,5	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	0,0
TOTALE	**1.170,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**

in milioni di euro

Articolo 86

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

L'attuale struttura delle accise è armonizzata sulla base delle Direttive comunitarie. Per le sigarette, è di tipo misto in quanto include una componente specifica e una componente *ad valorem*; per gli

altri prodotti è di tipo *ad valorem*.
Le vigenti aliquote di base per il calcolo dell'accisa sono le seguenti: sigarette: 59,1%; sigari: 23%; sigaretti: 23%; tabacco trinciato per arrotolare le sigarette: 58,5%; altri tabacchi da fumo: 56%; tabacchi da mastico e da fiuto: 24,78%.
E' prevista un'accisa minima per i sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette, pari rispettivamente a euro 25/kg convenzionale (200 sigari), a euro 30/kg convenzionale (400 sigaretti) e a euro 120/kg.
Per le sigarette, è fissato un onere fiscale minimo (accisa + iva) attualmente pari a euro 175,54/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette).
L'onere fiscale minimo è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa globale, determinata ai sensi dell'articolo 39 *octies,* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), risulti inferiore al medesimo onere.
Ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 39 *octies* del menzionato decreto legislativo, l'accisa globale sulle sigarette è costituita dalla somma di una componente:

- specifica, cioè fissa per unità di prodotto, attualmente pari al 10,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP-sigarette), calcolato ai sensi dell'articolo 39 *quinquies*, comma 2 del citato decreto legislativo 504 del 1995;
- *ad valorem*, cioè correlata al prezzo di vendita al pubblico di ciascuna marca di sigarette, calcolata rapportando l'accisa globale, detratta la componente specifica, al PMP-sigarette stesso;

L'accisa globale sul PMP-sigarette è calcolata applicando allo stesso l'aliquota di base del 59,1 per cento, ai sensi del successivo comma 4 del predetto articolo 39 *octies*.
L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23 prevede, tra l'altro che "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate:*
a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00"
Con la norma in esame, si provvede ad apportare alcune modifiche al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, relativamente ai tabacchi lavorati, e al citato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
In particolare, il **comma 1** fissa al punto:
- 1) l'aliquota della componente specifica per il calcolo dell'accisa delle sigarette all'11%;
- 2) l'accisa minima per i sigari in euro 30 /kg convenzionale (200 sigari);
- 3) l'accisa minima dei trinciati per sigarette in euro 125 /kg;
- 4) lettera a) l'onere fiscale minimo per le sigarette in euro 180,14/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette); lettera b), aggiunge nel comma 6 dell'articolo 39 *octies* del predetto d.lgs. n. 504 del 1995 il seguente periodo "*A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette*".

Il **comma 2** stabilisce l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa:

- delle sigarette al 59,5% del prezzo di vendita al pubblico;
- dei sigari e dei sigaretti al 23,5%, del prezzo di vendita al pubblico.

Conseguentemente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2, il **comma 3** sostituisce le vigenti tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico di dette categorie di prodotti, di cui all'articolo 39-*quinquies* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni con quelle allegate alla norma.

Con il **comma 4,** vengono apportate modifiche all'articolo 1 del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

In particolare, la lettera a) sostituisce, la lettera a) del comma 2 con la seguente: *"a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5,00".* La lettera b), inserisce, dopo il citato comma 2, il comma 2-*bis* il quale prevede che *"L'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39- quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.*".

Di conseguenza, la **lettera c)** sostituisce nel comma 3 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, le parole "*alla misura percentuale*" con le parole: "*alle misure percentuali*".

Da ultimo, il **comma 5** stabilisce che le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Di seguito, si procede sinteticamente alla descrizione degli effetti finanziari delle disposizioni previste nella norma proposta relativamente alle singole categorie di prodotti

Sigarette

Tenuto conto del prezzo medio ponderato delle sigarette ("PMP-sigarette"), dell'aliquota della componente specifica e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti, rispettivamente: euro 239/kg convenzionale, 10,5% della fiscalità complessiva (accisa + iva) gravante sul PMP-sigarette e 59,1% del prezzo di vendita al pubblico, l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a circa euro 19,36 il chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari a circa il 51 per cento del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP-sigarette, è pari a euro 141,25/kg (239x59,1%) e l'IVA pari a euro 43,10/ kg (22% di 239, al netto dell'Iva). La fiscalità totale su tale prezzo è pari a euro 184,35/ kg. Convenzionale.

In relazione alle modifiche che si intendono apportare con la norma in esame, i nuovi parametri saranno i seguenti:

- accisa globale sul PMP-sigarette: circa euro 142,21/kg convenzionale (239x59,5%);
- IVA sul PMP-sigarette: euro 43,10/kg convenzionale (239x22/122);
- fiscalità complessiva sul PMP-sigarette: euro 185,31/ kg convenzionale (142,21+43,10).

Di conseguenza, la componente specifica sarà circa euro 20,38/kg convenzionale (185,31x11%), quella proporzionale circa il 50,97%, l'accisa globale sul PMP-sigarette euro 142,21/kg convenzionale e la fiscalità complessiva pari ad euro 185,31/kg convenzionale (accisa:142,21+Iva:43,10). L'aumento di fiscalità sul prezzo medio ponderato, attualmente vigente (€ 239/kg), pertanto, è di circa 0,6%.

L'onere fiscale minimo vigente è pari a euro 175,54/kg convenzionale, quello proposto pari a euro 180,14; pertanto, per i prezzi assoggettati a tale onere l'aggravio di fiscalità, è di circa il 2,6%.
Poiché il PMP-sigarette stimato per il 2018 (che sarà preso a base per la rideterminazione delle componenti specifica e proporzionale per il calcolo dell'accisa delle sigarette per il 2019) è stimato in euro 244/kg (valore registrato nel periodo gennaio-agosto 2018), la fiscalità complessiva di tale prezzo medio ponderato, rideterminata in base alle aliquote proposte nella norma, sarà di euro 189,18 (Iva:44 -244x22/122- + accisa: 145,18 - 244x59,5%-). L'importo dell'onere fiscale fissato nella norma in esame, pari a euro 180,14, rappresenta il 95,22% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette anno 2018, pari alla incidenza attualmente vigente (€175,54/184,35x100).
Di seguito si indicano, per le sigarette, gli effetti che la modifica normativa comporterebbe, dalla data di entrata in vigore dei nuovi parametri, rispetto alla situazione vigente, sulle fasce di prezzo più significative per le quali è indicata la maggiore accisa, importo che equivale alla corrispondente decurtazione della quota al fornitore (ricavo del produttore):

Prezzo di vendita €/Kg	Prezzo €/pacchetto	Accisa attuale €/Kg	Nuova Accisa €/Kg	Maggiore accisa €/kg	Maggiore accisa €/pacchetto da 20
230	4,60	136,66	138,66	2,00	0,04
250	5,00	146,86	148,24	1,38	0,03
275	5,50	159,61	160,98	1,37	0,03

Tuttavia, tenuto conto dell'effetto moltiplicatore (circa 4,77 per le sigarette con prezzi medio/alti e 1,1 per quelle con prezzi bassi incisi dall'onere fiscale minimo), l'incremento della fiscalità, che decurta i ricavi dei produttori, potrebbe essere recuperato da questi ultimi con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi al pacchetto da 20 sigarette per tutte le fasce di prezzo (bassi, medi e alti) (vedi tabella 5).
Ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono fissate le Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette*, "determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette".*
In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifica e *ad valorem*, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisisi dall'OFM.
La norma in esame (comma 1, punto 4, lettera b) consente, in tale sede, a partire dal 2019, di rimodulare l'OFM in modo da mantenere inalterata la percentuale del 95,22 per cento dell'accisa globale e dell'IVA gravanti sul "PMP- sigarette", fissata nella norma stessa (attualmente vigente).
Il prezzo medio ponderato delle sigarette registrato nei primi otto mesi del 2018, con troncamento dei decimali, è di euro 244/kg convenzionale. Su tale prezzo, in base alla fiscalità attualmente vigente per tali prodotti (59,1%), grava l'accisa di euro 144,20/kg e l'iva di euro 44/kg (fiscalità totale= 188,20 €/kg).
Qualora detto prezzo medio ponderato fosse confermato anche per l'intero anno 2018, le tabelle di ripartizione dei prezzi delle sigarette sarebbero rideterminate sulla base di tale prezzo.
Nell'anno 2017, sono stati immessi in consumo circa kg 70.000.000 di sigarette e nel periodo gennaio-agosto 2018 circa kg 46.000.000; pertanto, tenuto conto del trend del mercato, nel corrente annuo è presumibile un consumo di circa 67,5 milioni di kg.

Nell'ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (prezzi, stabilità immissioni in consumo e analoga composizione di prodotti venduti), il gettito fiscale prevedibile su base annua (v. tabella 1), senza interventi normativi, sarebbe pari a circa:
- € 9.841. ml a titolo di accisa;
- € 3.009 ml a titolo di IVA;

Come si evince dalla tabella n 2, ne conseguirebbe, a parità di condizioni di mercato (prezzi, immissioni in consumo e composizione di prodotti venduti), un incremento di gettito su base annua di circa 22 milioni di euro. L'aumento della fiscalità graverebbe solo sui prezzi medi e alti con conseguente contrazione dei ricavi dei produttori che potrebbe essere recuperata con un aumento dei prezzi circa 4 centesimi/pacchetto da 20. L'onere fiscale minimo (€175,54/kg) rappresenterebbe circa il 93,27% della fiscalità complessiva del PMP- Sigarette (175,54/188,20x100), a fronte del 95,22% attualmente vigente.

La norma (comma 1, punto 4, lettera b) come innanzi detto, fissa al 95,22% (pari quindi a quella attuale) l'incidenza dell'OFM sulla fiscalità totale del PMP-Sigarette; pertanto, a legislazione vigente (aliquota di base per il calcolo dell'accisa:59,1%, aliquota componente specifica: 10,5%), l'OFM, in attuazione della norma proposta, sarebbe di euro 179,20/kg convenzionale (188,20x95,22%).

Come si evince dalla tabella n. 3, a parità di condizioni di mercato (prezzi, immissioni in consumo e composizione di prodotti venduti, aliquote), il maggior gettito derivante dalla proposta normativa è di circa 42 milioni di euro su base annua.

Poiché la norma in esame fissa l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sulle sigarette al 59,5% (comma 2 dell'articolo), l'accisa globale sul PMP-sigarette stimato per il 2018 (€ 244/kg convenzionale) è pari a euro 145,18 (244x 59,5%). L'IVA è pari a euro 44. La fiscalità complessiva è di euro 189,18 (145,18+44).

L'onere fiscale minimo, in attuazione del comma 1, punto 4, lett. b) della norma, sarà pari a euro 180,14 (189,18x95,22%), corrispondente al valore fissato nella lettera a) dello stesso punto.

Il maggior gettito rispetto a quello indicato nella tabella 3 è di circa 65,5 milioni di euro. (Tabella n.4).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, qualora il PMP-sigarette per il 2018 fosse euro 244/kg convenzionale, a normativa vigente, i parametri per la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi sarebbero: PMP-sigarette: euro 244, aliquota di base:59,1%, aliquota della componente specifica: 10,5%, O.F.M. 175,54. In attuazione della norma proposta, i parametri sarebbero: PMP-sigarette: euro 244, aliquota di base: 59,5%, aliquota della componente specifica: 11%, O.F.M.: euro 180,14.

Pertanto, sulla base del *trend* delle immissioni in consumo in relazione alle varie fasce di prezzo, per il comparto sigarette, il maggior gettito complessivo, su base annua, derivante dalla norma proposta, a parità di volumi di vendita e in assenza di altri interventi, è di circa 108 milioni di euro (v. tabella 5).

A partire dal 2020, la norma (comma 1, punto 4, lett. b) consente di rideterminare l'O.F.M. -nella misura del 95,22% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette che sarà rilevato nell'anno precedente- in concomitanza della rideterminazione delle componenti specifica e proporzionale dell'accisa sulle sigarette, ai sensi dell'articolo 39 *quinquies* del d.lgs. n. 504/1995. La norma, quindi, permette di mantenere inalterato il rapporto tra l'OFM e la fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette. Prudenzialmente, non viene stimato l'ulteriore maggior gettito derivante dalla disposizione per gli anni successivi al 2019.

Altri prodotti

Per i trinciati per sigarette si stima un consumo annuo di circa 4,5 milioni di kg e pertanto l'incremento di 5 euro/kg dell'accisa minima comporta un maggior gettito, su base annua, di circa **22,5 milioni** di euro.

Relativamente ai sigari e ai sigaretti, si stima un valore del mercato annuo di circa 373,5 milioni di

euro; pertanto, l'aumento dell'aliquota di base dal 23% al 23,5% (+0,5%) comporterebbe un maggior gettito, su base annua, di circa **1,8 milioni di euro** (€ 373,5x0,5%).
Dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima dei sigari, tenuto che andrebbe ad incidere solo su circa 61.000 kg, deriverebbe un maggior introito, su base annua, di circa **305 mila euro**.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA MANOVRA SU BASE ANNUA
MAGGIOR GETTITO IN MILIONI DI EURO

Tipologia	Gettito
sigarette	108
tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette	22,5
Sigari e sigaretti	2,1
TOTALE	**132,6**

SIGARETTE

IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 1

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	**59,1**
Prezzo medio ponderato 2018	**239**
Onere fiscale minimo	**175,54**
% importo specifico fisso	**10,5**

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	€			
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,86	136,66	41,48	118.526.075	561.253.411	170.355.565	731.608.976
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,91	139,21	42,38	215.361.079	1.002.354.256	305.148.864	1.307.503.120
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,96	141,76	43,28	242.184.588	1.108.917.546	338.557.783	1.447.475.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	32,01	144,31	44,18	240.244.640	1.083.089.784	331.584.136	1.414.673.920
5,00	250,0	5,96	4.025.559	33,06	146,86	45,08	133.084.964	591.193.523	181.472.178	772.665.700
5,10	255,0	8,55	5.772.334	34,11	149,41	45,98	196.894.328	862.444.489	265.411.938	1.127.856.427
5,20	260,0	13,74	9.278.888	35,15	151,96	46,89	326.152.927	1.410.019.878	435.087.076	1.845.106.954
5,30	265,0	0,01	4.656	36,2	154,51	47,79	168.532	719.333	222.490	941.822
5,50	275,0	16,14	10.903.810	38,3	159,61	49,59	417.615.935	1.740.357.163	540.719.953	2.281.077.116
5,60	280,0	0,01	8.466	39,35	162,16	50,49	333.127	1.372.803	427.435	1.800.238
5,70	285,0	0,17	116.951	40,4	164,71	51,39	4.724.839	19.263.076	6.010.136	25.273.212
5,80	290,0	0,03	22.717	41,44	167,26	52,3	941.373	3.799.566	1.188.074	4.987.640
TOTALI		**100,00**	**67.537.190**	-			**2.169.342.599**	**9.841.689.387**	**3.009.631.583**	**12.851.320.970**

SIGARETTE

IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 2

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	**59,1**
Prezzo medio ponderato 2018	**239**
Onere fiscale minimo	**175,54**
% importo specifico fisso	**10,5**

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	€			
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,86	136,66	41,48	118.526.075	561.253.411	170.355.565	731.608.976
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,91	139,21	42,38	215.361.079	1.002.354.256	305.148.864	1.307.503.120
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,96	141,76	43,28	242.184.588	1.108.917.546	338.557.783	1.447.475.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	32,01	144,31	44,18	240.244.640	1.083.089.784	331.584.136	1.414.673.920
5,00	250,0	5,96	4.025.559	33,06	146,86	45,08	133.084.964	591.193.523	181.472.178	772.665.700
5,10	255,0	8,55	5.772.334	34,11	149,41	45,98	196.894.328	862.444.489	265.411.938	1.127.856.427
5,20	260,0	13,74	9.278.888	35,15	151,96	46,89	326.152.927	1.410.019.878	435.087.076	1.845.106.954
5,30	265,0	0,01	4.656	36,2	154,51	47,79	168.532	719.333	222.490	941.822
5,50	275,0	16,14	10.903.810	38,3	159,61	49,59	417.615.935	1.740.357.163	540.719.953	2.281.077.116
5,60	280,0	0,01	8.466	39,35	162,16	50,49	333.127	1.372.803	427.435	1.800.238
5,70	285,0	0,17	116.951	40,4	164,71	51,39	4.724.839	19.263.076	6.010.136	25.273.212
5,80	290,0	0,03	22.717	41,44	167,26	52,3	941.373	3.799.566	1.188.074	4.987.640
TOTALI		**100,00**	**67.537.190**	-			**2.169.342.599**	**9.841.689.387**	**3.009.631.583**	**12.851.320.970**

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	**59,1**
Prezzo medio ponderato 2018	**244**
Onere fiscale minimo	**175,54**
% importo specifico fisso	**10,5**

segue Tabella 2

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	Totale			
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	562.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,80	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,90	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40,00	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		**100,00**	**67.537.190**	-			**2.146.635.233**	**9.864.396.754**	**3.009.631.583**	**12.874.028.337**
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							**-22.707.367**	**22.707.367**	**0**	**22.707.367**

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Δ %
da	a	Δ	
4,20	4,20	0,00	0,0
4,30	4,30	0,00	0,0
4,40	4,40	0,00	0,0
4,50	4,50	0,00	0,0
4,60	4,64	0,04	0,8
4,70	4,74	0,04	0,8
4,80	4,84	0,04	0,8
4,90	4,94	0,04	0,8
5,00	5,04	0,04	0,8
5,10	5,14	0,04	0,8
5,20	5,24	0,04	0,7
5,30	5,34	0,04	0,7
5,50	5,54	0,04	0,7
5,60	5,64	0,04	0,7
5,70	5,74	0,04	0,7
5,80	5,84	0,04	0,7

SIGARETTE

IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 3

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	**59,1**
Prezzo medio ponderato 2018	**244**
Onere fiscale minimo	**175,54**
% importo specifico fisso	**10,5**

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	€			
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	562.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		**100,00**	**67.537.190**	-			**2.146.635.233**	**9.864.396.754**	**3.009.631.583**	**12.874.028.337**

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	**59,1**
Prezzo medio ponderato 2018	**244**
Onere fiscale minimo	**179,2**
% importo specifico fisso	**10,5**

segue Tabella n. 3

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	Totale			
4,20	210,0	0,44	296.514	9,80	141,33	37,87	2.905.832	41.906.255	11.228.967	53.135.221
4,30	215,0	1,18	795.025	14,30	140,43	38,77	11.368.851	111.645.293	30.823.101	142.468.394
4,40	220,0	1,99	1.346.175	18,80	139,53	39,67	25.308.099	187.831.866	53.402.782	241.234.648
4,50	225,0	12,34	8.331.060	23,30	138,63	40,57	194.113.699	1.154.934.856	337.991.107	1.492.925.962
4,60	230,0	6,08	4.106.933	27,80	137,72	41,48	114.172.727	565.606.760	170.355.565	735.962.324
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,80	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,90	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40,00	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		**100,00**	**67.537.190**	-			**2.104.510.946**	**9.906.521.040**	**3.009.631.583**	**12.916.152.624**
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							-42.124.287	42.124.287	0	42.124.287

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Δ %
da	a	Δ	
4,20	4,28	0,08	1,9
4,30	4,38	0,08	1,9
4,40	4,48	0,08	1,8
4,50	4,58	0,08	1,8
4,60	4,61	0,01	0,3
4,70	4,70	0,00	0,0
4,80	4,80	0,00	0,0
4,90	4,90	0,00	0,0
5,00	5,00	0,00	0,0
5,10	5,10	0,00	0,0
5,20	5,20	0,00	0,0
5,30	5,30	0,00	0,0
5,50	5,50	-0,00	0,0
5,60	5,60	0,00	0,0
5,70	5,70	0,00	0,0
5,80	5,80	-0,00	0,0

SIGARETTE

IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 4

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	**59,1**
Prezzo medio ponderato 2018	**244**
Onere fiscale minimo	**179,2**
% importo specifico fisso	**10,5**

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		Quota di mercato al 31 ago 2018	Quantità presunta anno 2018	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	€			
4,20	210,0	0,44	296.514	9,8	141,33	37,87	2.905.832	41.906.255	11.228.967	53.135.221
4,30	215,0	1,18	795.025	14,3	140,43	38,77	11.368.851	111.645.293	30.823.101	142.468.394
4,40	220,0	1,99	1.346.175	18,8	139,53	39,67	25.308.099	187.831.866	53.402.782	241.234.648
4,50	225,0	12,34	8.331.060	23,3	138,63	40,57	194.113.699	1.154.934.856	337.991.107	1.492.925.962
4,60	230,0	6,08	4.106.933	27,8	137,72	41,48	114.172.727	565.606.760	170.355.565	735.962.324
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		**100,00**	**67.537.190**	-			**2.104.510.946**	**9.906.521.040**	**3.009.631.583**	**12.916.152.624**

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	**59,5**
Prezzo medio ponderato 2018	**244**
Onere fiscale minimo	**180,14**
% importo specifico fisso	**11**

segue Tabella n. 4

Fasce di prezzo al 31 ago 2018	Quota di mercato	Quantità presunta	RIPARTIZIONE € / Kg	Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO

€/pac.	€/Kg	al 31 ago 2018	anno 2018	Q. F.	Accisa	IVA	Totale			
4,20	210,0	0,44	296.514	8,86	142,27	37,87	2.627.110	42.184.977	11.228.967	53.413.944
4,30	215,0	1,18	795.025	13,36	141,37	38,77	10.621.528	112.392.616	30.823.101	143.215.717
4,40	220,0	1,99	1.346.175	17,86	140,47	39,67	24.042.694	189.097.271	53.402.782	242.500.053
4,50	225,0	12,34	8.331.060	22,36	139,57	40,57	186.282.503	1.162.766.052	337.991.107	1.500.757.159
4,60	230,0	6,08	4.106.933	26,86	138,66	41,48	110.312.210	569.467.276	170.355.565	739.822.841
4,70	235,0	10,66	7.200.304	28,53	140,59	42,38	205.424.660	1.012.290.675	305.148.864	1.317.439.539
4,80	240,0	11,58	7.822.500	29,58	143,14	43,28	231.389.539	1.119.712.595	338.557.783	1.458.270.379
4,90	245,0	11,11	7.505.300	30,63	145,69	44,18	229.887.327	1.093.447.098	331.584.136	1.425.031.234
5,00	250,0	5,96	4.025.559	31,68	148,24	45,08	127.529.694	596.748.794	181.472.178	778.220.971
5,10	255,0	8,55	5.772.334	32,73	150,79	45,98	188.928.506	870.410.310	265.411.938	1.135.822.248
5,20	260,0	13,74	9.278.888	33,77	153,34	46,89	313.348.061	1.422.824.744	435.087.076	1.857.911.820
5,30	265,0	0,01	4.656	34,83	155,88	47,79	162.154	725.711	222.490	948.201
5,50	275,0	16,14	10.903.810	36,93	160,98	49,59	402.677.715	1.755.295.383	540.719.953	2.296.015.336
5,60	280,0	0,01	8.466	37,98	163,53	50,49	321.529	1.384.401	427.435	1.811.836
5,70	285,0	0,17	116.951	39,03	166,08	51,39	4.564.616	19.423.300	6.010.136	25.433.436
5,80	290,0	0,03	22.717	40,07	168,63	52,3	910.251	3.830.687	1.188.074	5.018.762
TOTALI		**100,00**	**67.537.190**	-			**2.039.030.094**	**9.972.001.892**	**3.009.631.583**	**12.981.633.476**
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							**-65.480.852**	**65.480.852**	**0**	**65.480.852**

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Δ %
da	a	Δ	
4,20	4,22	0,02	0,5
4,30	4,32	0,02	0,5
4,40	4,42	0,02	0,5
4,50	4,52	0,02	0,5
4,60	4,63	0,03	0,7
4,70	4,79	0,09	2,0
4,80	4,89	0,09	1,9
4,90	4,99	0,09	1,9
5,00	5,09	0,09	1,9
5,10	5,19	0,09	1,8
5,20	5,29	0,09	1,8
5,30	5,39	0,09	1,8
5,50	5,59	0,09	1,7
5,60	5,69	0,09	1,7
5,70	5,79	0,09	1,6
5,80	5,89	0,09	1,6

SIGARETTE

IPOTESI SU BASE ANNUA

Tabella n. 5

PARAMETRI (Senza interventi)	
Aliquota di base	**59,1**

Prezzo medio ponderato 2018	**244**
Onere fiscale minimo	**175,54**
% importo specifico fisso	**10,5**

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		**Quota di mercato al 31 ago 2018**	**Quantità presunta anno 2018**	**RIPARTIZIONE € / Kg**			**Q.F.**	**ACCISA**	**IVA**	**TOTALE GETTITO**
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	**€**			
4,20	210,0	0,44	296.514	13,46	137,67	37,87	3.991.072	40.821.015	11.228.967	52.049.982
4,30	215,0	1,18	795.025	17,96	136,77	38,77	14.278.640	108.735.504	30.823.101	139.558.604
4,40	220,0	1,99	1.346.175	22,46	135,87	39,67	30.235.102	182.904.864	53.402.782	236.307.646
4,50	225,0	12,34	8.331.060	26,96	134,97	40,57	224.605.379	1.124.443.176	337.991.107	1.462.434.282
4,60	230,0	6,08	4.106.933	28,46	137,06	41,48	116.883.302	562.896.184	170.355.565	733.251.749
4,70	235,0	10,66	7.200.304	29,51	139,61	42,38	212.480.958	1.005.234.378	305.148.864	1.310.383.242
4,80	240,0	11,58	7.822.500	30,56	142,16	43,28	239.055.588	1.112.046.546	338.557.783	1.450.604.329
4,90	245,0	11,11	7.505.300	31,61	144,71	44,18	237.242.520	1.086.091.904	331.584.136	1.417.676.040
5,00	250,0	5,96	4.025.559	32,66	147,26	45,08	131.474.741	592.803.746	181.472.178	774.275.924
5,10	255,0	8,55	5.772.334	33,71	149,81	45,98	194.585.394	864.753.423	265.411.938	1.130.165.360
5,20	260,0	13,74	9.278.888	34,75	152,36	46,89	322.441.371	1.413.731.433	435.087.076	1.848.818.510
5,30	265,0	0,01	4.656	35,8	154,91	47,79	166.670	721.195	222.490	943.685
5,50	275,0	16,14	10.903.810	37,9	160,01	49,59	413.254.411	1.744.718.687	540.719.953	2.285.438.640
5,60	280,0	0,01	8.466	38,95	162,56	50,49	329.740	1.376.190	427.435	1.803.624
5,70	285,0	0,17	116.951	40	165,11	51,39	4.678.059	19.309.857	6.010.136	25.319.993
5,80	290,0	0,03	22.717	41,04	167,66	52,3	932.286	3.808.652	1.188.074	4.996.727
TOTALI		**100,00**	**67.537.190**	-			**2.146.635.233**	**9.864.396.754**	**3.009.631.583**	**12.874.028.337**

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Aliquota di base	**59,5**
Prezzo medio ponderato 2018	**244**
Onere fiscale minimo	**180,14**
% importo specifico fisso	**11**

segue Tabella n. 5

Fasce di prezzo al 31 ago 2018		**Quota di mercato al 31 ago 2018**	**Quantità presunta anno 2018**	**RIPARTIZIONE € / Kg**			**Q.F.**	**ACCISA**	**IVA**	**TOTALE GETTITO**
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA	**Totale**			
4,20	210,0	0,44	296.514	8,86	142,27	37,87	2.627.110	42.184.977	11.228.967	53.413.944

4,30	215,0	1,18	795.025	13,36	141,37	38,77	10.621.528	112.392.616	30.823.101	143.215.717
4,40	220,0	1,99	1.346.175	17,86	140,47	39,67	24.042.694	189.097.271	53.402.782	242.500.053
4,50	225,0	12,34	8.331.060	22,36	139,57	40,57	186.282.503	1.162.766.052	337.991.107	1.500.757.159
4,60	230,0	6,08	4.106.933	26,86	138,66	41,48	110.312.210	569.467.276	170.355.565	739.822.841
4,70	235,0	10,66	7.200.304	28,53	140,59	42,38	205.424.660	1.012.290.675	305.148.864	1.317.439.539
4,80	240,0	11,58	7.822.500	29,58	143,14	43,28	231.389.539	1.119.712.595	338.557.783	1.458.270.379
4,90	245,0	11,11	7.505.300	30,63	145,69	44,18	229.887.327	1.093.447.098	331.584.136	1.425.031.234
5,00	250,0	5,96	4.025.559	31,68	148,24	45,08	127.529.694	596.748.794	181.472.178	778.220.971
5,10	255,0	8,55	5.772.334	32,73	150,79	45,98	188.928.506	870.410.310	265.411.938	1.135.822.248
5,20	260,0	13,74	9.278.888	33,77	153,34	46,89	313.348.061	1.422.824.744	435.087.076	1.857.911.820
5,30	265,0	0,01	4.656	34,83	155,88	47,79	162.154	725.711	222.490	948.201
5,50	275,0	16,14	10.903.810	36,93	160,98	49,59	402.677.715	1.755.295.383	540.719.953	2.296.015.336
5,60	280,0	0,01	8.466	37,98	163,53	50,49	321.529	1.384.401	427.435	1.811.836
5,70	285,0	0,17	116.951	39,03	166,08	51,39	4.564.616	19.423.300	6.010.136	25.433.436
5,80	290,0	0,03	22.717	40,07	168,63	52,3	910.251	3.830.687	1.188.074	5.018.762
TOTALI		**100,00**	**67.537.190**	-			**2.039.030.094**	**9.972.001.892**	**3.009.631.583**	**12.981.633.476**
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO							**-107.605.139**	**107.605.139**	**0**	**107.605.139**

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			**Δ %**
da	**a**	Δ	
4,20	4,30	0,10	2,4
4,30	4,40	0,10	2,4
4,40	4,50	0,10	2,3
4,50	4,60	0,10	2,3
4,60	4,69	0,09	2,0
4,70	4,79	0,09	2,0
4,80	4,89	0,09	1,9
4,90	4,99	0,09	1,9
5,00	5,09	0,09	1,9
5,10	5,19	0,09	1,8
5,20	5,29	0,09	1,8
5,30	5,39	0,09	1,8
5,50	5,59	0,09	1,7
5,60	5,69	0,09	1,7
5,70	5,79	0,09	1,6
5,80	5,89	0,09	1,6

Articolo 87
Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali

La disposizione interviene sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018.
In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Per il periodo d'imposta 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.
Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	*5%*	*3%*	*10%*	*12%*	*12%*	*12%*	*12%*	*12%*	12%	5%	5%

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata adottata la seguente metodologia:

- in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;
- per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente sono stati analizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i ¾ dell'intero ammontare,
- successivamente, è stato simulato il profilo di deducibilità previsto dalla disposizione in esame, evidenziando gli effetti in termini di differente base imponibile ai fini IRES e IRAP;
- l'andamento degli effetti sul gettito IRES e IRAP in termini di competenza e di cassa è riportato nelle tabelle seguenti:

Competenza	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
IRES	597,2	682,5	597,2	0,0	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-426,5	-426,5
IRAP	142,2	162,5	142,2	0,0	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-101,6	-101,6
Totale	**739,4**	**845,0**	**739,4**	**0,0**	**-211,3**	**-211,3**	**-211,3**	**-211,3**	**-211,3**	**-211,3**	**-528,1**	**-528,1**

in milioni di euro

Cassa	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
IRES	1.045,1	746,5	533,2	-447,9	-298,6	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-170,7	-618,5	-426,5	320,0	0,0
IRAP	263,0	179,8	124,9	-120,9	-75,2	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	-153,4	-101,6	86,3	0,0
Totale	**1.308,1**	**926,3**	**658,1**	**-568,8**	**-373,8**	**-211,3**	**-211,3**	**-211,3**	**-211,3**	**-211,3**	**-771,9**	**-528,1**	**406,3**	**0,0**

in milioni di euro

Articolo 88
Abrogazione ACE

La disposizione prevede l'abolizione della normativa in materia di aiuto alla crescita economica (ACE).
Sulla base dell'elaborazione dei dati delle ultime dichiarazioni disponibili si riportano nelle tabelle seguenti gli effetti derivanti dalla modifica in esame:

Competenza	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**

IRES	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	**1.453,3**	**1.453,3**	**1.453,3**	**1.453,3**	**1.453,3**	**1.453,3**

in milioni di euro

Cassa	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
IRES	0,0	2.086,2	1.192,1	1.192,1	1.192,1	1.192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	**227,8**	**2.372,5**	**1.453,3**	**1.453,3**	**1.453,3**	**1.453,3**

in milioni di euro

Capo II
Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Articolo 89
Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)

L'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), in esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione e degli indirizzi formulati dalla Comunicazione della Commissione europea, del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*, relativa al Piano di azione "5G per l'Europa", ha previsto l'assegnazione, mediante procedura di selezione competitiva, agli operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz, a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

La procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz si è conclusa con le offerte di seguito indicate:

Banda 694-790 MHz	2.039,9
Banda 3,6-3,8 GHz	4.337,0
Banda 26,5-27,5 GHz	163,7
Totale	**6.540,6**

in milioni di euro

Nei saldi tendenziali a legislazione vigente della Nota di aggiornamento al DEF 2018, i proventi derivanti dall'attuazione della procedura di gara, come disciplinata dalla Legge di bilancio per il 2018, sono stati valutati, quale ipotesi prudenziale di iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso e in coerenza con la quantificazione recata dall'articolo 1, comma 1045, della citata legge di bilancio, per un importo complessivo pari a 2.500 milioni, di cui 500 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

Alla luce degli esiti della procedura competitiva, i maggiori introiti risultano, pertanto, pari a 4.040,6 milioni di euro, di cui circa 4.000 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, che, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno si realizzeranno nel 2022.

In termini di indebitamento netto, tenuto conto del profilo temporale delle concessioni dei diritti

d'uso, fissato dal 1° gennaio 2019 per le frequenze delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz e dal 1° luglio 2022 per le frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz, con scadenza al 31 dicembre 2037 per tutte le bande oggetto di gara, i maggiori proventi rispetto a quanto già scontato nei tendenziali della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono valutati in circa 200 milioni di euro annui dal 2019 al 2037.

Titolo X
Fondi

Articolo 90
Fondi

Comma 1 – La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter,* lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, come dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Comma 2 – La disposizione prevede che il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

PAGINA BIANCA

PARTE II

Sezione II

PAGINA BIANCA

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente[1]

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2018 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

1 Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 17 della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2018, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021 e Budget per il triennio 2019 – 2021 nonché le proposte per la manovra 2019.

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2018-2020 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2017.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2017. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2018 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi[2]), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva,** commisurata

[2] Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2016.

ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2018 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2018 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi al**l'anticipazione di bilancio a favore dell'INPS,** finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2017 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. In precedenza, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità. Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge[3] ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal

[3] Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).
Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione –, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente giova rappresentare che dal 1 gennaio 2019 entra in vigore **il nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa**, introdotto con la riforma dell'articolo 34 della legge n.196 del 2009, contenuta nei decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 93 "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, adottato in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nel suo decreto correttivo n. 29 del 2018. In base all'innovazione legislativa apportata l'assunzione dell'impegno, e quindi la registrazione contabile, avviene nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile in base alle scadenze di pagamento dell'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Il potenziamento della fase di cassa consente una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica, in quanto si pone maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva. In questo modo si rende più stretto e trasparente il legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e risultati dell'azione amministrativa.

Ciò consente, inoltre, una maggiore attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziare necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti e una migliore previsione e gestione degli andamenti di finanza pubblica con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico. Si è inteso, in definitiva, "avvicinare" il momento della competenza (impegno) a quello della cassa (pagamento).

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità[4] di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. Tale facoltà, peraltro è già entrata in vigore il 12 maggio 2016, ai sensi del citato decreto legislativo n. 93 del 2016.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti[1]. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di

[4] Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

[1] Cfr. art 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate

conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi[2]. Nel triennio l'iscrizione di fondi in conseguenza del menzionato riaccertamento annuale di residui passivi perenti ha determinato un incremento degli stanziamenti a legislazione vigente pari a circa 250,2 milioni di euro nel 2019, 268,8 milioni nel 2020 e 225,3 milioni nel 2021, in linea con quanto già scontato nelle previsione a legislazione vigente del Documento e di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196 del 2009.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, in milioni di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica:

[2] Cfr. art. 34-bis comma 3 della legge n. 196/2009 che ridefinisce e innova la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale.

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	c/k	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Fondo missioni internazionali di pace	c		1.450.000.000		-	2021	DLB
Rifinanziamnto Fondo emergenze nazionali (FEN)	k	60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Prevenzione rischio sismico	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	A DECORRERE	DLB
Fondo non autosufficienze	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Fondo politiche sociali	c	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	A DECORRERE	DLB
Assistenza alunni disabili	c	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	2021	DLB
Cofinanziamento nazionale Fondi UE	k	-	-	-	30.000.000.000	2026	DLB
Rifinanziamento L. 499/1999	k	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	A DECORRERE	DLB
Ripiano debiti pregressi Interno - Gestione TETRA	k	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	2022	DLB
Ripiano debiti pregressi Interno - Volontari Vigili del fuoco	c	5.000.000			-	2019	DLB
Ripiano debiti pregressi utenze Difesa	c		50.000.000	50.000.000	-	2021	DLB
Fondo attuazione direttive UE	c	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Fondo sviluppo e coesione - FSC	k	800.000.000	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	2023	DLB
Trasferimenti FS	c	100.000.000			-	2019	DLB
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento sisma Centro Italia	k				200.000.000	2022	DLB
Partecipazione organismi internazionali	k	1.000.000.000	1.000.000.000		-	2019	DLB
Caregiver familiare	c		-	5.000.000	5.000.000	A DECORRERE	DLB
Rifinanziamento FISPE	c	59.999.756	79.999.726	-	39.863.054	A DECORRERE	DLB
Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari. FFO	c	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Politiche per la famiglia	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	A DECORRERE	DLB
Ricerca medico-sanitaria e tutela della salute	c	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	A DECORRERE	DLB
TOTALE PARTE CORRENTE	**c**	**645.999.756**	**2.190.999.726**	**671.000.000**	**585.863.054**		
TOTALE CONTO CAPITALE	**k**	**1.955.000.000**	**1.995.000.000**	**995.000.000**	**31.995.000.000**		
TOTALE RIFINANZIAMENTI		**2.600.999.756**	**4.185.999.726**	**1.666.000.000**	**32.580.863.054**		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	**c/k**	**2019**	**2020**	**2021**	**ANNI SUCCESSIVI**	**ANNO TERMINALE**	**DLB / EM.**
Cofinanziamento nazionale Fondi UE	k		- 4.950.000.000	4.000.000.000	-	2022	DLB
Trasferimenti FS	k	- 1.140.000.000	600.000.000	440.000.000	100.000.000	2022	DLB
Riprogrammazione sisma Centro Italia	k	350.000.000		- 350.000.000	-	2021	DLB
TOTALE PARTE CORRENTE	**c**	**-**	**-**	**-**			
TOTALE CONTO CAPITALE	**k**	**- 790.000.000**	**- 4.350.000.000**	**4.090.000.000**			
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI		**- 790.000.000**	**- 4.350.000.000**	**4.090.000.000**			
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	**c/k**	**2019**	**2020**	**2021**	**ANNI SUCCESSIVI**	**ANNO TERMINALE**	**DLB / EM.**
Trasferimenti FS	k	- 600.000.000				2019	DLB
Misure razionalizzazione della spesa	c	- 435.426.614	- 434.240.979	- 404.728.471	- 404.728.471	A REGIME	DLB
Misure razionalizzazione della spesa	k	- 222.942.066	- 210.546.822	- 202.432.194	- 202.432.194	A REGIME	DLB
Copertura scorrimento graduatoria MIBAC	c	- 3.750.000	- 3.750.000	- 3.750.000	- 3.750.000	A DECORRERE	DLB
Definanziamento FISPE	c	-	-	- 135	-	2025	DLB
TOTALE PARTE CORRENTE	**c**	**- 439.176.614**	**- 437.990.979**	**- 408.478.606**	**- 408.478.471**		
TOTALE CONTO CAPITALE	**k**	**- 822.942.066**	**- 210.546.822**	**- 202.432.194**	**- 202.432.194**		
TOTALE DEFINAZIAMENTI		**- 1.262.118.680**	**- 648.537.801**	**- 610.910.800**	**- 610.910.665**		

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali risparmi, unitamente a quelli assicurati da apposite disposizioni contenute nell'articolato della sezione I, derivano da misure di razionalizzazione della spesa e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel dettaglio, i suddetti riflessi finanziari per il triennio 2019-2021, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2019	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**
TOTALE COMPLESSIVO di cui:	**1.420,0**	**1.609,4**	**1.628,1**	**1.400,6**	**1.579,6**	**1.597,7**
Sezione I (effetti netti)	*761,7*	*964,6*	*1.020,9*	*751,0*	*930,7*	*986,9*
Sezione II	*658,4*	*644,8*	*607,2*	*649,6*	*648,9*	*610,8*
importi in milioni di euro						

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

		Riduzione spesa ministeri (spending review)			ALTRE RIDUZIONI DI SPESA			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
DES_TIT	DES_CAT	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TITOLO I - SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-10,0	-10,0	-10,0				4,7	0,0	0,0				-5,3	-10,0	-10,0
	CONSUMI INTERMEDI	-70,5	-62,8	-64,9				0,0	50,0	50,0				-70,5	-12,8	-14,9
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE							0,3	0,0	0,0				0,3	0,0	0,0
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-139,2	-193,5	-169,6				211,0	316,0	326,0				71,8	122,5	156,4
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-67,1	-19,5	-18,7				100,0	0,0	0,0				32,9	-19,5	-18,7
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-2,0	-1,9	-1,9	-3,8	-3,8	-3,8							-5,7	-5,7	-5,7
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	-0,1	-0,1	-0,1										-0,1	-0,1	-0,1
	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	-15,0	-27,0	-1,0										-15,0	-27,0	-1,0
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-7,0	-7,0	-7,0										-7,0	-7,0	-7,0
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	-23,3	-27,3	-26,7										-23,3	-27,3	-26,7
	ALTRE USCITE CORRENTI	-101,2	-85,1	-104,8	0,0	0,0	0,0	330,0	1.825,0	295,0				228,8	1.739,9	190,2
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale		**-435,4**	**-434,2**	**-404,7**	**-3,8**	**-3,8**	**-3,8**	**646,0**	**2.191,0**	**671,0**				**206,8**	**1.753,0**	**262,5**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-11,4	-17,6	-18,4				25,0	25,0	25,0				13,6	7,4	6,6
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-9,8	-6,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	820,0	350,0	-4.950,0	3.650,0	1.160,2	-4.136,6	4.466,0
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-84,0	-79,0	-75,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.140,0	600,0	440,0	-1.824,0	521,0	365,0
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,0	0,0	0,0										0,0	0,0	0,0
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-117,7	-107,3	-105,1				110,0	150,0	150,0				-7,7	42,7	44,9
	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE							1.000,0	1.000,0	0,0				1.000,0	1.000,0	0,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale		**-222,9**	**-210,5**	**-202,4**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**1.955,0**	**1.995,0**	**995,0**	**-790,0**	**-4.350,0**	**4.090,0**	**342,1**	**-2.565,5**	**4.882,6**
Totale complessivo		**-658,4**	**-644,8**	**-607,2**	**-603,8**	**-3,8**	**-3,8**	**2.601,0**	**4.186,0**	**1.666,0**	**-790,0**	**-4.350,0**	**4.090,0**	**548,9**	**-812,5**	**5.145,1**

Effetti finanziari del DL 119 del 2018

Le misure contenute nel decreto legge del 24 ottobre 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" contabilmente hanno un impatto neutrale sul saldo di bilancio dello Stato nel triennio di programmazione e comportano un lieve miglioramento dell'indebitamento netto di 39,3 milioni nel 2019, di 39,2 milioni nel 2020 e di 51,3 milioni nel 2021. In realtà dal provvedimento derivano maggiori risorse che sono state appostate su appositi fondi che con il Disegno di legge vengono azzerati (Sezione I). Nella tabella che segue sono evidenziati gli importi iscritti sui predetti Fondi che concorrono, insieme al suddetto miglioramento, al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla manovra di finanza pubblica.

Riepilogo effetti del DL 119/2018 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
INTERVENTI	**462,5**	**1.872,5**	**2.512,8**	**481,2**	**2.585,8**	**3.423,9**
MINORI ENTRATE	34,9	34,9	34,9	54,5	48,1	46,0
MAGGIORI SPESE	427,6	1.837,6	2.477,9	426,6	2.537,6	3.377,9
- correnti	391,3	1.642,1	2.477,9	390,3	1.642,1	2.477,9
- capitali	36,3	195,5	0,0	36,3	895,5	900,0
COPERTURE	**462,5**	**1.872,5**	**2.512,8**	**520,4**	**2.624,9**	**3.475,2**
MAGGIORI ENTRATE	462,5	1.538,3	2.088,1	499,9	2.624,9	3.475,2
MINORI SPESE	0,0	334,2	424,7	20,5	0,0	0,0
- correnti	0,0	334,2	424,7	0,0	0,0	0,0
- capitali	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0
SALDO FINALE (da prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,3**	**39,2**	**51,3**
SALDO FINALE (che concorre alla manovra di finanza pubblica)	**390,3**	**1.639,1**	**2.471,9**	**429,6**	**2.378,3**	**3.423,3**

Le maggiori risorse, sono interamente reperite sul versante dell'entrata mediante le disposizioni che prevedono l'obbligo della trasmissione elettronica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate e la definizione agevolata di carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (c.d. rottamazione ter), processi verbali di constatazione, e controversie tributarie pendenti. Sul piano contabile il maggior gettito atteso è stato appostato sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali e successivamente utilizzato nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 91 a 108

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2019-2021** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economica e finanza 2018 deliberata dal Consiglio dei ministri il 27 Settembre 2018. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.
La rappresentazione che viene data per il triennio 2019-2021 nella presente tavola[5] **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.
I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2019 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 68 miliardi dovuto a entrate finali pari a 578 miliardi e spese finali pari a 646 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2020 il saldo netto da finanziare è pari a 55 miliardi (le entrate finali si attestano a 595 miliardi e le spese finali a 650 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 31 miliardi per le entrate e 33 miliardi per la spesa). Nel 2021 il saldo netto da finanziare è pari a 44 miliardi: le entrate finali si attestano a 603 miliardi e le spese finali a 647 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 28 miliardi per le entrate e 30 miliardi per la spesa.

[5] I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2019 pari a 484 miliardi, inferiori di 94 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2019 pari a 552, inferiori di 94 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2020 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 500 miliardi, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 555, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2021 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 510 miliardi, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 554, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (66 miliardi di euro nel 2019, 53 miliardi di euro nel 2020 e 43 miliardi di euro nel 2021).

Nella **riga 4** "**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.
Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2019 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 24 miliardi e di 43 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 18 miliardi. Nel 2020 la riduzione delle entrate finali si attesta a 20 miliardi e quella delle spese a 31 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 11 miliardi. Infine, nel 2021, le entrate sono più basse di 20 miliardi, le spese di 25 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di poco meno di 6 miliardi, 5,6 miliardi per la precisione.

La **riga 5**, denominata "Conto economico programmatico – Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 48 miliardi nel 2019 con un livello di entrate finali pari a 458 miliardi e spese finali di 506 miliardi, a 43 nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 479 miliardi e spese finali di 521 miliardi e a 38 nel 2021 con un livello di entrate finali pari a 489 e di spese finali di 527 miliardi.

La **riga 6** ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione"), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.
Nel 2019, le entrate finali per la PA sono pari a 836 miliardi, le spese finali ammontano a 880 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 44 miliardi; nel 2020 le entrate finali sono pari a 862 miliardi, le spese finali ammontano a 902 e l'indebitamento si attesta su 39 miliardi; nel 2021 le entrate finali sono pari a 879 miliardi, le spese finali ammontano a 914 e l'indebitamento si attesta su 35 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2019-2021

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2019 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2019	578	646	-68	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2019	484	552	-68	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*483*	*549*		*-66*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-24**	**-43**		**18**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	458	506		-48
6		Conto economico programmatico - PA	836	880		-44

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2020 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2020	595	650	-55	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2020	500	555	-55	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*499*	*552*		*-53*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-20**	**-31**		**11**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	479	521		-43
6		Conto economico programmatico - PA	862	902		-39

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2021 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	603	647	-44	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021	510	554	-44	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*509*	*552*		*-43*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-20**	**-25**		**6**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	489	527		-38
6		Conto economico programmatico - PA	879	914		-35

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DEGLI EFFETTI FINANZIARI DLB 2019-2021

(legge n. 196 del 2009, articolo 21, comma 12-*ter*)

PAGINA BIANCA

	Disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)													
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO			
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
		Titolo II - Misure per la crescita												
		Capo I - Riduzione della pressione fiscale												
2		Sterilizzazione clausole IVA e accise	e	t	-12.471,9	-5.500,0	-4.000,8	-12.471,9	-5.500,0	-4.000,8	-12.471,9	-5.500,0	-4.000,8	
3	1	Abrogazione articolo 19, comma 3, D.L. n.191/2014 (abrogazione aumento accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio)	e	t	-140,7	-146,4	-148,3	-140,7	-146,4	-148,3	-140,7	-146,4	-148,3	
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15%- IRPEF	e	t		-2.999,2	-1.713,8		-2.999,2	-1.713,8		-2.999,2	-1.713,8	
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - Addizionale regionale	e	t					-119,5	-119,5		-119,5	-119,5	
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15%- Addizionale regionale	s	c		119,5	119,5							
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15%- Addizionale comunale	e	t					-59,0	-45,4		-59,0	-45,4	
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - Addizionale comunale	s	c		59,0	45,4							
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - IRAP	e	t					-156,5	-84,6		-156,5	-84,6	
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% IRAP	s	c		156,5	84,6							
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% effetti - Imposta sostitutiva	e	t		2.145,6	1.226,1		2.145,6	1.226,1		2.145,6	1.226,1	
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15%- IVA	e	t	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	-385,2	
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - Contributi previdenziali	e	co				-177,0	-242,0	-248,0	-177,0	-242,0	-248,0	
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - Contributi previdenziali	s	c	177,0	242,0	248,0							
4		Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - Rettifica detrazione IVA	e	t	231,3			231,3			231,3			
5		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- IRPEF	e	t		-52,5	-30,0		-52,5	-30,0		-52,5	-30,0	
5		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- addizionale regionale	e	t					-1,5	-1,5		-1,5	-1,5	
5		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- addizionale regionale	s	c		1,5	1,5							
5		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- addizionale comunale	e	t					-0,7	-0,6		-0,7	-0,6	
5		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- addizionale comunale	s	c		0,7	0,6							

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
5		Imposta sostitutiva del 15% sul compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni- imposta sostitutiva	e	t		26,3	15,0		26,3	15,0		26,3	15,0
6		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa-IRPEF	e	t		-154,3	-2.531,2		-154,3	-2.531,2		-154,3	-2.531,2
6		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa-Addizionale Regionale	e	t						-92,2			-92,2
6		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa-Addizionale Regionale	s	c			92,2						
6		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa-Addizionale Comunale	e	t						-45,5			-45,5
6		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa-Addizionale Comunale	s	c			45,5						
6		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa-IRAP	e	t						-141,0			-141,0
6		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa-IRAP	s	c			141,0						
6		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa-IMPOSTA SOSTITUTIVA	e	t			1.915,1			1.915,1			1.915,1
6		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa-IVA	e	t		-234,3	-234,3		-234,3	-234,3		-234,3	-234,3
6		Tassazione separata del reddito da lavoro autonomo e di impresa-Rettifica di detrazione dell'IVA	e	t		279,5			279,5			279,5	
7		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità- IRES	e	t	4,0	2,3	2,3	4,0	2,3	2,3	4,0	2,3	2,3
7		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità-IRPEF statale	e	t	-128,7	-4,8	-89,9	-128,7	-4,8	-89,9	-128,7	-4,8	-89,9
7		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità-Addizionale Regionale	e	t				-9,7	-5,9	-9,0	-9,7	-5,9	-9,0
7		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità-Addizionale Regionale	s	c	9,7	5,9	9,0						
7		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità-Addizionale Comunale	e	t				-4,4	-1,7	-3,5	-4,4	-1,7	-3,5
7		Revisione della disciplina delle perdite fiscali riportabili - Equiparazione del trattamento per i titolari del reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica e dal sistema di contabilità-Addizionale Comunale	s	c	4,4	1,7	3,5						
8		Applicazione dell'aliquota ridotta del 15% sulla parte di reddito corrispondente agli utili investiti in beni strumentali - IRES agevolata 15%	e	t		-1.715,4	-1.592,6		-1.715,4	-1.592,6		-1.715,4	-1.592,6
8		Applicazione dell'aliquota ridotta del 15% sulla parte di reddito corrispondente agli utili investiti in beni strumentali - IRPEF agevolata 15%	e	t		-232,3	-215,6		-232,3	-215,6		-232,3	-215,6

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
9		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-cedolare secca	e	t		396,4	203,3		396,4	203,3		396,4	203,3
9		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-IRPEF	e	t	-241,4	-321,9	-321,9	-241,4	-321,9	-321,9	-241,4	-321,9	-321,9
9		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale regionale	e	t					-18,4	-18,4		-18,4	-18,4
9		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale regionale	s	c		18,4	18,4						
9		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale comunale	e	t					-9,1	-7,0		-9,1	-7,0
9		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Addizionale comunale	s	c		9,1	7,0						
9		Estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale, per i nuovi contratti stipulati nel 2019-Imposta di registro	e	t	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4
10		Iper ammortamento beni materiali tecnologici (250%)	e	t		-294,5	-646,6		-294,5	-646,6		-294,5	-646,6
10		Iper ammortamento software (140%)	e	t		-73,6	-81,3		-73,6	-81,3		-73,6	-81,3
11	1	Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia - IRPEF	e	t	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7	-605,1	-378,4
11	1	Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia- IRPEF/IRES	e	t		302,5	-129,6		302,5	-129,6		302,5	-129,6
11	1	Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia- IRAP	e	t					46,5	-19,9		46,5	-19,9
11	1	Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia - IRAP	s	c		-46,5	19,9						
11	1	Proroga per il 2019 delle detrazioni per ristrutturazione edilizia- IVA	e	t	66,5			66,5			66,5		
11	1	Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRPEF/IRES	e	t	-28,3	-301,0	-188,2	-28,3	-301,0	-188,2	-45,3	-482,2	-81,4
11	1	Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRPEF/IRES	e	t	0,0	208,2	-89,2	0,0	208,2	-89,2	0,0	208,2	-89,2
11	1	Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRAP	e	t					32,0	-13,7		32,0	-13,7
11	1	Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRAP	s	c		-32,0	13,7						
11	1	Proroga per il 2019 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IVA	e	t	45,8			45,8			45,8		

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
11	1	Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRPEF	e	t	-12,8	-136,0	-85,0	-12,8	-136,0	-85,0	-12,8	-136,0	-85,0
11	1	Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRPEF/IRES	e	t		31,7	-13,6		31,7	-13,6		31,7	-13,6
11	1	Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP	e	t					4,9	-2,1		4,9	-2,1
11	1	Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP	s	c		-4,9	2,1						
11	1	Proroga per il 2019 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IVA	e	t	30,7			30,7			30,7		
12		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF	e	t	-6,5	-69,1	-43,2	-6,5	-69,1	-43,2	-6,5	-69,1	-43,2
12		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRPEF/IRES	e	t		62,0	-26,6		62,0	-26,6		62,0	-26,6
12		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRAP	e	t					9,5	-4,1		9,5	-4,1
12		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IRAP	s	c		-9,5	4,1						
12		Proroga per il 2019 detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili- IVA	e	t	13,6			13,6			13,6		
13		Modifica disciplina Credito di imposta ricerca e sviluppo	s	k		-300,0	-300,0		-300,0	-300,0		-300,0	-300,0
		Capo II - Misure per lo sviluppo degli investimenti											
15	1	Fondo investimenti amministrazioni centrali	s	k	2.900,0	3.100,0	3.400,0	2.200,0	3.000,0	3.500,0	2.200,0	3.000,0	3.500,0
15	5	Agenzia del Demanio	s	c	100,0	100,0	100,0	25,0	60,0	80,0	25,0	60,0	80,0
16	1	Fondo investimenti per gli Enti territoriali	s	k	3.000,0	3.400,2	2.000,0	1.300,0	2.562,0	2.994,0	1.300,0	2.562,0	2.994,0
18	5	Struttura di missione PCM in materia di investimenti pubblici e provati "Investitalia"	s	c	25,0	25,0	25,0	15,0	25,0	25,0	15,0	25,0	25,0
19	1	Rifinanziamento "nuova Sabatini" - Sostegno agli investimenti delle PMI	s	k	48,0	96,0	96,0	48,0	96,0	96,0	48,0	96,0	96,0
19	2	Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia	s	k	90,0	20,0		90,0	20,0		90,0	20,0	
19	3	Concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, di cui all'articolo 43 della legge n. 112/2008	s	k	5,0	75,0	75,0	5,0	75,0	75,0	5,0	50,0	50,0
19	4	Fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica	s	k	50,0	50,0	60,0	25,0	50,0	60,0	25,0	50,0	60,0
19	5	Incremento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del DL n. 83/2012	s	k	100,0	50,0		100,0	50,0		33,0	16,0	
19	10	Fondo per il Sostegno al Venture Capital	s	k	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			
19	12	Versamento in entrata delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n.22050 intestata a Finest Spa relativa al fondo Ventur capital per l'area balcanica	e	ext	2,5								

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
19	16	Versamento in entrata delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n.5650 intestata a Simest -fondo Start up	e	ext	2,5								
19	20	Fondo per interventi in favore delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale Blockchain e Internet of Things	s	k	15,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0
19	23	Contributo per agevolare l'inserimento nelle PMI dei manager per l'innovazione	s	c	25,0	25,0	25,0	20,0	25,0	25,0	20,0	25,0	25,0
		Titolo III - Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza e il risparmio											
		Capo I - Misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l'accesso alla pensione											
21	1	Istituzione Fondo per il reddito di cittadinanza	s	c	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
21	1	Riduzione Fondo povertà di cui al d.lgs n.147/2017	s	c	-2.198,0	-2.158,0	-2.130,0	-2.198,0	-2.158,0	-2.130,0	-2.198,0	-2.158,0	-2.130,0
21	2	Istituzione Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani	s	c	6.700,0	7.000,0	7.000,0	6.700,0	7.000,0	7.000,0	6.700,0	7.000,0	7.000,0
25	1	Incremento fondo nazionale per le politiche migratorie	s	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
27		Innalzamento del tetto massimo (dal 5% all'8% dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle c.d. Casse previdenziali agevolabili ai sensi dell'articolo 1, comma 88 legge n.232/2016	e	t	-6,0	-14,3	-22,6	-6,0	-14,3	-22,6	-6,0	-14,3	-22,6
28	1	Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365 L. n. 232/2016 per finanziare le assunzioni di personale	s	c	130,0	320,0	420,0	130,0	320,0	420,0	130,0	320,0	420,0
28	1	Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365 L. n. 232/2016 per finanziare le assunzioni di personale- effetti riflessi	e	t/c				63,1	155,2	203,7	63,1	155,2	203,7
28	4	Spese per procedure concorsuali per assunzione personale ministero della giustizia	s	c	2,0			2,0			2,0		
28	6	Spese per procedure concorsuali per assunzione personale ambiente	s	c	0,8			0,8			0,8		
28	6	Riduzione stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 23, comma 1, delle legge n.289/2002	s	c	-0,8			-0,8			-0,8		
28	8	Assunzioni di magistrati amministrativi	s	c	4,9	5,0	5,0	4,9	5,0	5,0	4,9	5,0	5,0
28	8	Assunzioni di magistrati amministrativi- effetti riflessi	e	t/c				2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6
28	8	Spese di funzionamento giustizia amministrativa	s	c	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0
28	9	Assunzioni in deroga TAR e Consiglio di Stato	s	c	0,6	1,1	1,1	0,6	1,1	1,1	0,6	1,1	1,1
28	9	Assunzioni in deroga TAR e Consiglio di Stato effetti riflessi	e	t/c				0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5
28	12	Modifica all'articolo 12, comma 9 lettera b) del Dl n. 109/2018 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)- Spese di funzionamento	s	c	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
29	2	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso	s	c	20,9	25,0	27,4	20,9	25,0	27,4	20,9	25,0	27,4
29	2	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi	e	t/c				10,9	13,0	14,2	10,9	13,0	14,2
29	4	Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale di magistratura	s	c		14,0	30,7		14,0	30,7		14,0	30,7
29	4	Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale di magistratura - effetti riflessi	e	t/c					7,3	15,9		7,3	15,9
30	7	Spese di funzionamento conseguenti alle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia	s	c	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	2,0	2,0
30	4	Assunzioni straordinarie Forze di polizia - Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	s	c	4,9	44,4	99,7	4,9	44,4	99,7	4,9	44,4	99,7
30	4	Assunzioni straordinarie Forze di polizia - Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale - Effetti riflessi	e	t/c				2,4	21,5	48,4	2,4	21,5	48,4
30	5	Efficienza istituti penitenziari: Incremento del Fondo destinato al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	s	c	17,8	23,2	23,2	17,8	23,2	23,2	17,8	23,2	23,2
30	5	Efficienza istituti penitenziari: Incremento del Fondo destinato al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale- effetti riflessi	e	t/c				8,6	11,3	11,3	8,6	11,3	11,3
30	6	Incremento Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale	s	c	0,3	3,6	3,6	0,3	3,6	3,6	0,3	3,6	3,6
30	6	Incremento Fondo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per le esigenze di contrasto al terrorismo internazionale- effetti riflessi	e	t/c				0,2	1,7	1,7	0,2	1,7	1,7
30	6	Riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivante dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1, comma 299 delle legge n. 205/2017	s	c	-0,3	-3,6	-3,6	-0,3	-3,6	-3,6	-0,3	-3,6	-3,6
30	6	Riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivante dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 1, comma 299 delle legge n. 205/2018- effetti riflessi	e	t/c				-0,2	-1,7	-1,7	-0,2	-1,7	-1,7
31	4	Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco	s	c	20,4	56,3	63,1	20,4	56,3	63,1	20,4	56,3	63,1
31	4	Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	e	t/c				9,9	27,3	30,6	9,9	27,3	30,6
31	5	Spese di funzionamento conseguenti alle assunzioni Corpo nazionale vigili del fuoco	s	c	0,2	1,0	1,0	0,2	1,0	1,0	0,2	1,0	1,0

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
32	1	Incremento Fondo per il finanziamento ordinario per l'università , di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) della legge n 537/1993- Piano assunzionale straordinario 1000 ricercatori	s	c	20,0	58,6	58,6	20,0	58,6	58,6	20,0	58,6	58,6
32	1	Incremento Fondo per il finanziamento ordinario per l'università , di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) della legge n 537/1993- Piano assunzionale straordinario 1000 ricercatori - Effetti riflessi	e	t/c				9,7	28,4	28,4	9,7	28,4	28,4
34	1	Rinnovo contratti personale statale 2019-2021	s	c	790,0	925,0	1.275,0	650,0	925,0	1.275,0	650,0	925,0	1.275,0
34	1	Rinnovo contratti personale statale 2019-2021	e	t/c				315,3	448,6	618,4	315,3	448,6	618,4
34	7	Versamento all'entrata delle risorse non utilizzate di cui al Fondo contratti personale statale di cui all'articolo 1, comma 679 legge n.205/2017	e	ext	140,0								
36	1	Riordino delle Carriere	s	c		70,0	70,0		70,0	70,0		70,0	70,0
36	1	Riordino delle Carriere- effetti riflessi	e	t/c					34,0	34,0		34,0	34,0
		Capo II - Politiche giovanili											
37	1	Fondo per le politiche giovanili	s	c	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		Capo III- Misure a tutela dei risparmiatori											
38	1	Fondo ristoro risparmiatori	s	k	525,0	525,0	525,0	75,0	325,0	425,0	75,0	325,0	425,0
38	1	Riduzione Fondo per i risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, non altrimenti risarcito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza e correttezza previsti dal dlg n. 58/1998 di cui all'articolo1, comma 1106 della L. n.205/2017	s	k	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
38	1	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse presenti nella contabilità speciale di cui DL n.5/2009 art. 7-quinquies, comma 7	e	ext	500,0								
38	8	CONSOB-Assunzione 55 unità di personale a tempo determinato	s	c	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
38	8	CONSOB-Assunzione 55 unità di personale a tempo determinato - effetti riflessi	e	t/c				2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
38	8	Riduzione del Fondo ristoro risparmiatori	s	k	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
		Titolo IV - Misure di settore											
39	1	Implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie	s	k	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
40	1	Rideterminazione livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021	s	c		-175,0	-1.000,0		-175,0	-1.000,0		-175,0	-1.000,0
40	4	Incremento livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021 per borse di studio dei medici di medicina generale	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
41	1	Ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina	s	c	22,5	45,0	68,4	22,5	45,0	68,4	22,5	45,0	68,4
41	1	Ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina - effetti riflessi	e	t/c				10,9	21,8	33,2	10,9	21,8	33,2
42	1	Finanziamento dei programmi di edilizia sanitaria	s	k			50,0			50,0			50,0
42	2	Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali	s	k			-50,0			-50,0			-50,0
46	1	Spese per il compenso del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli esperti a supporto	s	c	0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
46	1	Riduzione Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art 2 comma 1 legge n.163/1985	s	c	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	
47	1	Sport bonus-persone fisiche (IRPEF)	e	t		-8,6	-4,9		-8,6	-4,9		-8,6	-4,9
47	1	Sport bonus-imprese	s	c	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
47	8	Riduzione Fondo per interventi a favore delle società dilettantistiche di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legge n.87/2018	s	c	-4,4	-9,8	-9,3	-4,4	-9,8	-9,3	-4,4	-9,8	-9,3
48	3	Finanziamento CONI	s	c	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
48	3	Finanziamento CONI sport e salute	s	c	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0
48	3	Riduzione stanziamenti CONI	s	c	-405,1	-404,1	-404,1	-405,1	-404,1	-404,1	-405,1	-404,1	-404,1
48	7	Assegno" Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani con gravi disagi economici	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
48	8	Estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI	e	t	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
49	2	Fondo rotativo per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia	s	k	5,0	15,0		5,0	15,0				
52	1	Innovazione didattica e digitale nelle scuole-120 esoneri insegnamenti	s	c	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6	2,2
52	1	Innovazione didattica e digitale nelle scuole-120 esoneri insegnamenti	e	t/c				0,7	1,7	1,0	0,7	1,7	1,0

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
52	2	Riduzione Innovazione digitale e didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015	s	c	-1,4	-3,6	-2,2	-1,4	-3,6	-2,2	-1,4	-3,6	-2,2
53	1	Incremento organico personale docente licei musicali	s	c	4,7	18,0	23,4	4,7	18,0	23,4	4,7	18,0	23,4
53	1	Incremento organico personale docente licei musicali- effetti riflessi	e	t/c				2,3	8,7	11,3	2,3	8,7	11,3
53	1	Card docenti licei musicali	s	c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55	1	Fondo attuazione programma di Governo	s	c	185,0	430,0	430,0	185,0	430,0	430,0	185,0	430,0	430,0
		Titolo V- Politiche invariate											
56	1	Servizi nelle Scuole: acquisizione servizi di pulizia, interventi di piccola manutenzione e decoro	s	c	94,0	194,0	100,0	94,0	194,0	100,0	94,0	194,0	100,0
56	2	Istituzione Fondo per fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali	s	c	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		Titolo VI-Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri articolo 22-bis legge 196/2009											
57	1	Soppressione articolo 26, comma 1 del decreto legge n. 119/2018 - incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale	s	c	-390,3	-1.639,1	-2.471,9	-390,3	-1.639,1	-2.471,9	-390,3	-1.639,1	-2.471,9
57	1	Soppressione articolo 26, comma 2 del decreto legge n. 119/2018 - Incremento Fondo pe la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, co.2, D.L.154/2008	s	k					-700,0	-900,0		-700,0	-900,0
57	2	Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione	s	c	-400,0	-550,0	-650,0	-400,0	-550,0	-650,0	-400,0	-550,0	-650,0
57	4	Riduzione delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 514-bis legge n.208/2015	s	c	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
57	5	Risparmi derivanti dal ricorso al patrocinio dell'Avvocatura di Stato da parte di Consip	s	c	-1,0	-2,0	-2,0	-1,0	-2,0	-2,0	-1,0	-2,0	-2,0
57	6-9	Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive	s	c		-28,3	-28,3		-28,3	-28,3		-28,3	-28,3
57	10	Riduzione corrispettivo in favore di CONSIP per la razionalizzazione e il riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato	s	c		-0,6	-0,6		-0,6	-0,6		-0,6	-0,6
57	11	Risparmio oneri di gestione degli strumenti finanziari di proprietà del MEF, posti a carico delle società emittenti	s	c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
57	12	Mancata riassegnazione al MISE delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808	e	ext	3,0	3,0	3,0						

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
57	12	Mancata riassegnazione al MISE delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808	s	k				-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
57	13	Riduzione trasferimenti alla Cassa dei servizi energetici e ambientali di cui all'articolo 5, comma 1, D.L. n.69/2013	s	c	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1
57	14	Riduzioni spese per l'efficientamento del sistema giudiziario, così come previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 83/2015	s	c	-5,8	-5,9	-6,2	-5,8	-5,9	-6,2	-5,8	-5,9	-6,2
57	15	Riduzione contributo alle spese dell'ONU, di cui alla legge n.848/1957	s	c	-35,4	-32,4	-32,4	-35,4	-32,4	-32,4	-35,4	-32,4	-32,4
57	16	Riduzione delle sezioni per le elezioni europee presso le rappresentanze dipolmatiche e consolari	s	c	-2,0			-2,0			-2,0		
57	17	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate, giacenti presso Poste Italiane Spa	e	ext	22,5								
57	17	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate, giacenti presso Poste Italiane Spa- minori spese	s	c				-22,5			-22,5		
57	18-21	Rideterminazione percorsi alternanza scuola-lavoro, ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"	s	c	-56,5	-56,5	-56,5	-56,5	-56,5	-56,5	-56,5	-56,5	-56,5
57	22	Abrogazione Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta"	s	c	-22,0	-70,0	-70,0	-22,0	-70,0	-70,0	-22,0	-70,0	-70,0
57	22	Abrogazione Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta"- effetti riflessi	e	t/c				-10,7	-34,0	-34,0	-10,7	-34,0	-34,0
58	1	Spese relative al corso di specializzazione per l'insegnamento secondario	s	c	-1,3	-1,3	-2,8	-1,3	-1,3	-2,8	-1,3	-1,3	-2,8
58	1	Fondo da destinare alla contrattazione collettiva relativa al contratto fit di formazione iniziale, tirocinio e inserimento	s	c	-20,8	-20,8	-45,6	-20,8	-20,8	-45,6	-20,8	-20,8	-45,6
58	1	spese per le procedure di reclutamento del personale docente di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del d. lgs. n. 59 del 2017	s	c	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
58	1	Riduzione spese per le procedure di reclutamento del personale docente di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del d. lgs. n. 59 del 2017	s	c	-3,6	-4,2	-4,2	-3,6	-4,2	-4,2	-3,6	-4,2	-4,2
58	2	Incremento Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015	s	c	0,2	0,8	27,1	0,2	0,8	27,1	0,2	0,8	27,1
59	1	Riduzione spese militari Difesa	s	k	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
59	1	Riduzione spese militari Difesa derivanti dal riparto del Fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 legge n.232/2016	s	k	-25,0	-25,0	-31,0	-25,0	-25,0	-31,0	-25,0	-25,0	-31,0
59	2	Riprogrammazione spese militari MISE	s	k	-78,0	-95,0	-45,0	-78,0	-95,0	-45,0	-78,0	-95,0	-45,0
59	3	Soppressione contributo alla Regione Campania- soppressione articolo 12, comma 9 D.L. n.16/2012	s	k	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2
59	4	Incremento del fondo interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica	s	k	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
59	6	Riduzione Indennità giornaliera onnicomprensiva per lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio	s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
59	7	Riduzione stanziamenti Card diciottenni	s	c	-20,0			-20,0			-20,0		

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
59	8	Non applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli Istituiti e i musei dotati di autonomia speciale	e	ext	-2,4	-2,4	-2,4						
59	8	Non applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli Istituiti e i musei dotati di autonomia speciale	s	c				2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
59	8	Minori trasferimenti agli Istituti e i musei dotati di autonomia speciale, conseguenti alla non applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa	s	c	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
59	9	Riduzione crediti di imposta per esercenti sale cinematografiche, di cui alla legge n.220/2016	s	c		-4,0	-4,0		-4,0	-4,0		-4,0	-4,0
59	9	Riduzione crediti di imposta fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all'articolo 1, comma 319 legge n.205/2017	s	c		-1,3	-1,3		-1,3	-1,3		-1,3	-1,3
59	9	Riduzione crediti di imposta fruiti dalle imprese produttrici di prodotti editoriali, di cui all'articolo 8, legge n.62/2001	s	k		-0,4	-0,4		-0,4	-0,4		-0,4	-0,4
		Titolo VII Regioni ed Enti locali											
60	1-6	Utilizzo del risultato di amministrazione per gli Enti in disavanzo-Enti Locali	s	k					404,0	711,0		404,0	711,0
60	8	Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali per utilizzo risultato di amministrazione	s	k		-404,0	-711,0		-404,0	-711,0		-404,0	-711,0
61	1	Riduzione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto Ordinario	e	ext		-750,0							
61	1	Riduzione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto Ordinario	s	k					750,0			750,0	
61	2	Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario tramite il contributo dello Stato per gli investimenti	e	ext	-2.496,2								
61	3	Maggiore spesa per nuovi investimenti da realizzare a valere sul contributo dello Stato	s	k				800,0	565,4	565,4	800,0	565,4	565,4
61	4	Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario tramite il contributo dello Stato per gli investimenti	e	ext		-1.746,2							
61	5	Maggiore spesa per nuovi investimenti da realizzare a valere sul contributo dello Stato	s	k					343,0	467,8		343,0	467,8
61	12	Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali	s	k	-2.496,2	-2.496,2		-800,0	-1.658,4	-1.033,2	-800,0	-1.658,4	-1.033,2
64	1	Contributo alle Province delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole	s	k	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
64	2	Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali per finanziamento piani sicurezza province RSO	s	k	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
74		Rinegoziazione del debito degli Enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e Prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle Finanze	s	c	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
76	1	Incremento Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7 decreto legge n.81/2007	s	c	5,0	5,0	15,0	5,0	5,0	15,0	5,0	5,0	15,0
77	1	Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97/1994	s	k	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		Titolo VIII Esigenze emergenziali											
79	1	Esenzione IMU immobili inagbili sisma Emilia 2012- Quota Stato	e	t	-3,6			-3,6			-3,6		
79	1	Esenzione IMU immobili inagbili sisma Emilia 2012- Quota Comuni	e	t				-12,2			-12,2		
79	1	Esenzione IMU immobili inagbili sisma Emilia 2012- Quota Comuni	s	c	12,2								
79	3	Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n.1/2018- Proroga stato di emergenza sisma 2016 Centro Italia	s	k	360,0			200,0	120,0	40,0	200,0	120,0	40,0
79	4	Proroga gestione straordinaria sisma 2016	s	k	61,5	61,5		61,5	61,5		61,5	61,5	
79	4	Proroga gestione straordinaria sisma 2016- effetti riflessi	e	t/c				29,8	29,8		29,8	29,8	
79	5	Ristoro agli autotrasportatori per le maggiori spese affrontate in conseguenza dell'evento del crollo del ponte Morandi	s	c	80,0	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0	
79	6	Finanziamento Zona Franca urbana città metropolitana di Genova	s	c	50,0	50,0							
79	6	Finanziamento Zona Franca urbana città metropolitana di Genova	e	t				-50,0	-50,0		-50,0	-50,0	
79	7	Finanziamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per realizzazione del Piano straordinario di sviluppo portuale, dell'intermodalità e dell'integrazione città - porto	s	k	50,0	50,0	50,0	20,0	50,0	50,0	20,0	50,0	50,0
		Titolo IX Disposizionin in materia di entrata											
		Capo I Disposizioni in materia di entrate tributarie											
80		Disposizioni in materia di giochi-Aumento PREU	e	t	239,1	237,6	237,6	239,1	237,6	237,6	239,1	237,6	237,6
81		Rivalutazione valore partecipazioni non negoziate e terreni	e	t	341,0	185,0	185,0	341,0	185,0	185,0	341,0	185,0	185,0
82		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI	e	t	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6	-3.345,4	-1.876,0	-1.856,6
82		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI- IRPEF	e	t	5.121,4	2.917,5	2.921,4	5.121,4	2.917,5	2.921,4	5.121,4	2.917,5	2.921,4
82		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Regionale	e	t				144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
82		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Regionale	s	c	-144,4	-144,4	-144,4						
82		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Comunale	e	t				65,7	50,5	50,5	65,7	50,5	50,5
82		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Addizionale Comunale	s	c	-65,7	-50,5	-50,5						
82		Abrogazione del regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa IRI - Utilizzo credito di imposta	s	k	-0,5	-1,7	-3,9	-0,5	-1,7	-3,9	-0,5	-1,7	-3,9
83		Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti	e	t	950,0			950,0			950,0		
84		Aumento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni dal 59% alL'85% per il 2019, dal 74% al 90% per il 2020 e dal 74% al 100% dal 2021	e	t	832,0	-320,0	320,0	832,0	-320,0	320,0	832,0	-320,0	320,0

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
85		Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9-IRES	e	t	1.005,5	-111,7	-111,7	1.005,5	-111,7	-111,7	1.005,5	-111,7	-111,7
85		Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9-IRAP	e	t				164,5	-18,3	-18,3	164,5	-18,3	-18,3
85		Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9-IRAP	s	c	-164,5	18,3	18,3						
86		Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati	e	t	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6
87		Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento in 11 anni (dal 2019 al 2029)-IRES	e	t	1.045,1	746,5	533,2	1.045,1	746,5	533,2	1.045,1	746,5	533,2
87		Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento in 11 anni (dal 2019 al 2029)-IRAP	e	t				263,0	179,8	124,9	263,0	179,8	124,9
87		Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento in 11 anni (dal 2019 al 2029)-IRAP	s	c	-263,0	-179,8	-124,9						
88		Abrogazione ACE - IRES	e	t		2.086,2	1.192,1		2.086,2	1.192,1		2.086,2	1.192,1
88		Abrogazione ACE-Credito IRAP	e	t				227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
88		Abrogazione ACE-Credito IRAP	s	c	-227,8	-227,8	-227,8						
88		Abrogazione dell'ACE - IRPEF	e	t		58,5	33,4		58,5	33,4		58,5	33,4
		CAPO II Ulteriori disposizioni in materia di entrate											
89		Banda larga-maggiori introiti frequenze 5G	e	ext							200,0	200,0	200,0
		Titolo X Fondi e ulteriori disposizioni											
90	1	Rifinanziamento Fondo speciale di parte corrente	s	c	200,0	250,0	250,0	200,0	250,0	250,0	200,0	250,0	250,0
90	1	Rifinanziamento Fondo speciale di conto capitale	s	k	200,0	250,0	250,0	150,0	230,0	250,0	150,0	230,0	250,0
90	2	Incremento Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n.190/2014	s	c	250,0	400,0	400,0	250,0	400,0	400,0	250,0	400,0	400,0
		TOTALE ENTRATE			**-8.618,5**	**-8.255,3**	**-6.045,3**	**-5.720,5**	**-4.966,8**	**-5.350,8**	**-5.537,5**	**-4.948,0**	**-5.044,0**
		TOTALE SPESE			**18.826,3**	**18.821,2**	**18.821,3**	**18.561,5**	**19.955,3**	**19.319,0**	**18.459,5**	**19.850,3**	**19.263,0**
		TOTALE ARTICOLATO			**-27.444,8**	**-27.076,4**	**-24.866,6**	**-24.281,9**	**-24.922,1**	**-24.669,8**	**-23.996,9**	**-24.798,3**	**-24.307,0**

		MANOVRA SEZIONE II											
		TOTALE RIFINAZIAMENTI			**2.601,0**	**4.186,0**	**1.666,0**	**781,0**	**2.036,0**	**886,0**	**781,0**	**2.036,0**	**886,0**
		Spesa parte corrente			646,0	2.191,0	671,0	646,0	2.191,0	671,0	646,0	2.191,0	671,0
		Spesa conto capitale			1.955,0	1.995,0	995,0	135,0	195,0	215,0	135,0	195,0	215,0
		Entrate tributarie/correnti			0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0
		TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			**-790,0**	**-4.350,0**	**4.090,0**	**-1.640,0**	**650,0**	**740,0**	**-1.640,0**	**650,0**	**740,0**
		Spesa parte corrente											
		Spesa conto capitale			-790,0	-4.350,0	4.090,0	-1.640,0	650,0	740,0	-1.640,0	650,0	740,0
		TOTALE DEFINAZIAMENTI			**-1.262,1**	**-648,5**	**-610,9**	**-1.251,6**	**-650,9**	**-612,7**	**-1.251,6**	**-650,9**	**-612,7**
		Spesa parte corrente			-439,2	-438,0	-408,5	-439,2	-438,0	-408,5	-439,2	-438,0	-408,5
		Spesa conto capitale			-822,9	-210,5	-202,4	-814,2	-214,7	-206,0	-814,2	-214,7	-206,0
		Entrate tributarie/correnti			0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		Decreto legge n. 119/2018			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,3**	**39,2**	**51,3**	**39,3**	**39,2**	**51,3**
		Entrate tributarie			427,8	1.503,6	2.053,4	459,8	2.108,0	2.823,0	459,8	2.108,0	2.823,0
		Effetti riflessi- Entrate tributarie/ contributive			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Entrate extributarie			-0,2	-0,2	-0,2	-13,4	110,8	148,3	-13,4	110,8	148,3
		Entrate contributive			0,0	0,0	0,0	-1,0	358,0	458,0	-1,0	358,0	458,0
		Entrate in conto capitale			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Spese correnti			391,3	1.307,9	2.053,2	390,3	1.642,1	2.477,9	390,3	1.642,1	2.477,9
		Spese in conto capitale			36,3	195,5	0,0	15,8	895,5	900,0	15,8	895,5	900,0
		Totale entrate	e		427,6	1.503,4	2.053,2	445,4	2.576,8	3.429,3	445,4	2.576,8	3.429,3
		Totale spese	s		427,6	1.503,4	2.053,2	406,1	2.537,6	3.377,9	406,1	2.537,6	3.377,9
		TOTALE MANOVRA DLB			**-27.993,7**	**-26.263,9**	**-30.011,7**	**-22.132,1**	**-26.918,1**	**-25.631,7**	**-21.847,1**	**-26.794,3**	**-25.268,9**

ALLEGATO CONOSCITIVO

PAGINA BIANCA

999/659/1

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	1.378.374	<<	<<	-37.361	1.341.013
	2020	1.378.484	<<	<<	-41.163	1.337.321
DLG n. 165 del 2001 art. 46 "*AGENZIA PER LA RAPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.*"	2021	1.378.484	<<	<<	-41.417	1.337.067
- (Cap-pg: 2123/1)	2022 e succ.	13.784.840	<<	<<	-414.170	13.370.670
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	676.804	<<	<<	-18.345	658.459
	2020	676.858	<<	<<	-20.212	656.646
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 310 "*GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE PORTALE "NORMATTIVA"*" (*)	2021	676.858	<<	<<	-20.336	656.522
- (Cap-pg: 2124/1)	2022 e succ.	676.858	<<	<<	-20.336	656.522
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	191.575	<<	<<	-5.193	186.382
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 312 "*PROGETTO X-LEGES*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 2124/2)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	4.645.694	<<	<<	-125.922	4.519.772
	2020	4.646.067	<<	<<	-138.735	4.507.332
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 319 "*FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI*" (*)	2021	4.646.067	<<	<<	-139.592	4.506.475
- (Cap-pg: 2126/1)	2022 e succ.	4.646.067	<<	<<	-139.592	4.506.475

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le Autorizzazioni di Fattore Legislativo contrassegnate con il simbolo (*) per le quali è indicato l'importo annuale a decorrere dall'anno successivo al triennio di previsione

999/659/2

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio						
2.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.000	<<	<<	-185	815
	2020	1.000	<<	<<	<<	1.000
L n. 1 del 2017 art. 3 c. 2 p. A "*MISSIONI ISPETTORI DEL LAVORO SEZIONE TRANSFRONTALIERA DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE*"	2021	1.000	<<	<<	<<	1.000
- (Cap-pg: 2947/17)	2022 e succ.	10.000	<<	<<	<<	10.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	92.051	<<	<<	-813	91.238
	2020	92.051	<<	<<	<<	92.051
L n. 94 del 1997 art. 1 "*SOFTWARE APPLICATIVO*"	2021	92.051	<<	<<	<<	92.051
- (Cap-pg: 2949/2)	2022 e succ.	920.510	<<	<<	<<	920.510
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	850.000	<<	<<	-7.507	842.493
	2020	850.000	<<	<<	<<	850.000
L n. 161 del 2017 art. 29 c. 2 p. A "*MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE ART. 29*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	70.307	<<	<<	-621	69.686
	2020	70.307	<<	<<	<<	70.307
L n. 689 del 1981 art. 11 "*MODIFICHE AL SISTEMA PENALE*"	2021	70.307	<<	<<	<<	70.307
- (Cap-pg: 2955/6)	2022 e succ.	703.070	<<	<<	<<	703.070

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	36.236	<<	<<	-320	35.916
	2020	36.236	<<	<<	<<	36.236
L n. 790 del 1975 "*INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923,NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO*"	2021	36.236	<<	<<	<<	36.236
	2022 e succ.	362.360	<<	<<	<<	362.360
- (Cap-pg: 2947/18)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	150.000	<<	<<	-1.295	148.705
	2020	150.000	<<	<<	<<	150.000
L n. 836 del 1973 "*TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI*"	2021	150.000	<<	<<	<<	150.000
	2022 e succ.	1.500.000	<<	<<	<<	1.500.000
- (Cap-pg: 2947/3)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.000.000	<<	<<	-8.832	991.168
	2020	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
L n. 836 del 1973 art. 1 "*TRATTAMENTO DI MISSIONI AL PERSONALE*"	2021	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
- (Cap-pg: 2947/5)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	652.363	<<	<<	-5.762	646.601
	2020	652.363	<<	<<	<<	652.363
DL n. 4 del 2010 art. 1 c. 1 p. A "*ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA MAFIA. BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA*"	2021	652.363	<<	<<	<<	652.363
	2022 e succ.	6.523.630	<<	<<	<<	6.523.630
- (Cap-pg: 2962/2)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	134.721	<<	<<	-1.190	133.531
	2020	134.721	<<	<<	<<	134.721
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "*PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*"	2021	134.721	<<	<<	<<	134.721
- (Cap-pg: 7602/1)	2022 e succ.	1.347.210	<<	<<	<<	1.347.210
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	51.582	<<	<<	-456	51.126
	2020	51.582	<<	<<	<<	51.582
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "*SOFTWARE APPLICATIVO*"	2021	51.582	<<	<<	<<	51.582
- (Cap-pg: 7602/2)	2022 e succ.	515.820	<<	<<	<<	515.820
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	70.400	<<	<<	-736	69.664
	2020	70.400	<<	<<	<<	70.400
DLG n. 81 del 2008 "*TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO*"	2021	70.400	<<	<<	<<	70.400
- (Cap-pg: 2954/1)	2022 e succ.	704.000	<<	<<	<<	704.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	46.503.246	<<	<<	-290.475	46.212.771
	2020	46.503.246	<<	<<	<<	46.503.246
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "*RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO*"	2021	46.503.246	<<	<<	<<	46.503.246
- (Cap-pg: 2947/1 - 2947/9 - 2947/11 - 2947/12 - 2947/21 - 2947/22 - 2947/25 - 2947/26 - 2949/1 - 2955/1 - 2955/4 - 7609/1)	2022 e succ.	465.032.460	<<	<<	<<	465.032.460

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.666.135	<<	<<	-14.716	1.651.419
	2020	1.666.135	<<	<<	<<	1.666.135
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "*APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA*"	2021	1.666.135	<<	<<	<<	1.666.135
- (Cap-pg: 2964/1 - 7627/1)	2022 e succ.	16.661.350	<<	<<	<<	16.661.350
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						
3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	2.911.422	<<	<<	-2.000.000	911.422
	2020	2.911.422	<<	<<	-2.000.000	911.422
DL n. 67 del 1997 art. 1/bis "*DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE*"	2021	2.911.422	<<	<<	-2.000.000	911.422
- (Cap-pg: 2313/1)	2022 e succ.	11.645.688	<<	<<	-8.000.000	3.645.688
3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	3.800.000	<<	<<	<<	3.800.000
	2020	3.800.000	<<	<<	-3.200.000	600.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 565 "*RIAPERTURA TERMINI ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI-IRAP*"	2021	3.800.000	<<	<<	-1.700.000	2.100.000
- (Cap-pg: 2862/1)	2022 e succ.	38.000.000	<<	<<	-17.000.000	21.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
3.8 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	227.006	<<	<<	-926	226.080
	2020	227.006	<<	<<	<<	227.006
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "*PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*"	2021	227.006	<<	<<	<<	227.006
- (Cap-pg: 1515/1 - 1515/2 - 1527/1 - 7105/1 - 7105/2 - 7105/3 - 7107/1)	2022 e succ.	2.270.060	<<	<<	<<	2.270.060
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	2.417.120	<<	<<	-21.348	2.395.772
	2020	901.592	<<	<<	<<	901.592
DLG n. 267 del 2000 art. 104 c. 1 "*FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE E DELLE SCUOLE REGIONALI*"	2021	901.592	<<	<<	<<	901.592
- (Cap-pg: 1517/1)	2022 e succ.	24.171.200	<<	<<	<<	24.171.200
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	753.984	<<	<<	-6.624	747.360
	2020	753.984	<<	<<	<<	753.984
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "*RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO*"	2021	753.984	<<	<<	<<	753.984
- (Cap-pg: 1511/4 - 1511/6 - 1511/15 - 1516/1 - 1522/1 - 1523/3 - 1523/6 - 1523/7 - 1523/9 - 1523/12 - 1523/15 - 1523/16)	2022 e succ.	7.539.840	<<	<<	<<	7.539.840
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	253.090	<<	<<	-2.160	250.930
	2020	253.090	<<	<<	<<	253.090
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "*APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA*"	2021	253.090	<<	<<	<<	253.090
- (Cap-pg: 1513/1 - 1514/1 - 1514/2 - 1525/1 - 1526/1 - 1526/2 - 7101/1 - 7102/1 - 7103/1)	2022 e succ.	2.530.900	<<	<<	<<	2.530.900

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
3.9 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	15.347	<<	<<	-136	15.211
	2020	15.347	<<	<<	<<	15.347
L n. 14 del 1951 "*SPESE DI MANUTENZIONE, RINNOVAZIONE ED ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTORALE DI PROPRIETA' DELLO STATO E SPESE INERENTI AL SERVIZIO TECNICO ISPETTIVO*"	2021	15.347	<<	<<	<<	15.347
- (Cap-pg: 1310/1)	2022 e succ.	153.470	<<	<<	<<	153.470
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	39.434	<<	<<	-348	39.086
	2020	39.434	<<	<<	<<	39.434
L n. 38 del 1990 art. 15 c. 1 "*REALIZZAZIONE DI SERVIZIO TELEMATICO FRA COMUNI E MINISTERO DELL'INTERNO*"	2021	39.434	<<	<<	<<	39.434
- (Cap-pg: 1281/5 - 1283/3 - 1287/3)	2022 e succ.	394.340	<<	<<	<<	394.340
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	13.634	<<	<<	-120	13.514
	2020	13.634	<<	<<	<<	13.634
L n. 136 del 1976 art. 17 "*ELEZIONI POLITICHE*"	2021	13.634	<<	<<	<<	13.634
- (Cap-pg: 7020/2)	2022 e succ.	136.340	<<	<<	<<	136.340
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	96.848	<<	<<	-855	95.993
	2020	96.848	<<	<<	<<	96.848
L n. 559 del 1993 art. 12 c. 3 "*RIASSEGNAZIONI DALL'ENTRATA*"	2021	96.848	<<	<<	<<	96.848
- (Cap-pg: 1201/7)	2022 e succ.	968.480	<<	<<	<<	968.480

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	30.230	<<	<<	-267	29.963
	2020	30.230	<<	<<	<<	30.230
L n. 836 del 1973 "*TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI*"	2021	30.230	<<	<<	<<	30.230
- (Cap-pg: 1243/2 - 1247/1)	2022 e succ.	213.710	<<	<<	<<	213.710
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	15.046	<<	<<	-133	14.913
	2020	15.046	<<	<<	<<	15.046
DL n. 55 del 1983 art. 18 "*FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI RICERCA*"	2021	15.046	<<	<<	<<	15.046
- (Cap-pg: 1262/2 - 1264/2)	2022 e succ.	150.460	<<	<<	<<	150.460
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	2.000.000	<<	<<	-17.664	1.982.336
	2020	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
DL n. 179 del 2012 "*SPESE FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE*"	2021	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
- (Cap-pg: 1286/2)	2022 e succ.	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	4.969.445	<<	<<	-43.889	4.925.556
	2020	4.969.445	<<	<<	<<	4.969.445
DL n. 179 del 2012 art. 2 c. 1 "*ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE*"	2021	4.969.445	<<	<<	<<	4.969.445
- (Cap-pg: 1286/1 - 7015/1)	2022 e succ.	49.694.450	<<	<<	<<	49.694.450

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	46.536	<<	<<	-411	46.125
	2020	46.536	<<	<<	<<	46.536
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "*PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*"	2021	46.536	<<	<<	<<	46.536
- (Cap-pg: 7009/1 - 7010/1 - 7011/1)	2022 e succ.	490.070	<<	<<	<<	490.070
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.990.771	<<	<<	-10.210	1.980.561
	2020	1.990.771	<<	<<	<<	1.990.771
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "*SOFTWARE APPLICATIVO*"	2021	1.990.771	<<	<<	<<	1.990.771
- (Cap-pg: 7010/2)	2022 e succ.	19.907.710	<<	<<	<<	19.907.710
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.007.850	<<	<<	-6.291	1.001.559
	2020	1.007.850	<<	<<	<<	1.007.850
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "*RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO*"	2021	1.007.850	<<	<<	<<	1.007.850
- (Cap-pg: 1201/17 - 1201/20 - 1243/16 - 1247/3 - 1247/4 - 1247/7 - 1281/1 - 7020/1 - 7022/1 - 7023/1)	2022 e succ.	9.978.500	<<	<<	<<	9.978.500
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	7.676	<<	<<	-68	7.608
	2020	7.676	<<	<<	<<	7.676
DLG n. 860 del 1948 "*NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO*"	2021	7.676	<<	<<	<<	7.676
- (Cap-pg: 1247/2)	2022 e succ.	18.950	<<	<<	<<	18.950

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
3.10 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	10.528	<<	<<	-93	10.435
	2020	10.528	<<	<<	<<	10.528
L n. 38 del 1990 art. 15 c. 1 "*REALIZZAZIONE DI SERVIZIO TELEMATICO FRA COMUNI E MINISTERO DELL'INTERNO*"	2021	10.528	<<	<<	<<	10.528
- (Cap-pg: 1282/3)	2022 e succ.	105.280	<<	<<	<<	105.280
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	25.000.000	<<	<<	-220.798	24.779.202
	2020	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
L n. 158 del 2017 art. 3 c. 1 p. A "*ISTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO STRUTTURALE, ECONOMICO E SOCIALE DEI PICCOLI COMUNI.*"	2021	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
- (Cap-pg: 7239/1)	2022 e succ.	130.000.000	<<	<<	<<	130.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	48.543	<<	<<	-429	48.114
	2020	48.543	<<	<<	<<	48.543
L n. 381 del 2000 art. 5 c. 2 "*FUNZIONAMENTO PARCO NAZIONALE DI STAZZEMA*" (*)	2021	48.543	<<	<<	<<	48.543
- (Cap-pg: 1336/1)	2022 e succ.	48.543	<<	<<	<<	48.543
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	575.159	<<	<<	-5.080	570.079
	2020	575.159	<<	<<	<<	575.159
DL n. 7 del 2005 art. 7/bis c. 1 "*ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI DI CAMPIONE D'ITALIA*" (*)	2021	575.159	<<	<<	<<	575.159
- (Cap-pg: 1331/2)	2022 e succ.	575.159	<<	<<	<<	575.159

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	40.000.000	<<	<<	-353.276	39.646.724
	2020	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000
DL n. 50 del 2017 art. 15 c. 1 "*CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA REGIONE SARDEGNA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI*" (*)	2021	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000
	2022 e succ.	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000
- (Cap-pg: 1398/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	190.000.000	<<	<<	-1.678.063	188.321.937
	2020	190.000.000	<<	<<	<<	190.000.000
DL n. 50 del 2017 art. 20 c. 1 "*CONTRIBUTO PROVINCE PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI*" (*)	2021	260.000.000	<<	<<	<<	260.000.000
	2022 e succ.	260.000.000	<<	<<	<<	260.000.000
- (Cap-pg: 1389/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	30.000.000	<<	<<	-264.957	29.735.043
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 50 del 2017 art. 41/bis c. 1 "*FONDO SPESE PROGETTAZIONE COMUNI SISMICI*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7261/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	8.561	<<	<<	-76	8.485
	2020	8.561	<<	<<	<<	8.561
DL n. 55 del 1983 art. 18 "*FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI RICERCA*"	2021	8.561	<<	<<	<<	8.561
	2022 e succ.	85.610	<<	<<	<<	85.610
- (Cap-pg: 1263/2)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	167.416	<<	<<	-1.479	165.937
	2020	167.416	<<	<<	<<	167.416
DL n. 80 del 2004 art. 6/bis c. 1 "*FONDO FINALIZZATO AD EROGAZIONI STRAORDINARI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE PER EVENTI ECCEZIONALI*" (*)	2021	167.416	<<	<<	<<	167.416
	2022 e succ.	167.416	<<	<<	<<	167.416
- (Cap-pg: 1331/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	362.846	<<	<<	-3.205	359.641
	2020	362.846	<<	<<	<<	362.846
DL n. 83 del 2012 art. 67/ter c. 5 p. A "*SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI SPECIALI L'AQUILA E COMUNI DEL CRATERE*"	2021	362.846	<<	<<	<<	362.846
	2022 e succ.	3.628.460	<<	<<	<<	3.628.460
- (Cap-pg: 1359/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	20.000.000	<<	<<	-176.638	19.823.362
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 113 del 2016 art. 4 c. 1 "*ISTITUZIONE FONDI PER I CONTENZIOSI CONNESSI A SENTENZE ESECUTIVE*	2021	<<	<<	<<	<<	<<
"	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 1386/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	7.827.250	<<	<<	-69.130	7.758.120
	2020	6.696.708	<<	<<	<<	6.696.708
DL n. 244 del 2016 art. 14 c. 12/bis "*CONTRIBUTI COMPENSATIVI AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2009 IN ABRUZZO, DEL 2012 IN EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO DEL 2013 NELLE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA.*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 1390/1)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	5.536.698	<<	<<	-48.900	5.487.798
	2020	2.768.349	<<	<<	<<	2.768.349
DL n. 244 del 2016 art. 14 c. 12/ter "*CONTRIBUTI COMPENSATIVI AI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E DAL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 1390/2)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	13.524	<<	<<	-119	13.405
	2020	13.524	<<	<<	<<	13.524
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "*PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*"	2021	13.524	<<	<<	<<	13.524
- (Cap-pg: 7005/1)	2022 e succ.	110.530	<<	<<	<<	110.530
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	55.749	<<	<<	-492	55.257
	2020	55.749	<<	<<	<<	55.749
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "*SOFTWARE APPLICATIVO*"	2021	55.749	<<	<<	<<	55.749
- (Cap-pg: 7005/2)	2022 e succ.	557.490	<<	<<	<<	557.490
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	121.575	<<	<<	-1.074	120.501
	2020	121.575	<<	<<	<<	121.575
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "*RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO*"	2021	121.575	<<	<<	<<	121.575
- (Cap-pg: 1245/4 - 1245/7 - 1282/1 - 7021/1)	2022 e succ.	1.215.750	<<	<<	<<	1.215.750

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	5.000.000	<<	<<	-44.160	4.955.840
	2020	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 277 "*COPERTURA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI COMMISSARIATI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE*" (*)	2021	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2022 e succ.	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
- (Cap-pg: 7234/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	50.000	<<	<<	-442	49.558
	2020	50.000	<<	<<	<<	50.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 330 "*GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO DELLE VITTIME VAJONT*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 1331/7)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	30.000.000	<<	<<	-264.957	29.735.043
	2020	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 843 "*CONTRIBUTO ALLE PROVINCE IN DISSESTO E PREDISSESTO*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 1334/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	300.000.000	<<	<<	-2.649.573	297.350.427
	2020	400.000.000	<<	<<	<<	400.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 853 "*SOMME DA DESTINARE AI COMUNI PER INTERVENTI RIFERITI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7235/1)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.500.000	<<	<<	-13.248	1.486.752
	2020	1.500.000	<<	<<	<<	1.500.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1059 "*RISTRUTTURAZIONE E RILANCIO DELL'IPPODROMO DI MERANO,*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7230/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	948.800.000	<<	<<	-8.379.717	940.420.283
	2020	948.800.000	<<	<<	<<	948.800.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 438 p. A "*RIPARTO FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI*" (*)	2021	948.800.000	<<	<<	<<	948.800.000
- (Cap-pg: 1392/1 - 1393/1 - 1395/1 - 1395/2 - 1396/1)	2022 e succ.	948.800.000	<<	<<	<<	948.800.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	6.309.684	<<	<<	-55.727	6.253.957
	2020	6.809.684	<<	<<	<<	6.809.684
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 704 "*SCIOGLIMENTO ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE*"	2021	6.809.684	<<	<<	<<	6.809.684
- (Cap-pg: 1326/1 - 1326/2)	2022 e succ.	68.096.840	<<	<<	<<	68.096.840
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	6.594.836	<<	<<	-58.245	6.536.591
	2020	6.594.836	<<	<<	<<	6.594.836
LF n. 350 del 2003 art. 2 c. 11 p. 1 "*DIRITTI DI IMBARCO - QUOTA PUBBLICA SICUREZZA STABILIZZAZIONE ELENCO 1*"	2021	6.594.836	<<	<<	<<	6.594.836
- (Cap-pg: 1330/1)	2022 e succ.	65.948.360	<<	<<	<<	65.948.360

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	500.000	<<	<<	-4.416	495.584
	2020	500.000	<<	<<	<<	500.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 448 "*CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA TASI*" (*)	2021	500.000	<<	<<	<<	500.000
- (Cap-pg: 1362/1)	2022 e succ.	500.000	<<	<<	<<	500.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	30.000.000	<<	<<	-264.957	29.735.043
	2020	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 540 "*FONDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AGLI ENTI LOCALI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 1380/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	186.404.713	<<	<<	-2.881.011	183.523.702
	2020	186.404.713	<<	<<	<<	186.404.713
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 13 p. C "*SOSPENSIONE ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI*" (*)	2021	186.404.713	<<	<<	<<	186.404.713
- (Cap-pg: 1368/1)	2022 e succ.	186.404.713	<<	<<	<<	186.404.713
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.500.000	<<	<<	-13.248	1.486.752
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 346 "*CONTRIBUTI AL COMUNE DI MATERA PER IL RICONOSCIMENTO DI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER IL 2019*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 1331/3)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	220.000.000	<<	<<	-1.943.020	218.056.980
	2020	220.000.000	<<	<<	<<	220.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 754 "*CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO FUNZIONI DI VIABILITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA*" (*)	2021	150.000.000	<<	<<	<<	150.000.000
- (Cap-pg: 1383/1)	2022 e succ.	150.000.000	<<	<<	<<	150.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	250.000.000	<<	<<	-2.207.978	247.792.022
	2020	250.000.000	<<	<<	<<	250.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 754 p. 1 "*CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO FUNZIONI DI VIABILITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA*" (*)	2021	250.000.000	<<	<<	<<	250.000.000
- (Cap-pg: 1383/2)	2022 e succ.	250.000.000	<<	<<	<<	250.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	10.000.000	<<	<<	-88.319	9.911.681
	2020	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 763 "*CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA*" (*)	2021	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
- (Cap-pg: 1379/1)	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
4 L'Italia in Europa e nel mondo						
4.10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	2.600.000.000	<<	<<	<<	2.600.000.000
	2020	6.950.000.000	-4.950.000.000	<<	<<	2.000.000.000
L n. 183 del 1987 "*FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE*"	2021	<<	4.000.000.000	<<	<<	4.000.000.000
- (Cap-pg: 7493/1)	2022 e succ.	<<	950.000.000	30.000.000.000	<<	30.950.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	45.400.800	<<	75.000.000	<<	120.400.800
	2020	46.100.800	<<	100.000.000	<<	146.100.800
L n. 234 del 2012 art. 41/bis "*FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA*" (*)	2021	46.100.800	<<	100.000.000	<<	146.100.800
- (Cap-pg: 2815/1)	2022 e succ.	46.100.800	<<	100.000.000	<<	146.100.800
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	50.000.000	<<	<<	-15.000.000	35.000.000
	2020	60.000.000	<<	<<	-27.000.000	33.000.000
DL n. 3 del 1989 art. 1 "*TRIENNALE*"	2021	20.000.000	<<	<<	-1.000.000	19.000.000
- (Cap-pg: 2751/3)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	<<	<<	1.000.000.000	<<	1.000.000.000
	2020	<<	<<	1.000.000.000	<<	1.000.000.000
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 "*BANCHE E FONDI*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7175/3)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
5 Difesa e sicurezza del territorio						
5.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari						
MINISTERO DELLA DIFESA	2019	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2020	35.000.000	<<	50.000.000	<<	85.000.000
DLG n. 66 del 2010 art. 564 "*SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA*"	2021	35.000.000	<<	50.000.000	<<	85.000.000
- (Cap-pg: 1231/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
5.8 Missioni internazionali						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	997.247.320	<<	<<	<<	997.247.320
	2020	97.247.320	<<	1.450.000.000	<<	1.547.247.320
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI* "	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 3006/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
6 Giustizia						
6.1 Amministrazione penitenziaria						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	2.677.128	<<	<<	-500.000	2.177.128
	2020	2.677.128	<<	<<	-500.000	2.177.128
L n. 207 del 1976 art. 1 "*PERSONALE AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA*"	2021	2.677.128	<<	<<	-500.000	2.177.128
- (Cap-pg: 1615/1)	2022 e succ.	26.771.280	<<	<<	-5.000.000	21.771.280

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	6.104.563	<<	<<	-500.000	5.604.563
	2020	6.104.563	<<	<<	-500.000	5.604.563
L n. 354 del 1975 art. 19 "*ISTRUZIONE*"	2021	6.104.563	<<	<<	-500.000	5.604.563
- (Cap-pg: 1761/4)	2022 e succ.	67.045.630	<<	<<	-5.000.000	62.045.630
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	1.222.264	<<	<<	-400.000	822.264
	2020	1.222.264	<<	<<	-400.000	822.264
L n. 354 del 1975 art. 27 c. 9 "*ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE*"	2021	1.222.264	<<	<<	-400.000	822.264
- (Cap-pg: 1761/12)	2022 e succ.	6.222.640	<<	<<	-4.000.000	2.222.640
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	1.672.338	<<	<<	-600.000	1.072.338
	2020	1.672.338	<<	<<	-600.000	1.072.338
DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 "*NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*"	2021	1.672.338	<<	<<	-600.000	1.072.338
- (Cap-pg: 1751/1)	2022 e succ.	16.723.380	<<	<<	-6.000.000	10.723.380
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	20.000.000	<<	<<	-10.000.000	10.000.000
	2020	30.000.000	<<	<<	-10.000.000	20.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 475 "*FONDO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE*" (*)	2021	30.000.000	<<	<<	-10.000.000	20.000.000
- (Cap-pg: 1773/1)	2022 e succ.	30.000.000	<<	<<	-13.000.000	17.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
6.2 Giustizia civile e penale						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	42.593.808	<<	<<	-5.000.000	37.593.808
	2020	42.593.808	<<	<<	-5.000.000	37.593.808
DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 "*NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*"	2021	42.593.808	<<	<<	-5.000.000	37.593.808
- (Cap-pg: 1501/1)	2022 e succ.	425.938.080	<<	<<	-50.000.000	375.938.080
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	20.000.000	<<	<<	-10.000.000	10.000.000
	2020	20.000.000	<<	<<	-10.000.000	10.000.000
DLG n. 165 del 2001 art. 70 c. 12 "*ARTICOLO 70 DEL DLF DEL 2000*"	2021	20.000.000	<<	<<	-10.000.000	10.000.000
- (Cap-pg: 1455/1)	2022 e succ.	200.000.000	<<	<<	-100.000.000	100.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	17.044.248	<<	<<	-4.170.288	12.873.960
	2020	16.936.486	<<	<<	-4.116.407	12.820.079
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 96 "*FONDO PER RECUPERO EFFICIENZA SISTEMA GIUDIZIARIO*"	2021	16.360.572	<<	<<	-3.828.450	12.532.122
- (Cap-pg: 1536/1)	2022 e succ.	209.748.463	<<	<<	-38.075.530	171.672.933
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	165.253.955	<<	<<	-10.000.000	155.253.955
	2020	165.863.955	<<	<<	-10.000.000	155.863.955
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 "*SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI*"	2021	163.813.955	<<	<<	-10.000.000	153.813.955
- (Cap-pg: 1550/1)	2022 e succ.	1.638.139.550	<<	<<	-100.000.000	1.538.139.550

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
6.5 Giustizia tributaria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	10.700.000	<<	<<	-2.700.000	8.000.000
	2020	10.700.000	<<	<<	-4.700.000	6.000.000
L n. 413 del 1991 art. 30 "*DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO*"	2021	10.700.000	<<	<<	-5.300.000	5.400.000
	2022 e succ.	107.000.000	<<	<<	-53.000.000	54.000.000
- (Cap-pg: 1268/3)						
6.6 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	221.718.734	<<	<<	-3.000.000	218.718.734
	2020	221.718.734	<<	<<	-3.000.000	218.718.734
DPR n. 115 del 2002 "*TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA.*"	2021	221.718.734	<<	<<	-3.000.000	218.718.734
	2022 e succ.	2.217.187.340	<<	<<	-30.000.000	2.187.187.340
- (Cap-pg: 1363/1)						
7 Ordine pubblico e sicurezza						
7.7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	9.529.890	<<	<<	-3.000.000	6.529.890
	2020	12.529.890	<<	<<	-3.000.000	9.529.890
DLG n. 300 del 1999 art. 41 "*ISTITUZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI*"	2021	7.529.890	<<	<<	-3.000.000	4.529.890
	2022 e succ.	29.298.900	<<	<<	-29.298.900	<<
- (Cap-pg: 2176/2)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
7.8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	339.845	<<	<<	-3.002	336.843
	2020	339.845	<<	<<	<<	339.845
L n. 7 del 2006 art. 5 c. 2 "*MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI ISTITUZIONE NUMERO VERDE*" (*)	2021	339.845	<<	<<	<<	339.845
- (Cap-pg: 2568/1 - 2568/2)	2022 e succ.	339.845	<<	<<	<<	339.845
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	780.000	<<	<<	-5.417	774.583
	2020	780.000	<<	<<	<<	780.000
L n. 48 del 2008 art. 12 c. 1 "*FONDO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA SU INTERNET E PROTEZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE*" (*)	2021	780.000	<<	<<	<<	780.000
- (Cap-pg: 2632/1)	2022 e succ.	780.000	<<	<<	<<	780.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	243.621.936	<<	<<	-1.967.441	241.654.495
	2020	247.334.717	<<	<<	<<	247.334.717
L n. 121 del 1981 "*NUOVO ORDINAMENO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA*"	2021	245.230.948	<<	<<	<<	245.230.948
- (Cap-pg: 2613/1 - 2613/3 - 2624/1 - 2624/8 - 2624/15 - 2624/19 - 2624/21 - 2644/1 - 2644/3 - 2644/5 - 2644/6 - 2645/7 - 2645/9 - 2646/6 - 2646/8 - 2657/1 - 2705/2 - 2706/1 - 2707/1 - 2721/1 - 2730/1 - 2731/6 - 2731/7 - 2731/9 - 2736/1 - 2736/2 - 2737/1 - 2737/2 - 2737/3 - 2737/7 - 2738/1 - 2738/2 - 2738/3 - 2738/4 - 2738/5 - 2738/6 - 2738/9 - 2816/1 - 2816/7 - 2817/2 - 2821/1 - 2822/1 - 7456/1 -	2022 e succ.	2.452.309.510	<<	<<	<<	2.452.309.510
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	212.183	<<	<<	-1.874	210.309
	2020	212.183	<<	<<	<<	212.183
L n. 121 del 1981 art. 33 c. 5 "*I REPARTI MOBILI SONO ISTITUITI PER LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO E PER ESIGENZE DI PUBBLICO SOCCORSO*"	2021	212.183	<<	<<	<<	212.183
- (Cap-pg: 7481/1)	2022 e succ.	2.121.830	<<	<<	<<	2.121.830

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	500.000	<<	<<	-4.416	495.584
	2020	500.000	<<	<<	<<	500.000
L n. 121 del 1981 art. 79 *"MANTENIMENTO DETENUTI P.S."*	2021	500.000	<<	<<	<<	500.000
- (Cap-pg: 2640/1)	2022 e succ.	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	26.300.000	<<	<<	-186.844	26.113.156
	2020	26.300.000	<<	<<	<<	26.300.000
L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 *"CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE"* (*)	2021	26.300.000	<<	<<	<<	26.300.000
- (Cap-pg: 7391/4)	2022 e succ.	26.300.000	<<	<<	<<	26.300.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	431.380	<<	<<	-3.810	427.570
	2020	431.380	<<	<<	<<	431.380
L n. 125 del 2001 art. 3 c. 4 *"MONITORAGGIO DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL"* (*)	2021	431.380	<<	<<	<<	431.380
- (Cap-pg: 2762/1)	2022 e succ.	431.380	<<	<<	<<	431.380
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	350.259	<<	<<	-3.093	347.166
	2020	350.259	<<	<<	<<	350.259
L n. 734 del 1973 art. 6 c. 1 p. A *"I PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, LE PENE PECUNIARIE E LE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI E DI CORPI DI REATO E DAL RECUPERO DEI CREDITI DELLO STATO VANNO VERSATI INTEGRALMENTE AL BILANCIO DELLO STATO IN CONTO ENTRATE EVENTUALI DEL TESORO"*	2021	350.259	<<	<<	<<	350.259
- (Cap-pg: 2600/1)	2022 e succ.	3.502.590	<<	<<	<<	3.502.590

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	5.850	<<	<<	-52	5.798
	2020	5.850	<<	<<	<<	5.850
L n. 790 del 1975 "*INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923,NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO*"	2021	5.850	<<	<<	<<	5.850
- (Cap-pg: 2645/6)	2022 e succ.	58.500	<<	<<	<<	58.500
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	13.277.383	<<	<<	-117.264	13.160.119
	2020	13.277.383	<<	<<	<<	13.277.383
L n. 836 del 1973 "*TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI*"	2021	13.277.383	<<	<<	<<	13.277.383
- (Cap-pg: 2624/2 - 2624/40 - 2645/1 - 2645/12 - 2646/1)	2022 e succ.	132.773.830	<<	<<	<<	132.773.830
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	6.355.566	<<	<<	-56.131	6.299.435
	2020	6.355.566	<<	<<	<<	6.355.566
L n. 836 del 1973 art. 1 "*TRATTAMENTO DI MISSIONI AL PERSONALE*"	2021	6.355.566	<<	<<	<<	6.355.566
- (Cap-pg: 2624/4 - 2645/3 - 2646/3)	2022 e succ.	63.555.660	<<	<<	<<	63.555.660
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	16.541.388	<<	<<	-146.092	16.395.296
	2020	16.541.388	<<	<<	<<	16.541.388
L n. 1001 del 1969 art. 1 "*FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICENZE DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.*"	2021	16.541.388	<<	<<	<<	16.541.388
- (Cap-pg: 2676/1)	2022 e succ.	165.413.880	<<	<<	<<	165.413.880

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	2.544.153	<<	<<	-21.770	2.522.383
	2020	2.544.153	<<	<<	<<	2.544.153
DL n. 35 del 2005 art. 1 c. 5 "*FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI*" (*)	2021	2.544.153	<<	<<	<<	2.544.153
- (Cap-pg: 2735/1)	2022 e succ.	2.544.153	<<	<<	<<	2.544.153
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	2.800.000	<<	<<	-24.729	2.775.271
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "*ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI SISMICI.*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7481/2)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.500.000	<<	<<	-13.248	1.486.752
	2020	1.500.000	<<	<<	<<	1.500.000
DL n. 119 del 2014 art. 8 c. 1 p. A "*ACQUISTO AUTOMEZZI ED EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO STRUTTURE*"	2021	1.500.000	<<	<<	<<	1.500.000
- (Cap-pg: 7411/3)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	979.259	<<	<<	-5.561	973.698
	2020	979.259	<<	<<	<<	979.259
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "*PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*"	2021	979.259	<<	<<	<<	979.259
- (Cap-pg: 7391/1)	2022 e succ.	9.792.590	<<	<<	<<	9.792.590

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	11.623	<<	<<	-103	11.520
	2020	11.623	<<	<<	<<	11.623
DLG n. 32 del 2008 art. 2 c. 1 p. A "*TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E LORO FAMILIARI*"	2021	11.623	<<	<<	<<	11.623
- (Cap-pg: 2537/1)	2022 e succ.	116.230	<<	<<	<<	116.230
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	176.478	<<	<<	-1.559	174.919
	2020	176.478	<<	<<	<<	176.478
DLG n. 81 del 2008 "*TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO*"	2021	176.478	<<	<<	<<	176.478
- (Cap-pg: 2644/4)	2022 e succ.	1.764.780	<<	<<	<<	1.764.780
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	185.239.797	<<	<<	-1.513.120	183.726.677
	2020	185.239.797	<<	<<	<<	185.239.797
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "*RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO*"	2021	185.239.797	<<	<<	<<	185.239.797
- (Cap-pg: 2624/16 - 2624/24 - 2624/44 - 2645/5 - 2645/11 - 2645/14 - 2646/5 - 2646/10 - 2646/13 - 2731/18 - 2731/19 - 2737/4 - 2737/5 - 2737/6 - 2738/7 - 2738/8)	2022 e succ.	1.852.397.970	<<	<<	<<	1.852.397.970
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	377.709	<<	<<	-3.223	374.486
	2020	377.709	<<	<<	<<	377.709
DLG n. 334 del 2000 art. 67 "*RIORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA*"	2021	377.709	<<	<<	<<	377.709
- (Cap-pg: 2721/2)	2022 e succ.	3.777.090	<<	<<	<<	3.777.090

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.303.995	<<	<<	-19.029	1.284.966
	2020	1.303.995	<<	<<	<<	1.303.995
DLG n. 860 del 1948 *"NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO"*	2021	1.303.995	<<	<<	<<	1.303.995
- (Cap-pg: 2624/3 - 2645/2 - 2645/13 - 2646/2)	2022 e succ.	13.039.950	<<	<<	<<	13.039.950
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	28.474	<<	<<	-251	28.223
	2020	28.474	<<	<<	<<	28.474
DPR n. 309 del 1990 art. 101 *"POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE"* (*)	2021	28.474	<<	<<	<<	28.474
- (Cap-pg: 2820/1)	2022 e succ.	28.474	<<	<<	<<	28.474
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	2.808.319	<<	<<	-24.803	2.783.516
	2020	2.808.319	<<	<<	<<	2.808.319
RD n. 635 del 1940 *"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE LEGGI DIP.S."*	2021	2.808.319	<<	<<	<<	2.808.319
- (Cap-pg: 2646/9)	2022 e succ.	28.083.190	<<	<<	<<	28.083.190
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	112.641	<<	<<	-994	111.647
	2020	112.641	<<	<<	<<	112.641
RD n. 827 del 1924 art. 141 *"(MODIFICATO DAL D.P.R. 537 DEL 1973) NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA POSSONO ISCRIVERSI, FRA LE SPESE CORRENTI, CAPITOLI CON LE DENOMINAZIONI " SPESE DI RAPPRESENTANZA " E " SPESE CASUALI '"*	2021	112.641	<<	<<	<<	112.641
- (Cap-pg: 2624/20 - 2645/8 - 2646/7)	2022 e succ.	1.126.410	<<	<<	<<	1.126.410

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	700.000	<<	<<	-6.182	693.818
	2020	700.000	<<	<<	<<	700.000
RD n. 1629 del 1930 "*APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CORPO DEGLI AGENTIDI P.S.*"	2021	700.000	<<	<<	<<	700.000
- (Cap-pg: 2811/1)	2022 e succ.	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	30.000.000	<<	<<	-264.957	29.735.043
	2020	38.000.000	<<	<<	<<	38.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*"	2021	60.000.000	<<	<<	<<	60.000.000
- (Cap-pg: 7461/1)	2022 e succ.	450.000.000	<<	<<	<<	450.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	23.932.000	<<	<<	-211.366	23.720.634
	2020	128.871.000	<<	<<	<<	128.871.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*"	2021	158.075.000	<<	<<	<<	158.075.000
- (Cap-pg: 7411/6 - 7411/7)	2022 e succ.	173.947.000	<<	<<	<<	173.947.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	14.412.000	<<	<<	-127.286	14.284.714
	2020	8.716.000	<<	<<	<<	8.716.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*"	2021	8.716.000	<<	<<	<<	8.716.000
- (Cap-pg: 7411/4 - 7411/5)	2022 e succ.	17.432.000	<<	<<	<<	17.432.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	17.410.000	<<	<<	-322.076	17.087.924
	2020	15.340.000	<<	<<	<<	15.340.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "*FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF*"	2021	19.665.000	<<	<<	<<	19.665.000
- (Cap-pg: 7456/7 - 7456/8 - 7456/9 - 7458/1 - 7460/1 - 7490/2)	2022 e succ.	218.680.000	<<	<<	<<	218.680.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	3.300.663	<<	<<	-29.152	3.271.511
	2020	3.300.663	<<	<<	<<	3.300.663
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "*SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA*"	2021	1.710.663	<<	<<	<<	1.710.663
- (Cap-pg: 7411/1 - 7411/2)	2022 e succ.	17.106.630	<<	<<	<<	17.106.630
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	3.500.000	<<	<<	-23.417	3.476.583
	2020	3.500.000	<<	<<	<<	3.500.000
LF n. 289 del 2002 art. 80 c. 8 "*IMMIGRAZIONE E ASILO*"	2021	3.500.000	<<	<<	<<	3.500.000
- (Cap-pg: 2765/1)	2022 e succ.	35.000.000	<<	<<	<<	35.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.126.025	<<	<<	-9.461	1.116.564
	2020	1.126.025	<<	<<	<<	1.126.025
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 280 "*LEGGE FINANZIARIA*"	2021	1.126.025	<<	<<	<<	1.126.025
- (Cap-pg: 2731/12)	2022 e succ.	11.260.250	<<	<<	<<	11.260.250

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	7.506.745	<<	<<	-66.299	7.440.446
	2020	7.506.745	<<	<<	<<	7.506.745
LF n. 350 del 2003 art. 2 c. 11 p. 1 "*DIRITTI DI IMBARCO - QUOTA PUBBLICA SICUREZZA STABILIZZAZIONE ELENCO 1*"	2021	7.506.745	<<	<<	<<	7.506.745
- (Cap-pg: 2731/16 - 2738/10)	2022 e succ.	75.067.450	<<	<<	<<	75.067.450
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	964.930	<<	<<	-8.522	956.408
	2020	964.930	<<	<<	<<	964.930
LF n. 488 del 1999 art. 27 c. 2 p. A "*CORSI ISTRUZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE PUBBLICA SICUREZZA - STABILIZZAZIONE ELENCO 1*"	2021	964.930	<<	<<	<<	964.930
- (Cap-pg: 2721/4)	2022 e succ.	9.649.300	<<	<<	<<	9.649.300
7.9 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	10.845.344	<<	<<	-95.785	10.749.559
	2020	10.845.344	<<	<<	<<	10.845.344
L n. 355 del 1961 "*ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME*"	2021	10.845.344	<<	<<	<<	10.845.344
- (Cap-pg: 2542/2)	2022 e succ.	108.453.440	<<	<<	<<	108.453.440
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	380.024	<<	<<	-17.596	362.428
	2020	380.024	<<	<<	<<	380.024
DPR n. 51 del 2009 art. 48 c. 1 p. A "*CONTRATTO FORZE DI POLIZIA*"	2021	380.024	<<	<<	<<	380.024
- (Cap-pg: 2542/1)	2022 e succ.	3.800.240	<<	<<	<<	3.800.240

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	151.597.073	<<	<<	-1.318.515	150.278.558
	2020	151.597.073	<<	<<	<<	151.597.073
RD n. 1802 del 1919 art. 1 "*L'ARMA DEI CARABINIERI DIPENDE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER QUANTO ATTIENE AL SERVIZIO DI ISTITUTO, D'ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, ALL'ACCASERMAMENTO E AL CASERMAGGIO*"	2021	151.597.073	<<	<<	<<	151.597.073
- (Cap-pg: 2535/4 - 2535/5 - 2542/3 - 2542/4 - 2542/5 - 2553/1 - 2557/1 - 2561/1 - 2561/2 - 2562/1 - 2562/2)	2022 e succ.	1.515.970.730	<<	<<	<<	1.515.970.730
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	2.000.000	<<	<<	-17.664	1.982.336
	2020	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "*SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA*"	2021	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
- (Cap-pg: 7410/1 - 7414/1)	2022 e succ.	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
7.10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	74.445.181	<<	<<	-645.184	73.799.997
	2020	69.741.848	<<	<<	<<	69.741.848
L n. 121 del 1981 "*NUOVO ORDINAMENO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA*"	2021	69.013.848	<<	<<	<<	69.013.848
- (Cap-pg: 2536/2 - 2536/6 - 2536/13 - 2536/15 - 2536/20 - 2647/4 - 2648/5 - 2648/7 - 2740/1 - 2740/3 - 2741/1 - 2741/2 - 2741/4 - 2742/1 - 2742/2 - 2742/3 - 2818/1 - 7457/1 - 7457/2 - 7457/3 - 7491/1)	2022 e succ.	690.138.480	<<	<<	<<	690.138.480
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	250.000	<<	<<	-2.208	247.792
	2020	250.000	<<	<<	<<	250.000
L n. 121 del 1981 art. 1/bis "*SPESE PER IL VITTO DEI SOGGETTI RISTRETTI NELLE CAMERE DI SICUREZZA*"	2021	250.000	<<	<<	<<	250.000
- (Cap-pg: 2554/1)	2022 e succ.	2.500.000	<<	<<	<<	2.500.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	5.823	<<	<<	-51	5.772
	2020	5.823	<<	<<	<<	5.823
L n. 121 del 1981 art. 6 c. 1 "*COORDINAMENTO E DIREZIONE UNITARIA DELLE FORZE DI POLIZIA*"	2021	5.823	<<	<<	<<	5.823
- (Cap-pg: 2647/10)	2022 e succ.	58.230	<<	<<	<<	58.230
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	394.126	<<	<<	-3.481	390.645
	2020	394.126	<<	<<	<<	394.126
L n. 121 del 1981 art. 22 "*SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA*"	2021	394.126	<<	<<	<<	394.126
- (Cap-pg: 2555/1)	2022 e succ.	3.941.260	<<	<<	<<	3.941.260
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	43.823	<<	<<	-1.172	42.651
	2020	43.823	<<	<<	<<	43.823
L n. 216 del 2015 art. 3 c. 1 "*RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN DI COOPERAZIONE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, DI PRECURSORI E SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE PER LA LORO PRODUZIONE, AL TERRORISMO E AD ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ, FATTO A ROMA IL 5 NOVEMBRE 2009*"	2021	43.823	<<	<<	<<	43.823
	2022 e succ.	438.230	<<	<<	<<	438.230
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	433.334	<<	<<	-3.827	429.507
	2020	433.334	<<	<<	<<	433.334
L n. 217 del 1992 art. 7 "*ADEGUAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA*"	2021	433.334	<<	<<	<<	433.334
- (Cap-pg: 2558/1)	2022 e succ.	4.333.340	<<	<<	<<	4.333.340

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	3.894.915	<<	<<	-58.836	3.836.079
	2020	3.894.915	<<	<<	<<	3.894.915
L n. 559 del 1993 art. 10 "*SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIA*"	2021	3.894.915	<<	<<	<<	3.894.915
- (Cap-pg: 2671/1 - 2672/1)	2022 e succ.	36.549.150	<<	<<	<<	36.549.150
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	5.850	<<	<<	-52	5.798
	2020	5.850	<<	<<	<<	5.850
L n. 790 del 1975 "*INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923,NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO*"	2021	5.850	<<	<<	<<	5.850
- (Cap-pg: 2648/4)	2022 e succ.	58.500	<<	<<	<<	58.500
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	6.506.923	<<	<<	-57.469	6.449.454
	2020	6.506.923	<<	<<	<<	6.506.923
L n. 836 del 1973 "*TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI*"	2021	6.506.923	<<	<<	<<	6.506.923
- (Cap-pg: 2647/1 - 2648/1)	2022 e succ.	65.069.230	<<	<<	<<	65.069.230
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	14.000.000	<<	<<	-123.647	13.876.353
	2020	14.000.000	<<	<<	<<	14.000.000
DL n. 8 del 1991 art. 17 c. 1 "*NUOVE MISURE IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE*"	2021	14.000.000	<<	<<	<<	14.000.000
- (Cap-pg: 2840/4)	2022 e succ.	140.000.000	<<	<<	<<	140.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	866.661	<<	<<	-7.654	859.007
	2020	866.661	<<	<<	<<	866.661
DL n. 225 del 2010 art. 2 c. 6/decies "*RETE ESPERTI SICUREZZA*" (*)	2021	866.661	<<	<<	<<	866.661
- (Cap-pg: 2642/1)	2022 e succ.	866.661	<<	<<	<<	866.661
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	979.258	<<	<<	-6.155	973.103
	2020	979.258	<<	<<	<<	979.258
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "*PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*"	2021	979.258	<<	<<	<<	979.258
- (Cap-pg: 7392/1)	2022 e succ.	9.792.580	<<	<<	<<	9.792.580
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	11.212.767	<<	<<	-36.284	11.176.483
	2020	11.212.767	<<	<<	<<	11.212.767
DL n. 341 del 2000 art. 16 "*MEZZI ELETTRONICI PER CUSTODIA CAUTELARE*"	2021	21.212.767	<<	<<	<<	21.212.767
- (Cap-pg: 2558/2)	2022 e succ.	212.127.670	<<	<<	<<	212.127.670
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	200.000	<<	<<	-1.766	198.234
	2020	200.000	<<	<<	<<	200.000
DLG n. 104 del 2018 art. 5 c. 2 "*ROTTAMAZIONE ARMI, LORO PARTI E MUNIZIONI*"	2021	200.000	<<	<<	<<	200.000
- (Cap-pg: 2564/1)	2022 e succ.	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.000.000	<<	<<	-8.832	991.168
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
DLG n. 104 del 2018 art. 11 c. 7 "*SISTEMA INFORMATICO PER TRACCIABILITÀ DI ARMI E MUNIZIONI*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7418/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	70.191	<<	<<	-620	69.571
	2020	70.191	<<	<<	<<	70.191
DLG n. 285 del 1992 art. 186 c. 3 "*CODICE DELLA STRADA*"	2021	70.191	<<	<<	<<	70.191
- (Cap-pg: 2763/1)	2022 e succ.	701.910	<<	<<	<<	701.910
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	54.654.000	<<	<<	-482.700	54.171.300
	2020	54.654.000	<<	<<	<<	54.654.000
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "*RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO*"	2021	54.654.000	<<	<<	<<	54.654.000
- (Cap-pg: 2536/12 - 2536/16 - 2536/19 - 2647/3 - 2647/6 - 2647/9 - 2648/3 - 2648/8 - 2648/11)	2022 e succ.	546.540.000	<<	<<	<<	546.540.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	196.634	<<	<<	-12.321	184.313
	2020	196.634	<<	<<	<<	196.634
DPR n. 51 del 2009 art. 48 c. 1 p. A "*CONTRATTO FORZE DI POLIZIA*"	2021	196.634	<<	<<	<<	196.634
- (Cap-pg: 2650/1)	2022 e succ.	1.966.340	<<	<<	<<	1.966.340

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	670.109	<<	<<	-5.919	664.190
	2020	670.109	<<	<<	<<	670.109
DPR n. 309 del 1990 art. 101 "*POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE*" (*)	2021	670.109	<<	<<	<<	670.109
	2022 e succ.	670.109	<<	<<	<<	670.109
- (Cap-pg: 2668/1 - 2815/1 - 2815/2)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	930.380	<<	<<	-8.217	922.163
	2020	620.380	<<	<<	<<	620.380
RD n. 773 del 1931 "*LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA*"	2021	620.380	<<	<<	<<	620.380
- (Cap-pg: 2629/1 - 2630/1)	2022 e succ.	6.203.800	<<	<<	<<	6.203.800
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	283.191	<<	<<	-2.501	280.690
	2020	283.191	<<	<<	<<	283.191
RD n. 773 del 1931 art. 1 "*ORDINE PUBBLICO*"	2021	283.191	<<	<<	<<	283.191
- (Cap-pg: 2743/1)	2022 e succ.	2.831.910	<<	<<	<<	2.831.910
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	22.715	<<	<<	-200	22.515
	2020	22.715	<<	<<	<<	22.715
RD n. 827 del 1924 art. 141 "*(MODIFICATO DAL D.P.R. 537 DEL 1973) NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA POSSONO ISCRIVERSI, FRA LE SPESE CORRENTI, CAPITOLI CON LE DENOMINAZIONI " SPESE DI RAPPRESENTANZA " E " SPESE CASUALI "*"	2021	22.715	<<	<<	<<	22.715
	2022 e succ.	227.150	<<	<<	<<	227.150
- (Cap-pg: 2536/14 - 2647/5 - 2648/6)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	200.000	<<	<<	-1.734	198.266
	2020	200.000	<<	<<	<<	200.000
RD n. 1629 del 1930 "*APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CORPO DEGLI AGENTIDI P.S.*"	2021	200.000	<<	<<	<<	200.000
- (Cap-pg: 2819/1)	2022 e succ.	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	4.500.000	<<	<<	-39.744	4.460.256
	2020	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 608 "*REALIZZAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PNR*" (*)	2021	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
- (Cap-pg: 2563/1)	2022 e succ.	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	32.000.000	<<	<<	-282.621	31.717.379
	2020	38.400.000	<<	<<	<<	38.400.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "*FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF*"	2021	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
- (Cap-pg: 7457/4)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	120.662	<<	<<	-1.065	119.597
	2020	120.662	<<	<<	<<	120.662
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "*SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA*"	2021	120.662	<<	<<	<<	120.662
- (Cap-pg: 7415/1 - 7415/2)	2022 e succ.	1.206.620	<<	<<	<<	1.206.620

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	64.609.953	<<	25.000.000	<<	89.609.953
	2020	64.609.953	<<	25.000.000	<<	89.609.953
LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "*SPESE PER IL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE TETRA*" (*)	2021	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
- (Cap-pg: 7506/1)	2022 e succ.	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
8 Soccorso civile						
8.2 Gestione del sistema nazionale di difesa civile						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	189.549	<<	<<	-1.674	187.875
	2020	189.549	<<	<<	<<	189.549
L n. 469 del 1961 art. 1 c. 3 "*ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ADDESTRAMENTO ED ALL'IMPIEGO DELLE UNITA' PREPOSTE ALLA PROTEZIONE CIVILE*"	2021	189.549	<<	<<	<<	189.549
- (Cap-pg: 1813/19)	2022 e succ.	1.895.490	<<	<<	<<	1.895.490
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	32.877	<<	<<	-290	32.587
	2020	32.877	<<	<<	<<	32.877
L n. 836 del 1973 "*TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI*"	2021	32.877	<<	<<	<<	32.877
- (Cap-pg: 1818/1)	2022 e succ.	328.770	<<	<<	<<	328.770
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	2.453.945	<<	<<	-21.673	2.432.272
	2020	2.453.945	<<	<<	<<	2.453.945
L n. 996 del 1970 "*NORME SUL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'- PROTEZIONE CIVILE*"	2021	2.453.945	<<	<<	<<	2.453.945
- (Cap-pg: 1818/2 - 1819/1 - 2052/1 - 7300/2 - 7305/1)	2022 e succ.	24.539.450	<<	<<	<<	24.539.450

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	7.000.000	<<	<<	-61.823	6.938.177
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 *"ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI SISMICI."*	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7305/2)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	10.135	<<	<<	-90	10.045
	2020	10.135	<<	<<	<<	10.135
DLG n. 860 del 1948 *"NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO"*	2021	10.135	<<	<<	<<	10.135
- (Cap-pg: 1813/3)	2022 e succ.	101.350	<<	<<	<<	101.350
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	461.560	<<	<<	-4.076	457.484
	2020	461.560	<<	<<	<<	461.560
DPR n. 309 del 1990 art. 101 c. 1 *"POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE"*	2021	461.560	<<	<<	<<	461.560
- (Cap-pg: 1816/11)	2022 e succ.	4.615.600	<<	<<	<<	4.615.600
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	8.904	<<	<<	-79	8.825
	2020	8.904	<<	<<	<<	8.904
RD n. 827 del 1924 art. 141 *"(MODIFICATO DAL D.P.R. 537 DEL 1973) NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA POSSONO ISCRIVERSI, FRA LE SPESE CORRENTI, CAPITOLI CON LE DENOMINAZIONI " SPESE DI RAPPRESENTANZA " E " SPESE CASUALI '"*	2021	8.904	<<	<<	<<	8.904
- (Cap-pg: 7301/1)	2022 e succ.	89.040	<<	<<	<<	89.040

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
8.3 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	277.630	<<	<<	-2.452	275.178
	2020	277.630	<<	<<	<<	277.630
L n. 94 del 1997 art. 1 "*SOFTWARE APPLICATIVO*"	2021	277.630	<<	<<	<<	277.630
- (Cap-pg: 1971/2 - 1973/1)	2022 e succ.	2.776.300	<<	<<	<<	2.776.300
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.700.000	<<	<<	-15.015	1.684.985
	2020	1.700.000	<<	<<	<<	1.700.000
L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "*CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE*" (*)	2021	1.700.000	<<	<<	<<	1.700.000
- (Cap-pg: 7312/1 - 7325/9)	2022 e succ.	1.700.000	<<	<<	<<	1.700.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	38.151	<<	<<	-337	37.814
	2020	38.151	<<	<<	<<	38.151
L n. 246 del 2000 art. 10 c. 4 "*POTENZIAMENTO VIGILI DEL FUOCO*" (*)	2021	38.151	<<	<<	<<	38.151
- (Cap-pg: 2053/1)	2022 e succ.	38.151	<<	<<	<<	38.151
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.591.463	<<	<<	-14.056	1.577.407
	2020	1.591.463	<<	<<	<<	1.591.463
L n. 246 del 2000 art. 16 "*POTENZIAMENTO VIGILI DEL FUOCO*"	2021	1.591.463	<<	<<	<<	1.591.463
- (Cap-pg: 1902/1)	2022 e succ.	15.914.630	<<	<<	<<	15.914.630

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	3.837.766	<<	873.845	<<	4.711.611
	2020	3.828.563	<<	<<	<<	3.828.563
L n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 "*CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE*"	2021	3.828.563	<<	<<	<<	3.828.563
- (Cap-pg: 1802/2)	2022 e succ.	38.285.630	<<	<<	<<	38.285.630
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	389.592	<<	55.777	<<	445.369
	2020	231.463	<<	<<	<<	231.463
L n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 p. 1 "*CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE*"	2021	231.463	<<	<<	<<	231.463
- (Cap-pg: 1802/5)	2022 e succ.	2.314.630	<<	<<	<<	2.314.630
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	12.418.269	<<	<<	-95.253	12.323.016
	2020	12.418.269	<<	<<	<<	12.418.269
L n. 384 del 1991 "*MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1980, N. 930, RECANTE NORME SUI SERVIZI ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI*"	2021	12.418.269	<<	<<	<<	12.418.269
- (Cap-pg: 7302/1 - 7302/2)	2022 e succ.	124.182.690	<<	<<	<<	124.182.690
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	128.450.732	<<	<<	-980.990	127.469.742
	2020	121.400.732	<<	<<	<<	121.400.732
L n. 469 del 1961 "*ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEIVIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*"	2021	120.900.732	<<	<<	<<	120.900.732
- (Cap-pg: 1901/9 - 1901/10 - 1901/12 - 1901/17 - 1901/18 - 1901/32 - 1906/2 - 1971/1 - 1982/3 - 1982/12 - 1987/2 - 7325/3 - 7325/5 - 7326/1)	2022 e succ.	1.197.364.020	<<	<<	<<	1.197.364.020

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	62.274	<<	<<	-550	61.724
	2020	62.274	<<	<<	<<	62.274
L n. 469 del 1961 art. 1 c. 1 p. A *"L. 469/1961"*	2021	62.274	<<	<<	<<	62.274
- (Cap-pg: 1904/1 - 1909/1)	2022 e succ.	622.740	<<	<<	<<	622.740
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	920.298	<<	<<	-8.105	912.193
	2020	920.298	<<	<<	<<	920.298
L n. 469 del 1961 art. 1 c. 3 *"ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ADDESTRAMENTO ED ALL'IMPIEGO DELLE UNITA' PREPOSTE ALLA PROTEZIONE CIVILE"*	2021	920.298	<<	<<	<<	920.298
- (Cap-pg: 1982/4 - 1984/1)	2022 e succ.	9.202.980	<<	<<	<<	9.202.980
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	44.231	<<	<<	-372	43.859
	2020	44.231	<<	<<	<<	44.231
L n. 469 del 1961 art. 6 c. 4 *"IL MINISTERO DELL'INTERNO PROVVEDE, TRA L'ALTRO, ALLE SPESE PER LE ESERCITAZIONI E MANOVRE E PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA E MORALE DEL PERSONALE"*	2021	44.231	<<	<<	<<	44.231
- (Cap-pg: 1901/11 - 1901/15)	2022 e succ.	442.310	<<	<<	<<	442.310
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	15.093	<<	<<	-133	14.960
	2020	15.093	<<	<<	<<	15.093
L n. 469 del 1961 art. 6 c. 5 *"IL MINISTERO DELL'INTERNO PROVVEDE, TRA L'ALTRO, ALLE SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA E LE ATTIVITA' SPORTIVE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO"*	2021	15.093	<<	<<	<<	15.093
- (Cap-pg: 1907/2)	2022 e succ.	150.930	<<	<<	<<	150.930

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	5.339.586	<<	<<	-47.159	5.292.427
	2020	5.339.586	<<	<<	<<	5.339.586
L n. 734 del 1973 art. 8 c. 1 p. B "*L. 734 1973*"	2021	5.339.586	<<	<<	<<	5.339.586
- (Cap-pg: 1856/1)	2022 e succ.	53.395.860	<<	<<	<<	53.395.860
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	14.050	<<	<<	-124	13.926
	2020	14.050	<<	<<	<<	14.050
L n. 790 del 1975 "*INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923,NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO*"	2021	14.050	<<	<<	<<	14.050
- (Cap-pg: 1901/1)	2022 e succ.	140.500	<<	<<	<<	140.500
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.471.607	<<	<<	-13.183	1.458.424
	2020	1.471.607	<<	<<	<<	1.471.607
L n. 836 del 1973 "*TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI*"	2021	1.471.607	<<	<<	<<	1.471.607
- (Cap-pg: 1901/2 - 1901/4)	2022 e succ.	14.716.070	<<	<<	<<	14.716.070
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	766.008	<<	<<	-6.765	759.243
	2020	766.008	<<	<<	<<	766.008
L n. 836 del 1973 art. 1 "*TRATTAMENTO DI MISSIONI AL PERSONALE*"	2021	766.008	<<	<<	<<	766.008
- (Cap-pg: 1901/5 - 1906/1 - 1907/1)	2022 e succ.	7.660.080	<<	<<	<<	7.660.080

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	817.896	<<	<<	-7.224	810.672
	2020	817.896	<<	<<	<<	817.896
L n. 930 del 1980 "*NORME SUI SERVIZI ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI E SUI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*"	2021	817.896	<<	<<	<<	817.896
- (Cap-pg: 1953/1)	2022 e succ.	8.178.960	<<	<<	<<	8.178.960
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	7.000.000	<<	<<	-61.823	6.938.177
	2020	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000
L n. 996 del 1970 "*NORME SUL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'- PROTEZIONE CIVILE*"	2021	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000
- (Cap-pg: 1901/13)	2022 e succ.	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	66.114	<<	<<	-584	65.530
	2020	66.114	<<	<<	<<	66.114
L n. 996 del 1970 art. 8 c. 2 "*IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E' FORMATO, TRA L'ALTRO, DAL CENTRO STUDI ESPERIENZE*"	2021	66.114	<<	<<	<<	66.114
- (Cap-pg: 1983/1)	2022 e succ.	661.140	<<	<<	<<	661.140
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	41.076	<<	<<	-363	40.713
	2020	41.076	<<	<<	<<	41.076
L n. 996 del 1970 art. 16 "*ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*"	2021	41.076	<<	<<	<<	41.076
- (Cap-pg: 1982/1)	2022 e succ.	410.760	<<	<<	<<	410.760

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	290.560	<<	<<	-144.948	145.612
	2020	290.560	<<	<<	<<	290.560
DL n. 24 del 2004 art. 2 "*INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO*"	2021	290.560	<<	<<	<<	290.560
- (Cap-pg: 7325/13)	2022 e succ.	2.905.600	<<	<<	<<	2.905.600
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.390.210	<<	<<	-12.278	1.377.932
	2020	1.390.210	<<	<<	<<	1.390.210
DL n. 39 del 2009 art. 7 c. 4/bis p. A "*CORPO NAZIONALE VV.FF.*" (*)	2021	1.390.210	<<	<<	<<	1.390.210
- (Cap-pg: 1905/1)	2022 e succ.	1.390.210	<<	<<	<<	1.390.210
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	10.500.000	<<	<<	-92.735	10.407.265
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "*ACQUISTO E MANUTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI SISMICI.*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7325/14)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	6.000.000	<<	<<	-323.713	5.676.287
	2020	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000
DL n. 119 del 2014 art. 8 c. 1 p. B "*AMMODERNAMENTO MEZZI E ATTREZZATURE VVFF*"	2021	6.000.000	<<	<<	<<	6.000.000
- (Cap-pg: 7325/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.225.972	<<	<<	-10.828	1.215.144
	2020	1.225.972	<<	<<	<<	1.225.972
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "*PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*"	2021	1.225.972	<<	<<	<<	1.225.972
- (Cap-pg: 7311/1)	2022 e succ.	12.259.720	<<	<<	<<	12.259.720
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	45.990	<<	<<	-220	45.770
	2020	45.990	<<	<<	<<	45.990
DLG n. 29 del 1993 art. 24 "*INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI*"	2021	45.990	<<	<<	<<	45.990
- (Cap-pg: 1851/2)	2022 e succ.	459.900	<<	<<	<<	459.900
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	24.500	<<	<<	-216	24.284
	2020	24.500	<<	<<	<<	24.500
DLG n. 81 del 2008 "*TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO*"	2021	24.500	<<	<<	<<	24.500
- (Cap-pg: 1908/1)	2022 e succ.	245.000	<<	<<	<<	245.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	14.881.041	<<	3.526.409	<<	18.407.450
	2020	14.843.900	<<	<<	<<	14.843.900
DLG n. 165 del 2001 art. 40 "*CONTRATTAZIONE NAZIONALE COLLETTIVA*"	2021	14.843.900	<<	<<	<<	14.843.900
- (Cap-pg: 1802/1)	2022 e succ.	148.439.000	<<	<<	<<	148.439.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	674.627	<<	168.818	<<	843.445
	2020	666.375	<<	<<	<<	666.375
DLG n. 165 del 2001 art. 45 c. 3 "*CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO*"	2021	666.375	<<	<<	<<	666.375
- (Cap-pg: 1802/4)	2022 e succ.	6.663.750	<<	<<	<<	6.663.750
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.000.000	<<	<<	-31.789	968.211
	2020	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
DLG n. 177 del 2016 art. 13 c. 3 p. A/primum "*TRASFERIMENTO RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI EX CORPO FORESTALE DELLO STATO*"	2021	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
- (Cap-pg: 1976/1)	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.298.166	<<	299.745	<<	1.597.911
	2020	1.295.009	<<	<<	<<	1.295.009
DLG n. 446 del 1997 art. 16 "*DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI IMPOSTA SUI REDDITI 'IRAP'*"	2021	1.295.009	<<	<<	<<	1.295.009
- (Cap-pg: 1822/1)	2022 e succ.	12.950.090	<<	<<	<<	12.950.090
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	130.396	<<	19.133	<<	149.529
	2020	76.155	<<	<<	<<	76.155
DLG n. 446 del 1997 art. 16 c. 2 "*IRAP COMPETENZE FISSE*"	2021	76.155	<<	<<	<<	76.155
- (Cap-pg: 1822/2)	2022 e succ.	761.550	<<	<<	<<	761.550

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	44.965	<<	<<	-397	44.568
	2020	44.965	<<	<<	<<	44.965
DLG n. 860 del 1948 "*NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO*"	2021	44.965	<<	<<	<<	44.965
- (Cap-pg: 1901/3)	2022 e succ.	449.650	<<	<<	<<	449.650
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	859.255	<<	56.273	<<	915.528
	2020	229.378	<<	<<	<<	229.378
DPR n. 422 del 1977 art. 1 "*NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO*"	2021	229.378	<<	<<	<<	229.378
- (Cap-pg: 1802/3)	2022 e succ.	2.293.780	<<	<<	<<	2.293.780
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.099.651	<<	<<	-9.501	1.090.150
	2020	1.099.651	<<	<<	<<	1.099.651
RD n. 827 del 1924 art. 141 "*(MODIFICATO DAL D.P.R. 537 DEL 1973) NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA POSSONO ISCRIVERSI, FRA LE SPESE CORRENTI, CAPITOLI CON LE DENOMINAZIONI " SPESE DI RAPPRESENTANZA " E " SPESE CASUALI "*"	2021	1.099.651	<<	<<	<<	1.099.651
- (Cap-pg: 1901/20 - 1901/21 - 7336/1)	2022 e succ.	10.996.510	<<	<<	<<	10.996.510
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.500.000	<<	<<	-13.248	1.486.752
	2020	10.560.000	<<	<<	<<	10.560.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*"	2021	2.430.000	<<	<<	<<	2.430.000
- (Cap-pg: 7325/2)	2022 e succ.	4.520.000	<<	<<	<<	4.520.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	7.500.000	<<	<<	-66.240	7.433.760
	2020	19.204.000	<<	<<	<<	19.204.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*"	2021	20.704.000	<<	<<	<<	20.704.000
- (Cap-pg: 7313/2 - 7313/3)	2022 e succ.	64.619.000	<<	<<	<<	64.619.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.500.000	<<	<<	-13.248	1.486.752
	2020	12.000.000	<<	<<	<<	12.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*"	2021	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
- (Cap-pg: 7313/1)	2022 e succ.	44.000.000	<<	<<	<<	44.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	15.000.000	<<	<<	-85.848	14.914.152
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "*FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7325/4)	2022 e succ.	45.000.000	<<	<<	<<	45.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.168.814	<<	<<	-10.323	1.158.491
	2020	1.168.814	<<	<<	<<	1.168.814
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "*SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA*"	2021	1.168.814	<<	<<	<<	1.168.814
- (Cap-pg: 7302/3)	2022 e succ.	11.688.140	<<	<<	<<	11.688.140

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	720.506	<<	<<	-6.363	714.143
	2020	720.506	<<	<<	<<	720.506
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "*APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA*"	2021	720.506	<<	<<	<<	720.506
- (Cap-pg: 1982/5)	2022 e succ.	7.205.060	<<	<<	<<	7.205.060
8.4 Interventi per pubbliche calamita'						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2020	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
DL n. 39 del 2009 art. 10/bis c. 5/bis "*INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*" (*)	2021	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
- (Cap-pg: 7459/1)	2022 e succ.	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	300.000.000	350.000.000	<<	<<	650.000.000
	2020	150.000.000	<<	<<	<<	150.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B "*CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA, DI CUI ALL'ART 14 DECRETO LEGGE N.189/2016*" (*)	2021	550.000.000	-350.000.000	<<	<<	200.000.000
- (Cap-pg: 8006/1)	2022 e succ.	550.000.000	<<	200.000.000	<<	750.000.000
8.5 Protezione civile						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	240.000.000	<<	60.000.000	<<	300.000.000
	2020	240.000.000	<<	100.000.000	<<	340.000.000
DL n. 93 del 2013 art. 10 c. 1 "*FONDO EMERGENZE NAZIONALI*" (*)	2021	240.000.000	<<	100.000.000	<<	340.000.000
- (Cap-pg: 7441/1)	2022 e succ.	240.000.000	<<	100.000.000	<<	340.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	98.370.879	<<	<<	-1.000.000	97.370.879
	2020	98.370.879	<<	<<	-1.000.000	97.370.879
	2021	98.370.879	<<	<<	-1.000.000	97.370.879
DLG n. 454 del 1999 "*RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, ANORMA DELL'ART. 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59*" - (Cap-pg: 2084/1)	2022 e succ.	885.337.911	<<	<<	-9.000.000	876.337.911
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	45.075.441	<<	<<	-500.000	44.575.441
	2020	45.075.441	<<	<<	-500.000	44.575.441
	2021	45.075.441	<<	<<	-500.000	44.575.441
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B "*PIANO IRRIGUO NAZIONALE*" (*) - (Cap-pg: 7438/5)	2022 e succ.	45.075.441	<<	<<	-500.000	44.575.441
9.6 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2020	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2021	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
L n. 499 del 1999 art. 4 "*INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO*" (*) - (Cap-pg: 7810/1)	2022 e succ.	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	5.170.243	<<	<<	-100.000	5.070.243
	2020	5.170.243	<<	<<	-100.000	5.070.243
	2021	5.170.243	<<	<<	-100.000	5.070.243
L n. 499 del 1999 art. 4 c. 1 p. 3 "*INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO*" - (Cap-pg: 1980/9)	2022 e succ.	46.532.187	<<	<<	-900.000	45.632.187
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	46.313.000	<<	<<	-250.000	46.063.000
	2020	46.813.000	<<	<<	-250.000	46.563.000
	2021	46.813.000	<<	<<	-250.000	46.563.000
DL n. 95 del 2012 art. 23/quater c. 9 "*TRASFERIMENTO COMPETENZE DALL'ASSI AL MIPAF*" - (Cap-pg: 2297/2)	2022 e succ.	421.317.000	<<	<<	-2.250.000	419.067.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	4.297.074	<<	<<	-100.000	4.197.074
	2020	4.297.074	<<	<<	-100.000	4.197.074
	2021	4.297.074	<<	<<	-100.000	4.197.074
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 4 "*RETI*" - (Cap-pg: 7761/4)	2022 e succ.	38.673.666	<<	<<	-900.000	37.773.666
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	113.264.385	<<	<<	-250.000	113.014.385
	2020	113.264.385	<<	<<	-250.000	113.014.385
	2021	113.264.385	<<	<<	-250.000	113.014.385
DLG n. 165 del 1999 "*SOPPRESSIONE DELL'AIMA E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.*" - (Cap-pg: 1525/2)	2022 e succ.	1.132.643.850	<<	<<	-2.500.000	1.130.143.850

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
10.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2019	16.350.054	<<	<<	-1.000.000	15.350.054
	2020	16.350.054	<<	<<	-1.000.000	15.350.054
L n. 99 del 2009 art. 37 "*ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA*"	2021	16.350.054	<<	<<	-1.000.000	15.350.054
	2022 e succ.	163.500.540	<<	<<	-10.000.000	153.500.540
- (Cap-pg: 7630/3)						
10.8 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2019	50.000	<<	<<	-25.000	25.000
	2020	50.000	<<	<<	-25.000	25.000
L n. 239 del 2004 art. 1 c. 110 "*RIORDINO SETTORE ENERGETICO*"	2021	50.000	<<	<<	-25.000	25.000
	2022 e succ.	500.000	<<	<<	-250.000	250.000
- (Cap-pg: 7341/2)						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2019	21.100	<<	<<	-10.000	11.100
	2020	21.100	<<	<<	-10.000	11.100
L n. 273 del 2002 art. 32 c. 99 "*ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PRODOTTI ESPLODENTI RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE*"	2021	21.100	<<	<<	-10.000	11.100
	2022 e succ.	211.000	<<	<<	-100.000	111.000
- (Cap-pg: 3533/31)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
11 Competitivita' e sviluppo delle imprese						
11.6 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2019	600.000	<<	<<	-600.000	<<
	2020	600.000	<<	<<	-600.000	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 214 "*CONTRIBUTO ALL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO*" (*)	2021	600.000	<<	<<	-600.000	<<
- (Cap-pg: 2302/3)	2022 e succ.	600.000	<<	<<	-600.000	<<
11.8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	130.000.000	<<	<<	-63.002.834	66.997.166
	2020	130.000.000	<<	<<	-15.000.000	115.000.000
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 361 "*CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE*"	2021	130.000.000	<<	<<	-15.000.000	115.000.000
- (Cap-pg: 1900/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	134.400.000	<<	<<	-60.000.000	74.400.000
	2020	136.200.000	<<	<<	-60.000.000	76.200.000
DL n. 91 del 2014 art. 19 c. 1 p. B "*CREDITO D'IMPOSTA IRAP SU AGEVOLAZIONE ACE CAP. 7819*"	2021	135.800.000	<<	<<	-60.000.000	75.800.000
- (Cap-pg: 7819/1)	2022 e succ.	1.420.000.000	<<	<<	-600.000.000	820.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	<<	<<	36.300.000	<<	36.300.000
	2020	<<	<<	195.500.000	<<	195.500.000
DL n. 119 del 2018 art. 17 c. 1 "*OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7788/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
11.10 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2019	2.844.571	<<	<<	-500.000	2.344.571
	2020	2.844.571	<<	<<	-500.000	2.344.571
DLT n. 377 del 1945 "*RIPARTIZIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO IN DUE DISTINTI MINISTERI RISPETTIVAMENTE DENOMINATI,MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO E MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE*"	2021	2.844.571	<<	<<	-500.000	2.344.571
- (Cap-pg: 7476/1)	2022 e succ.	28.445.710	<<	<<	-5.000.000	23.445.710
13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						
13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	20.426.264	<<	<<	-3.728.741	16.697.523
	2020	19.021.282	<<	<<	-700.000	18.321.282
L n. 870 del 1986 art. 16 "*SERVIZI DEI TRASPORTI E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE*"	2021	19.112.442	<<	<<	-700.000	18.412.442
- (Cap-pg: 1233/3 - 1235/3)	2022 e succ.	197.074.600	<<	<<	-7.000.000	190.074.600

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	70.000	<<	<<	-7.564	62.436
	2020	70.000	<<	<<	-8.347	61.653
L n. 870 del 1986 art. 19 c. 7 p. S "*INTERVENTI URGENTI PER M.C.T.C.*"	2021	70.000	<<	<<	-9.142	60.858
- (Cap-pg: 1236/1)	2022 e succ.	700.000	<<	<<	-91.420	608.580
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	236.250	<<	<<	-25.534	210.716
	2020	236.250	<<	<<	-28.178	208.072
DLG n. 285 del 1992 art. 101 c. 1 "*NUOVO CODICE DELLA STRADA*"	2021	236.250	<<	<<	-30.862	205.388
- (Cap-pg: 1237/2)	2022 e succ.	2.362.500	<<	<<	-308.620	2.053.880
13.2 Autotrasporto ed intermodalita'						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2020	500.000	<<	<<	-500.000	<<
L n. 124 del 2017 art. 1 c. 190 "*SPESE PER IL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO DELLA LOGISTICA (SINAMOLO)*" (*)	2021	500.000	<<	<<	<<	500.000
- (Cap-pg: 1255/1)	2022 e succ.	500.000	<<	<<	<<	500.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	100.000	<<	<<	-100.000	<<
	2020	100.000	<<	<<	-100.000	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 585 "*PARTENARIATO PER LA LOGISTICA E I TRASPORTI*" (*)	2021	100.000	<<	<<	<<	100.000
- (Cap-pg: 1258/1)	2022 e succ.	100.000	<<	<<	<<	100.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	5.223.793	<<	<<	-47.000	5.176.793
	2020	5.223.793	<<	<<	-47.000	5.176.793
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 528 "*TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI TRASPORTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SICILIANE*" (*)	2021	5.223.793	<<	<<	<<	5.223.793
- (Cap-pg: 7410/1)	2022 e succ.	5.223.793	<<	<<	<<	5.223.793
13.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	21.900.000	<<	<<	-4.000.000	17.900.000
	2020	21.900.000	<<	<<	-4.000.000	17.900.000
DLG n. 250 del 1997 art. 7 c. 1 "*CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C*"	2021	21.900.000	<<	<<	-4.000.000	17.900.000
- (Cap-pg: 1923/1)	2022 e succ.	219.000.000	<<	<<	-40.000.000	179.000.000
13.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	135.280	<<	<<	-135.000	280
	2020	135.280	<<	<<	-135.000	280
L n. 174 del 2014 art. 3 c. 1 "*RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (COTIF)*"	2021	135.280	<<	<<	-135.000	280
- (Cap-pg: 1350/2)	2022 e succ.	405.840	<<	<<	-405.000	840
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	30.990.000	<<	<<	-5.000.000	25.990.000
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/ter decies "*QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA LUCCA PISTOIA*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7564/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	4.000.000	<<	<<	-4.000.000	<<
	2020	4.000.000	<<	<<	-4.000.000	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 584 "*FONDO ROTTAMAZIONE CARRI MERCI*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7303/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	15.000.000	<<	<<	-15.000.000	<<
	2020	15.000.000	<<	<<	-15.000.000	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 240 "*TRATTA ANDORA - FINALE LIGURE*" (*)	2021	15.000.000	<<	<<	-15.000.000	<<
- (Cap-pg: 7563/1)	2022 e succ.	15.000.000	<<	<<	-15.000.000	<<
13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	2.696.361	<<	<<	-2.600.000	96.361
	2020	2.696.361	<<	<<	-2.600.000	96.361
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 888 "*MOBILITA' FIERE*"	2021	2.696.361	<<	<<	<<	2.696.361
- (Cap-pg: 7415/2)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	92.400.000	<<	<<	-27.400.000	65.000.000
	2020	115.400.000	<<	<<	-50.000.000	65.400.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1230 "*TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*"	2021	115.400.000	<<	<<	-50.000.000	65.400.000
- (Cap-pg: 1314/1)	2022 e succ.	1.019.000.000	<<	<<	-500.000.000	519.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
13.8 Sostegno allo sviluppo del trasporto						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	600.000.000	-600.000.000	<<	<<	<<
	2020	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 p. B "*ASSEGNAZIONE DI RISORSE A CARICO DEL FONDO INFRASTRUTTURE*"	2021	<<	300.000.000	<<	<<	300.000.000
- (Cap-pg: 7122/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	1.560.400.000	-540.000.000	<<	-600.000.000	420.400.000
	2020	3.072.330.000	300.000.000	<<	<<	3.372.330.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 "*CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.*"	2021	2.712.260.000	140.000.000	<<	<<	2.852.260.000
- (Cap-pg: 7122/2)	2022 e succ.	12.198.747.884	100.000.000	<<	<<	12.298.747.884
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	915.556.791	<<	100.000.000	<<	1.015.556.791
	2020	915.556.791	<<	<<	<<	915.556.791
LF n. 538 del 1993 art. 4 "*DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1994)*"	2021	915.556.791	<<	<<	<<	915.556.791
- (Cap-pg: 1541/1)	2022 e succ.	8.280.011.119	<<	<<	<<	8.280.011.119
13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	14.493.544	<<	<<	-2.000.000	12.493.544
	2020	14.493.544	<<	<<	-2.000.000	12.493.544
L n. 542 del 1907 art. 1 "*ESECUZIONE NUOVE OPERE COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE PORTI*"	2021	14.493.544	<<	<<	-2.000.000	12.493.544
- (Cap-pg: 7261/1)	2022 e succ.	144.935.440	<<	<<	-20.000.000	124.935.440

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	62.100.000	<<	<<	-500.000	61.600.000
	2020	62.100.000	<<	<<	-500.000	61.600.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 998 "*CONTRIBUTO SETTORE COBOTAGGIO*" (*)	2021	62.100.000	<<	<<	<<	62.100.000
- (Cap-pg: 1960/4)	2022 e succ.	62.100.000	<<	<<	<<	62.100.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	13.000.000	<<	<<	-3.000.000	10.000.000
	2020	13.000.000	<<	<<	-3.000.000	10.000.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236 "*COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI*" (*)	2021	13.000.000	<<	<<	-3.000.000	10.000.000
- (Cap-pg: 7600/1)	2022 e succ.	13.000.000	<<	<<	-3.000.000	10.000.000
14 Infrastrutture pubbliche e logistica						
14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	1.500.000	<<	<<	-100.000	1.400.000
	2020	1.500.000	<<	<<	-100.000	1.400.000
DL n. 148 del 2017 art. 19/quater "*BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI*" (*)	2021	1.500.000	<<	<<	-100.000	1.400.000
- (Cap-pg: 1674/1)	2022 e succ.	1.500.000	<<	<<	-100.000	1.400.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	132.255	<<	<<	-14.296	117.959
	2020	132.255	<<	<<	-15.777	116.478
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. B "*PIANO GENERALE DELLA MOBILITA'*" (*)	2021	132.255	<<	<<	-17.279	114.976
- (Cap-pg: 1096/1)	2022 e succ.	1.322.555	<<	<<	-17.279	1.305.276

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	1.000.000	<<	<<	-200.000	800.000
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 72 "*SMART ROAD*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 1638/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
15 Comunicazioni						
15.3 Servizi postali						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	57.472.505	<<	<<	-2.583.977	54.888.528
	2020	57.477.120	<<	<<	-3.139.581	54.337.539
DL n. 353 del 2003 art. 1 "*TARIFFE POSTALI AGEVOLATE PER I PRODOTTI EDITORIALI*"	2021	57.477.120	<<	<<	-2.864.527	54.612.593
- (Cap-pg: 1496/1)	2022 e succ.	574.771.200	<<	<<	-28.645.270	546.125.930
15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	2.967.497	<<	<<	-80.434	2.887.063
	2020	2.967.735	<<	<<	-88.619	2.879.116
L n. 164 del 2015 art. 3 c. 1 "*RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 5 MARZO 2008.*"	2021	2.967.735	<<	<<	-89.166	2.878.569
- (Cap-pg: 2183/1)	2022 e succ.	29.677.350	<<	<<	-891.660	28.785.690

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	7.301.083	<<	<<	-197.896	7.103.187
	2020	7.301.670	<<	<<	-218.034	7.083.636
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 321 "*AGENZIE STAMPA ESTERO*"	2021	7.301.670	<<	<<	-219.381	7.082.289
- (Cap-pg: 2183/4)	2022 e succ.	73.016.700	<<	<<	-2.193.810	70.822.890
17 Ricerca e innovazione						
17.18 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2019	135.105	<<	<<	-3.000	132.105
	2020	135.105	<<	<<	-3.000	132.105
L n. 61 del 1996 "*RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ATTI FINALI DELLA CONFERENZA ADDIZIONALE DEI PLENIPOTENZIARIRELATIVA ALLA COSTRUZIONE E CONVENZIONE DELL'UNIONE IN TERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI (UIT) CON PROTOCOLLO FACOLTATIVO, RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI, ADOTTATI A GINEVRA IL 22 DICEMBRE 1992.*"	2021	135.105	<<	<<	-3.000	132.105
	2022 e succ.	1.351.050	<<	<<	-30.000	1.321.050
- (Cap-pg: 1377/1)						
17.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica						
MINISTERO DELLA SALUTE	2019	161.142.520	<<	10.000.000	<<	171.142.520
	2020	161.142.520	<<	15.000.000	<<	176.142.520
DLG n. 502 del 1992 art. 12 c. 2 p. A/ter "*FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA*" (*)	2021	161.142.520	<<	20.000.000	<<	181.142.520
- (Cap-pg: 3398/3)	2022 e succ.	161.142.520	<<	20.000.000	<<	181.142.520

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
18.3 Valutazioni e autorizzazioni ambientali						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	234.218	<<	<<	-30.000	204.218
	2020	234.218	<<	<<	-40.000	194.218
	2021	234.218	<<	<<	-40.000	194.218
L n. 27 del 2004 art. 3 c. 1 "*PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE RISCHI BIOTECNOLOGICI*" (*) - (Cap-pg: 1408/1)	2022 e succ.	234.218	<<	<<	-40.000	194.218
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	289.284	<<	<<	-30.000	259.284
	2020	289.284	<<	<<	-50.000	239.284
	2021	289.284	<<	<<	-50.000	239.284
L n. 30 del 2002 art. 3 "*RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI FATTA A HELSINKI IL 17 MARZO 1992*" (*) - (Cap-pg: 2212/2)	2022 e succ.	289.284	<<	<<	-50.000	239.284
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	1.780	<<	<<	-1.000	780
	2020	1.780	<<	<<	-1.000	780
	2021	1.780	<<	<<	<<	1.780
L n. 79 del 2016 art. 7 c. 2 "*SPESE PER MISSIONI RELATIVE ALLA RATIFICA DEL PROTOCOLLO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ALLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, FATTA AD ESPOO IL 25 FEBBRAIO 1991, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003*" - (Cap-pg: 2701/33)	2022 e succ.	17.800	<<	<<	<<	17.800
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	114.551	<<	<<	-14.000	100.551
	2020	114.551	<<	<<	-14.000	100.551
	2021	114.551	<<	<<	-30.000	84.551
L n. 93 del 2001 art. 3 c. 3 "*CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE*" (*) - (Cap-pg: 2212/1)	2022 e succ.	114.551	<<	<<	-30.000	84.551

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	220.829	<<	<<	-30.000	190.829
	2020	220.829	<<	<<	-30.000	190.829
	2021	220.829	<<	<<	<<	220.829
L n. 137 del 1997 art. 1 c. 3 "*COMPENSI AL PERSONALE PER LE EFFETTUAZIONI DI ISPEZIONI*"	2022 e succ.	2.208.290	<<	<<	<<	2.208.290
- (Cap-pg: 2705/2)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	696.561	<<	<<	-90.000	606.561
	2020	696.561	<<	<<	-90.000	606.561
	2021	696.561	<<	<<	-200.000	496.561
L n. 176 del 2002 art. 3 c. 1 "*CONVENZIONE ROTTERDAM*" (*)	2022 e succ.	696.561	<<	<<	-200.000	496.561
- (Cap-pg: 2212/3)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	338.743	<<	<<	-52.000	286.743
	2020	338.743	<<	<<	-53.000	285.743
	2021	338.743	<<	<<	-104.000	234.743
L n. 179 del 2002 art. 5 c. 1 "*OTTIMIZZAZIONE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE*" (*)	2022 e succ.	338.743	<<	<<	-104.000	234.743
- (Cap-pg: 1407/1 - 2717/12)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	752.562	<<	<<	-139.000	613.562
	2020	752.562	<<	<<	-139.000	613.562
	2021	752.562	<<	<<	-300.000	452.562
L n. 344 del 1997 art. 1 c. 5 "*PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI*" (*)	2022 e succ.	752.562	<<	<<	-300.000	452.562
- (Cap-pg: 2717/1 - 2717/4 - 8461/1)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	1.527	<<	<<	-1.000	527
	2020	1.527	<<	<<	-1.000	527
	2021	1.527	<<	<<	-1.000	527
L n. 355 del 1961 "*ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME*" - (Cap-pg: 2701/7)	2022 e succ.	15.270	<<	<<	-10.000	5.270
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	8.252	<<	<<	-3.000	5.252
	2020	8.252	<<	<<	-3.000	5.252
	2021	8.252	<<	<<	-3.000	5.252
L n. 368 del 1990 "*RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTIE RISANAMENTO AMBIENTALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE*" - (Cap-pg: 2705/1)	2022 e succ.	82.520	<<	<<	-30.000	52.520
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	43.129	<<	<<	-7.000	36.129
	2020	43.129	<<	<<	-7.000	36.129
	2021	43.129	<<	<<	-7.000	36.129
DL n. 10 del 2007 art. 5/bis c. 1 "*APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)*" (*) - (Cap-pg: 2717/18)	2022 e succ.	43.129	<<	<<	-7.000	36.129
18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	120.000	<<	<<	-4.000	116.000
	2020	120.000	<<	<<	-4.000	116.000
	2021	120.000	<<	<<	-4.000	116.000
L n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 "*EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012*" (*) - (Cap-pg: 2211/25)	2022 e succ.	120.000	<<	<<	-4.000	116.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	30.000	<<	<<	-10.000	20.000
	2020	30.000	<<	<<	-10.000	20.000
	2021	30.000	<<	<<	-10.000	20.000
L n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 p. 1 "*SPESE PER MISSIONI RELATIVE ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012*" - (Cap-pg: 2151/13)	2022 e succ.	300.000	<<	<<	-100.000	200.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	80.946	<<	<<	-24.000	56.946
	2020	80.946	<<	<<	-24.000	56.946
	2021	80.946	<<	<<	-24.000	56.946
L n. 108 del 2001 art. 3 c. 1 "*CONVENZIONE SULL'AMBIENTE 'AARHUS'*" (*) - (Cap-pg: 2211/7)	2022 e succ.	80.946	<<	<<	-24.000	56.946
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	18.547.603	<<	<<	-2.000.000	16.547.603
	2020	18.547.603	<<	<<	-2.520.622	16.026.981
	2021	18.547.603	<<	<<	-4.300.000	14.247.603
L n. 120 del 2002 art. 3 "*CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI*" (*) - (Cap-pg: 2211/3 - 2211/23)	2022 e succ.	18.547.603	<<	<<	-4.300.000	14.247.603
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	493.045	<<	<<	-100.000	393.045
	2020	493.045	<<	<<	-100.000	393.045
	2021	493.045	<<	<<	-100.000	393.045
L n. 204 del 2016 art. 1 c. 1 p. 1 "*MISSIONI PER L' ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI COLLEGATO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ADOTTATO A PARIGI IL 12 DICEMBRE 2015*" - (Cap-pg: 2151/14)	2022 e succ.	4.930.450	<<	<<	-1.000.000	3.930.450

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	15.933	<<	<<	-8.900	7.033
	2020	15.933	<<	<<	-8.900	7.033
	2021	15.933	<<	<<	-8.900	7.033
L n. 349 del 1986 "*ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE*"	2022 e succ.	159.330	<<	<<	-89.000	70.330
- (Cap-pg: 2151/6 - 2214/11)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	20.008	<<	<<	-10.000	10.008
	2020	20.008	<<	<<	-10.000	10.008
	2021	20.008	<<	<<	-10.000	10.008
L n. 403 del 1999 art. 4 "*RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI*" (*)	2022 e succ.	20.008	<<	<<	-10.000	10.008
- (Cap-pg: 2211/10)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	144	<<	<<	-144	<<
	2020	144	<<	<<	-144	<<
	2021	144	<<	<<	-144	<<
L n. 426 del 1998 art. 3 c. 6 "*DIFFUSIONE STATO AMBIENTE*"	2022 e succ.	1.440	<<	<<	-1.440	<<
- (Cap-pg: 2121/9)						
18.11 Coordinamento generale, informazione e comunicazione						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	50.000	<<	<<	-30.000	20.000
	2020	50.000	<<	<<	<<	50.000
	2021	50.000	<<	<<	<<	50.000
L n. 349 del 1986 "*ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE*"	2022 e succ.	500.000	<<	<<	<<	500.000
- (Cap-pg: 8871/1)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	2.094	<<	<<	-1.100	994
	2020	2.094	<<	<<	-1.100	994
	2021	2.094	<<	<<	-1.100	994
L n. 355 del 1961 "*ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME*" - (Cap-pg: 4031/7)	2022 e succ.	20.940	<<	<<	-11.000	9.940
18.12 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	819	<<	<<	-400	419
	2020	819	<<	<<	-400	419
	2021	819	<<	<<	-400	419
L n. 100 del 2013 art. 3 c. 1 "*SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ACCORDO UNESCO*" - (Cap-pg: 3071/39)	2022 e succ.	8.190	<<	<<	-4.000	4.190
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	1.943	<<	<<	-1.100	843
	2020	1.943	<<	<<	-1.100	843
	2021	1.943	<<	<<	-1.100	843
L n. 355 del 1961 "*ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME*" - (Cap-pg: 3101/5)	2022 e succ.	19.430	<<	<<	-11.000	8.430
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	1.781.200	<<	<<	-160.000	1.621.200
	2020	1.781.200	<<	<<	<<	1.781.200
	2021	1.781.200	<<	<<	<<	1.781.200
L n. 366 del 1963 art. 1 "*NUOVE NORME RELATIVE ALLE LAGUNE DI VENEZIA E DI MARANO-GRADO.*" - (Cap-pg: 7671/1)	2022 e succ.	17.812.000	<<	<<	<<	17.812.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	1.028	<<	<<	-600	428
	2020	1.028	<<	<<	-600	428
	2021	1.028	<<	<<	-600	428
L n. 426 del 1998 art. 4 c. 18 "*FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE LOTTA SICCITA' E DESERTIFICAZIONE*" (*)	2022 e succ.	1.028	<<	<<	-600	428
- (Cap-pg: 3084/2)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	2.193	<<	<<	-1.080	1.113
	2020	2.193	<<	<<	-1.080	1.113
	2021	2.193	<<	<<	-1.080	1.113
L n. 790 del 1975 "*INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923,NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO*"	2022 e succ.	21.930	<<	<<	-10.800	11.130
- (Cap-pg: 3071/24 - 3101/11 - 3121/10)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	24.240	<<	<<	-10.000	14.240
	2020	24.240	<<	<<	-10.000	14.240
	2021	24.240	<<	<<	-10.000	14.240
DPR n. 5 del 1956 "*COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATIO COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI*"	2022 e succ.	242.400	<<	<<	-100.000	142.400
- (Cap-pg: 3101/1)						
18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	7.776	<<	<<	-7.776	<<
	2020	7.776	<<	<<	-7.776	<<
	2021	7.776	<<	<<	-7.776	<<
L n. 94 del 1970 "*ACCETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI DEL 12 MAGGIO 1954, E AI RELATIVI ANNESSI A E B, ADOTTATI A LONDRA L'11 APRILE 1962*"	2022 e succ.	77.760	<<	<<	-77.760	<<
- (Cap-pg: 1641/1)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	124.715	<<	<<	-53.700	71.015
	2020	124.715	<<	<<	-48.700	76.015
	2021	124.715	<<	<<	-32.700	92.015
L n. 349 del 1986 "*ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE*"	2022 e succ.	1.247.150	<<	<<	-327.000	920.150
- (Cap-pg: 1381/18 - 1381/20 - 1411/5 - 1411/8 - 1411/9 - 1451/8 - 1451/9 - 7382/2)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	15.867	<<	<<	-10.000	5.867
	2020	15.867	<<	<<	-10.000	5.867
	2021	15.867	<<	<<	-10.000	5.867
L n. 391 del 2001 art. 4 c. 1 "*FUNZIONAMENTO COMITATO DI PILOTAGGIO*" (*)	2022 e succ.	15.867	<<	<<	-10.000	5.867
- (Cap-pg: 1406/4)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	42.164	<<	<<	-22.000	20.164
	2020	42.164	<<	<<	-22.000	20.164
	2021	42.164	<<	<<	-22.000	20.164
L n. 394 del 1991 art. 18 c. 5 "*FUNZIONAMENTO AREE PROTETTE*"	2022 e succ.	421.640	<<	<<	-220.000	201.640
- (Cap-pg: 1647/1)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	43.958	<<	<<	-18.000	25.958
	2020	43.958	<<	<<	-18.000	25.958
	2021	43.958	<<	<<	-4.000	39.958
L n. 836 del 1973 "*TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI*"	2022 e succ.	439.580	<<	<<	-40.000	399.580
- (Cap-pg: 1381/2 - 1381/25 - 1411/2 - 1411/11 - 1451/11)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	27.083.000	<<	<<	-136.572	26.946.428
	2020	27.083.000	<<	<<	<<	27.083.000
	2021	27.083.000	<<	<<	<<	27.083.000
L n. 979 del 1982 art. 7 c. 2 "*VIGILANZA DIFESA DEL MARE*" (*) - (Cap-pg: 1644/1)	2022 e succ.	27.083.000	<<	<<	<<	27.083.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	3.827	<<	<<	-500	3.327
	2020	3.827	<<	<<	-500	3.327
	2021	3.827	<<	<<	-500	3.327
DL n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 "*SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI FLORA E FAUNA*" (*) - (Cap-pg: 1388/1)	2022 e succ.	3.827	<<	<<	-500	3.327
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	606.173	<<	<<	-165.000	441.173
	2020	606.173	<<	<<	-150.000	456.173
	2021	606.173	<<	<<	-150.000	456.173
DL n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 p. 1 "*SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI FLORA E FAUNA*" - (Cap-pg: 1388/4)	2022 e succ.	6.061.730	<<	<<	-1.500.000	4.561.730
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	30.514	<<	<<	-20.000	10.514
	2020	30.514	<<	<<	-20.000	10.514
	2021	30.514	<<	<<	-20.000	10.514
DL n. 2 del 1993 art. 12 "*SPESE COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA*" (*) - (Cap-pg: 1389/2)	2022 e succ.	30.514	<<	<<	-20.000	10.514

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	20.000	<<	<<	-4.000	16.000
	2020	20.000	<<	<<	-4.000	16.000
	2021	20.000	<<	<<	-4.000	16.000
DL n. 91 del 2014 art. 11 c. 2 "*RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CITES*"	2022 e succ.	200.000	<<	<<	-40.000	160.000
- (Cap-pg: 1389/4)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	9.935.855	<<	<<	-100.000	9.835.855
	2020	10.235.855	<<	<<	-100.000	10.135.855
	2021	10.235.855	<<	<<	-234.993	10.000.862
DLG n. 190 del 2010 art. 19 c. 2 "*PROGRAMMI DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE CONTINUA DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE*" (*)	2022 e succ.	10.235.855	<<	<<	-234.993	10.000.862
- (Cap-pg: 1644/4)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	62.465	<<	<<	-18.000	44.465
	2020	62.465	<<	<<	-18.000	44.465
	2021	62.465	<<	<<	-2.000	60.465
DLG n. 860 del 1948 "*NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO*"	2022 e succ.	624.650	<<	<<	-20.000	604.650
- (Cap-pg: 1381/3 - 1411/3 - 1411/12 - 1451/3 - 1451/12)						
18.15 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	56.537	<<	<<	-12.000	44.537
	2020	56.537	<<	<<	-12.000	44.537
	2021	56.537	<<	<<	-12.000	44.537
L n. 36 del 2001 art. 4 c. 1 "*MISURE DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO SULL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO*" (*)	2022 e succ.	56.537	<<	<<	-12.000	44.537
- (Cap-pg: 4131/1)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	7.008	<<	<<	-2.000	5.008
	2020	7.008	<<	<<	-2.000	5.008
	2021	7.008	<<	<<	-2.000	5.008
L n. 36 del 2001 art. 6 c. 7 "*COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PREVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO*" (*)	2022 e succ.	7.008	<<	<<	-2.000	5.008
- (Cap-pg: 4131/2)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	81.280	<<	<<	-20.000	61.280
	2020	81.280	<<	<<	-20.000	61.280
	2021	81.280	<<	<<	-20.000	61.280
L n. 125 del 2006 art. 3 c. 2 "*RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO*" (*)	2022 e succ.	81.280	<<	<<	-20.000	61.280
- (Cap-pg: 2219/2)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	70.437	<<	<<	-5.000	65.437
	2020	70.437	<<	<<	-5.000	65.437
	2021	70.437	<<	<<	-5.000	65.437
L n. 349 del 1986 "*ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE*"	2022 e succ.	704.370	<<	<<	-50.000	654.370
- (Cap-pg: 2219/1)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	2.032	<<	<<	-1.100	932
	2020	2.032	<<	<<	-1.100	932
	2021	2.032	<<	<<	-1.100	932
L n. 355 del 1961 "*ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME*"	2022 e succ.	20.320	<<	<<	-11.000	9.320
- (Cap-pg: 4111/7)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	639	<<	<<	-350	289
	2020	639	<<	<<	-300	339
	2021	639	<<	<<	-300	339
L n. 790 del 1975 "*INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923,NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO*" - (Cap-pg: 4111/17)	2022 e succ.	6.390	<<	<<	-3.000	3.390
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	1.005	<<	<<	-1.005	<<
	2020	1.005	<<	<<	-1.005	<<
	2021	1.005	<<	<<	-1.005	<<
DL n. 361 del 1987 art. 10 "*ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SMALTIMENTO RIFIUTI*" - (Cap-pg: 4111/15)	2022 e succ.	10.050	<<	<<	-10.050	<<
18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	382.371	<<	<<	<<	382.371
	2020	382.371	<<	<<	-10.000	372.371
	2021	382.371	<<	<<	-10.000	372.371
L n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 "*EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012*" (*) - (Cap-pg: 2046/1)	2022 e succ.	382.371	<<	<<	-10.000	372.371
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	11.520	<<	<<	-5.000	6.520
	2020	11.520	<<	<<	-5.000	6.520
	2021	11.520	<<	<<	-2.000	9.520
L n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 p. 1 "*SPESE PER MISSIONI RELATIVE ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012*" - (Cap-pg: 2028/18)	2022 e succ.	115.200	<<	<<	-20.000	95.200

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	45.559	<<	<<	-7.000	38.559
	2020	45.559	<<	<<	-7.000	38.559
	2021	45.559	<<	<<	-7.000	38.559
L n. 179 del 2002 art. 5 c. 1 "*OTTIMIZZAZIONE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE*" (*)	2022 e succ.	45.559	<<	<<	-7.000	38.559
- (Cap-pg: 2041/2)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	10.758	<<	<<	-2.000	8.758
	2020	10.758	<<	<<	-2.000	8.758
	2021	10.758	<<	<<	-2.000	8.758
L n. 344 del 1997 art. 5 c. 2 "*FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E PER L'ECOAUDIT*" (*)	2022 e succ.	10.758	<<	<<	-2.000	8.758
- (Cap-pg: 2041/1)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	2.032	<<	<<	-1.100	932
	2020	2.032	<<	<<	-1.100	932
	2021	2.032	<<	<<	-1.100	932
L n. 355 del 1961 "*ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME*"	2022 e succ.	20.320	<<	<<	-11.000	9.320
- (Cap-pg: 2028/7)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	105.000	<<	<<	-5.000	100.000
	2020	105.000	<<	<<	-10.000	95.000
	2021	105.000	<<	<<	-10.000	95.000
L n. 549 del 1993 art. 13 "*PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE RELATIVA AL MONITORAGGIO DEI LIVELLI DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELLA RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA AL SUOLO*"	2022 e succ.	1.050.000	<<	<<	-100.000	950.000
- (Cap-pg: 2045/1)						

999/659/77

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	3.944.816	<<	<<	-530.000	3.414.816
	2020	3.944.816	<<	<<	-530.000	3.414.816
	2021	3.944.816	<<	<<	-1.195.537	2.749.279
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 322 "*RISPARMIO ENERGETICO*" (*) - (Cap-pg: 8407/1)	2022 e succ.	3.944.816	<<	<<	-1.195.537	2.749.279
19 Casa e assetto urbanistico						
19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	100.000.000	<<	<<	-2.710.504	97.289.496
	2020	150.000.000	<<	<<	-4.479.127	145.520.873
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 "*RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE*" - (Cap-pg: 2099/1)	2021	240.000.000	<<	<<	-7.210.864	232.789.136
	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici						
21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	2019	11.215.519	<<	<<	-3.750.000	7.465.519
	2020	11.215.519	<<	<<	-3.750.000	7.465.519
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 396 "*CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI*" (*) - (Cap-pg: 3671/1)	2021	11.215.519	<<	<<	-3.750.000	7.465.519
	2022 e succ.	11.215.519	<<	<<	-3.750.000	7.465.519

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
21.15 Tutela del patrimonio culturale						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	2019	87.748.858	<<	<<	<<	87.748.858
	2020	102.512.330	<<	<<	-9.409.750	93.102.580
DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 "*SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»*"	2021	78.469.601	<<	<<	-9.409.750	69.059.851
	2022 e succ.	591.896.105	<<	<<	-94.097.500	497.798.605
- (Cap-pg: 8098/2)						
22 Istruzione scolastica						
22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2019	12.560.000	<<	<<	-500.000	12.060.000
	2020	10.400.000	<<	<<	-500.000	9.900.000
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 62 "*FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE*" (*)	2021	11.840.000	<<	<<	-500.000	11.340.000
	2022 e succ.	14.000.000	<<	<<	-500.000	13.500.000
- (Cap-pg: 2007/1)						
22.17 Istruzione del primo ciclo						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2019	4.158.466	<<	<<	-4.158.466	<<
	2020	4.158.466	<<	<<	-4.158.466	<<
DL n. 98 del 2011 art. 17 c. 5 p. A "*RIMBORSO VISITE FISCALI*"	2021	4.158.466	<<	<<	-4.158.466	<<
	2022 e succ.	41.584.660	<<	<<	-41.584.660	<<
- (Cap-pg: 1214/1 - 1215/1 - 1216/1)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2019	24.723.270	<<	<<	-6.630.000	18.093.270
	2020	24.723.270	<<	<<	-6.630.000	18.093.270
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 502 "*QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTI A CARICO DATORE DI LAVORO PREVIDENZA COMPLEMENTARE*"	2021	24.723.270	<<	<<	-6.630.000	18.093.270
- (Cap-pg: 1243/1 - 2343/1)	2022 e succ.	247.232.700	<<	<<	-66.300.000	180.932.700
22.18 Istruzione del secondo ciclo						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2019	1.951.608	<<	<<	-1.951.608	<<
	2020	1.951.608	<<	<<	-1.951.608	<<
DL n. 98 del 2011 art. 17 c. 5 p. A "*RIMBORSO VISITE FISCALI*"	2021	1.951.608	<<	<<	-1.951.608	<<
- (Cap-pg: 1217/1)	2022 e succ.	19.516.080	<<	<<	-19.516.080	<<
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2019	<<	<<	75.000.000	<<	75.000.000
	2020	<<	<<	75.000.000	<<	75.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 70 "*CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER FRONTEGGIARE LE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI*"	2021	<<	<<	75.000.000	<<	75.000.000
- (Cap-pg: 2836/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2019	12.566.730	<<	<<	-3.370.000	9.196.730
	2020	12.566.730	<<	<<	-3.370.000	9.196.730
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 502 "*QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTI A CARICO DATORE DI LAVORO PREVIDENZA COMPLEMENTARE*"	2021	12.566.730	<<	<<	-3.370.000	9.196.730
- (Cap-pg: 2443/1 - 2543/1)	2022 e succ.	125.667.300	<<	<<	-33.700.000	91.967.300

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2019	39.015.641	<<	<<	-13.480.000	25.535.641
	2020	39.953.462	<<	<<	<<	39.953.462
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "*ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE*"	2021	39.953.462	<<	<<	<<	39.953.462
- (Cap-pg: 1194/1)	2022 e succ.	399.534.620	<<	<<	<<	399.534.620
23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria						
23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2019	6.134.269.575	<<	<<	<<	6.134.269.575
	2020	6.185.939.575	<<	100.000.000	<<	6.285.939.575
L n. 537 del 1993 art. 5 c. 1 "*SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA'*"	2021	6.253.939.575	<<	100.000.000	<<	6.353.939.575
- (Cap-pg: 1694/1)	2022 e succ.	62.839.395.750	<<	1.000.000.000	<<	63.839.395.750
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
24.2 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	40.000.000	<<	<<	-1.000.000	39.000.000
	2020	40.000.000	<<	<<	-1.000.000	39.000.000
L n. 106 del 2016 art. 9 c. 1 p. G "*ISTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE*" (*)	2021	23.900.000	<<	<<	-1.000.000	22.900.000
- (Cap-pg: 5247/1)	2022 e succ.	40.000.000	<<	<<	-5.000.000	35.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	20.000.000	<<	<<	-2.000.000	18.000.000
	2020	20.000.000	<<	<<	-2.000.000	18.000.000
DLG n. 117 del 2017 art. 53 c. 3 "*ISTITUZIONE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE*" (*)	2021	14.700.000	<<	<<	-2.000.000	12.700.000
- (Cap-pg: 8060/1)	2022 e succ.	20.000.000	<<	<<	-5.000.000	15.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	121.756	<<	<<	-10.000	111.756
	2020	121.756	<<	<<	-10.000	111.756
RD n. 1058 del 1929 art. 8 "*CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO*"	2021	121.756	<<	<<	-10.000	111.756
- (Cap-pg: 5191/6)	2022 e succ.	1.217.560	<<	<<	-100.000	1.117.560
24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	50.000	<<	<<	-1.355	48.645
	2020	50.000	<<	<<	-1.493	48.507
L n. 71 del 2017 art. 3 c. 7 "*DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO*" (*)	2021	50.000	<<	<<	-1.502	48.498
- (Cap-pg: 2102/3)	2022 e succ.	50.000	<<	<<	-1.502	48.498
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	1.811.361	<<	<<	-56.144	1.755.217
	2020	1.811.427	<<	<<	-61.855	1.749.572
L n. 112 del 2011 art. 7 c. 1 "*GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA*" (*)	2021	1.811.427	<<	<<	-62.237	1.749.190
- (Cap-pg: 2118/2)	2022 e succ.	1.811.427	<<	<<	-62.237	1.749.190

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	3.153.256	<<	<<	-85.469	3.067.787
	2020	3.153.508	<<	<<	-94.166	3.059.342
L n. 482 del 1999 "*NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE*" (*)	2021	3.153.508	<<	<<	-94.748	3.058.760
- (Cap-pg: 5210/1 - 5211/1)	2022 e succ.	3.153.508	<<	<<	-94.748	3.058.760
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	4.626.161	<<	<<	-125.392	4.500.769
	2020	4.626.583	<<	<<	-138.154	4.488.429
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 4 p. 1 "*TRASFERIMENTO RISORSE DA SOLIDARIETA' SOCIALE ALLA PRESIDENZA RELATIVE ALLE POLITICHE ANTIDROGA*"	2021	4.626.583	<<	<<	-139.007	4.487.576
- (Cap-pg: 2113/1)	2022 e succ.	46.265.830	<<	<<	-1.390.070	44.875.760
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	20.000.000	<<	<<	-542.101	19.457.899
	2020	20.000.000	<<	<<	-597.217	19.402.783
DL n. 86 del 2018 art. 3 c. 4 "*CAREGIVER FAMILIARE*" (*)	2021	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
- (Cap-pg: 2090/1)	2022 e succ.	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	500.000	<<	<<	-13.553	486.447
	2020	500.000	<<	<<	-14.930	485.070
DL n. 86 del 2018 art. 3 c. 7 "*OSSERVATORIO FAMILIARE*" (*)	2021	500.000	<<	<<	-15.023	484.977
- (Cap-pg: 2091/1)	2022 e succ.	500.000	<<	<<	-15.023	484.977

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	9.057.403	<<	<<	-923.127	8.134.276
	2020	9.057.403	<<	<<	-867.679	8.189.724
DL n. 93 del 2013 art. 5/bis c. 1 "*POLITICHE PARI OPPORTUNITA*" (*)	2021	9.057.403	<<	<<	-873.037	8.184.366
- (Cap-pg: 2108/2)	2022 e succ.	9.057.403	<<	<<	-873.037	8.184.366
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	4.883.983	<<	100.000.000	-132.381	104.751.602
	2020	4.884.376	<<	100.000.000	-145.852	104.738.524
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 "*FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA*" (*)	2021	4.884.376	<<	100.000.000	-146.752	104.737.624
- (Cap-pg: 2102/1 - 2102/7)	2022 e succ.	4.884.376	<<	100.000.000	-146.752	104.737.624
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	2.500.000	<<	<<	-67.763	2.432.237
	2020	2.500.000	<<	<<	-74.652	2.425.348
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 p. 2 "*FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA*" (*)	2021	2.500.000	<<	<<	-75.113	2.424.887
- (Cap-pg: 2102/4)	2022 e succ.	2.500.000	<<	<<	-75.113	2.424.887
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	14.998.717	<<	<<	-425.514	14.573.203
	2020	14.999.336	<<	<<	-468.795	14.530.541
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 "*FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA*" (*)	2021	14.999.336	<<	<<	-471.691	14.527.645
- (Cap-pg: 2108/1)	2022 e succ.	14.999.336	<<	<<	-471.691	14.527.645

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	10.000.000	<<	<<	-271.050	9.728.950
	2020	10.000.000	<<	<<	-298.608	9.701.392
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 205 "*FONDO INNOVAZIONE SOCIALE*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 2112/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	23.000.000	<<	<<	-623.416	22.376.584
	2020	13.000.000	<<	<<	-388.191	12.611.809
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 349 "*FONDO SOSTEGNO NATALITÀ*" (*)	2021	6.000.000	<<	<<	-180.272	5.819.728
- (Cap-pg: 2137/1)	2022 e succ.	6.000.000	<<	<<	-180.272	5.819.728
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	25.000.000	<<	<<	-677.626	24.322.374
	2020	25.000.000	<<	<<	-746.521	24.253.479
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 411 "*FONDO ADOZIONI*	2021	25.000.000	<<	<<	-751.132	24.248.868
" (*)	2022 e succ.	25.000.000	<<	<<	-751.132	24.248.868
- (Cap-pg: 2134/1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	15.000.000	<<	<<	-406.576	14.593.424
	2020	15.000.000	<<	<<	-447.913	14.552.087
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 417 "*PIANO ANTI TRATTA*" (*)	2021	15.000.000	<<	<<	-450.679	14.549.321
- (Cap-pg: 2108/3)	2022 e succ.	15.000.000	<<	<<	-450.679	14.549.321

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
24.6 Garanzia dei diritti dei cittadini						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	486.106	<<	<<	-4.567	481.539
	2020	486.106	<<	<<	-4.741	481.365
L n. 94 del 1997 "*MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO*"	2021	486.106	<<	<<	-4.833	481.273
- (Cap-pg: 1257/6 - 1257/16 - 1257/17 - 1257/32 - 1257/37)	2022 e succ.	4.861.060	<<	<<	-48.330	4.812.730
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	3.970.000	<<	<<	-225.000	3.745.000
	2020	3.970.000	<<	<<	-225.000	3.745.000
L n. 656 del 1986 art. 13 "*COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MEDICHE TERRITORIALI E SUPERIORE*"	2021	3.970.000	<<	<<	-225.000	3.745.000
- (Cap-pg: 1274/1)	2022 e succ.	39.700.000	<<	<<	-2.250.000	37.450.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	17.184	<<	<<	-4.172	13.012
	2020	17.184	<<	<<	-4.172	13.012
DLG n. 860 del 1948 "*NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO*"	2021	17.184	<<	<<	-4.172	13.012
- (Cap-pg: 1257/14)	2022 e succ.	171.840	<<	<<	-40.000	131.840
24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	280.958.592	<<	120.000.000	<<	400.958.592
	2020	280.958.592	<<	120.000.000	<<	400.958.592
L n. 328 del 2000 art. 20 c. 8 "*FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI*" (*)	2021	280.958.592	<<	120.000.000	<<	400.958.592
- (Cap-pg: 3671/1)	2022 e succ.	280.958.592	<<	120.000.000	<<	400.958.592

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	473.200.000	<<	100.000.000	<<	573.200.000
	2020	471.000.000	<<	100.000.000	<<	571.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 "*FONDO NON AUTOSUFFICIENTI*"	2021	468.900.000	<<	100.000.000	<<	568.900.000
- (Cap-pg: 3538/1)	2022 e succ.	4.610.200.000	<<	1.000.000.000	<<	5.610.200.000
25 Politiche previdenziali						
25.3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	3.888.118.878	<<	1.000.000	<<	3.889.118.878
	2020	5.431.530.878	<<	<<	-331.000.000	5.100.530.878
L n. 88 del 1989 art. 37 "*GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI*"	2021	7.418.358.878	<<	<<	-423.000.000	6.995.358.878
- (Cap-pg: 4339/1)	2022 e succ.	64.183.588.780	<<	219.000.000	-1.036.000.000	63.366.588.780
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	271.918	<<	<<	-20.000	251.918
	2020	271.918	<<	<<	-20.000	251.918
RD n. 1058 del 1929 art. 8 "*CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO*"	2021	271.918	<<	<<	-20.000	251.918
- (Cap-pg: 4282/1)	2022 e succ.	2.719.180	<<	<<	-200.000	2.519.180
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	12.540.000	<<	<<	-1.000.000	11.540.000
	2020	12.300.000	<<	<<	-1.000.000	11.300.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 204 "*FONDO PER I LAVORATORI AUTONOMI*"	2021	11.700.000	<<	<<	-1.000.000	10.700.000
- (Cap-pg: 4324/1)	2022 e succ.	107.380.000	<<	<<	-12.000.000	95.380.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
26 Politiche per il lavoro						
26.6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	11.250.000	<<	<<	-7.000.000	4.250.000
	2020	11.250.000	<<	<<	-7.000.000	4.250.000
DL n. 149 del 2013 art. 16 c. 2 "*ONERI CONNESSI AI TRATTAMENTI CIG E AI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ PER I DIPENDENTI DEI PARTITI POLITICI*" (*)	2021	11.250.000	<<	<<	-7.000.000	4.250.000
- (Cap-pg: 2235/1)	2022 e succ.	11.250.000	<<	<<	-7.000.000	4.250.000
26.7 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000
	2020	51.900.000	<<	<<	-51.900.000	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 107 "*DISPOZIZIONI IN MATERIA DI RIFINANZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI - ISTITUZIONE FONDO*"	2021	27.300.000	<<	<<	-27.300.000	<<
- (Cap-pg: 1250/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
26.8 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	151.673	<<	<<	-10.000	141.673
	2020	151.673	<<	<<	-10.000	141.673
RD n. 1058 del 1929 art. 8 "*CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO*"	2021	151.673	<<	<<	-10.000	141.673
- (Cap-pg: 5012/1)	2022 e succ.	1.516.730	<<	<<	-100.000	1.416.730

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
26.12 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	10.000.000	<<	<<	-1.000.000	9.000.000
	2020	10.000.000	<<	<<	-1.000.000	9.000.000
DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 "*NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*"	2021	10.000.000	<<	<<	-1.000.000	9.000.000
- (Cap-pg: 1746/1)	2022 e succ.	100.000.000	<<	<<	-10.000.000	90.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	208.057	<<	<<	-20.000	188.057
	2020	208.057	<<	<<	-20.000	188.057
RD n. 1058 del 1929 art. 8 "*CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO*"	2021	208.057	<<	<<	-20.000	188.057
- (Cap-pg: 3111/6)	2022 e succ.	2.080.570	<<	<<	-200.000	1.880.570
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						
27.2 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	4.499.453	<<	<<	-13.012	4.486.441
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
L n. 91 del 1992 art. 9/bis c. 3 p. S "*STABILIZZAZIONE RIASSEGNAZIONI CONTRIBUTI PER ACQUISTO, RIACQUISTO, RINUNCIA O CESSAZIONE DELLA CITTADINANZA*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 2270/1 - 2270/3)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	14.553	<<	<<	-129	14.424
	2020	14.553	<<	<<	<<	14.553
L n. 94 del 1997 "*MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO*"	2021	14.553	<<	<<	<<	14.553
- (Cap-pg: 2219/1)	2022 e succ.	145.530	<<	<<	<<	145.530
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.000.000	<<	<<	-30.270	969.730
	2020	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
L n. 108 del 1996 art. 14 "*DISPOSIZIONI IN MATERIA D'USURA*" (*)	2021	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
- (Cap-pg: 2341/1)	2022 e succ.	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	10.000.000	<<	<<	-88.319	9.911.681
	2020	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
L n. 122 del 2016 art. 14 c. 2 "*CONTRIBUTO PER INCREMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI REATI DI TIPO MAFIOSO, RICHIESTE ESTORSIVE, USURA E DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI*" (*)	2021	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
- (Cap-pg: 2341/2)	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	8.491.070	<<	<<	-74.992	8.416.078
	2020	8.491.070	<<	<<	<<	8.491.070
L n. 189 del 2002 art. 38 "*COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA*"	2021	8.491.070	<<	<<	<<	8.491.070
- (Cap-pg: 7351/2)	2022 e succ.	84.910.700	<<	<<	<<	84.910.700

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	30.871	<<	<<	-273	30.598
	2020	30.871	<<	<<	<<	30.871
L n. 379 del 1993 art. 1 c. 1 "*CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI - IRIFOR E IERFOP*" (*)	2021	30.871	<<	<<	<<	30.871
- (Cap-pg: 2310/2)	2022 e succ.	30.871	<<	<<	<<	30.871
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.939.393	<<	<<	-17.129	1.922.264
	2020	1.956.197	<<	<<	<<	1.956.197
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "*CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.*" (*)	2021	1.756.197	<<	<<	<<	1.756.197
- (Cap-pg: 2309/1)	2022 e succ.	1.756.197	<<	<<	<<	1.756.197
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	184.734	<<	<<	-1.632	183.102
	2020	184.734	<<	<<	<<	184.734
DL n. 13 del 2017 art. 6 c. 1 p. A "*SPESE NOTIFICAZIONE PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE*"	2021	184.734	<<	<<	<<	184.734
- (Cap-pg: 2255/4)	2022 e succ.	1.847.340	<<	<<	<<	1.847.340
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	60.000	<<	<<	-914	59.086
	2020	120.000	<<	<<	<<	120.000
DL n. 119 del 2014 art. 5 c. 1 p. A "*AUMENTO COMMISSIONI TERRITORIALI - IMMIGRAZIONE*"	2021	90.000	<<	<<	<<	90.000
- (Cap-pg: 2255/2)	2022 e succ.	900.000	<<	<<	<<	900.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	4.076.030	<<	<<	-1.718.478	2.357.552
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 174 del 2015 art. 11 c. 2 "*PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE.*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 2352/3)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.092.000	<<	<<	-9.644	1.082.356
	2020	1.820.000	<<	<<	<<	1.820.000
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "*PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*"	2021	1.456.000	<<	<<	<<	1.456.000
- (Cap-pg: 7365/1)	2022 e succ.	14.560.000	<<	<<	<<	14.560.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	56.393	<<	<<	-498	55.895
	2020	56.393	<<	<<	<<	56.393
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "*SOFTWARE APPLICATIVO*"	2021	56.393	<<	<<	<<	56.393
- (Cap-pg: 7356/2 - 7366/1 - 7367/1)	2022 e succ.	563.930	<<	<<	<<	563.930
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	39.930	<<	<<	-353	39.577
	2020	65.930	<<	<<	<<	65.930
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 4 "*RETI*"	2021	52.930	<<	<<	<<	52.930
- (Cap-pg: 7365/3)	2022 e succ.	529.300	<<	<<	<<	529.300

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	44.760.475	<<	<<	-1.755.435	43.005.040
	2020	44.760.475	<<	<<	<<	44.760.475
DL n. 416 del 1989 art. 1/nongenti nonaginta novem c. 1/septies "*FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO POLITICO*"	2021	44.760.475	<<	<<	<<	44.760.475
- (Cap-pg: 2352/1)	2022 e succ.	447.604.750	<<	<<	<<	447.604.750
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	639.249	<<	<<	-5.645	633.604
	2020	621.988	<<	<<	<<	621.988
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "*RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO*"	2021	593.988	<<	<<	<<	593.988
- (Cap-pg: 2253/8 - 2258/3 - 2258/4 - 2258/6 - 2259/4 - 2259/6 - 7354/1 - 7364/1)	2022 e succ.	5.939.880	<<	<<	<<	5.939.880
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	72.271	<<	<<	-638	71.633
	2020	65.792	<<	<<	<<	65.792
DLG n. 860 del 1948 "*NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO*"	2021	65.792	<<	<<	<<	65.792
- (Cap-pg: 2253/2 - 2253/17)	2022 e succ.	657.920	<<	<<	<<	657.920
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	150.862	<<	<<	-1.332	149.530
	2020	150.862	<<	<<	<<	150.862
DPR n. 9 del 1972 art. 3 c. 2 "*CONSERVAZIONE ALLA COMPETENZA STATALE DI TALUNI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE STRAORDINARIO, URGENTE E PEREQUATIVO*"	2021	150.862	<<	<<	<<	150.862
- (Cap-pg: 2314/2)	2022 e succ.	1.508.620	<<	<<	<<	1.508.620

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	2.500.000	<<	<<	-39.744	2.460.256
	2020	2.500.000	<<	<<	<<	2.500.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 279 "*MISURE IN FAVORE DI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E FEMMINICIDIO*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 2341/4)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	2.500.000	<<	<<	-22.080	2.477.920
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 350 "*CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7372/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	4.333.334	<<	<<	-38.272	4.295.062
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7351/4)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.000.000	<<	<<	-8.832	991.168
	2020	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 535/bis p. A "*PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO I FONDI EUROPEI IN MATERIA MIGRATORIA*"	2021	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
- (Cap-pg: 2301/2)	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	3.504.707	<<	<<	-30.953	3.473.754
	2020	3.504.707	<<	<<	<<	3.504.707
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "*SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA*"	2021	3.504.707	<<	<<	<<	3.504.707
	2022 e succ.	35.047.070	<<	<<	<<	35.047.070
- (Cap-pg: 2253/12 - 7351/3)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.326.749	<<	<<	-11.718	1.315.031
	2020	1.415.581	<<	<<	<<	1.415.581
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1262 "*FONDO PER ESIGENZE CONNESSE AD INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO*"	2021	1.415.581	<<	<<	<<	1.415.581
	2022 e succ.	14.155.810	<<	<<	<<	14.155.810
- (Cap-pg: 2390/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	329.457	<<	<<	-2.910	326.547
	2020	329.457	<<	<<	<<	329.457
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 113 "*CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA*" (*)	2021	329.457	<<	<<	<<	329.457
	2022 e succ.	329.457	<<	<<	<<	329.457
- (Cap-pg: 2310/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	407.821	<<	<<	-3.602	404.219
	2020	407.821	<<	<<	<<	407.821
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 181 "*FONDO MINORI NON ACCOMPAGNATI*"	2021	407.821	<<	<<	<<	407.821
	2022 e succ.	4.078.210	<<	<<	<<	4.078.210
- (Cap-pg: 2353/2)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
27.6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	125.542	<<	<<	-10.000	115.542
	2020	125.542	<<	<<	-10.000	115.542
L n. 526 del 1982 art. 40 c. 1 "*ISTITUZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*"	2021	125.542	<<	<<	-10.000	115.542
- (Cap-pg: 3689/6)	2022 e succ.	1.255.420	<<	<<	-100.000	1.155.420
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale						
28.4 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	4.401.430.000	<<	800.000.000	<<	5.201.430.000
	2020	6.049.800.000	<<	800.000.000	<<	6.849.800.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 "*FONDO SVILUPPO E COESIONE - PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020*"	2021	6.200.000.000	<<	800.000.000	<<	7.000.000.000
- (Cap-pg: 8000/8)	2022 e succ.	25.258.600.000	<<	1.600.000.000	<<	26.858.600.000
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica						
29.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	18.000.000	<<	<<	-3.000.000	15.000.000
	2020	18.000.000	<<	<<	-3.000.000	15.000.000
LF n. 244 del 2007 art. 1 c. 350 "*FONDO GUARDIA DI FINANZA*"	2021	18.000.000	<<	<<	-3.000.000	15.000.000
- (Cap-pg: 4299/1)	2022 e succ.	180.000.000	<<	<<	-30.000.000	150.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
29.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	3.000.000	<<	3.000.000
DL n. 119 del 2018 art. 18 c. 2 "*RINVIO LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI*"	2021	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
- (Cap-pg: 3919/1)	2022 e succ.	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	1.340.000.000	<<	<<	-23.300.000	1.316.700.000
	2020	2.040.000.000	<<	<<	-27.300.000	2.012.700.000
DPR n. 633 del 1972 art. 38/bis c. 4 "*RIMBORSI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO*"	2021	1.070.000.000	<<	<<	-26.700.000	1.043.300.000
- (Cap-pg: 3810/1)	2022 e succ.	10.700.000.000	<<	<<	-267.000.000	10.433.000.000
29.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	864.534	<<	<<	-344.534	520.000
	2020	864.534	<<	<<	-344.534	520.000
LS n. 183 del 2011 art. 6 c. 1 "*TRASFERIMENTO IMMOBILI DELLO STATO A SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO*" (*)	2021	864.534	<<	<<	-344.534	520.000
- (Cap-pg: 3902/1)	2022 e succ.	864.534	<<	<<	-344.534	520.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
29.9 Servizi finanziari e monetazione						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2020	500.000	<<	<<	-500.000	<<
L n. 876 del 1973 art. 3 "*GARANZIE CAMBIO*"	2021	500.000	<<	<<	-500.000	<<
- (Cap-pg: 1565/1)	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	-5.000.000	5.000.000
29.10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	85.120.171	<<	<<	-5.000.000	80.120.171
	2020	85.120.171	<<	<<	-5.000.000	80.120.171
DL n. 95 del 2012 art. 23/quater "*ACCORPAMENTO AGENZIE FISCALI E AAMS*"	2021	85.120.171	<<	<<	-5.000.000	80.120.171
- (Cap-pg: 3920/4)	2022 e succ.	852.826.959	<<	<<	-50.000.000	802.826.959
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	787.948.951	<<	<<	-35.000.000	752.948.951
	2020	787.948.951	<<	<<	-35.000.000	752.948.951
DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 "*FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE ENTRATE)*"	2021	787.948.951	<<	<<	-35.000.000	752.948.951
- (Cap-pg: 3890/2)	2022 e succ.	7.879.489.510	<<	<<	-350.000.000	7.529.489.510
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	88.593.625	<<	<<	-7.000.000	81.593.625
	2020	88.593.625	<<	<<	-7.000.000	81.593.625
DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A "*FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO)*"	2021	88.593.625	<<	<<	-7.000.000	81.593.625
- (Cap-pg: 3901/2 - 3920/2)	2022 e succ.	885.936.250	<<	<<	-70.000.000	815.936.250

999/659/98

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
30 Giovani e sport						
30.1 Attivita' ricreative e sport						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	7.100.000	<<	<<	-311.708	6.788.292
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 87 del 2018 art. 13 c. 5 "*SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE*"	2021	900.000	<<	<<	-306.462	593.538
- (Cap-pg: 2092/1)	2022 e succ.	52.600.000	<<	<<	-3.064.620	49.535.380
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	397.700	<<	<<	-10.780	386.920
	2020	445.700	<<	<<	-13.309	432.391
DLG n. 303 del 1999 "*ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.*"	2021	445.700	<<	<<	-13.391	432.309
- (Cap-pg: 2096/1)	2022 e succ.	4.457.000	<<	<<	-133.910	4.323.090
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	10.000.000	<<	<<	-271.050	9.728.950
	2020	10.000.000	<<	<<	-298.608	9.701.392
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 "*SPORT E PERIFERIE*" (*)	2021	10.000.000	<<	<<	-300.453	9.699.547
- (Cap-pg: 7457/3)	2022 e succ.	10.000.000	<<	<<	-300.453	9.699.547
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	30.000.000	<<	<<	-813.151	29.186.849
	2020	15.000.000	<<	<<	-447.913	14.552.087
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. I/primum "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7457/2)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu'						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	105.072.678	<<	<<	-4.127.358	100.945.320
	2020	105.003.940	<<	<<	-4.392.648	100.611.292
L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "*NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA*" (*)	2021	105.003.940	<<	<<	-3.154.871	101.849.069
- (Cap-pg: 2185/1)	2022 e succ.	105.003.940	<<	<<	-3.154.871	101.849.069
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	37.525.508	<<	<<	-203.979	37.321.529
	2020	37.525.872	<<	<<	-224.729	37.301.143
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 "*FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI*" (*)	2021	37.525.872	<<	<<	-226.117	37.299.755
- (Cap-pg: 2106/1)	2022 e succ.	37.525.872	<<	<<	-226.117	37.299.755
31 Turismo						
31.1 Sviluppo e competitivita' del turismo						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	2.000.000	<<	<<	-100.000	1.900.000
	2020	2.000.000	<<	<<	-100.000	1.900.000
	2021	2.000.000	<<	<<	-100.000	1.900.000
DL n. 83 del 2014 art. 11/bis c. 1 " *PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI SOFTWARE ORIGINALI*" (*)	2022 e succ.	2.000.000	<<	<<	-100.000	1.900.000
- (Cap-pg: 6825/1)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	2.567.555	<<	<<	-200.000	2.367.555
	2020	2.567.555	<<	<<	-200.000	2.367.555
	2021	2.567.555	<<	<<	-200.000	2.367.555
DL n. 262 del 2006 art. 2 c. 98 "*SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO*"	2022 e succ.	24.107.995	<<	<<	-2.000.000	22.107.995
- (Cap-pg: 6823/1)						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	1.200.000	<<	1.000.000	<<	2.200.000
	2020	1.200.000	<<	1.000.000	<<	2.200.000
	2021	1.200.000	<<	1.000.000	<<	2.200.000
LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 17 p. 1 "*CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CAI PER LE ATTIVITA' DEL CONSORZIO DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO*" (*)	2022 e succ.	1.200.000	<<	1.000.000	<<	2.200.000
- (Cap-pg: 6823/7)						
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
32.2 Indirizzo politico						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	580.345	<<	<<	-55.000	525.345
	2020	580.345	<<	<<	-65.000	515.345
	2021	580.345	<<	<<	-65.000	515.345
L n. 94 del 1997 "*MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO*"	2022 e succ.	5.803.450	<<	<<	-650.000	5.153.450
- (Cap-pg: 1031/18 - 1031/19)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	159.766	<<	<<	-15.000	144.766
	2020	159.766	<<	<<	-15.000	144.766
L n. 94 del 1997 art. 2 "*RETI*"	2021	159.766	<<	<<	-15.000	144.766
- (Cap-pg: 1031/2)	2022 e succ.	1.597.660	<<	<<	-150.000	1.447.660

999/659/101

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2019	99.500.000	<<	<<	-40.762.000	58.738.000
	2020	123.709.319	<<	<<	-42.762.000	80.947.319
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "*FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI*"	2021	158.709.319	<<	<<	-42.762.000	115.947.319
- (Cap-pg: 7041/1)	2022 e succ.	1.062.674.552	<<	<<	-307.043.319	755.631.233
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	5.810.487	<<	<<	-5.000.000	810.487
	2020	7.000.000	<<	<<	-7.000.000	<<
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "*FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI*"	2021	7.000.000	<<	<<	-7.000.000	<<
- (Cap-pg: 1080/1)	2022 e succ.	70.000.000	<<	<<	-70.000.000	<<
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	313.834	<<	<<	-30.000	283.834
	2020	313.834	<<	<<	-30.000	283.834
DLT n. 377 del 1945 "*RIPARTIZIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO IN DUE DISTINTI MINISTERI RISPETTIVAMENTE DENOMINATI,MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO E MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE*"	2021	313.834	<<	<<	-30.000	283.834
- (Cap-pg: 1081/18)	2022 e succ.	3.138.340	<<	<<	-300.000	2.838.340
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2019	10.000.000	<<	<<	-3.000.000	7.000.000
	2020	10.000.000	<<	<<	-3.000.000	7.000.000
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "*FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI*"	2021	4.000.000	<<	<<	-3.000.000	1.000.000
- (Cap-pg: 1112/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	13.000.000	<<	<<	-13.000.000	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "*FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI*"	2021	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 1086/1 - 7621/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	6.881.568	<<	<<	-3.047.908	3.833.660
	2020	2.881.568	<<	<<	-2.837.908	43.660
	2021	2.881.568	<<	<<	<<	2.881.568
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "*FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI*"	2022 e succ.	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000
- (Cap-pg: 7131/1)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	4.994	<<	<<	-2.000	2.994
	2020	4.994	<<	<<	-2.000	2.994
	2021	4.994	<<	<<	-2.000	2.994
L n. 355 del 1961 "*ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME*"	2022 e succ.	49.940	<<	<<	-20.000	29.940
- (Cap-pg: 1051/9)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	62.293.078	<<	<<	-55.293.078	7.000.000
	2020	52.500.000	<<	<<	-47.500.000	5.000.000
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "*FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI*"	2021	42.500.000	<<	<<	-42.500.000	<<
- (Cap-pg: 1414/1 - 7191/1)	2022 e succ.	275.000.000	<<	<<	-212.500.000	62.500.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	15.703	<<	<<	-1.696	14.007
	2020	15.703	<<	<<	-1.872	13.831
L n. 836 del 1973 "*TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI*"	2021	15.703	<<	<<	-2.051	13.652
- (Cap-pg: 1058/3)	2022 e succ.	157.030	<<	<<	-20.510	136.520
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	12.935	<<	<<	-12.729	206
	2020	12.935	<<	<<	-12.935	<<
DL n. 101 del 2013 art. 1 c. 6 "*SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI*"	2021	12.935	<<	<<	-12.935	<<
- (Cap-pg: 1065/1)	2022 e succ.	129.350	<<	<<	-129.350	<<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	19.247	<<	<<	-2.075	17.172
	2020	19.247	<<	<<	-2.290	16.957
DLG n. 150 del 2009 art. 14 c. 11 "*SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE*	2021	19.247	<<	<<	-2.508	16.739
"	2022 e succ.	192.470	<<	<<	-25.080	167.390
- (Cap-pg: 1059/1)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	46.421	<<	<<	-5.024	41.397
	2020	46.421	<<	<<	-5.545	40.876
DLG n. 300 del 1999 art. 41 "*ISTITUZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI*"	2021	46.421	<<	<<	-6.073	40.348
- (Cap-pg: 1058/9 - 1058/12 - 1058/16)	2022 e succ.	464.210	<<	<<	-60.730	403.480

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	18.480	<<	<<	-1.999	16.481
	2020	18.480	<<	<<	-2.206	16.274
DLG n. 860 del 1948 *"NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO"*	2021	18.480	<<	<<	-2.416	16.064
- (Cap-pg: 1058/4)	2022 e succ.	184.800	<<	<<	-24.160	160.640
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	48.070.637	<<	<<	-7.000.000	41.070.637
	2020	39.197.118	<<	<<	-7.000.000	32.197.118
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"*	2021	25.634.000	<<	<<	-7.000.000	18.634.000
- (Cap-pg: 1425/1 - 7005/1)	2022 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLA SALUTE	2019	53.637.284	<<	<<	-37.000.000	16.637.284
	2020	72.637.284	<<	<<	-39.000.000	33.637.284
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"*	2021	80.637.284	<<	<<	-39.000.000	41.637.284
- (Cap-pg: 1084/1 - 7051/1)	2022 e succ.	680.000.000	<<	<<	-334.000.000	346.000.000
32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	43.038.290	<<	<<	-2.466.045	40.572.245
	2020	40.038.290	<<	<<	-2.441.248	37.597.042
L n. 94 del 1997 *"MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO"*	2021	40.038.290	<<	<<	-2.442.059	37.596.231
- (Cap-pg: 1228/1 - 7016/1 - 7016/6)	2022 e succ.	400.382.900	<<	<<	-23.002.460	377.380.440

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	4.828.442	<<	<<	-460.068	4.368.374
	2020	4.828.442	<<	<<	-107.590	4.720.852
L n. 94 del 1997 art. 2 "*RETI*"	2021	4.828.442	<<	<<	-106.685	4.721.757
- (Cap-pg: 1305/3)	2022 e succ.	48.284.420	<<	<<	-1.066.850	47.217.570
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	21.203	<<	<<	-5.212	15.991
	2020	21.203	<<	<<	-5.212	15.991
DPR n. 3 del 1957 art. 33 "*FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE*"	2021	21.203	<<	<<	-5.212	15.991
- (Cap-pg: 1228/2)	2022 e succ.	212.030	<<	<<	-50.000	162.030
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	500.000	<<	<<	-200.000	300.000
	2020	500.000	<<	<<	-200.000	300.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 436 "*CORSI DI FORMAZIONE*"	2021	500.000	<<	<<	-200.000	300.000
- (Cap-pg: 1304/1)	2022 e succ.	5.000.000	<<	<<	-2.000.000	3.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	282.111	<<	<<	-30.000	252.111
	2020	282.111	<<	<<	-30.000	252.111
DPR n. 520 del 1955 "*RIORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE*"	2021	282.111	<<	<<	-30.000	252.111
- (Cap-pg: 4812/9)	2022 e succ.	2.821.110	<<	<<	-300.000	2.521.110

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2019	727.319	<<	<<	-70.000	657.319
	2020	727.319	<<	<<	-70.000	657.319
RD n. 1058 del 1929 art. 8 "*CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO*"	2021	727.319	<<	<<	-70.000	657.319
- (Cap-pg: 4812/6 - 4812/7)	2022 e succ.	7.273.190	<<	<<	-700.000	6.573.190
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	29.139	<<	<<	-251	28.888
	2020	29.139	<<	<<	<<	29.139
L n. 836 del 1973 "*TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI*"	2021	29.139	<<	<<	<<	29.139
- (Cap-pg: 2920/3)	2022 e succ.	291.390	<<	<<	<<	291.390
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	210.000	<<	<<	-1.855	208.145
	2020	210.000	<<	<<	<<	210.000
L n. 836 del 1973 art. 1 "*TRATTAMENTO DI MISSIONI AL PERSONALE*"	2021	60.282	<<	<<	<<	60.282
- (Cap-pg: 2922/1)	2022 e succ.	602.820	<<	<<	<<	602.820
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.987.360	<<	<<	-17.552	1.969.808
	2020	1.987.360	<<	<<	<<	1.987.360
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 2 "*PROGETTI FINALIZZATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*"	2021	1.987.360	<<	<<	<<	1.987.360
- (Cap-pg: 7600/1)	2022 e succ.	19.873.600	<<	<<	<<	19.873.600

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	12.640	<<	<<	-112	12.528
	2020	12.640	<<	<<	<<	12.640
DL n. 307 del 1996 art. 2 c. 3 "*SOFTWARE APPLICATIVO*"	2021	12.640	<<	<<	<<	12.640
- (Cap-pg: 7600/2)	2022 e succ.	126.400	<<	<<	<<	126.400
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	43.124	<<	<<	-381	42.743
	2020	43.124	<<	<<	<<	43.124
DLG n. 29 del 1993 art. 24 "*INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI*"	2021	47.772	<<	<<	<<	47.772
- (Cap-pg: 2912/1)	2022 e succ.	431.240	<<	<<	<<	431.240
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	13.870.917	<<	<<	-107.724	13.763.193
	2020	13.942.928	<<	<<	<<	13.942.928
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "*RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO*"	2021	13.942.928	<<	<<	<<	13.942.928
- (Cap-pg: 2920/12 - 2920/21 - 2920/23 - 2920/25 - 2920/26 - 2920/28 - 2950/1 - 7620/1)	2022 e succ.	139.429.280	<<	<<	<<	139.429.280
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	1.838.065	<<	<<	-12.470	1.825.595
	2020	1.838.065	<<	<<	<<	1.838.065
DPR n. 3 del 1957 art. 33 "*FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE*"	2021	1.838.065	<<	<<	<<	1.838.065
- (Cap-pg: 2920/27 - 2956/1)	2022 e succ.	18.380.650	<<	<<	<<	18.380.650

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	5.920.000	<<	<<	-52.285	5.867.715
	2020	5.920.000	<<	<<	<<	5.920.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "*RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016*"	2021	5.920.000	<<	<<	<<	5.920.000
	2022 e succ.	1.840.000	<<	<<	<<	1.840.000
- (Cap-pg: 7628/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	2.820.409	<<	<<	-24.909	2.795.500
	2020	2.820.409	<<	<<	<<	2.820.409
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "*APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA*"	2021	2.820.409	<<	<<	<<	2.820.409
	2022 e succ.	28.204.090	<<	<<	<<	28.204.090
- (Cap-pg: 2960/1 - 7626/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	5.651.853	<<	<<	-49.917	5.601.936
	2020	5.651.853	<<	<<	<<	5.651.853
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 "*FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI*"	2021	5.651.853	<<	<<	<<	5.651.853
	2022 e succ.	56.518.530	<<	<<	<<	56.518.530
- (Cap-pg: 3000/1)						
MINISTERO DELL'INTERNO	2019	13.146.487	<<	<<	-116.109	13.030.378
	2020	13.146.487	<<	<<	<<	13.146.487
LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 151 "*FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE*" (*)	2021	13.146.487	<<	<<	<<	13.146.487
	2022 e succ.	13.146.487	<<	<<	<<	13.146.487
- (Cap-pg: 3001/1)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	210.000	<<	<<	-30.000	180.000
	2020	210.000	<<	<<	-30.000	180.000
	2021	210.000	<<	<<	-30.000	180.000
L n. 349 del 1986 "*ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE*"	2022 e succ.	2.100.000	<<	<<	-300.000	1.800.000
- (Cap-pg: 3462/18 - 3481/3)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	5.718	<<	<<	-4.000	1.718
	2020	5.718	<<	<<	-4.000	1.718
	2021	5.718	<<	<<	-4.000	1.718
L n. 355 del 1961 "*ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME*"	2022 e succ.	57.180	<<	<<	-40.000	17.180
- (Cap-pg: 3462/13)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	665	<<	<<	-665	<<
	2020	665	<<	<<	-665	<<
	2021	665	<<	<<	-665	<<
L n. 790 del 1975 "*INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923,NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO*"	2022 e succ.	6.650	<<	<<	-6.650	<<
- (Cap-pg: 3462/8)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	100.000	<<	<<	-10.000	90.000
	2020	100.000	<<	<<	<<	100.000
	2021	100.000	<<	<<	<<	100.000
DLG n. 65 del 2018 art. 7 "*SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI NELL'UNIONE - ATTUAZIONE DIRETTIVA NIS (NETWORK INFORMATION SECURITY)*"	2022 e succ.	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
- (Cap-pg: 3502/1)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2019	150.000	<<	<<	-16.209	133.791
	2020	150.000	<<	<<	-17.887	132.113
DLG n. 65 del 2018 art. 7 "*SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI NELL'UNIONE - ATTUAZIONE DIRETTIVA NIS (NETWORK INFORMATION SECURITY)*"	2021	150.000	<<	<<	-19.591	130.409
	2022 e succ.	1.500.000	<<	<<	-195.910	1.304.090
- (Cap-pg: 1060/1 - 1060/2 - 1060/3)						
32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	428.870	<<	<<	-86.589	342.281
	2020	428.870	<<	<<	-80.469	348.401
DL n. 104 del 2013 art. 17 c. 3 "*RISORSE PER RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO DAL MIUR*"	2021	428.870	<<	<<	-80.966	347.904
	2022 e succ.	4.288.700	<<	<<	-809.660	3.479.040
- (Cap-pg: 5217/2)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	2.371.684	<<	<<	-64.285	2.307.399
	2020	2.371.875	<<	<<	-70.826	2.301.049
DLG n. 6 del 2010 art. 4 c. 2 "*SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORMEZ P.A.*"	2021	2.371.875	<<	<<	-71.264	2.300.611
	2022 e succ.	23.718.750	<<	<<	-712.640	23.006.110
- (Cap-pg: 5200/2)						
32.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	375.747	<<	<<	-100.000	275.747
	2020	375.747	<<	<<	-100.000	275.747
L n. 355 del 1961 "*ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME*"	2021	375.747	<<	<<	-100.000	275.747
	2022 e succ.	3.757.470	<<	<<	-1.000.000	2.757.470
- (Cap-pg: 4461/14)						

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
32.7 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	10.000.000	<<	<<	-4.961.143	5.038.857
	2020	10.000.000	<<	<<	-4.961.143	5.038.857
L n. 720 del 1984 art. 1 "*ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA*"	2021	10.000.000	<<	<<	-4.961.143	5.038.857
- (Cap-pg: 1322/1)	2022 e succ.	20.000.000	<<	<<	-9.922.286	10.077.714
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	12.000.000	<<	<<	-2.120.005	9.879.995
	2020	12.000.000	<<	<<	-2.120.005	9.879.995
DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 "*FONDO AGGREGAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI*" (*)	2021	12.000.000	<<	<<	-2.120.006	9.879.994
- (Cap-pg: 3028/1)	2022 e succ.	12.000.000	<<	<<	-2.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	4.231.049	<<	<<	-160	4.230.889
	2020	4.196.573	<<	<<	-377.261	3.819.312
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 419 "*INCREMENTO DOTAZIONI PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI*" (*)	2021	4.196.573	<<	<<	-377.262	3.819.311
- (Cap-pg: 1263/2)	2022 e succ.	4.196.573	<<	<<	-377.262	3.819.311
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	4.362.516	<<	<<	-53.628	4.308.888
	2020	3.362.516	<<	<<	-53.628	3.308.888
LF n. 388 del 2000 art. 62 "*PROGRAMMA CONVENZIONI CONSIP*"	2021	3.362.516	<<	<<	-53.628	3.308.888
- (Cap-pg: 1263/1)	2022 e succ.	33.625.160	<<	<<	-536.280	33.088.880

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
33 Fondi da ripartire						
33.1 Fondi da assegnare						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	173.165.184	<<	<<	-37.300.000	135.865.184
	2020	180.205.184	<<	<<	-26.350.000	153.855.184
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "*FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI*"	2021	205.996.386	<<	<<	-52.350.000	153.646.386
- (Cap-pg: 3051/1)	2022 e succ.	1.418.928.474	<<	<<	-481.879.158	937.049.316
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	-390.335.000	<<	390.335.000	<<	<<
	2020	-1.639.135.000	<<	1.639.135.000	<<	<<
DL n. 119 del 2018 art. 26 c. 1 "*INCREMENTO DEL FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE*"	2021	-2.471.935.000	<<	2.471.935.000	<<	<<
- (Cap-pg: 3833/1)	2022 e succ.	-17.193.750.000	<<	17.193.750.000	<<	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	30.544.276	<<	<<	-10.000.000	20.544.276
	2020	35.544.276	<<	<<	-10.000.000	25.544.276
DL n. 269 del 2003 art. 29 "*FONDO CANONI DI LOCAZIONE*"	2021	39.544.276	<<	<<	-10.000.000	29.544.276
- (Cap-pg: 3070/1)	2022 e succ.	355.898.484	<<	<<	-90.000.000	265.898.484
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	103.244	<<	59.999.756	<<	60.103.000
	2020	14.542.274	<<	79.999.726	<<	94.542.000
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "*FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA*"	2021	168.241.135	<<	<<	-135	168.241.000
- (Cap-pg: 3075/1)	2022 e succ.	1.459.584.458	<<	154.745.324	-152.881.782	1.461.448.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
34 Debito pubblico						
34.1 Oneri per il servizio del debito statale						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	975.000.000	<<	<<	<<	975.000.000
	2020	995.000.000	<<	<<	-10.000.000	985.000.000
L n. 941 del 1953 "*FACOLTA' DEL MINISTRO PER IL TESORO DI EMETTERE BUONI DEL TESORO POLIENNALI*"	2021	995.000.000	<<	<<	-10.000.000	985.000.000
- (Cap-pg: 2247/1)	2022 e succ.	9.950.000.000	<<	<<	-100.000.000	9.850.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019	110.000.000	<<	<<	<<	110.000.000
	2020	110.000.000	<<	<<	-5.000.000	105.000.000
DPR n. 398 del 2003 "*DEBITI*"	2021	110.000.000	<<	<<	-5.000.000	105.000.000
- (Cap-pg: 2242/1)	2022 e succ.	1.100.000.000	<<	<<	-50.000.000	1.050.000.000

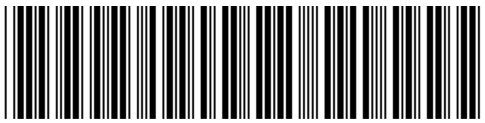

18PDL0034640